

Serie Ordinaria - Venerdì 22 marzo 2019



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 5 marzo 2019 - n. XI/456

Mozione concernente la fauna invasiva e nociva 3

Deliberazione Consiglio regionale 5 marzo 2019 - n. XI/457

Mozione concernente la valorizzazione dei beni confiscati in Lombardia da destinare alla creazione di nuovi centri antiviolenza e nuove case-rifugio 4

Deliberazione Consiglio regionale 5 marzo 2019 - n. XI/458

Mozione concernente la valorizzazione dei territori di montagna oggetto di sfruttamento idroelettrico 5

Deliberazione Consiglio regionale 5 marzo 2019 - n. XI/459

Mozione concernente la vendita di farmaci on line 6

Deliberazione Consiglio regionale 5 marzo 2019 - n. XI/460

Mozione concernente i cambiamenti climatici - candidatura della Lombardia ad ospitare la COP26. 7

Deliberazione Consiglio regionale 5 marzo 2019 - n. XI/461

Mozione concernente la revisione delle disposizioni in materia di servizi educativi alla prima infanzia 8

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 8 marzo 2019 - n. 269

Nomina di un componente del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, per il settore commercio 10

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 18 marzo 2019 - n. XI/1391

D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3632 «Misure A sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato» - Stanziamento risorse per gli anni 2019 e 2020. 11

Delibera Giunta regionale 18 marzo 2019 - n. XI/1392

Approvazione del piano di indirizzo forestale della comunità montana dei Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della Valle Cavallina, ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008. 12

Delibera Giunta regionale 18 marzo 2019 - n. XI/1401

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Lombardia per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 186

Delibera Giunta regionale 18 marzo 2019 - n. XI/1402

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Anno 2019 205

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 15 marzo 2019 - n. 3500

Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia. Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018/2019 247

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 18 marzo 2019 - n. 3588

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» decreto del 4 aprile 2018 n. 4741. Revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201700779187, presentata dalla ditta Orlando Carola di Pavia, CUAA: RLNCRL95A71G388E 257

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 41 del 15 marzo 2019

Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Terzo provvedimento – Ordinanze commissariali nn. 227 e 280 – Erogazione del contributo a saldo per complessivi € 309.946,18 in favore della società Lavorwash s.p.a. di Pegognaga (MN) 258

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 5 marzo 2019 - n. XI/456

Mozione concernente la fauna invasiva e nociva

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 93 del Regolamento generale, con votazioni per parti separate:

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 142 concernente la fauna invasiva e nociva, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- numerosi sono ormai gli studi scientifici che ritengono le specie invasive una minaccia per la biodiversità. Esse, infatti, entrando in competizione con le specie autoctone, possono provocare seri danni agli ecosistemi, tanto da rappresentare oggi una delle principali cause della perdita di diversità biologica;
- un altro effetto potenzialmente nocivo è la possibilità di ibridazione con le specie autoctone;
- le specie invasive possono avere pesanti ripercussioni anche sul piano socio economico, causando in Italia danni per diversi milioni di euro; si tratta peraltro di una stima prudente, calcolata solamente sulla base delle spese documentate disponibili. La cifra reale è probabilmente assai più elevata, poiché non esiste una contabilità veramente precisa che dia contezza dei costi indotti dalle specie invasive;
- nonostante il problema sia globale ed europeo e nonostante l'esistenza di apposite convenzioni internazionali (vedi la Convenzione di Berna del 1979 o la convenzione sulla diversità biologica del 1992) che sanciscono l'obbligo per i paesi contraenti di introdurre provvedimenti per il controllo e l'eradicazione delle specie nocive esistenti, nonché per prevenirne ulteriori reinfestazioni, il problema delle specie invasive alloctone o para autoctone non ha ancora ricevuto l'attenzione che merita;
- le specie invasive, una volta stabilizzate in un territorio, sono spesso difficili da eradicare o anche da controllare, per questo occorre trattare il problema con grande tempestività, in una situazione dove il fattore tempo non costituisce una variabile indifferente;
- alcuni habitat, poi, sono naturalmente più vulnerabili di altri. Infatti risulta che le invasioni di specie animali (ma lo stesso si può dire per le specie vegetali invasive) sono più frequenti laddove c'è più abbondanza di sostanze nutritive, quali gli ambienti fluviali, nonché nelle aree di origine antropica come ad esempio i terreni agricoli o urbani;
- diverse aree della Lombardia sono afflitte dalla presenza massiccia di nutrie, di arvicole terrestri, di ratti delle chiavi, ma anche di ungulati in esubero (cinghiali, daini, cervi e caprioli), di cormorani e di specie ibride;

considerato che

- la nutria (*Myocastor coypus*), è purtroppo la protagonista di un'importante invasione biologica che interessa gran parte dell'Europa. La specie è stata introdotta intorno agli anni '30 con l'intento di allevarla come animale da pelliccia, ma questa attività nel giro di pochi anni è cessata e la crisi registrata negli anni '70 ha determinato un progressivo abbandono delle strutture di stabulazione e la conseguente immissione in natura degli esemplari stabiliti. Così la specie ha trovato nei nostri areali condizioni climatiche favorevoli ed è cresciuta esponenzialmente, riproducendosi nei nostri bacini idrografici e diffondendosi nei territori limitrofi;
- l'invasione di nutrie ha creato notevoli problemi prima di tutto alla biodiversità e alla flora autoctona. Si stima che l'attività di alimentazione delle nutrie stia causando la scomparsa di intere stazioni di ninfee, di canna di palude e di tifa, provocando profonde alterazioni degli ecosistemi di diverse zone umide, con la drastica riduzione di alcune idrofite e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti, come ad esempio il tarabuso, il falco di palude e il basettino. In Italia è stata segnalata la distruzione dei nidi o la predazione di uova e pulli del mignattino piombato, del tuffetto, della gallinella d'acqua e del germano reale;

- la nutria, inoltre, in seguito alla sua attività fossoria determina lo scavo degli argini dei fiumi che vengono resi instabili con conseguente rischio di esondazioni e quindi danneggiamento alle infrastrutture; pericolo per la sicurezza in strutture pubbliche e pericolo per la salute (la nutria sarebbe serbatoio di *Leptospiro*); inoltre sono stati registrati danni localmente elevati ad alcune colture agricole;
- a livello europeo è ampiamente affermato che per le specie nocive come la nutria, l'eradicazione è la migliore linea di intervento per trattare il problema, specie quando le popolazioni già stabilizzate in un territorio, sono ancora piuttosto localizzabili (in Gran Bretagna l'eradicazione totale della specie è stata ottenuta con pieno successo negli anni '80);
- in Lombardia i piani di mero contenimento della specie non hanno fatto registrare finora successi evidenti, tenuto conto anche delle risorse economiche appostate da Regione Lombardia;
- dagli studi condotti in ambiente universitario emerge che l'obiettivo principale da porre in atto dovrebbe essere l'isolamento delle popolazioni di nutria, quale prerequisito fondamentale per favorire l'eradicazione. Per la nutria, infatti, sembra non ci siano molti predatori, fatta eccezione per la volpe, il falco di palude e pochi altri;

considerato, ancora, che

- le popolazioni di ungulati selvatici (soprattutto cinghiale, cervo e capriolo) sono da alcuni anni in continua fase di incremento sia per quanto riguarda la distribuzione, sia per le consistenze;
- tale espansione è dovuta all'azione sinergica di molti fattori quali ad esempio l'abbandono delle coltivazioni in ambiente montano, l'incremento della superficie forestale, la diminuzione della pressione venatoria, l'aumento delle aree protette e la realizzazione di immissioni incontrollate;
- questa situazione ha creato una crescente interazione di queste specie con le attività umane. Si è verificato, infatti, un progressivo aumento dei danni alle colture che ha innescato un inasprimento di rapporti tra il mondo agricolo, quello venatorio, il sistema delle aree naturali protette e gli ambiti territoriali di caccia, con importanti conseguenze negative sul consenso e l'accettazione degli istituti di gestione del territorio;
- in Lombardia la crescente popolazione di cinghiali sta sfidando i modelli socioeconomici degli agricoltori a causa della distruzione della natura, dei boschi, della biodiversità e dell'agricoltura e nessuno più nega l'impatto economico negativo dell'esubero degli ungulati;
- il problema dei danni è, inoltre, particolarmente sentito nel territorio all'interno delle aree protette e anche in questo caso il principale responsabile è il cinghiale;
- in questo contesto le principali cause di conflitto circa i danni prodotti, sono dovute alla scarsità dei fondi utilizzabili per gli indennizzi, ai tempi eccessivamente lunghi che intercorrono tra il danno subito e l'indennizzo erogato, all'eccessiva burocratizzazione delle procedure di risarcimento/indennizzo dei danni, all'eccessiva soggettività nella valutazione del danno occorso, nonché alla diversa valutazione del danno tra istituti di gestione confinanti. Può accadere infatti che la quantificazione economica dei danni causati dalla fauna selvatica viene effettuata dalle diverse amministrazioni in maniera del tutto indipendente, con il risultato che lo stesso tipo di danno viene valutato in modo differente solo perché avvenuto entro confini amministrativi eterogenei. Una situazione di questo genere comporta nella maggior parte dei casi malcontenti e incomprensioni con ripercussioni negative immaginabili;
- i cinghiali hanno uno tra i più alti tassi di riproduttività tra gli ungulati. Essi solitamente si riproducono seguendo un ritmo stagionale. Le scrofe raggiungono la pubertà partire dagli otto mesi e il periodo di gestazione varia tra i centoquattordici e i centotrenta giorni. In una singola stagione si può riprodurre fino al 90 per cento delle femmine di cinghiale;
- sfortunatamente contare i cinghiali è difficile e impreciso (Vetre e altri, 2015); a seguito del loro tasso riproduttivo elevato, dello stile di vita elusivo, dell'attività notturna, della possibilità di spostarsi per lunghe distanze e del comportamento alimentare, il cinghiale è una specie per la quale risulta problematico sviluppare una corretta stima della popolazione se confrontata con altre specie di ungulati;
- in quanto alla biodiversità, si tratta di un danno acclarato, per cui vengono spesi grandi quantità di denaro ogni an-

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

no. L'impatto dei cinghiali è evidente sugli uccelli nidificanti e sulla flora presente nella zona; inoltre l'attività di scavo è la principale fonte di disturbo delle comunità vegetali (Gymenez-Anaya e altri, 2008), oltre alla provocazione della diffusione di piante invasive (Tierney e altri, 2006; Oldfield & Evans, 2016);

- per quanto riguarda la caccia, questa ha mostrato una diminuzione del numero dei cacciatori. Esaminando infatti, i dati a nostra disposizione tratti da studi recenti relativi ai carnieri di caccia e ai cacciatori, questi sono stati utilizzati come indicatori del numero degli animali e della pressione venatoria. I loro risultati hanno confermato che il cinghiale è aumentato numericamente, mentre il numero dei cacciatori è stabile, o in flessione nella maggior parte dei paesi europei. Da questa correlazione è possibile concludere che i livelli attuali di caccia sono insufficienti per limitare la crescita della popolazione della specie;
- gli studi esaminati concordano sul fatto che l'attività venatoria può ridurre significativamente la densità della popolazione (Sweitzer e altri, 2000); e la frequenza dei danni ... «infatti il danno si può dire veramente ridotto quando gli animali sono stati abbattuti» e «le battute di caccia sono il miglior modo di abbattimento» (Geisser e Reyer, 2004);
è noto, inoltre, che
- i cinghiali sono responsabili della diffusione e di diverse malattie zootecniche e trasmissibili quali l'epatite E, la febbre suina classica e la sua variante africana, l'afra epizootica;
- un numero sempre più alto di cinghiali si avvicina alle città; essi in cerca di cibo sono attratti dai sacchi dei rifiuti e l'aumento della loro vicinanza alle aree densamente popolate aumenta la possibilità di interazioni negative tra uomo e cinghiale;

è, altresì, noto che

sempre più numerosi sono diventati gli incidenti automobilistici a causa di scontri di veicoli con gruppi di cinghiali che, oltrepassando anche le recinzioni, attraversano strade e financo autostrade, provocando sinistri anche mortali (vedi il recente incidente che nel lodigiano è costata la vita a un giovane di ventotto anni);

considerato che

- anche gli altri ungulati in esubero quali daini, cervi e caprioli provocano danni sensibili all'agricoltura. Infatti essendo queste specie ruminanti, necessitano di grandi quantitativi di fibra grezza; date le loro dimensioni, il fabbisogno giornaliero risulta notevole e i danni infatti di origine alimentare provocati da questi ungulati sono in forte aumento soprattutto a carico di germogli, foglie e piccoli rami. Si contano danni da scortecciamento, che consiste nella rimozione di corteccia dalle piante operata dagli animali con gli incisivi; danni da sfregamento, che è un tipo di danno più abituale per i cervidi, (dovuto all'abitudine dei maschi di questa specie di sfregare le loro corna sui rami o sui fusti degli alberi causando un parziale scortecciamento);
- i danni alle colture agricole dei cervidi e dei bovidi sono dovuti al fatto che questi sono per lo più pascolatori intermedi che alternano la brucatura e il pascolo, orientandosi, per la loro alimentazione, soprattutto verso le piante erbacee. Quindi le colture foraggere e le colture orticole subiscono spesso il pascolo degli animali che bloccando le foglie e gli steli interferiscono con la fruttificazione e la crescita delle piante con conseguente perdita di parte del prodotto;

rilevato che

- altro problema di notevole importanza è diventato quello del cormorano, detto anche corvo dei laghi. In Lombardia la specie infesta soprattutto le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Varese, colpendo fortemente gli areali del lago d'Iseo e del fiume Oglio;
- i pescatori lombardi lamentano il fatto che i cormorani mangiano circa una tonnellata di pesce al giorno predando voracemente le popolazioni ittiche, anche di pregio, e divenendo ormai stanziali;
- anche per il cormorano si denota l'inefficacia delle misure di contenimento fin qui messe in atto: scarsità di fondi e di operatori preposti al controllo della specie;
- in più si denota una sorta di vuoto legislativo, denunciato anche dalla Conferenza Stato-Regioni, che scoraggia ogni assunzione di responsabilità da parte degli enti pubblici, non consentendo, ad esempio, il prelievo controllato anche nelle torbiere e nelle riserve lacustri;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

1. ad adoperarsi per consentire un cambiamento nelle tecniche di caccia che siano più efficaci e a consentire la caccia al cinghiale durante tutto l'anno;
2. a facilitare l'accesso alle informazioni sui potenziali effetti negativi delle interazioni uomo-ungulati e come evitarli;
3. a sviluppare strategie emergenziali per ridurre i conflitti uomo-ungulati;
4. ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di favorire la modifica della normativa vigente in modo che l'indennizzo previsto per i soggetti che hanno subito danni non vada visto solo come ristoro ma anche come strumento di gestione territoriale e anche di riequilibrio dei contrasti tra mondo agricolo ed enti di gestione territoriale;
5. a considerare l'attività venatoria come fondamentale attività di garanzia per il ripristino dell'equilibrio e del controllo delle specie;
6. ad attivare un coordinamento specifico per la gestione del problema nutria, prevedendo anche la possibilità della corresponsione di un adeguato indennizzo integrato da un premio incentivante per capo, e la possibilità di abbattere gli animali anche nelle zone di protezione speciale della Rete Natura 2000;
7. a predisporre piani di eradicazione delle nutrie e degli altri nocivi infestanti anche seguendo le best practice messe a punto da altri paesi europei che hanno riportato notevole successo;
8. ad attivarsi anche con il Governo nazionale al fine di porre in essere norme efficaci che colmino i vuoti legislativi e possano affrontare rapidamente le problematiche delle specie invasive ittiche come il cormorano;
9. a continuare le azioni finalizzate al contrasto delle specie ittiche nocive, soprattutto con riferimento al siluro e al carassio.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 5 marzo 2019 - n. XI/457

Mozione concernente la valorizzazione dei beni confiscati in Lombardia da destinare alla creazione di nuovi centri antiviolenza e nuove case-rifugio

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 148 concernente la valorizzazione dei beni confiscati in Lombardia da destinare alla creazione di nuovi centri antiviolenza e nuove case-rifugio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- la legge 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), prevede che la Regione al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi adottati il «Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne», e che tale piano sia approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta (articolo 4);
- con deliberazione 11 settembre 2015, n. 4012, la Giunta regionale ha deliberato di approvare la proposta di «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2018» (in realtà valido fino al 2019), nonché di trasmettere al Consiglio regionale il documento per la sua approvazione;
- con deliberazione 10 novembre 2015, n. 894, il Consiglio regionale ha deliberato di approvare la proposta di «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018»;

verificato che

con specifico riferimento alle azioni che Regione si impegna a realizzare per fornire assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza, a pagina 14 del Piano quadriennale regionale, si legge: «In tale contesto si procederà con le seguenti azioni: (...) definire un protocollo specifico per la destinazione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata ad attività connesse al contrasto alla violenza nei confronti delle donne e all'assistenza e alla protezione delle vittime»;

verificato, altresì, che

con specifico riferimento alle politiche di contrasto alla violenza contro le donne promosse dai comuni (quali soggetti essenziali della «Rete territoriale interistituzionale anti-violenza»), a pagina 21 del Piano quadriennale regionale, si legge: «Tutti i comuni, singoli o in forma associata, promuovono politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, nel seguente modo: (...) favorendo l'assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ad attività di contrasto alla violenza contro le donne, anche gestite da associazioni del privato sociale che si occupano della tematica, quali centri anti-violenza e case-rifugio»;

visto che

- Regione Lombardia si è impegnata a promuovere e svolgere attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne per una puntuale conoscenza del fenomeno a livello territoriale e, a partire dal 2014, ha avviato il progetto sperimentale «Osservatorio regionale anti-violenza (ORA)», volto alla creazione di un sistema informatico per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle donne che si rivolgono ai centri anti-violenza sul territorio lombardo;
- con deliberazione 19 dicembre 2016, n. 6008, la Giunta regionale ha messo a sistema tale sperimentazione al fine di disporre di uno strumento di indagine sul fenomeno volto a supportare l'azione regionale e a contribuire alla costruzione di un modello di intervento efficace ed efficiente. Secondo quanto indicato nella citata deliberazione della Giunta regionale (allegato 1), l'obiettivo progettuale dell'ORA è infatti quello di implementare una banca dati regionale informatizzata quale strumento determinante ed efficace per la conoscenza e la governance regionale delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno. Ciò in quanto i dati e le informazioni capillari raccolti possono fornire una conoscenza specifica del bisogno sul territorio di riferimento, oltreché consentire una valutazione economica degli interventi e in ordine all'appropriatezza dei servizi erogati, con la specifica finalità di valutarne la loro sostenibilità nel tempo e di porre in essere una precisa ed oculata programmazione e definizione delle azioni regionali;

preso atto che

per garantire l'attuazione del piano, la Regione potrà utilizzare risorse nazionali, regionali e dei fondi strutturali (POR regionale 2014/2020);

considerato che

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2018, recante «Ripartizione delle risorse del 'Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità' anno 2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119» (GU Serie Generale n. 16 del 19-01-2019), il Governo ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per l'anno 2018 (che ammontano a 20 milioni di euro), in base ai seguenti criteri di riparto (articolo 2, comma 2):
- il 33 per cento dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all'istituzione di nuovi centri anti-violenza e di nuove case-rifugio (la quota per la Lombardia è pari a euro 933.899,27);
- il rimanente 67 per cento, pari a euro 13.400.000,00, è suddiviso nella misura del 10 per cento (pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri anti-violenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

- il provvedimento è stato esaminato il 10 maggio 2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, che ha espresso l'intesa ribadendo la necessità di modificare l'articolo 5-bis della legge 119/2013, con riferimento alla quota del fondo pari al 33 per cento destinata all'istituzione di nuovi centri anti-violenza e di nuove case rifugio. L'intesa è stata poi sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dello stesso giorno (Rep. atti n. 97/CSR);

considerato, altresì, che

ai sensi del citato d.p.c.m. 9 novembre 2018, il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni entro l'esercizio finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti e la loro riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (articolo 3, comma 13);

osservato che

il fenomeno dei beni confiscati alla criminalità organizzata assume particolare rilevanza anche in Lombardia, la quale si posiziona al quinto posto su scala nazionale per numero di beni immobili confiscati dopo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, come evidenziato dalla ricerca «Il punto sul tema dei beni confiscati alle mafie in Lombardia» commissionata dal Consiglio regionale a Eupolis Lombardia nel 2015;

ritenuto che

- la restituzione alle comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie è uno strumento importantissimo e di grande valore sociale, di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione, di accoglienza e di aiuto (come nel caso delle donne vittime di violenza);
- è necessario convergere verso un modello di governo «partecipato» della pianificazione delle attività di destinazione ed assegnazione che, per un verso, supporti i soggetti destinatari dei beni a qualificare la domanda di beni confiscati e, dall'altro, indirizzi correttamente gli eventuali interventi finanziari di supporto all'utilizzo dei beni da destinare e/o destinati, accrescendo il valore aggiunto degli investimenti effettuati per valorizzare i beni confiscati alle mafie come risorse utili anche allo sviluppo sociale del territorio;
- impegna il Presidente e la Giunta regionale
- a completare le procedure di cui al d.p.c.m. 9 novembre 2018 per il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione per il funzionamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio, sia quelli già esistenti che quelli di nuova istituzione, al fine di sostenere gli interventi a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- ad avviare appositi percorsi atti a facilitare la fruibilità dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da parte di soggetti no-profit impegnati in progettualità a sostegno della protezione di vittime della violenza di genere.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari provvisori:

Selene Pravettoni e Niccolò Carretta

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 5 marzo 2019 - n. XI/458

Mozione concernente la valorizzazione dei territori di montagna oggetto di sfruttamento idroelettrico

Presidenza del Vice Presidente BRIANZA

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 151 concernente la valorizzazione dei territori di montagna oggetto di sfruttamento idroelettrico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- l'acqua è un bene demaniale destinato al soddisfacimento del generale interesse, da tutelare e valorizzare secon-

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

do i criteri di solidarietà e razionalizzazione adeguatezza e territorialità;

- Regione Lombardia, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, promuove:
 - l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali;
 - la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque;
 - la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni climateranti;
- per derivare e utilizzare acqua pubblica per un uso particolare occorre acquisire apposito diritto con provvedimento avente natura concessoria il quale risulta preliminarmente a qualsiasi altro titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
- le derivazioni si distinguono in due grandi famiglie: piccole derivazioni il cui rilascio della concessione è in capo alle amministrazioni provinciali e le grandi derivazioni (>3000 Kw di potenza nominale annua) la cui competenza è in capo alla Regione;

considerato che

- le grandi derivazioni esistenti sul territorio lombardo sono principalmente localizzate in territori montani e la provincia di Sondrio, con ventisei grandi derivazioni, garantisce circa il 50 per cento della produzione regionale;
- le derivazioni idroelettriche, pur rientrando nella più ampia definizione di Fonti di energia rinnovabile (FER), impattano sull'ambiente sia sotto il profilo visivo, sia sotto il profilo della privazione delle risorse idriche, sia sotto il profilo del microclima con conseguente aumento della vegetazione che non permette il corretto deflusso in caso di piena, sia sotto il profilo della riduzione dei microorganismi in sospensione necessari all'alimentazione di molti pesci, generalmente determinando un consistente disboscamento per destinare molte aree a edifici, a condotte forzate, a elettrodotti e alle strade di accesso;
- le misure compensative ai territori ospitanti questi impianti non sono state in grado di generare quel volano per il rilancio economico che potesse a sua volta contrastare lo spopolamento e l'abbandono tipico delle aree montane;
- le misure compensative per i territori in cui si collocano gli impianti delle derivazioni idroelettriche sono quelle riconducibili al pagamento di un sovraccanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media da devolvere ai consorzi che gestiscono i bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla legge 959/1953 nonché quelle di cui all'articolo 53 bis (Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico), comma 6 bis, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ove si prevede che «Al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale può stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione»;

preso atto che

- il decreto sulla semplificazione 2019 approvato dalla Camera dei Deputati il 7 febbraio 2019 prevede, all'articolo 11 quater, lettera a), punto 1 che «Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento.»;
- il punto 1 quinquies prevede, nelle more di assegnazione degli impianti che «I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone [omissis] articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzato» il quale «è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni». Inoltre «Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre

con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni»;

considerato che

la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) riconosce, all'articolo 5, la specificità della provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano e attribuisce alla stessa forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione tra cui la funzione di concessione e di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- ad attivarsi quanto prima per la definizione dei criteri per la riassegnazione, a favore dei territori in cui si collocano le grandi derivazioni idroelettriche e i relativi impianti, dei canoni aggiuntivi di cui all'articolo 11 quater del decreto sulla semplificazione;
- a conferire dette risorse, ad eccezione della provincia di Sondrio la cui specificità di gestione della funzione riguardante la concessione ovvero l'autorizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche risultano già definite nelle more della l.r. 19/2015, ai territori omogenei dei bacini idrografici dove insistono le derivazioni idroelettriche;
- ad assicurare il più ampio coinvolgimento della Commissione speciale «Montagna» nei lavori propedeutici alla elaborazione di una proposta di legge regionale in materia che, come previsto dal decreto, andrà approvata il 31 marzo 2020.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari provvisori:
Selene Praveitoni e Nicolò Carretta
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 5 marzo 2019 - n. XI/459
Mozione concernente la vendita di farmaci on line**

Presidenza del Vice Presidente BRIANZA

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	61
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 155 concernente la vendita di farmaci on line, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- l'attività di vendita on line di medicinali, da parte di farmacie ed esercizi commerciali, è un tema sviluppato dal legislatore nazionale che ne ha delineato le caratteristiche ed i limiti con il d.lgs. 17/2014;
- la vendita on line a oggi è prevista solo per specialità medicinali senza obbligo di prescrizione e da parte di farmacie ed esercizi commerciali preventivamente autorizzati;
- attualmente in Lombardia risultano autorizzati alla vendita on line centodieci farmacie e dieci esercizi commerciali, ed essendo l'attività di vendita on line considerata accessoria rispetto a quella in loco, la normativa prevede che i controlli sulla stessa vengano svolti contestualmente alle ispezioni ordinarie da parte delle ATS, che devono obbligatoriamente essere effettuate almeno ogni due anni;
- il verbale di ispezione non prevede item mirati al controllo dell'attività di vendita on line, tuttavia ne esistono diversi volti a verificare che le farmacie aperte al pubblico utilizzino esclusivamente e in maniera corretta i canali ufficiali di approvvigionamento (esempio: la presenza in farmacia di medicinali con AIC sospesa, di medicinali per i quali sia stata revocata la registrazione o di farmaci di provenienza estera);

considerato che

attualmente le principali azioni intraprese si sono così delineate:

- è stato indicato il 2018 come «anno zero» della pianificazione biennale delle visite ispettive: entro il 2020 tutte le farmacie lombarde avranno avuto almeno una ispezione;
- è stata promossa, attraverso l'uso del verbale informatizzato, la creazione di un database centralizzato per il monitoraggio dell'attività di vigilanza e per l'individuazione di criticità generali;
- è stato istituito un tavolo di lavoro con le ATS per la sperimentazione di un campionamento delle sedi farmaceutiche da sottoporre a vigilanza basato sulla graduazione del rischio. L'obiettivo è di indirizzare l'attività di controllo con maggiore frequenza verso i soggetti che commettono infrazioni più rilevanti;
- la proposta di piano dei controlli 2019 invita esplicitamente le ATS, in sede di visita ispettiva, ad estendere i controlli a tutte le attività delle quali la farmacia abbia titolarità, e, segnatamente, alla vendita on line;
- il piano inoltre richiama quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1046/2018 (Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019) in merito all'introduzione della pianificazione biennale delle ispezioni anche nei confronti dei grossisti;

evidenziato che

- la vendita di medicinali al di fuori dei canali ufficiali, che garantiscono la qualità dei prodotti, è un fenomeno che pone un serio problema di tutela della salute, in quanto tali farmaci possono risultare alterati o modificati rispetto agli originali;
- le dimensioni di questo mercato sono difficilmente stimabili in quanto si tratta di attività illecite che ovviamente sfuggono a ogni registrazione e gli unici dati disponibili sono quelli relativi ai controlli eseguiti dalle autorità di polizia;
- seppure questo contesto sia di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, è possibile individuare, anche all'interno del governo del sistema sanitario, alcuni elementi meritevoli di analisi e approfondimento;
- un intervento su tali elementi, condotto al livello appropriato del sistema, potrebbe contribuire a prevenire il ricorso a canali non ufficiali di distribuzione di medicinali da parte dei cittadini;

rilevato che

- l'approvvigionamento dei canali non ufficiali di vendita dei medicinali on line avviene principalmente attraverso l'importazione dall'estero, tuttavia si registrano anche furti di medicinali ai soggetti del sistema sanitario e della filiera: il 50 per cento delle aziende dichiara di aver subito almeno un furto negli ultimi cinque anni;
- si rileva come molti dei farmaci che transitano sui canali illegali siano legati a patologie che comportano uno stigma sociale (disfunzioni erettili, calvizie e controllo del peso);

impegna la Giunta regionale

- a creare un tavolo operativo con la Polizia postale e i nuclei antisofisticazioni dei Carabinieri per l'individuazione e la segnalazione di siti e-commerce non autorizzati;
- a migliorare la tracciabilità della singola confezione del farmaco dalla filiera di produzione alla distribuzione ospedaliera o territoriale attraverso il dato di targatura delle singole confezioni;
- a supportare in tal senso le aziende sanitarie pubbliche a completare i processi di automazione della gestione del farmaco;
- a monitorare i tempi di inserimento dei medicinali nei prontuari delle aziende ospedaliere;
- a rilevare gli eventi sentinella di intossicazioni da farmaci, avviando un'indagine specifica in collaborazione con i centri antiveleni, per cercare di individuare i casi di avvelenamento/intossicazione che si presentano in Pronto soccorso in conseguenza dell'assunzione di farmaci non provenienti da canali ufficiali;
- ad avviare azioni di sensibilizzazione per diffondere l'informazione relativa alla possibilità di ottenere farmaci con implicazioni sociali presso i canali ufficiali, nonché ad avviare sperimentazioni volte a valutare la sicurezza e l'efficacia di forme alternative di distribuzione;

- a introdurre nel verbale di ispezione ordinaria, di item specifici per la vendita on line;
- a porre particolare attenzione e indirizzo dei controlli alla vigilanza delle farmacie che non rispettano gli obblighi in tema di vendita on line;
- a migliorare le attività di controllo presso i grossisti per la verifica del rispetto dei tempi di consegna definiti e dell'obbligo di assortimento.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 5 marzo 2019 - n. XI/460

Mozione concernente i cambiamenti climatici - candidatura della Lombardia ad ospitare la COP26

Presidenza del Vice Presidente BRIANZA

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 157 concernente i cambiamenti climatici - candidatura della Lombardia ad ospitare la COP26, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- i cambiamenti climatici costituiscono una delle maggiori sfide che l'umanità deve affrontare negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della salute e dell'economia mondiale;
- le iniziative più importanti sui cambiamenti climatici sono state avviate a seguito della Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, comunemente nota come «Il Summit della Terra», che si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992, prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente a cui parteciparono governi di 178 paesi;
- dal 1995, ogni anno, l'Onu organizza una Conference of Parties (COP). Le due più significative Conference sono state la COP3 di Kyoto nel 1997, che ha portato alla firma dell'omonimo Protocollo, e la COP21 di Parigi nel 2015;

ricordato che

- il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato nell'ottobre 2018 una relazione che conferma che per ridurre la probabilità che si verifichino fenomeni meteorologici estremi la temperatura non deve innalzarsi più di 1,5°C e le emissioni devono diminuire molto più rapidamente di quanto finora previsto: per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, il pianeta deve raggiungere la neutralità per le emissioni di CO2 al 2050;
- la relazione contiene un messaggio incoraggiante: limitare a 1,5°C l'aumento della temperatura mondiale è fattibile, a patto di agire subito e coerentemente e usare tutti gli strumenti a disposizione;

ricordato, inoltre, che

- l'Unione europea è in prima linea nella ricerca di soluzioni alle cause primarie dei cambiamenti climatici e nel consolidamento di una risposta mondiale concertata nel quadro dell'accordo di Parigi, ratificato da 181 parti;
- tutte le parti devono presentare entro il 2020 le rispettive strategie nazionali di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra che realizzino gli obiettivi dell'accordo, con un orizzonte temporale che guarda alla metà del secolo;
- la Conference of Parties di Katowice (COP24) del dicembre 2018 si è posta l'obiettivo di rendere operativo l'Accordo di Parigi, tramite regole chiare per misurare gli impegni assunti dai singoli paesi per contrastare i cambiamenti climatici e queste regole sono confluite nel «Katowice Climate Package», ossia l'atteso «Libro delle regole» con cui attuare l'Accordo sul clima di Parigi, che entrerà in vigore nel 2020;

considerato che

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

la COP26 del 2020 sarà quindi una importante occasione per stabilire misure efficaci per contenere l'aumento della temperatura entro 1,5°C e scongiurare gravi conseguenze; un evento che susciterà l'interesse delle imprese mondiali della green economy e circular economy, oltre alle università ed al mondo scientifico internazionale;

preso atto

della candidatura dell'Italia a ospitare la COP 26, già formalizzata nel dicembre scorso;

preso atto, altresì, che

il Presidente Attilio Fontana con lettera inviata al Governo ha proposto la Lombardia come Regione ospitante della COP26;

sostiene con forza la candidatura
della Lombardia ad ospitare nel 2021 la COP26 e
impegna il Presidente e la Giunta regionale

a tenere informato il Consiglio sugli sviluppi della vicenda e a coinvolgerlo nel percorso di preparazione della candidatura così che possa essere adeguatamente supportata.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari provvisori:
Selene Pravezzoni e Niccolò Carretta
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 5 marzo 2019 - n. XI/461

Mozione concernente la revisione delle disposizioni in materia di servizi educativi alla prima infanzia

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 159 concernente la revisione delle disposizioni in materia di servizi educativi alla prima infanzia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- ai sensi dei commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere, tra l'altro, all'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 costituisce l'attuazione della suddetta delega, introducendo disposizioni in funzione dell'istituzione e attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia (articoli 2, commi 2 e 3);
- il decreto individua come strumento cardine per la realizzazione del sistema integrato i «Poli per l'infanzia» che raccolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno (articolo 3) individuando, quale obiettivo strategico, in tale prospettiva, la creazione di coordinamenti pedagogici territoriali chiamati a svolgere funzioni di orientamento pedagogico di sostegno allo sviluppo della rete del sistema «zerosei», di promozione di ricerche e iniziative di innovazione organizzativa, educativa e didattica;
- in funzione della concreta attuazione del sistema integrato, il decreto legislativo dispone l'adozione, da parte del Gover-

no, di un piano di azione pluriennale, attualmente approvato con delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017;

- il decreto legislativo rappresenta fonte di legislazione concorrente, individuando la cornice normativa entro cui si esplicano le competenze di Regioni ed enti locali, che trovano esplicita definizione negli articoli 5, 6 e 7;

in particolare, le Regioni:

- a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
 - b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza;
 - c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli enti locali;
 - d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale;
 - e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
 - f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate;
- dal canto loro, gli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
 - a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
 - b) autorizzano e accreditano i soggetti privati vigilando sugli stessi;
 - c) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
 - d) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
 - e) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione:

dato atto che

- l'intero impianto normativo delinea un sistema «zerosei» fortemente integrato secondo logiche di continuità di linee pedagogiche e collaborazione interistituzionale tra i soggetti coinvolti, tanto a livello programmatico (Stato-Regioni-enti locali) quanto a livello operativo (soggetti che gestiscono istituzioni scolastiche/educative), salvaguardando, in ogni caso, le specificità territoriali;
- la previsione di «Poli per l'infanzia» e «coordinamenti pedagogici territoriali», in funzione di sviluppo, rafforzamento e integrazione del sistema sono individuati quali strumenti e obiettivi strategici per creare, a livello territoriale e nel rispetto delle specificità, indirizzi operativi e modalità gestionali omogenee e maggiormente rispondenti alle richieste della popolazione, razionalizzando le risorse a disposizione del sistema;
- i nidi d'infanzia sono servizi a carattere educativo di interesse pubblico, che hanno un'importanza rilevante nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, in quanto concorrono a garantire e assicurare la crescita, la formazione, la socializzazione dei bambini e delle bambine in contesti educativi di qualità, (come specificato dal d.lgs. 65/2017 istitutivo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) supportando le famiglie nei suoi compiti di educazione e cura;

considerato che

- le Regioni restano titolari di importanti funzioni di programmazione e definizione di livelli, standard e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo nell'ambito del proprio territorio;

- l'esercizio di tali funzioni non può trascendere dalla stretta collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, in primo luogo lo Stato (per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale) e soprattutto gli enti locali, implicando la necessità di un efficace coordinamento interistituzionale, per favorire la creazione di un reale sistema integrato che salvaguardi livelli minimi di servizio senza penalizzare le specificità (e le eccellenze) territoriali, in previsione anche di un efficiente utilizzo delle risorse disponibili;
- nel rispetto della normativa nazionale le Regioni restano competenti della definizione di requisiti e standard di funzionamento dei servizi alla prima infanzia che, a oggi, per la Regione Lombardia sono fissati in deliberazioni di Giunta che risalgono per lo più all'anno 2005, adottati in un quadro normativo fondamentalmente diverso rispetto all'attuale;

invita il Presidente e la Giunta regionale

ad adoperarsi per una revisione delle disposizioni in materia di servizi educativi alla prima infanzia rispettando i principi e le prescrizioni delle norme nazionali vigenti, tenuto conto delle peculiarità del sistema socio educativo della prima infanzia di Regione Lombardia:

1. attuando un più stretto coordinamento con gli altri attori istituzionali coinvolti;
2. salvaguardando il principio cardine della realizzazione di un effettivo sistema integrato «zero-sei» nell'ottica di assicurare continuità pedagogica;
3. assicurando il rispetto delle specificità territoriali valorizzando le peculiarità ed eccellenze;
4. garantendo il migliore utilizzo delle risorse disponibili.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 8 marzo 2019 - n. 269**Nomina di un componente del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, per il settore commercio**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il d.m. dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 «Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione del 9 dicembre 2014, n. 41 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia;

Preso atto della nota del 10 gennaio 2019 (prot. reg. A1.2019.0008243 dell'11 gennaio 2019) inviata dal Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia con la quale comunica che il Sig. Pietro Ferretti, nominato componente del Consiglio Camerale con il citato decreto 41/2014, per il settore «Commercio» su designazione dell'apparentamento «ASCOM - Associazione Commercianti della Provincia di Pavia, Federazione Italiana Tabaccai - FIT, Confartigianato Imprese Lomellina, Associazione Artigiani Confartigianato Imprese Pavia, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Pavia e Confindustria Pavia», ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Dato atto che con nota prot. reg. A1.2019.0022783 del 25 gennaio 2019 è stato chiesto all'apparentamento designante l'indicazione del nuovo rappresentante;

Preso atto che in data 4 febbraio 2019 (prot. reg. A1.2019.0033360 dell'11 febbraio 2019) e 20 febbraio 2019 (prot. reg. A1.2019.0039828 del 21 febbraio 2019) l'apparentamento ha trasmesso la documentazione relativa al nominativo della Sig.ra Lorella Soldati;

Dato atto che la designazione è pervenuta agli atti degli uffici entro il termine di cui all'art. 11 del d.m. dello Sviluppo Economico 156/2011;

Preso atto che ai fini della verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 è stata acquisita dichiarazione resa dalla designata medesima;

Dato atto che sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il casellario giudiziale;
- il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti ivi registrati;
- la banca dati del Ministero dell'Interno, per la titolarità di cariche elettive;

Verificato che la designata è in possesso dei requisiti e non sussistono cause ostative di cui all'art. 13 della legge 580/2013;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, resa dalla designata medesima, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;

DECRETA

1) di nominare la Sig. ra Lorella Soldati quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, in sostituzione del Sig. Pietro Ferretti, dimissionario, su designazione dell'apparentamento «ASCOM - Associazione Commercianti della Provincia di Pavia, Federazione Italiana Tabaccai - FIT, Confartigianato Imprese Lomellina, Associazione Artigiani Confartigianato Imprese Pavia, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Pavia e Confindustria Pavia», per il settore «Commercio»;

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul BURL.

Il presidente
Attilio fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 18 marzo 2019 - n. XI/1391

D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3632 «Misure A sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato» - Stanziamento risorse per gli anni 2019 e 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 24 della l.r. n. 31/2008 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3632 del 21 maggio 2015 «Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31): procedura aiuti di stato» che approva le nuove Disposizioni attuative dell'art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna che la citata deliberazione n. 3632/2015 è stata comunicata in esenzione alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 14 e 17 del reg. (UE) n. 702/2014 per l'attuazione delle misure 2.1, 2.2 e 2.3 delle Disposizioni attuative dell'art. 24 della l.r. 31/2008 e che la Commissione ha registrato il regime di aiuto «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane» con il numero SA42052;

Dato atto che la citata deliberazione n. 3632/2015, al fine di attivare le predette misure di intervento, prevede:

- di procedere con apposito provvedimento della Giunta Regionale allo stanziamento delle risorse dedicate;
- di ripartire successivamente con decreto dirigenziale alle Comunità Montane dette risorse in base a criteri definiti dalla medesima delibera;

Vista la l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 - 2021»;

Dato atto delle disponibilità di bilancio per gli anni 2019 e 2020 e disposte le doverose verifiche;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, di stanziare per l'attuazione delle misure previste dalla d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015 la somma complessiva di Euro 4.500.000,00, che trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

- 16.01.203.5401 per euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e per euro 1.500.000,00 per l'anno 2020;
- 16.01.203.10606 per euro 500.000,00 per l'anno 2019 e per euro 500.000,00 per l'anno 2020;

Ritenuto altresì di dare atto che il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura procederà ai riparti annuali delle risorse secondo i criteri definiti dalla d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stanziare, per gli anni 2019 e 2020, per l'attuazione delle misure previste dalla d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015 «Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31): procedura aiuti di stato» la somma complessiva di Euro 4.500.000,00, che trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

- 16.01.203.5401 per euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e per euro 1.500.000,00 per l'anno 2020;
- 16.01.203.10606 per euro 500.000,00 per l'anno 2019 e per euro 500.000,00 per l'anno 2020;

2. di dare atto che il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura procederà ai riparti annuali delle risorse secondo i criteri definiti dalla d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

D.g.r. 18 marzo 2019 - n. XI/1392
Approvazione del piano di indirizzo forestale della comunità montana dei Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della Valle Cavallina, ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 47 c. 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- l'art. 47 c. 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
- l'art. 47 c. 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 c. 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione e dalla Regione per il restante territorio e che i medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni e aggiornati periodicamente;
- l'art. 48 c. 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce;
- l'art. 59 c. 2, che dispone che nell'ambito dei piani di indirizzo forestale sono predisposti i «piani di viabilità agro-silvo-pastorale», allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente;

Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. XI/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative», che fra l'altro definisce le procedure di approvazione e di periodico aggiornamento dei piani;

Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF»), relativa al territorio della ex Comunità montana della Valle Cavallina, redatta dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e trasmessa in data 2 marzo 2017 per l'approvazione a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Bergamo (prot. n. AE02.2017.0002815);

Riferito dal dirigente della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna» il percorso che ha portato all'adozione e alla presentazione delle proposte di PIF e specificatamente:

- in data 28 settembre 2011 con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 41 è stato dato avvio al procedimento di redazione del Piano di Indirizzo Forestale;
- in data 15 febbraio 2012 con deliberazione della Giunta esecutiva n. 27 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi della direttiva 2001/42/CE), di seguito «VAS», con:
 - Soggetto proponente: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nella persona del Presidente *pro tempore*, Dr. Avv. Alessandro Bigoni;
 - Autorità precedente: Dr. Avv. Alessandro Bigoni – Presidente C.M. dei Laghi Bergamaschi;
 - Autorità competente: Dott. For. Silvano Fusari, Dirigente responsabile dell'area agricoltura e gestione del territorio della C.M. dei Laghi Bergamaschi;
 - Gli Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti in materia ambientale;
- in data 20 aprile 2012 è stata convocata la prima conferenza di valutazione;
- in data 20 dicembre 2013 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale;
- in data 8 maggio 2014, con decreto n. 3817, Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, ha espresso il parere di valutazione di incidenza positiva rispetto al Sito SIC IT2060016 Valpredina e Misma;
- in data 9 aprile 2015 con delibera assembleare n. 12 la C.M. dei Laghi Bergamaschi ha adottato il Piano di Indirizzo

forestale dell'Area Val Cavallina;

- in data 27 febbraio 2017 con decreto n. 7 l'Autorità Competente per la VAS ha espresso parere positivo finale circa la compatibilità ambientale del Piano di Indirizzo Forestale;

Preso atto che durante l'istruttoria, condotta dall'Ufficio Territoriale Bergamo, sono state chieste alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ulteriori modifiche e integrazioni al PIF, in quanto non pienamente corrispondente ai criteri regionali stabiliti con la predetta d.g.r. VIII/7728/2008;

Vista la versione definitiva del Piano di Indirizzo Forestale, redatta sulla base delle richieste di integrazione, anche a seguito del controllo di ERSAF sulla cartografia di piano, e trasmessa dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi all'Ufficio Territoriale Bergamo con nota prot. AE02.2018.0023545 del 18 dicembre 2018, sia in formato cartaceo che digitale come previsto ai punti 2.6 e 4.6 della d.g.r. 7728/2008 come modificata dalla d.g.r. 6089/2016, composta dei seguenti elaborati:

- Relazione, contenente fra l'altro gli indirizzi selvicolturali (capitolo 6) e il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (capitolo 8), con allegate schede descrittive sui tipi forestali;
- Regolamento - Norme tecniche di attuazione (NTA);
- Tav. 01: Carta degli usi del suolo;
- Tav. 02: Carta dell'attitudine alla formazione di suolo;
- Tav. 03: Carta delle tipologie forestali;
- Tav. 04: Carta delle categorie forestali;
- Tav. 05: Carta del governo e dello stadio evolutivo;
- Tav. 06: Carta dei vincoli;
- Tav. 07: Tavola di inquadramento delle previsioni di PTC;
- Tav. 08: Carta dei Piani di Assestamento esistenti;
- Tav. 09: Carta delle attitudini;
- Tav. 10: Carta dei dissesti e delle infrastrutture;
- Tav. 11: Carta delle destinazioni selvicolturali;
- Tav. 12: Carta delle trasformazioni;
- Tav. 13: Carta delle azioni di piano;

Vista la documentazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica e in particolare:

- Documento di scoping;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Verbale della prima conferenza;
- Verbale della seconda conferenza;
- Valutazione di incidenza;
- Dichiarazione di sintesi finale;

Riferito altresì dal dirigente della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna» che l'istruttoria è stata svolta dall'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, che ha inviato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi gli esiti istruttori con nota in data 5 febbraio 2019 (con protocolli rispettivamente AE02.2019.0002116 e M1.2019.0007077); in particolare si sono valutati i seguenti aspetti:

- la coerenza interna del PIF;
- la conformità del regolamento del PIF rispetto al «regolamento tipo» predisposto da Regione Lombardia;
- eventuali modifiche sostanziali rispetto a quanto trasmesso a regione per il suddetto parere;
- il recepimento delle recenti modifiche normative in tema di definizione del bosco, di autorizzazioni alla trasformazione del bosco e di interventi compensativi (l.r. 19/2014, l.r. 21/2014, l.r. 4/2016);
- la coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata (PTCP);
- la verifica della cartografia, in collaborazione con ERSAF;
- il rispetto della d.g.r. 7728/2008 e s.m.i., della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e della d.g.r. 2024/2006;

Riferito dal dirigente della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna» che è stato svolto un approfondimento istruttorio, con alcune modifiche e integrazioni, di carattere perlopiù formale, al Regolamento di Piano, condivise dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (protocollo M1.2019.0017128 del 4 marzo 2019);

Riferito altresì che il PIF della ex Comunità Montana della Valle Cavallina, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate o

accettate dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi su richiesta dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo e della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, risulta ora complessivamente corrispondente ai criteri regionali ed è meritevole di approvazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, parte integrante della presente deliberazione, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valle Cavallina, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione, contenente fra l'altro gli indirizzi selvicolturali (capitolo 6) e il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (capitolo 8);
2. Schede tecniche descrittive sui tipi forestali;
3. Regolamento - Norme tecniche di attuazione (NTA);
4. Tav. 01: Carta degli usi del suolo;
5. Tav. 02: Carta dell'attitudine alla formazione di suolo;
6. Tav. 03: Carta delle tipologie forestali;
7. Tav. 04: Carta delle categorie forestali;
8. Tav. 05: Carta del governo e dello stadio evolutivo;
9. Tav. 06: Carta dei vincoli;
10. Tav. 07: Tavola di inquadramento delle previsioni di PTC;
11. Tav. 08: Carta dei Piani di Assestamento esistenti;
12. Tav. 09: Carta delle attitudini;
13. Tav. 10: Carta dei dissesti e delle infrastrutture;
14. Tav. 11: Carta delle destinazioni selvicolturali;
15. Tav. 12: Carta delle trasformazioni;
16. Tav. 13: Carta delle azioni di piano;
17. Documentazione VAS: Documento di scoping;
18. Documentazione VAS: Rapporto ambientale;
19. Documentazione VAS: Sintesi non tecnica;
20. Documentazione VAS: Verbale della prima conferenza;
21. Documentazione VAS: Verbale della seconda conferenza;
22. Documentazione VAS: Valutazione di incidenza;
23. Documentazione VAS: Dichiarazione di sintesi finale;

2. di dare atto che:

- il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valle Cavallina deve essere pubblicato sui siti internet della Provincia di Bergamo e della Comunità Montana Laghi Bergamaschi per tutto il periodo di validità del piano stesso, come previsto dal punto 2.6 dell'allegato 1 alla d.g.r. 7728/2008 e s.m.i.;
- il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valle Cavallina, costituisce specifico Piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo, ai sensi dell'art. 48 c. 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e del punto 2.4.5 dell'allegato 1 alla d.g.r. 7728/2008;
- il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valle Cavallina, costituisce il «piano di viabilità agro-silvo-pastorale» del medesimo territorio, ai sensi dell'art. 59 c. 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i.;
- sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bergamo;

3. di pubblicare la presente deliberazione con gli allegati n. 1 e 3 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

4. di prevedere che i restanti allegati, a causa della loro dimensione informatica elevata, siano depositati in forma cartacea e informatica presso l'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo;

5. di stabilire che il Piano di Indirizzo Forestale e la presente deliberazione entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della deliberazione stessa e che il Piano di Indirizzo Forestale potrà essere soggetto a periodici aggiornamenti, come stabilito dalla d.g.r. X/6089/2016.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

COMUNITÀ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

AREA VAL CAVALLINA

Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio

INDICE

FASE PRIMA: PRELIMINARE

1 OBIETTIVI, CONTENUTI E METODOLOGIA DEL PIANO

1.1 PREMESSA

1.2 VALIDITA' DEL PIANO

1.3 OBIETTIVI E FINALITÀ

1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PIF

1.4.1 Inquadramento generale

1.4.2 Riferimenti normativi particolari

1.4.3 Raccordi con la pianificazione territoriale

1.4.4 Sintesi dei contenuti normativi del PIF: la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008

1.4.5 D.g.r. 675/2005 e smi

1.4.6 D.g.r. 19 agosto 2008 n. 8/7728

1.5 METODOLOGIA.

1.5.1 Documentazione e cartografia

1.5.2 Rilievi e criteri operativi

1.5.3 Analisi dei dati ed elaborazioni

1.6 STRUTTURA DEL PIANO

1.6.1 Relazione

1.6.2 Cartografia

1.6.3 Regolamento di attuazione

FASE SECONDA: ANALISI

2 ASPETTI TERRITORIALI

2.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

2.1.1 La base cartografica

2.2 INQUADRAMENTO CLIMATICO

2.3 INQUADRAMENTO PAESISTICO TERRITORIALE

2.4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

2.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

- 2.5.1 Premessa
- 2.5.2 Gruppi di substrato e caratteristiche pedogenetiche: analisi generale
- 2.5.3 Gruppi di substrato e caratteristiche pedogenetiche: dati di sintesi

2.6 INQUADRAMENTO USI DEL SUOLO

- 2.6.1 Premessa
- 2.6.2 Categorie d'uso del suolo nel territorio indagato
- 2.6.3 Usi del suolo: dati di sintesi

3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA E VINCOLISTICA

- 3.1.1 PTR
- 3.1.2 PTCP della Provincia di Bergamo
- 3.1.3 Piano faunistico venatorio provinciale
- 3.1.4 Le aree protette e i plis
- 3.1.5 Vincolistica

4 ANALISI FORESTALE

- 4.1 INQUADRAMENTO TIPOLOGICO-FORESTALE GENERALE
- 4.2 CATEGORIE E TIPI FORESTALI: DATI DI SINTESI
- 4.3 CATEGORIE E TIPI FORESTALI: DESCRIZIONE GENERALE
- 4.4 SCHEDE TIPI FORESTALI
- 4.5 PIANIFICAZIONE FORESTALE ESISTENTE
- 4.6 UTILIZZAZIONI FORESTALI E NOTE FILIERA FORESTA-LEGNO
- 4.7 NOTE FITOSANITARIE
- 4.8 ATTITUDINI POTENZIALI DEL BOSCO
 - 4.8.1 Premessa e metodologia
 - 4.8.2 Attitudine protettiva
 - 4.8.3 Attitudine naturalistica
 - 4.8.4 Attitudine produttiva
 - 4.8.5 Attitudine paesaggistica
 - 4.8.6 Attitudine turistico-fruttiva
 - 4.8.7 Valore multifunzionale

FASE TERZA: SINTESI E PIANIFICAZIONE

5 DESTINAZIONI SELVICOLTURALI

- 5.1 DESTINAZIONE SELVICOLTURALE NATURALISTICA
- 5.2 DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA
- 5.3 DESTINAZIONE SELVICOLTURALE MULTIFUNZIONALE

6 MODELLI SELVICOLTURALIERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

- 6.1 MODELLI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA
- 6.2 MODELLI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE NATURALISTICA.
- 6.3 MODELLI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE

7 TRASFORMAZIONI DEL BOSCO

- 7.1 BOSCHI NON TRASFORMABILI .
- 7.2 BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI ORDINARIE
- 7.3 BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI SPECIALI
- 7.4 TRASFORMAZIONI DEL BOSCO DATI DI SINTESI
- 7.5 RAPPORTI DI COMPENSAZIONE E COSTO DEL SUOLO
- 7.6 OPERE DI COMPENSAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

8 PIANO VASP

- 8.1 PREMESSA
- 8.2 PROPOSTA DI PIANO VASP

9 LE AZIONI DI PIANO

- 9.1 PREMESSA
- 9.2 AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E PASTORALI
 - 9.2.1 Sostituzione di conifere fuori areale
 - 9.2.2 VALORIZZAZIONE TIPI FORESTALI D'ECCELLENZA
 - 9.2.3 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TIPI FORESTALI D'ECCELLENZA
 - 9.2.4 Recupero dei castagneti
 - 9.2.5 Valorizzazione del PASCOLI
 - 9.2.6 Valorizzazione della VASP
 - 9.2.7 Interventi straordinari di ricostituzione boschiva

9.2.8 Interventi straordinari di lotta fitosanitaria e di bonifica paesaggistica

9.2.9 Studio di fattibilità filiera biomasse

9.2.10 Aggiornamento PIF scaduto

9.2.11 Aggiornamento PaF scaduto

9.3 AZIONI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

9.3.1 Manutenzione delle aree boscate limitrofe al reticolo idrico principale

9.3.2 Manutenzione delle aree boscate limitrofe al reticolo idrico minore

9.3.3 Valorizzazione della capacità protettiva delle aree boscate a destinazione selvicolturale protettiva

9.3.4 Interventi straordinari di sistemazione idraulico-forestale

9.4 AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

9.4.1 Valorizzazione delle aree boscate a destinazione naturalistica

9.4.2 Valorizzazione delle aree boscate limitrofe ai LAGHI E AL FIUME CHERIO

9.4.3 Miglioramenti forestali ai fini faunistici

9.5 AZIONI PER IL RECUPERO DEL PAESAGGIO E DELLA CULTURA RURALE

9.5.1 Mantenimento, recupero e valorizzazione dei prati nelle aree a maggiore vocazione NATURALISTICA e paesaggistica

9.5.2 Recupero di ex aree prative o pascolive nelle aree a maggiore vocazione NATURALISTICA e paesaggistica

9.5.3 Recupero terrazzamenti e muretti a secco

9.6 AZIONI PER LA FRUIZIONE E L'ESCURSIONISMO NELLE AREE BOScate

9.6.1 Mantenimento e valorizzazione della rete sentieristica principale

9.6.2 Valorizzazione delle aree boscate in ambiti di particolare valenza fruitiva didattica (Oasi di valpredina)

9.7 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE

ALLEGATI: SCHEDE TIPI FORESTALI

FASE PRIMA: PRELIMINARE

1 OBIETTIVI, CONTENUTI E METODOLOGIA DEL PIANO

1.1 PREMESSA

La presente versione del Piano di Indirizzo Forestale dell'Area Val Cavallina (ex Comunità Montana Valle Cavallina) nell'ambito del territorio di competenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi costituisce l'aggiornamento della "proposta di PIF del Marzo 2013" presentata in seno alla II Conferenza di verifica e valutazione per la VAS, tenutasi il 20/12/2013 a Casazza (BG); l'aggiornamento della suddetta "versione" del PIF è dovuto in virtù delle varie osservazioni pervenute in sede della suddetta II conferenza di VAS nonché delle disposizioni prescrittive contenute nel Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia n. 3817 del 08.05.2014 avente per oggetto "Valutazione di incidenza del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, Area Val Cavallina, (ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.).

Il Piano di Indirizzo Forestale relativo al territorio dell'Area Val Cavallina (ex Comunità Montana Valle Cavallina) costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo gestionale per il territorio forestale dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio, nell'ambito del territorio di competenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvo-pastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.

Oltre agli aspetti strettamente settoriali, il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) assume anche un ruolo di primaria importanza nel contestualizzare il bosco all'interno della pianificazione urbanistico-territoriale, configurandosi come uno strumento di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale. In tal senso assumono rilevanza il riconoscimento del PIF quale Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché i contenuti di coerenza diretta dello stesso nei confronti degli strumenti urbanistici comunali.

Per la redazione del PIF si è principalmente fatto riferimento alle disposizioni normative di cui alla:

- Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e s.m.i (Legge Regionale n. 3 del 1 febbraio 2010 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31”), che ha sostanzialmente ripreso e coordinato i disposti normativi della precedente Legge Regionale forestale (abrogata), l.r. n. 27 del 28 ottobre 2004 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale” e delle successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 “Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF)”, che ha sostanzialmente modificato i criteri di redazione dei PIF della precedente D.G.R. (sostituita) n. 7/13899 del 1 agosto 2003 “Criteri tecnico-amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale” e delle successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.P. della Provincia di Bergamo n. 578 del 23 novembre 2006 “Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei piani di indirizzo forestale (PIF) quali piani di settore del PTCP.

1.2 VALIDITA' DEL PIANO

La validità decorre dalla data di approvazione.

1.3 OBIETTIVI E FINALITÀ

La finalità globale e strategica del Piano di Indirizzo Forestale dell'Area Val Cavallina e cioè dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio, è la definizione di politiche di gestione del territorio forestale di competenza, che favoriscano, promuovano e sostengano il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ecologica e di alti livelli di qualità paesaggistico-ambientale del territorio forestale, sostenendo nel contempo uno sviluppo socioeconomico nel solco dello sviluppo compatibile e della minimizzazione del consumo di suolo, nella ricerca di una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.

Gli obiettivi operativi fondamentali in cui esso si articola sono definiti e si rilevano con riferimento alla normativa vigente, nella fattispecie la l.r. n. 31/2008 e la D.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008, che inquadrano il PIF come strumento di analisi, pianificazione e indirizzo gestionale del territorio silvo-pastorale di competenza dell'ente delegato e che come tale comporta:

- l'analisi di dettaglio del territorio forestale e generale del territorio agro-silvo-pastorale;
- la pianificazione del territorio forestale, con definizione di linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;
- il raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- la definizione delle azioni e strategie nonché delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore silvo-pastorale e del territorio forestale in particolare, con definizione di priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;
- l'individuazione delle aree boscate in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata, con definizione di modalità e limiti quali-quantitativi per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, stabilendo nel contempo tipologie e caratteristiche anche ubicative dei relativi interventi compensativi.

Obiettivi specifici e particolari del presente PIF, legati alle potenzialità e criticità del territorio indagato, sono:

- il sostegno generale alle attività selvicolturali e alla filiera bosco-legno;
- il miglioramento colturale dei boschi, privilegiando le azioni di valorizzazione dell'attitudine naturalistica e protettiva e le azioni di riqualificazione del paesaggio forestale, con promozione degli interventi di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
- il sostegno al comparto pastorale-pascolivo, nell'ottica della valorizzazione dell'alpicoltura, quale strumento di gestione anche "paesaggistica" del territorio;
- il recupero del paesaggio e della cultura rurale;
- la conservazione del patrimonio naturale;
- la valorizzazione della fruizione e dell'escursionismo nelle aree boscate;
- la valorizzazione della vocazionalità faunistica del territorio;
- il miglioramento della salubrità ambientale nelle aree di fondovalle;
- l'elaborazione di una proposta di integrazione del Piano VASP, attraverso il censimento e la classificazione della VASP esistente e proposte di nuova realizzazione VASP;

- il raccordo con le strategie e le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la definizione di una sostenibile e coerente integrazione tra le politiche di pianificazione urbanistica e le politiche di tutela e gestione delle risorse territoriali extraurbane.

1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PIF

1.4.1 INQUADRAMENTO GENERALE

La prima “Legge forestale regionale”, l.r. n. 8 del 5 aprile 1976, nel solco della consolidata tradizione forestale, legata ad una visione prettamente “produttiva”, definiva ed individuava modalità e criteri di gestione delle aree boscate con attenzione particolare per le proprietà pubbliche, prevedendo quali strumenti di analisi e gestione i Piani pluriennali di Assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, finanziando la redazione degli stessi da parte delle Comunità Montane; le proprietà private dovevano invece riferirsi esclusivamente alle storiche “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”, salvo esplicita richiesta di essere ricompresi nei PAF con conseguente assoggettamento ai conseguenti obblighi.

Il Piano di indirizzo forestale trae le sue origini dalla l.r. n. 80 del 22 dicembre 1989, legge di modifica ed integrazione alla predetta l.r. n. 8/76; in particolare la l.r. n. 80/89, all'art. 15, introduce per la prima volta il concetto di pianificazione forestale su vasta scala territoriale e stabilisce che gli enti delegati sono tenuti alla compilazione ed alla revisione periodica dei Piani pluriennali di Assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali nonché dei Piani Generali di Indirizzo Forestale.

E' tuttavia con le Linee Guida di Politica Forestale Regionale (D.G.R. n. 7/5410 del giugno 2001) che la Regione Lombardia introduce la pianificazione forestale di area vasta quale azione specifica di programmazione di settore nonché condizione fondamentale per lo sviluppo del sistema forestale lombardo.

Successivamente nel 2003 la Regione Lombardia con la D.G.R. n. 7/13899 del 1 agosto 2003 “Criteri tecnico-amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale”, affina l'approccio alla pianificazione forestale di area vasta e definisce per la prima volta una metodologia e dei criteri che fissano obiettivi, contenuti e procedure per la redazione dei PIF, ancorché non coerenti con la normativa forestale vigente dell'epoca (l.r. n. 80/1989).

E' solo con la Legge Forestale Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", che ha sostituito abrogando le leggi l.r. n. 8/1976 e l.r. n. 80/1989, che viene ufficializzato ed attribuito, in seno alla normativa regionale, un ruolo fortemente significativo del Piano di Indirizzo Forestale; Il PIF assume il ruolo di strumento compiuto di analisi, programmazione e pianificazione a carattere forestale ed urbanistico, esulando dalla mera gestione selvicolturale ed assumendo dunque un ruolo cardine delle scelte di programmazione, di gestione e di sviluppo del territorio forestale su vasta scala.

Il ruolo del PIF in chiave urbanistica è stato poi sancito dalla Regione Lombardia anche dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica nel 2005, con la promulgazione della nuova "Legge per il governo del territorio", l.r. n. 12 del 11 marzo 2005, la quale istituisce un nuovo strumento: il Piano di Governo del Territorio (PGT). Il PGT è un piano di natura interdisciplinare, a portata comunale, in cui la componente urbanistica risulta complementare a quella gestionale, paesistica ed ambientale, geologica, agronomica ed informatica. Ai sensi dell'art. 8 il PGT, in seno al documento di Piano dovrà contenere un quadro conoscitivo globale del territorio comunale ed in tal senso il PIF, anche come piano di settore del PTCP, potrà costituire una preziosa fonte di informazioni per quanto attiene il sistema ambientale ed il territorio rurale. Inoltre ai sensi dell'art. 9 il Piano dei Servizi del PGT dovrà contenere indicazioni relativamente alle dotazioni a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, il tutto auspicabilmente in accordo con le previsioni della pianificazione sovraordinata (nella fattispecie PIF e PTCP). Ma la fondamentale rilevanza è in seno all'art. 10 comma 4 lettera a) 2) in cui si stabilisce che il Piano delle Regole recepisce i contenuti dei Piani di indirizzo forestale.

Altra importante fonte normativa ispiratrice della stesura del nuovo testo di legge forestale regionale è stato il D.Lgs. n. 227/2001 relativo al settore forestale, che ha rivisto, fra l'altro, la definizione di bosco e di arboricoltura da legno, ha definito gli interventi ammessi in bosco senza autorizzazione paesistica ed ha introdotto l'obbligo di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco.

Per quanto attiene la normativa di settore, in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 27/2004, con il Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 la Regione Lombardia ha approvato le Norme Forestali Regionali (NFR) che hanno sostituito le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" di cui al R.R. n. 1 del 23 febbraio 1993.

Le NFR, in attuazione dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e a

tutte le superfici considerate bosco ai sensi dell'art. 42 della suddetta l.r. 31/2008, a prescindere dalla proprietà, e contengono le regole per la gestione dei boschi, dei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico, per le infrastrutture forestali, nonché le procedure amministrative per le attività selvicolturali; non disciplinano interventi che comportano la trasformazione del bosco ovvero il cambio di destinazione d'uso.

La pianificazione forestale degli enti locali (province, comunità montane, parchi e riserve regionali) può integrare o modificare a livello locale le Norme Forestali Regionali.

Successivamente la Regione Lombardia con la D.G.R. n. 8/7728 del 19 agosto 2008 "Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale", ha definitivamente (al momento) revisionato l'approccio alla pianificazione forestale di area vasta e definito la metodologia e i criteri che fissano obiettivi, contenuti e procedure per la redazione dei PIF, in coerenza con la normativa forestale vigente (l.r. n. 27/2004 e s.m.i., poi abrogata e sostituita dal Testo coordinato l.r. 31/2008 attualmente in vigore).

1.4.2 RIFERIMENTI NORMATIVI PARTICOLARI

In termini generali il nuovo Testo coordinato di legge l.r. 31/2008, individua nel Piano di Indirizzo Forestale lo strumento principe per fornire, a scala territoriale, delle risposte ai cambiamenti che negli ultimi decenni hanno interessato il comparto silvo-pastorale lombardo. Tra questi ricordiamo:

- l'abbandono della gestione attiva dei boschi;
- il calo di oltre il 50% delle aziende agricole di montagna;
- l'aumento della superficie boschiva in montagna e collina, dovuta prevalentemente alla colonizzazione spontanea dei terreni abbandonati dall'agricoltura;
- l'accresciuta necessità di tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed i centri abitati;
- l'accresciuto ruolo degli Enti Locali nella gestione del territorio;
- l'accresciuto interesse da parte della collettività per le funzioni ambientali dei boschi.

I Piani di Indirizzo Forestale (PIF) sono dunque strumenti di indirizzo gestionale di un determinato territorio forestale finalizzati precipuamente alla valorizzazione delle risorse forestali, previsti dalla normativa regionale.

La definizione, il ruolo e gli obiettivi prioritari dei PIF sono definiti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 47 della l.r. 31/2008; il comma 2 "introduce" di fatto il PIF nella normativa forestale, stabilendo che:

Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.

Il ruolo e gli obiettivi dei PIF sono invece previsti nel successivo comma 3, che decreta l'importanza dei PIF come strumenti di analisi e indirizzo delle risorse forestali, nonché come strumenti di raccordo tra la pianificazione territoriale e forestale; in particolare:

Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, ed all'articolo 51, comma 4.

Il comma 4 dell'art. 47 della l.r. 31/2008 attribuisce alla Provincia un ruolo determinante nell'approvazione dei PIF e delle loro varianti, previo parere obbligatorio della Regione, e stabilisce che la validità di questi strumenti di pianificazione forestale è variabile tra dieci e quindici anni; infatti:

I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.

1.4.3 RACCORDI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La normativa regionale attribuisce un'importanza notevole ai Piani di Indirizzo Forestale in merito ai rapporti con gli altri strumenti principali di pianificazione territoriale a scala regionale, provinciale, di bacino, di area protetta e comunale, in particolare i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e i Piani di Governo del Territorio (PGT).

Il nuovo Testo coordinato di legge l.r. 31/2008 prevede infatti un rinnovato ed energico raccordo, non solo tra i diversi livelli della pianificazione forestale, ma anche tra questa e la pianificazione territoriale ed urbanistica.

I raccordi con la pianificazione territoriale dei PIF sono stabiliti dall'art. 48 della l.r. 31/2008; il comma 1 stabilisce la coerenza dei PIF rispetto alle previsioni del PTCP ma anche rispetto ad altri importanti strumenti redatti a scala regionale; infatti:

I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)

I successivi commi 2 e 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008 assegnano ai PIF un ruolo di primaria importanza nella pianificazione territoriale; il comma 2 stabilisce infatti che il PIF costituisce specifico piano di settore del PTCP:

Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.

La rilevanza del PIF come strumento di pianificazione territoriale è notevole anche alla scala comunale, dal momento che gli strumenti urbanistici comunali devono recepire i contenuti dei PIF, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008:

Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Il ruolo del PIF è quindi fondamentale nella definizione/delimitazione delle superfici a bosco e nella definizione delle aree boscate di possibile trasformazione: la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

La rilevanza del PIF come strumento di pianificazione/gestione territoriale è notevole anche nell'ambito delle aree protette, dal momento che sostituisce il piano attuativo di settore boschi, così come stabilito dal comma 4 dell'art. 48 della l.r. 31/2008:

Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'art. 20 della l.r. 86/1983..... (l'art. 20 della l.r. 86/83 specifica al comma 1 che il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, al comma 2 che i piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale, mentre al comma 3 specifica che i regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio)

L'adeguamento delle previsioni/prescrizioni dei contenuti del PIF da parte degli strumenti urbanistici comunali è stabilito anche in raccordo con la vigente Legge per il governo del

territorio, la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 che ha introdotto i Piani di Governo del territorio (PGT) come strumenti di Pianificazione comunale, articolati secondo tre diversi atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

La legge per il governo del territorio stabilisce infatti che il Piano delle Regole recepisce i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale; questa previsione è contenuta nell'art. 10, comma 4, per i comuni sopra i 2.000 abitanti e all'art. 10 bis comma 8 per i comuni sotto i 2.000 abitanti:

art. 10.....Il piano delle regole:

a) per le aree destinate all'agricoltura:

- 1) *detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;*
- 2) *recepisce i contenuti dei piani di assestamento, dei piani di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;*

art. 10 bis.....Il piano delle regole:

a) per le aree destinate all'agricoltura:

1. *detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;*

Sempre la legge per il governo del territorio, l.r. 12/2005 all'art. 15 comma 4 stabilisce che:

...il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico,dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole.....;

mentre al comma 5 sancisce che:

....tale individuazione ha efficacia prevalente..., nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni, e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.....

1.4.4 SINTESI DEI CONTENUTI NORMATIVI DEL PIF: LA L.R. N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008

La principale fonte di riferimento normativo dei PIF sono il Titolo IV della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e

sviluppo rurale”, che ha sostanzialmente ripreso e coordinato i disposti normativi della precedente Legge Regionale forestale (abrogata), l.r. n. 27 del 28 ottobre 2004 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale” e le relative deliberazioni applicative che hanno determinato in maniera piuttosto articolata i contenuti di questi strumenti di pianificazione territoriale forestale.

1.4.4.1 Art. 42 della l.r. 31/2008

L’articolo 42 della Legge Forestale regionale stabilisce la definizione del bosco, dando le specifiche dimensionali, compositive, strutturali e tipologiche delle formazioni vegetali assimilabili a bosco.

Il ruolo del PIF in tal senso è di assoluta importanza, dal momento che i PIF individuano e delimitano le aree qualificate a bosco; il comma 6 dell’articolo 42 recita infatti:

I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 47, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l’evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se previsto nella variante del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale o alla loro scadenza, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

1.4.4.2 Art. 43 della l.r. 31/2008

La normativa regionale, in recepimento degli indirizzi normativi europei e nazionali, attribuisce alle aree boscate notevole importanza e introduce specifici vincoli volti a tutelare la presenza di tali superfici boscate; in tal senso l’articolo 43 introduce il concetto di trasformazione del bosco, inteso come:

...ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale: tali interventi sono vietati fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall’Ente Forestale territorialmente competente.

Inoltre le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare specifiche attività selvicolturali ai sensi dell’art. 50 della medesima legge regionale.

Il ruolo dei PIF in merito alle trasformazioni del bosco ed ai relativi interventi compensativi è fondamentale: i PIF delimitano le aree in cui la trasformazione può essere effettuata, definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alle trasformazioni del

bosco e stabiliscono tipologie e caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione degli interventi compensativi connessi.

Queste disposizioni sono contenute nei commi 4, 5 e 6, che dispongono inoltre altre importanti limitazioni alle trasformazioni del bosco, in particolare per i boschi d'alto fusto, e contengono informazioni in merito al ruolo dei PIF, che possono prevedere l'esenzione dall'obbligo di compensazione o oneri di compensazione minima per particolari tipologie di interventi; in particolare:

4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 3 ed al provvedimento di cui al comma 8. In mancanza od alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dall'ente territorialmente competente ai sensi del comma 2; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- 1) opere pubbliche o di pubblica utilità;*
- 2) viabilità agro-silvo-pastorale;*
- 3) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;*
- 4) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.*
- 5) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incrementi di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.*
- 6) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.*

5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione ad interventi:

- a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;*
- b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;*
- c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;*
- d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.*

6. In mancanza od alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:

- a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a) non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;*
- b) gli interventi di cui al comma 5 alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.*

1.4.4.3 Artt. 47 e 48 della l.r. 31/2008

Le disposizioni contenute in questi due articoli sono già state evidenziate nei precedenti paragrafi, ma si ribadisce che l'articolo 47 fornisce una definizione del Piano di Indirizzo Forestale, mentre l'articolo 48 stabilisce importanti raccordi con la pianificazione territoriale regionale, provinciale, delle aree protette e comunale.

1.4.4.4 Art. 50 della l.r. 31/2008

L'articolo 50 della Legge Regionale introduce il concetto di attività selvicolturali, definite come interventi diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale dei boschi (tagli, diradamenti, sfolli, cure colturali, conversioni...).

Il Piano di Indirizzo Forestale ha l'obiettivo principale di analizzare e stabilire indirizzi per la gestione delle risorse forestali: in questo senso il PIF può derogare alle norme forestali regionali, ovvero alle disposizioni contenute nel recente Regolamento Regionale n. 5/2007 che disciplina le attività selvicolturali che si possono realizzare nelle aree boscate.

Queste disposizioni sono contenute nel comma 6 dell'art. 50:

I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

Il Piano di Indirizzo Forestale è sottoposto a valutazione di incidenza; il comma 6 bis dell'art. 50 recita:

I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti a valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.

L'art. 50 comma 7 dispone poi che:

L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per il territorio. Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area

protetta. La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.

1.4.4.5 Art. 59 della l.r. 31/2008

Questo articolo definisce la viabilità agro-silvo-pastorale e enuncia alcune disposizioni in merito alla disciplina al transito su questo tipo di viabilità, prevedendo anche alcuni divieti e limitazioni.

Il comma 2 prevede inoltre che le Comunità Montane predispongano, nell'ambito del PIF, un Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (Piano VASP) allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare quelle esistenti; in particolare:

Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

1.4.5 D.G.R. 675/2005 E SMI

Questa Deliberazione definisce e dettaglia i Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi, disposti ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 31/2008 e dell'art. 4 del D.Lgs 227/2001.

Le molteplici disposizioni di questa D.G.R. interessano dunque anche alcune previsioni contenute nei PIF, fornendo indicazioni più dettagliate rispetto alle previsioni generali contenute nella l.r. 31/2008; i principali contenuti di questa deliberazione sono:

- a) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- b) Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF;
- c) Interventi compensativi in generale;
- d) I costi degli interventi compensativi;
- e) La trasformazione in assenza di PIF;
- f) La trasformazione in presenza di PIF.

In particolare si stabilisce che:

(rif. 2.1.a)..... Il PIF inserisce i boschi elencati nei seguenti punti 1) e 2) fra i "boschi non trasformabili" o fra i "boschi oggetto di sole trasformazioni speciali", salvo la possibilità di realizzare reti

di pubblica utilità oppure opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico o altri limitati casi eccezionali opportunamente e validamente motivati.

1) Boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”:

- tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;*
- tutti i tipi appartenenti alla categoria delle Mughete;*
- Querceto di rovere e farnia delle cerchie moreniche occidentali*
- Querceto di rovere e farnia del pianalto*
- Querceto primitivo di rovere su falda detritica*
- Querceto di farnia dei dossi sabbiosi*
- Querceto di farnia dei greti ciottolosi*
- Querceto di farnia con olmo*
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici*
- Querceto primitivo di roverella a scotano*
- Lecceta primitiva*
- Saliceto a Salix glabra*
- Saliceto a Salix caprea*
- Saliceto a Salix cinerea*
- Saliceto di greto*
- Formazioni di pioppo bianco*
- Alneto di ontano nero tipico*
- Alneto di ontano nero di impluvio*
- Alneto di ontano nero perilacuale*
- Alneto di ontano bianco*
- Tutti i tipi appartenenti alla categoria Acero-frassineti (tranne gli acero frassineti di neo colonizzazione su terreni ex agricoli)*

- *Abieteto esalpico*
- *Larici-cembreto con abete rosso*
- *Pinete di pino silvestre planiziale*
- *Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici submontana.*

2) *Boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n.2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.*

.....I PIF devono vietare o limitare fortemente le trasformazioni in particolare per i boschi:

a) appartenenti ai tipi "climax" che, nel territorio dell'ente forestale, sono rari o scarsamente rappresentati (<5% della superficie boschiva), quali ad esempio le cerrete, i querceti di rovere, le faggete e le cembrete;

b) che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r.8/8515/2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali") o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell'Oltrepò" o come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi".

c) classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000.

(rif. 7.5).....I PIF possono modificare i valori di "costo del suolo" al fine di renderli più aderenti alla realtà, stabilendone con precisione le modalità di determinazione.

1.4.6 D.G.R. 19 AGOSTO 2008 N. 8/7728

Questa Deliberazione regionale contiene i Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale; questi criteri sono in coerenza alle nuove disposizioni normative e contengono le disposizioni che debbono essere contenute nei PIF.

In particolare il PIF comporta:

- l'analisi di dettaglio del territorio forestale e generale del territorio agro-silvo-pastorale;
- la pianificazione del territorio forestale, con definizione di linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;
- il raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- la definizione delle azioni e strategie nonché delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore silvo-pastorale e del territorio forestale in particolare, con definizione di priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;

- l'individuazione delle aree boscate in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata, con definizione di modalità e limiti quali-quantitativi per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, stabilendo nel contempo tipologie e caratteristiche anche ubicative dei relativi interventi compensativi.

1.5 METODOLOGIA

I contenuti previsti nel presente Piano di Indirizzo Forestale fanno riferimento alle previsioni normative sopra esposte; la metodologia adottata, l'impostazione del lavoro, le diverse fasi operative nonché la redazione della cartografia sono dunque fortemente correlati alle necessità di uniformarsi alle specifiche previsioni normative; le fasi di lavoro sono così di seguito schematicamente sintetizzate:

- definizione usi del suolo;
- classificazione del bosco in tipi e categorie forestali e individuazione delle attitudini potenziali dei soprassuoli forestali;
- definizione delle destinazioni selvicolturali;
- definizione di modelli selvicolturali generici;
- determinazioni in merito alla trasformazione del bosco;
- definizioni delle azioni di piano a sostegno del settore forestale.

Nei successivi paragrafi si rende conto della documentazione consultata, dei rilievi effettuati e delle analisi generali effettuate.

1.5.1 DOCUMENTAZIONE E CARTOGRAFIA

La redazione dei documenti (Relazione e allegati, Cartografia e Regolamento di attuazione) che costituiscono il presente Piano di Indirizzo Forestale ha comportato la necessità di verificare ed analizzare altri importanti documenti di pianificazione territoriale, in particolare:

- Piano Territoriale Regionale;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo;
- Piano Cave della Provincia di Bergamo;
- Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Bergamo;
- PGT dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Luzzana, Spinone al Lago, Vigano San Martino;
- Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina, 1° impianto vigente per il periodo 1997-2011;

Per quanto riguarda il materiale cartografico acquisito e utilizzato per l'elaborazione del presente PIF si segnala:

- Cartografia Tecnica Regionale della Regione Lombardia, scala 1:10.000 (cartografia raster georeferenziata con il sistema di riferimento Gauss-Boaga, utilizzata come base cartografica per gli elaborati cartografici).
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo: dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi, resi disponibili dalla Provincia di Bergamo;
- Carta Geologica della Provincia di Bergamo: dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi, resi disponibili dalla Provincia di Bergamo;
- Carta DUSAF prodotta dalla Regione Lombardia per tutto il territorio regionale: dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche, resi disponibili dall'ERSAF;
- Incendi boschivi: dati cartacei (schede rilevazione incendi del CFS – Modelli AIB/FN) per l'ambito di analisi (periodo 1996-2011), forniti dai Comandi Stazione del CFS di Trescore Balneario e di Lovero per tramite della Comunità Montana;
- Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici (Banca dati del PROGETTO IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Lombardia): dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi, derivati dal portale cartografico della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>);
- Ambiti del Piano Cave: dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi degli ambiti di cava nel territorio in esame (fonte: Deliberazione Consiglio Regionale 14 maggio 2008 n. 619);
- Ambiti di interesse del Piano Faunistico Venatorio: dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi delle Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura nel territorio in esame (sito web Provincia di Bergamo);
- Previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione comunale (Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali): dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi dei Comuni di Casazza, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Trescore Balneario, Zandobbio, derivati dal portale cartografico della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>);

- Siti Natura 2000: cartografie e banche dati informatizzati in formato shape file con le features geometriche per l'ambito di analisi dei Siti Natura 2000 derivati dal portale cartografico della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>);

Le analisi cartografiche condotte sono state inoltre realizzate con l'ausilio delle ortofoto digitali in scala 1:2.000 e 1:5.000 realizzate nel marzo 2007 e rese disponibili dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

1.5.2 RILIEVI E CRITERI OPERATIVI

I rilievi in campo sono stati finalizzati in particolare alla definizione dei diversi usi del suolo e all'individuazione delle diverse tipologie forestali.

L'individuazione dei diversi usi del suolo presenti nell'ambito del territorio in indagine è stata realizzata usando come base di riferimento la carta DUSAF 1:10.000 (rilasciata nel 2007) prodotta dalla Regione Lombardia per tutto il territorio regionale; la verifica e la correzione di tale carta per l'ambito di analisi del PIF è stata realizzata attraverso la sintesi combinata di:

- Analisi e fotointerpretazione delle Ortofoto digitali scala 1:2.000 e 1:5.000 realizzate nel marzo 2007 e rese disponibili dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi; questa prima fase ha consentito la produzione di una "bozza" della carta degli usi del suolo, necessaria anche la successiva fase operativa in campo;
- Rilievi di campagna specifici, finalizzati ad una maggiore definizione degli usi del suolo, in particolare nelle aree più complesse;
- Fotointerpretazione delle fotografie digitali realizzate durante i rilievi in campo;

Per quanto attiene all'individuazione delle diverse tipologie forestali si è fatto riferimento alla metodologia tipologico-forestale adottata dalla Regione Lombardia; i rilievi condotti hanno consentito, oltre che ovviamente la produzione della cartografie di base, anche la produzione di singole schede per ogni tipo rilevato; le informazioni contenute sono:

- Superficie complessiva del tipo;
- Superficie relativa del tipo rispetto all'intera superficie boscata;
- Gruppo di substrati prevalente in cui si colloca il tipo;
- Caratteristiche generali e diffusione;
- Località caratteristiche;
- Composizione strato arboreo;

- Rinnovazione naturale
- Tipo di gestione e parametri colturali dendrometrici

1.5.3 ANALISI DEI DATI ED ELABORAZIONI

Per quanto attiene alle successive fasi di analisi, elaborazione e definizioni, in particolare:

- definizione attitudini
- assegnazione destinazione
- definizione indirizzi
- trasformazione

si rimanda agli specifici capitoli della presente relazione.

1.6 STRUTTURA DEL PIANO

Il Piano di Indirizzo Forestale dell'Area Val Cavallina e cioè dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio, è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione e Allegati (Schede Tipi forestali)
- Cartografia
- Regolamento di Attuazione

1.6.1 RELAZIONE

La Relazione si articola nei seguenti capitoli:

1. Obiettivi, contenuti e metodologia del Piano: si delineano gli obiettivi e le finalità strategiche ed operative del PIF, si richiamano i principali fondamenti e riferimenti normativi, si esplicitano i contenuti generali e la metodologia di lavoro;
2. Aspetti territoriali - Inquadramento territoriale e generale: si fornisce un inquadramento territoriale generale del territorio in esame, con particolare riferimento agli aspetti geologici, a quelli degli usi del suolo e alla vincolistica esistente in relazione all'esistenza di altri strumenti di pianificazione territoriale e alla presenza di aree protette;
3. Pianificazione territoriale sovraordinata esistente e vincoli: sono riportati le principali disposizioni previste nel PTCP e si rende conto dei principali vincoli che insistono sul territorio in esame;

4. Analisi forestale - Inquadramento tipologico forestale: si definisce l'inquadramento tipologico forestale generale e particolare del territorio indagato, con individuazione e localizzazione della regioni forestali, delle categorie forestali e dei tipi forestali, presenti nel territorio; sono inoltre definite le attitudini delle aree boscate;
5. Destinazioni: si delineano le scelte individuate in merito alla diversa destinazione selvicolturale delle aree boscate;
6. Modelli selvicolturali: indicazioni selvicolturali generali per i principali tipi forestali presenti nel territorio indagato;
7. Trasformazioni del bosco: si delineano le scelte effettuate in merito alle trasformazioni del bosco;
8. Piano VASP
9. Azioni di Piano: si propongono una serie di azioni volte a valorizzare le risorse forestali e lo sviluppo del settore economico ad esse connesso;

In allegato alla Relazione sono poi aggiunte le schede descrittive dei Tipi Forestali rilevati sul territorio del PIF.

1.6.2 CARTOGRAFIA

Gli elaborati cartografici prodotti sono i seguenti:

- CARTA DEGLI USI DEL SUOLO (Tav. 1, 1.a, 1.b – scala 1:25.000 e 1:10.000);
- CARTA DELL'ATTITUDINE ALLA FORMAZIONE DI SUOLO (Tav. 2 – scala 1:25.000);
- CARTA DEI TIPI FORESTALI (Tav. 3, 3.a, 3.b – scala 1:25.000 e 1:10.000);
- CARTA DELLE CATEGORIE FORESTALI (Tav. 4 – scala 1:25.000);
- CARTA DEL GOVERNO E DELLO STADIO EVOLUTIVO (Tav. 5 – scala 1:25.000);
- CARTA DEI VINCOLI (Tav. 6 – scala 1:25.000);
- TAVOLA DI INQUADRAMENTO DELLE PREVISIONI DEL PTCP (Tav. 7 – scala 1:25.000);
- CARTA DEI PIANI DI ASSESTAMENTO ESISTENTI (Tav. 8 – scala 1:25.000);
- CARTE DELLE ATTITUDINI FUNZIONALI DEL TERRITORIO BOSCHIVO (Tav. 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.f – scala 1:25.000);
- CARTA DEI DISSESTI E DELLE INFRASTRUTTURE (Tav. 10 – scala 1:25.000);
- CARTA DELLE DESTINAZIONI SELVICOLTURALI (Tav. 11 – scala 1:25.000);
- CARTA DELLE TRASFORMAZIONI (Tav. 12 – scala 1:25.000);

- CARTE DELLE AZIONI DI PIANO (Tav. 13.a, 13.b, 13.c, 13.d, 13.e – scala 1:25.000);

1.6.3 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di attuazione si articola in due parti:

- Parte Prima, in cui si esplicitano le norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata;
- Parte Seconda, in cui si esplicitano le norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF.

FASE SECONDA: ANALISI

2 ASPETTI TERRITORIALI

2.1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

L'ambito di indagine del PIF è il territorio amministrativo dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio e cioè del territorio dell'ex Comunità Montana Valle Cavallina: complessivamente si tratta di un ambito territoriale che si estende su una superficie totale amministrativa pari a 11.164,95 ha. L'ambito analizzato è evidenziato nella successiva immagine che inquadra l'area dei suddetti comuni rispetto al territorio provinciale e a quello della Comunità Montana Laghi Bergamaschi.

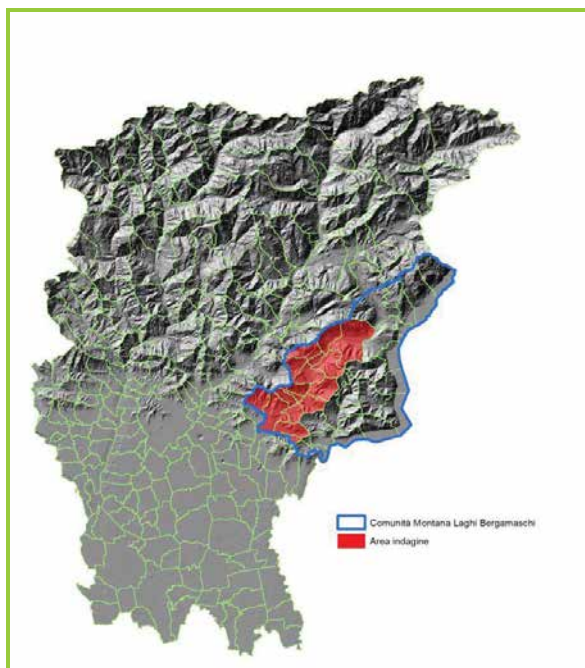


Figura 1 Inquadramento geografico generale dell'area indagata

Il territorio della ex Comunità Montana Valle Cavallina si estende dunque su una superficie totale amministrativa pari a 11.164,95 ettari che “gravitano” principalmente attorno al Lago di Endine e all’alto corso del fiume Cherio, elementi idrici del territorio che caratterizzano fortemente il paesaggio di tutta la ex Comunità Montana.

Tale dato di superficie è stato determinato su base planimetrica sulla base cartografica della CTR Regione Lombardia.

I comuni compresi nella ex Comunità Montana sono dunque sedici: Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio; l’estensione di ogni Comune, la relativa percentuale rispetto all’intero territorio indagato della ex Comunità Montana e il numero di abitanti (fonte ISTAT, anno di riferimento 2010) sono riportate nella seguente tabella:

COMUNE	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE %	ABITANTI
BERZO SAN FERMO	587,33	5,26%	1.309
BIANZANO	666,73	5,97%	604
BORGO DI TERZO	182,21	1,63%	1.134
CASAZZA	711,92	6,38%	4.053
CENATE SOPRA	699,29	6,26%	2.524
ENDINE GAIANO	2.103,76	18,84%	3.553
ENTRATICO	418,93	3,75%	1.887
GAVERINA TERME	520,77	4,66%	931
GRONE	779,25	6,98%	934
LUZZANA	340,76	3,05%	868
MONASTEROLO DEL CASTELLO	853,95	7,65%	1.119
RANZANICO	725,70	6,50%	1.310
SPINONE AL LAGO	203,12	1,82%	1.037
TRESCORE BALNEARIO	1.346,19	12,06%	9.685
VIGANO SAN MARTINO	372,62	3,34%	1.260
ZANDOBBIO	652,43	5,84%	2.746
	11.164,95	100,00%	34.954

Tabella 1 Superficie territoriale e numero di abitanti dei Comuni compresi nel territorio indagato

Il territorio si sviluppa in una fascia altimetrica compresa tra i 238,2 m s.l.m. circa del fondovalle, nei pressi della confluenza del torrente Tadone nel fiume Cherio, all’estremo sud del territorio di indagine e i 1.380,7 m s.l.m. della cima del Monte Grione, che costituisce il culmine dell’intero territorio indagato, all’estremo nord.

2.1.1 LA BASE CARTOGRAFICA

Nell'ambito delle indagini del PIF e delle successive fasi di analisi ed elaborazione, la basa cartografica adottata, in ottemperanza alle disposizioni normative, è la Carta Tecnica della Regione Lombardia.

2.2 INQUADRAMENTO CLIMATICO

Nel complesso, dai dati delle precipitazioni e delle temperature desunti dalla letteratura esistente (Relazione sugli aspetti climatici allegate alle Carte Geoambientali delle contermini C.M. Valle Seriana, C.M. Alto Sebino, C.M. Monte Bronzone e Basso Sebino, Carta delle precipitazioni medie del territorio alpino lombardo), per il territorio indagato il clima può essere individuato nel tipo temperato-fresco, con regime pluviometrico sublitoraneo di tipo subequinoziale primaverile (con massimi e minimi non equivalenti), che registra la presenza di un massimo più elevato in primavera (maggio), un massimo secondario in autunno, ed un minimo piuttosto ben definito in inverno, con una discreta distribuzione di giornate piovose nel periodo vegetativo, che garantiscono alla vegetazione forestale una discreta disponibilità idrica; in particolare la piovosità media annua si attesta intorno a valori medi passanti dai 1200-1250 mm della porzione meridionale del territorio nei pressi di Cenate sopra, Trescore Balneario e Zandobbio, fino ai 1500-1550 della porzione estrema settentrionale nei pressi di Monte di Grione, la piovosità massima annua si attesta intorno a valori medi passanti dai 2000 mm della porzione meridionale del territorio nei pressi di Cenate sopra, Trescore Balneario e Zandobbio fino ai 3000 mm porzione settentrionale nei pressi di Endine Gaiano, mentre la piovosità minima annua si attesta intorno a valori medi passanti dai 550 mm nei pressi di Cenate Sopra fino ai 700-750 mm dell'area nei pressi di Endine Gaiano.

La temperatura media annua è compresa tra i 10°C e i 12°C. Dal punto di vista fitoclimatico, il territorio in oggetto ricade nella zona fitoclimatica che va dal Castanetum (delle aree di fondovalle e basso versante) fino al Fagetum (delle aree più elevate).

2.3 INQUADRAMENTO PAESISTICO TERRITORIALE

Il territorio indagato è caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi fisiografici e orografici principali, che nel complesso determinano una divisione in ambiti territoriali che possono essere utilizzati per descrivere schematicamente l'intero territorio. L'ambito principale è ovviamente il solco della Valle Cavallina (caratterizzato dal corso del fiume Cherio e del Lago di Endine verso nord), sul quale si innescano le principali valli in destra o

sinistra idrografica che "disegnano" il territorio; risalendo il solco principale vallivo da sud verso nord fino al Lago di Endine, si ritrovano:

- il bacino del torrente Malmera e la piana di Zandobbio (sx idrografica);
- il bacino del torrente Tadone (dx idrografica);
- la valle di Entratico (sx idrografica);
- il bacino del torrente Bragazzo o Valle dell'Acqua a Luzzana (dx idrografica);
- il terrazzo fluvioglaciale e la valle di Berzo San Fermo (sx idrografica);
- il bacino della Valle Closale (dx idrografica);
- il bacino del torrente Secca (sx idrografica);
- il bacino del torrente Drione (dx idrografica);

Oltre Casazza, sempre risalendo la valle, all'inizio del Lago di Endine, il paesaggio è caratterizzato dallo stesso e dai versanti che lo sottendono in sx e dx idrografica, che culminano nelle principali cime del territorio; in particolare il versante in dx idrografica, molto omogeneo e poco inciso, che culmina nei 1.380,7 m s.l.m. del Monte Grione e il versante in sx idrografica, molto più articolato e inciso da valli minori, che culmina nei 1377,7 m s.l.m. del Monte Torrezzo.

Al limite nordorientale del solco vallivo si registra poi la presenza della piana di Endine Gaiano con il lago minore di Gaiano.

Nell'estrema porzione meridionale del territorio indagato il solco della Valle Cavallina, ormai in regione avanalpica, "sfocia" verso l'alta pianura, registrandosi la presenza delle ultimi propaggini collinari e pedemontane, al limite con l'alta pianura bergamasca, in particolare nei pressi dei territori pressoché pianeggianti ubicati nel Comune di Trescore Balneario e Zandobbio; la piana è contraddistinta dal solco del fiume Cherio, che abbandona l'ambito della Valle Cavallina nei pressi della confluenza del torrente Tadone nel fiume Cherio stesso, ad una quota di 238,2 m (la più bassa nel territorio indagato) per proseguire verso sud. Nei pressi di questo punto confluiscono dunque nel Cherio due importanti torrenti, rispettivamente in sinistra e destra idrografica, il Malmera e il Tadone, i quali sono i principali corsi d'acqua di due ambiti territoriali omogenei.



Foto 1 Vista generale della parte medio-terminale della Valle Cavallina, con i nuclei di Entratico e Trescore Balneario e con gli ultimi rilievi collinari ormai in regione avanalpica e sullo sfondo l'alta pianura bergamasca

Il torrente Malmera proviene da ovest e scorre nella piana di Zandobbio, al margine della base dei rilievi collinari avanalpici che delimitano verso sud la piana stessa; la conca di Zandobbio risulta quindi "circondata" da alcuni modesti rilievi e dorsali, tra cui i principali: Colle Lucietto e Monte del Castello (624 m s.l.m., verso sud), Monte dell'Ingannolo (561 m s.l.m., verso sud), il culmine sul quale sorge il Santuario di San Giovanni delle Formiche (612 m s.l.m., a ovest) e il Monte Sega (710 m circa s.l.m., verso nord). Il torrente Tadone proviene invece da est e scorre principalmente nel Comune di Cenate Sopra, sul margine meridionale del territorio comunale; il Tadone raccoglie le acque di alcuni affluenti importanti (Valpredina, Val Calchera, valle di San Giacomo), che si sviluppano verso nord risalendo i versanti montuosi che salgono verso il sistema dei rilievi che va dal Monte Misma (1.161 m s.l.m.) verso la Cima di Corna Clima (865 m s.l.m.).



Foto 2 Vista particolare della piana verso Cenate Sopra, con sullo sfondo le colline e i rilievi esalpici della dorsale che collega il Monte Misma alla Corna Clima.

Risalendo il corso del Cherio in direzione nord-est nei pressi della località Fornaci di Trescore inizia la Valle Cavallina: il territorio assume quindi uno sviluppo tipicamente vallivo, caratterizzato dal fondovalle principale e dai rilievi in dx e sx idrografica che sottendono numerosi bacini idrografici secondari; fino a Casazza il territorio risulta abbastanza omogeneo: nei pressi del fondovalle si sviluppano i principali centri abitati fortemente urbanizzati, mentre a monte si sviluppano le aree rurali/agricole e i versanti boscati che risalgono i versanti montuosi che sottendono i diversi bacini idrografici, i quali coincidono generalmente anche con il territorio amministrativo dei diversi Comuni.

Il primo abitato che si affaccia sul fondovalle cavallino, in sx idrografica, è quello di Entratico; i principali corsi d'acqua che "disegnano" il territorio risalendo i versanti in direzione sud-ovest sono la Valle Brugali, la Valle della Colta e la Valle Moi; il territorio è delimitato dalla dorsale montuosa che va dal Monte Sega (710 m s.l.m.) alla Punta Campo Alto (674 m s.l.m.).



Foto 3 Vista particolare della valle di Entratico verso il Colle della Guina.

Il Comune di Luzzana si sviluppa invece in destra idrografica: anche in questo caso l'urbanizzato è collocato sul fondovalle, a ridosso dell'arteria stradale principale, la Statale n. 42, che risale tutta la Valle Cavallina; a monte dell'abitato si sviluppa il bacino idrografico della Valle Acqua, sotteso dalla dorsale montuosa che collega la Cima di Corna Clima (865 m s.l.m.) e il Monte Pranza (1.095 m s.l.m.).

Risalendo la valle, sempre in destra idrografica, si incontrano i Comuni di Borgo di Terzo e Vigano San Martino, adagiati nei bassi versanti del bacino idrografico della valle di Closale, chiuso verso l'alto dal Monte Pranza e dalla dorsale che da questo scende in direzione est verso la località Stalle di Foù.

Di fronte agli abitati di Borgo e Vigano San Martino è ubicato quello di Berzo San Fermo, il cui territorio si sviluppa in sinistra idrografica del fiume Cherio su un ampio terrazzo fluvio-glaciale, caratterizzato a monte dello stesso dalla presenza delle valli della Guina e di Bescasolo, e delimitato verso l'alto dalle dorsali che vanno dal Colle della Guina (652,7 m s.l.m.) alla Punta Campo Alto (674 m s.l.m.) poi al Pizzo Mosca (691 m s.l.m.) e quindi al Monte Costa dei Ronchi (726 m s.l.m.) per chiudere poco prima della cima del Monte di Grone o Gaiana (1.086 m s.l.m.).



Foto 4 Vista da Berzo San Fermo verso Vigano San Martino, con sullo sfondo il versante sotteso dalla dorsale del Monte Pranza.

A nord di Berzo San Fermo, sempre in sx idrografica, si sviluppa il territorio di Grone: il territorio di questo Comune è caratterizzato, oltre che dall'abitato affacciato direttamente sul fondovalle cavallino, anche da un'area urbanizzata posta alle quote superiori nei pressi dei Colli di San Fermo, che si sviluppano a ridosso del Monte Ballerino (1.270 m s.l.m. circa) e monte Gremalto (1.322 m s.l.m.).

Oltrepassato Grone il fondovalle si amplia e assume dimensioni maggiori: in quest'area si ritrova l'abitato di Casazza, il principale comune della media Valcavallina; il territorio è delimitato verso est dai ripidi versanti che salgono verso il Monte Ballerino mentre ad sudovest da versanti meno acclvi che salgono verso il Monte Pranza. Ad ovest di Casazza è ubicato inoltre il Comune di Gaverina Terme, collocato alle quote medio-sommitali dei versanti che dal fondovalle salgono verso il Colle Gallo (821 m s.l.m.) e il Monte Altinello (996 m s.l.m.).



Foto 5 Vista in primo piano di parte di Monasterolo del Castello, in centro del fiume Cherio che nasce dalla parte terminale del Lago di Endine, sullo sfondo a sx della piana di Casazza e sullo sfondo a dx dei nuclei di Gaverina Terme (verso Piano e Trate)

Poco oltre l'abitato di Casazza il fondovalle della val Cavallina è occupato dal lago di Endine, che si sviluppa in direzione nord-est fino a Endine Gaiano; sulle sponde del lago si

sviluppano gli abitati di Spinone al Lago (in dx idrografica) e Monasterolo del Castello (sulla riva opposta). In sinistra idrografica i versanti si presentano molto più acclivi: dal fondovalle si sale rapidamente, superando anche alcune banconate rocciose, verso il sistema montuoso che va dal Monte Ballerino al Monte Torrezzo (1.377,7 m s.l.m.). Sulla sponda opposta i versanti sono meno acclivi e il territorio è più variegato: a monte di Spinone al lago si sviluppa l'abitato di Bianzano, in posizione di medio/alto versante sotteso dalle dorsali montuose che vanno dal Monte Crocione (998 m s.l.m.) al Monte Pler (1.051 m s.l.m.); nei pressi di Bianzano si chiude inoltre anche l'importante bacino idrografico della Vale Rossa che scende in direzione ovest, sottesa dai versanti del Monte Altinello e del Monte Crocione, verso la Valle Seriana.



Foto 6 Vista generale della parte settentrionale della Valle Cavallina, con il fondovalle occupato dal Lago di Endine e il versante in dx idrografica che va dai prati del Colle Gallo attraverso il monte Altinello verso i prati di Monte Croce sopra Bianzano; al di là sullo sfondo la valle Seriana.

Proseguendo la risalita della valle verso nord i versanti in destra idrografica rimangono piuttosto omogenei: alle quote medio/basse le pendenze sono più modeste, mentre salendo di quota, verso le dorsali montuose che vanno dal Monte Pler al Monte Sparavera (1.369 m

s.l.m.) e quindi al Monte Grione (1.381 m s.l.m.) , le pendenze sono più accentuate; solo alle quote sommitali delle dorsali i versanti ritornano meno acclivi.



Foto 7 Vista generale del versante in dx idrografica che va dai prati di Poiana sino a Sparavera e Monte di Grione, con gli alpeggi di Sparavera e Botta, e verso il basso versante i conoidi detritici sopra Endice Gaiano; sullo sfondo le cime delle e alpi Orobie.

In sinistra idrografica i versanti, risalendo verso nord, rimangono più acclivi e morfologicamente più variegati in virtù della presenza di alcuni impluvi importanti, in particolari quelli che si sviluppano nei freschi versanti sottesi dalle dorsali montuose della Corna dei Fondi e del Monte Siculo (1.272 m s.l.m.).

Nei pressi di Endine Gaiano il lago finisce e il fondovalle si amplia leggermente: il territorio della Valle Cavallina è ormai concluso, superato l'abitato della frazione di Piangaiano e il piccolo laghetto della Rova termina l'area di indagine.



Foto 8 Vista generale della parte settentrionale della Valle Cavallina, con il fondovalle occupato dalla piana di Endine verso Solto Collina e dal Lago di Gaiano con poco oltre il solco della Valle del Freddo e lo sguardo verso la Valle Camonica.

2.4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

L'utilizzo di software GIS ha consentito di approfondire l'analisi geomorfologica del territorio indagato, grazie anche ai modelli DEM con risoluzione a 20 metri, disponibili sul sito web della Regione Lombardia.

Le analisi cartografiche hanno consentito di esaminare in particolare con maggior dettaglio le fasce altitudinali e le classi di pendenza. Il territorio indagato è stato suddiviso in tre fasce altitudinali, come rappresentazione schematica dei diversi piani altitudinali (basale, submontano e montano): nella successiva carta è possibile visualizzare l'elaborazione grafica che consente di verificare la disposizione e distribuzione delle fasce altitudinali.

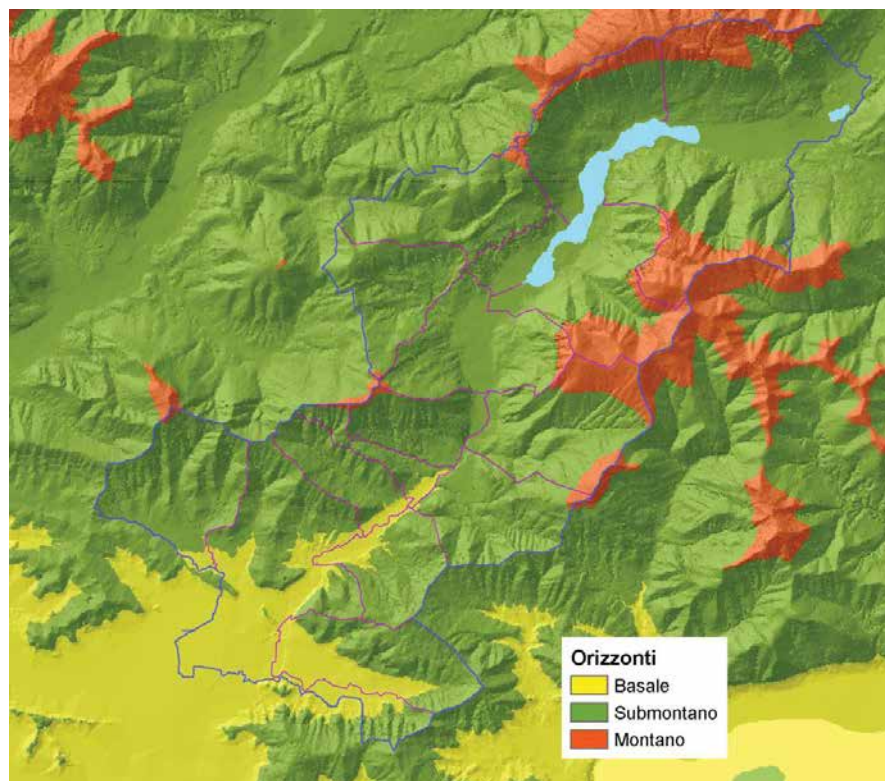


Figura 2 Rappresentazione schematica delle fasce altitudinali presenti nel territorio indagato

Nel complesso è evidente che, il piano più rappresentato è decisamente quello submontano, con decisamente subordinati il piano montano e il piano basale.

Il territorio indagato nel complesso è quindi in generale prevalentemente ricompreso nell'orizzonte altitudinale submontano, che occupa la stragrande maggioranza del territorio indagato e si estende dai 300 m fino a circa i 1.000 m di quota; l'orizzonte montano è relativamente poco esteso, occupando solo gli alti versanti che gravitano da un lato verso la dorsale che congiunge Monte Sparavera e monte di Grione e dall'altro verso la dorsale che da Monte di Grone o Gaiana conduce attraverso il Monte Ballerino, il Monte Gremalto e il Monte Torrezzo al Monte Sicolo, tra i 1.000 m e i 1380 m s.l.m., rappresentando l'orizzonte superiore; l'orizzonte basale è altrettanto poco esteso essendo "confinato" al solo fondovalle a sud di Vigano San Martino e alla piana di Zandobbio e Trescore Balneario.

L'aspetto generale del territorio è fortemente influenzato dalla morfologia dei versanti, in particolare dalla pendenza e dall'esposizione degli stessi. Nella successiva elaborazione

cartografica è possibile analizzare la variazione di pendenza dei versanti: le tonalità di marrone più scuro evidenziano le aree a maggiore pendenza, viceversa le aree in chiaro evidenziano le aree subpianeggianti.

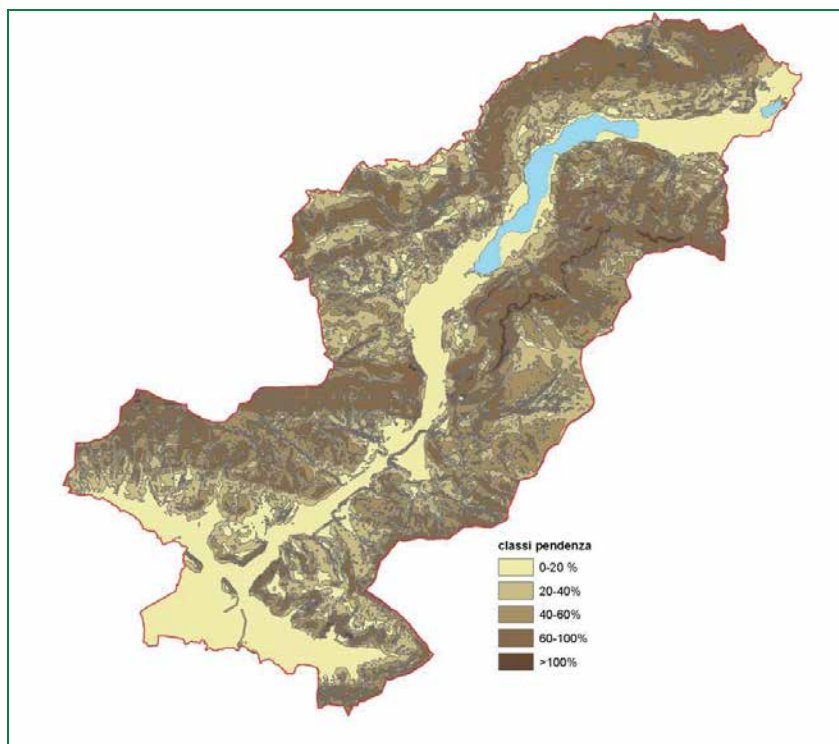


Figura 3 Rappresentazione schematica delle classi di pendenza presenti nel territorio indagato

È ben visibile il solco principale della Valle Cavallina, dove la morfologia del territorio è ovunque dolce; tra le altre aree caratterizzate da pendenze modeste si segnalano le aree contermini al laghetto di Gaiano verso nord e a sud la piana di Zandobbio e di Trescore, oltre che quelle sub pianeggianti di Cenate Sopra. La maggior parte del territorio è caratterizzato da pendenze medie e elevate, in particolari nei pressi delle principali dorsali rocciose.

I dati di sintesi relativamente alle classi di pendenza del territorio sono riportati nella successiva tabella:

CLASSE DI PENDENZA (%)	SUPERFICIE (HA)	%
0-20	2.512,47	22,97%
20-40	2.622,18	23,98%
40-60	2.939,25	26,87%
60-100	2.720,31	24,87%
>100	142,80	1,31%
	10.937,01	100,00%

Tabella 2 Analisi territoriale delle diverse classi di pendenza (nell'analisi è stata esclusa la superficie lacuale del Lago di Endine e di quello di Gaiano)

Il territorio indagato nel complesso è quindi prevalentemente caratterizzato da pendenze medio-elevate, riscontrandosi circa il 53% del territorio in oggetto con pendenze superiori al 40%, con solo il 22,9% circa di territorio subpianeggiante.

2.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

2.5.1 PREMESSA

Il territorio indagato è caratterizzato pressoché esclusivamente dalla presenza di rocce sedimentarie formatesi per deposizione di materiali carbonatici, originatesi in un arco temporale molto ampio che inizia nel periodo Triassico superiore (in particolare nel Norico, circa 210 milioni di anni fa) e si conclude nel Cretacico superiore (in particolare nel Campaniano, circa 75 milioni di anni fa).

La relativa omogeneità dei substrati geologi è interrotta solo localmente, in alcuni microambiti territoriali ben circoscritti, dalla presenza di singoli corpi filoniani magmatici molto più recenti, originatesi nel Paleogene.

L'inquadramento geologico nell'ambito del presente elaborato è finalizzato, oltre che a fornire una descrizione generale delle diverse rocce presenti nel territorio, a dare una chiave di lettura dei substrati geologici in relazione alle diverse caratteristiche pedogenetiche delle rocce, ovvero alle diverse possibilità di generare suoli forestali dotati di bilancio idrico-trofico più o meno favorevole: caratteristiche dunque di fondamentale importanza per lo sviluppo della vegetazione forestale.

2.5.2 GRUPPI DI SUBSTRATO E CARATTERISTICHE PEDOGENETICHE: ANALISI GENERALE

Nel territorio dell'ex C.M. Valle Cavallina sono presenti rocce appartenenti a tutte e tre le categorie dei substrati: carbonatici, silicatici e sciolti; nel complesso, come anticipato nel precedente paragrafo, prevalgono nettamente le rocce carbonatiche, quindi i substrati sciolti, diffusi sia in posizione di fondovalle che di versante; la presenza delle rocce silicatiche è invece assolutamente modesta.

Nonostante la comune appartenenza alla categoria dei substrati carbonatici esistono molte differenze tra le diverse e diffuse rocce carbonatiche presenti, in virtù del diverso periodo di origine e della diversa alterabilità che caratterizza i diversi substrati; in ragione di queste differenze le rocce carbonatiche possono essere ulteriormente suddivise nel gruppo dei substrati calcarei e dolomitici massicci, in quello di substrati calcarei alterabili e infine nel gruppo dei substrati arenaceo-marnosi.

Questa suddivisione dei gruppi di substrato tiene conto della metodologia adottata nell'ambito della classificazione tipologico-forestale adottata dalla Regione Lombardia, che prevede appunto le seguenti distinzioni tra i vari substrati:

CATEGORIA	GRUPPO	VALORE PEDOGENETICO
SUBSTRATI CARBONATICI	Substrati calcarei e dolomitici massicci	2
	Substrati calcarei alterabili	3
	Substrati marnosi-arenacei	5
SUBSTRATI SILICATICI	Substrati terrigeno scistosi	5
	Substrati conglomeratico-arenacei	2
	Substrati scistosi	3
	Substrati (magmatico-metamorfici) massivi	2
	Substrati serpentinosi	1
SUBSTRATI SCIOLTI	Substrati sciolti	3

Tabella 3 Classificazione dei substrati secondo la metodologia tipologico-forestale

Nella successiva elaborazione cartografica è possibile visualizzare la distribuzione dei gruppi di substrato presenti.

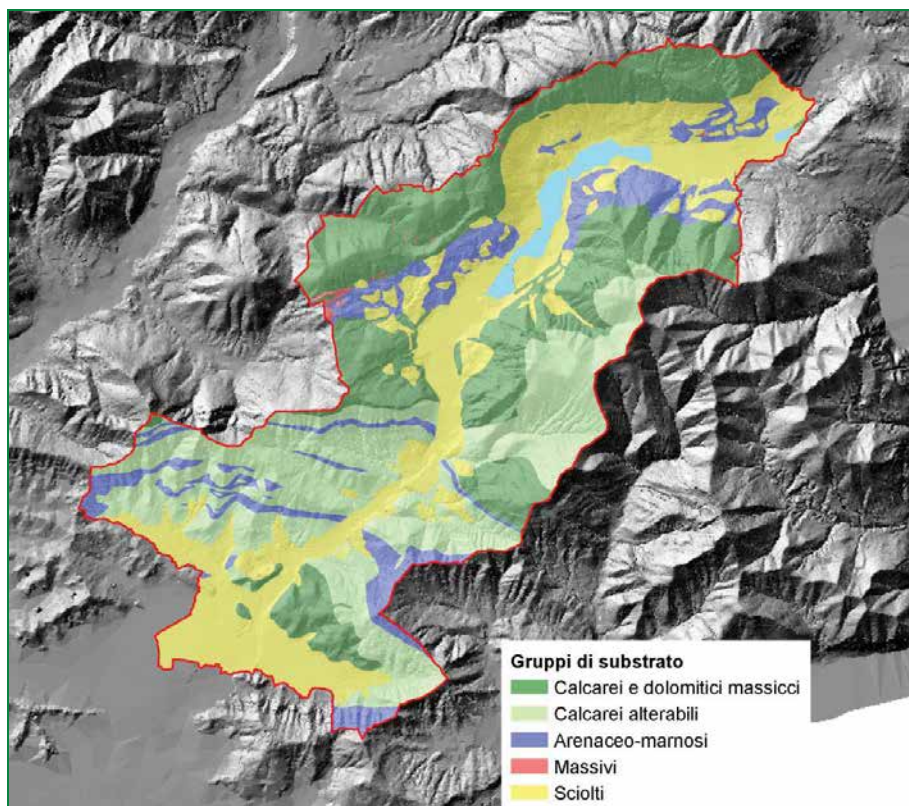


Figura 4 Rappresentazione schematica dei gruppi di substrato presenti nel territorio indagato

Le rocce appartenenti al gruppo dei substrati calcarei e dolomitici massicci, originatesi in particolare nel Triassico, sono caratterizzate da grado di alterabilità modesto e da scarso valore pedogenetico. I suoli originatisi da questi substrati sono caratterizzati da modesti valori pedotrofici, spesso anche in virtù delle condizioni morfologiche dei versanti che certamente non favoriscono l'accumulo dei nutrienti, se non localmente, e l'evoluzione di suoli potenti e fertili. Le formazioni più diffuse sono il Calcarea di Zorzino, il Calcarea di Zu, la Dolomia principale e la Dolomia a Conchodon. In particolare sono formazioni che si estendono nella porzione più settentrionale del territorio analizzato, quella che interessa i versanti che esposti verso il Lago di Endine: il Calcarea di Zorzino occupa gli alti versanti in destra idrografica sopra il lago, mentre il Calcarea di Zu è più diffuso sulla sponda sinistra del lago a quote intermedie, sotto le banconate rocciose che partono sotto la cima del Monte Siculo e si ritrovano lungo i versanti che salgono al Torrezzo e al Ballerino; tali banconate affioranti sono invece costituite principalmente dalla Dolomia a Conchodon e dal calcarea di

Sedrina. La Dolomia principale è invece diffusa nell'estrema porzione settentrionale del territorio indagato, nella sinistra idrografica della Valle di palate fino alle cima del Grione, oltre che alle quote inferiori della Valle Rossa, nei pressi del confine indagato. Altri ambiti più circoscritti e isolati in cui si ritrovano coperture carbonati che massicce sono il Monte di Grone e i versanti a monte di Zandobbio, dove è diffusa la Dolomia di Zandobbio.

I calcari alterabili sono caratterizzati da grado di alterabilità e valore pedogenetico discreti, garantendo quindi la formazioni di suoli forestali con caratteristiche pedotrofiche migliori rispetto a quelli derivati dai calcari massicci e delle dolomie. Nel territorio in esame i calcari alterabili presenti hanno avuto origine sia nel Giurassico che nel Cretacico, e sono diffusi principalmente verso Sud: si tratta in particolare Calcare di Domaro, del Sass de la Luna e del Calcare di Moltrasio, quest'ultimo diffuso alle quote più elevate dei versanti dei Colli di San fermo e di Prato Bello.

La diffusione di substrati arenaceo-marnosi, dotati di maggiore valore pedogenetico, di alterabilità più elevata e dunque di migliori caratteristiche pedotrofiche, è più disomogenea, dal momento che interessa sia estese porzioni limitrofe al lago, oltre che ambiti più localizzati molto più a sud, disposti in lunghe e sottile "strisce" intercluse tra calcari massicci e calcari alterabili. In particolare nei bassi versanti limitrofi al Lago di Endine si ritrova diffusamente l'Argillite di Riva di Solto (argilliti nere, marne e calcari marnosi), mentre a sud sono presenti anche Flish del Colle di Cedrina, l'Arenaria di Sarnico, Radiolariti e altre formazioni minori.

Le uniche rocce silicatiche presenti sono di origine più recente: si tratta infatti di corpi filoniani magmatici ipoabissali molto più recenti rispetto ai calcari del Triassico dal momento che hanno avuto origine nel Paleogene; questi corpi si ritrovano nei pressi del Colle Gallo.

Il territorio è inoltre interessato dalla presenza di estese aree caratterizzate da depositi continentali quaternari e neogenici, appartenenti alla categoria dei substrati Sciolti, inevitabilmente legati alle zone di fondovalle, dei bassi versanti limitrofi al lago oltre che alle aree sub pianeggianti verso l'estremo ambito meridionale indagato.

La successiva figura rende conto in dettaglio dell'ubicazione dei diversi substrati geologici.

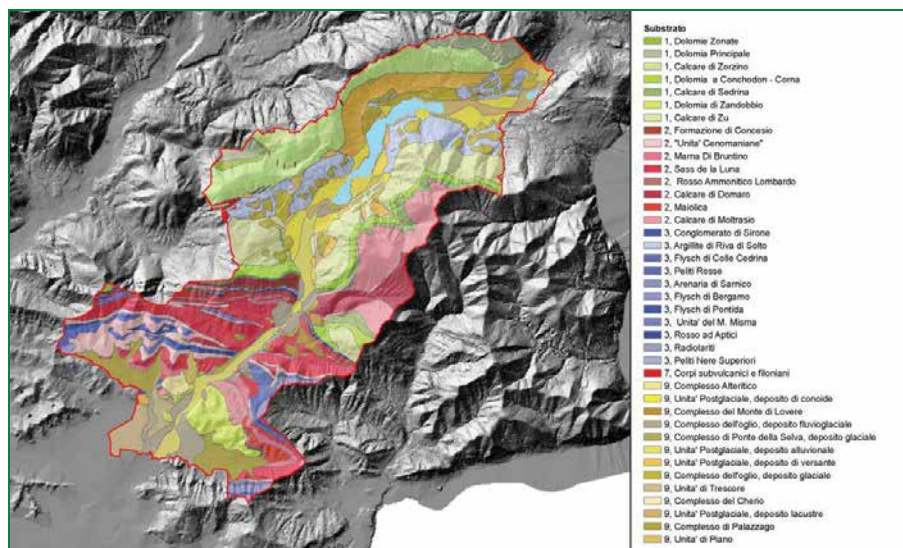


Figura 5: Rappresentazione schematica dei substrati geologici presenti nel territorio indagato

2.5.3 GRUPPI DI SUBSTRATO E CARATTERISTICHE PEDOGENETICHE: DATI DI SINTESI

L'inquadramento geologico e l'analisi generale dei gruppi di substrato sono stati approfonditi mediante analisi territoriali specifiche, sviluppate sulla base dei dati cartografici georeferenziati della Carta Geologica della Provincia di Bergamo, forniti dalla Provincia di Bergamo. Le analisi territoriali hanno consentito di approfondire lo studio dei gruppi di substrato presenti e dunque anche dei valori pedogenetici connessi ad ogni tipo di substrato; quest'ultima informazione può infatti risultare di particolare importanza nello studio della vegetazione forestale e nella definizione delle diverse tipologie forestali presenti nell'ambito del territorio indagato.

Nella successiva tabella si presentano i dati di sintesi relativi all'estensione delle tre diverse categorie e dunque dei diversi gruppi di substrato presenti nel territorio indagato, da cui risulta immediatamente evidente la rilevante dominanza della categoria dei substrati carbonatici e nell'ambito della stessa dei gruppi di substrato calcarei e dolomitici massicci e dei gruppi di substrato dei calcari alterabili. Decisamente poco significativa è la presenza dei silicatici, mentre apprezzabile è la presenza della categoria dei substrati sciolti.

CATEGORIA	GRUPPO	Area (ettari)	%
SUBSTRATI CARBONATICI	Substrati calcarei e dolomitici massicci	3.316,96	30,26%
	Substrati calcarei alterabili	3.034,77	27,68%
	Substrati marnosi-arenacei	1.255,93	11,46%
	Totale SUBSTRATI CARBONATICI	7.607,66	69,40%
SUBSTRATI SILICATICI	Substrati terrigeno scistosi		
	Substrati conglomeratico-arenacei		
	Substrati scistosi		
	Substrati (magmatico-metamorfici) massivi	30,17	0,28%
	Substrati serpentinosi		
	Totale SUBSTRATI SILICATICI	30,17	0,28%
SUBSTRATI SCIOLTI	Substrati sciolti	3.324,00	30,32%
	Totale SUBSTRATI SCIOLTI	3.324,00	30,32%
TOTALE		10.961,83	100,00%

Tabella 4: Analisi territoriale dei gruppi di substrato presenti nel territorio in esame (nell'analisi è stata esclusa la superficie lacuale del Lago di Endine e di quello di Gaiano)

Dai dati sopra riportati è chiaro che nel territorio si rileva dunque nettamente la presenza prevalente e dominante di substrati carbonatici e quindi di quelli sciolti, con sporadica presenza dei silicatici.

Le successive analisi e elaborazioni hanno consentito di verificare il valore pedogenetico (compreso tra 1 e 5) dei substrati e dunque la suddivisione del territorio secondo classi omogenee; la presenza di un suolo evoluto, potente e di elevato valore pedotrofico è ovviamente connessa anche alle caratteristiche geomorfologiche stazionali oltre che al valore pedogenetico dei substrati. In linea generale comunque la presenza di suoli evoluti è direttamente connessa alla possibilità di trovare cenosi arboree arricchite a livello specifico da alcune specie che prediligono suoli freschi ed evoluti; diversamente laddove il substrato è caratterizzato da scarso valore pedogenetico il suolo che ne deriva è frequentemente più “povero” e dunque meno adatto ad ospitare cenosi più arricchite, quanto piuttosto cenosi a netta prevalenza di specie rustiche che meglio si adattano in condizioni stazionali limitanti.

La successiva tabella tiene conto di queste differenze:

VALORE PEDOGENETICO	Area (ettari)	%
2	3.347,13	30,53%
3	6.358,77	58,01%
5	1.255,93	11,46%
TOTALE	10.961,83	100,00%

Tabella 5 Analisi territoriale del valore pedogenetico dei substrati presenti

In relazione ai substrati presenti è evidente che generalmente il valore pedogenetico è basso o al più modesto, e solo laddove sono presenti substrati marnosi-arenacei è elevato.

2.6 INQUADRAMENTO USI DEL SUOLO

2.6.1 PREMESSA

Le categorie utilizzate per differenziare i diversi usi del suolo nel territorio in esame sono quelle già adottate nell'ambito dell'indagine DUSAF (prima fase), in particolare:

- Aree urbanizzate;
- Aree idriche;
- Aree sterili;
- Seminativi;
- Prati;
- Pascoli;
- Legnose agrarie;
- Vegetazione naturale;
- Boschi;

L'individuazione delle diverse categorie d'uso del suolo ha quindi consentito di elaborare la Tavola n. 1: Carta degli usi del suolo in scala 1:10.000, utilizzando come base di riferimento cartografica la CTR della Regione Lombardia.

2.6.2 CATEGORIE D'USO DEL SUOLO NEL TERRITORIO INDAGATO

2.6.2.1 Aree urbanizzate

Questa categoria d'uso del suolo è stata utilizzata per definire tutte le aree urbane presenti nel territorio in esame e comprende sia le aree residenziali (nuclei urbani e case isolate) che quelle industriali/artigianali (caratterizzate dalla presenza di fabbriche,

capannoni, o infrastrutture legate ad attività lavorative di vario tipo); le aree verdi urbane (parchi) sono inserite in questa categoria.

2.6.2.2 Aree idriche

Questa categoria d'uso del suolo comprende due sottocategorie (non differenziate a livello cartografico) ed in particolare:

- Laghi, bacini e specchi d'acqua: questa sottocategoria è stata utilizzata esclusivamente per il Lago di Endine e per il Lago di Gaiano;
- Alvei fluviali: questa sottocategoria è stata utilizzata solamente per il corso del fiume Cherio, dal momento che le dimensioni dell'alveo di questi fiume sono apprezzabili anche nella cartografia prodotta in scala 1:10.000.

Questa categoria d'uso del suolo comprende dunque il lago di Endine, quello di Gaiano e i tratti di alveo fluviale del Cherio "apprezzabili" nella cartografia prodotta in scala 1:10.000.



Foto 9 il lago di Endine



Foto 10 il primo tratto del fiume Cherio nei pressi dell'uscita dal Lago di Endine



Foto 11 il lago di Gaiano

2.6.2.3 Aree sterili

Questa categoria d'uso del suolo comprende due sottocategorie (non differenziate a livello cartografico) ed in particolare:

- Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione;
- Aree estrattive;

Questa categoria d'uso del suolo comprende principalmente affioramenti litoidi privi di vegetazione tipiche delle aree estrattive presenti nel territorio indagato, oltre che gli accumuli detritici dei conoidi di basso versante presenti in particolare nella destra idrografica del Lago di Endine.



Foto 12 A monte dell'abitato di Endine Gaiano sono presenti conoidi detritiche colonizzate da scarsa vegetazione arboreo-arbustiva; la categoria d'uso del suolo per queste aree è quella delle aree sterili



Foto 13 Ambiti estrattivi di versante: altre aree sterili

2.6.2.4 Seminativi

Questa categoria d'uso del suolo è stata utilizzata per definire tutte le aree agricole a seminativo, generalmente mais, ubicate principalmente nelle aree sub pianeggianti di Trescore, Zandobbio e Cenate; la categoria comprende anche le colture agricole protette (serre).



Foto 14 I seminativi sono prevalentemente rilevati solo nell'ambito della piana di Trescore Balneario e di Zandobbio, dove si alternano appezzamenti prativi ad aree seminate a mais.

2.6.2.5 Prati

In questa categoria d'uso del suolo sono ricomprese tutte le superfici prative destinate alla preminente produzione foraggiera di erba per il bestiame, in particolare quello bovino, e gestite dunque con regolari tagli e attività di fienagione; nelle superfici riconducibili a questa categoria la superficie prativa è assolutamente dominante, mentre minoritaria, e generalmente relegata nelle vicinanze delle case, è la presenza di singoli alberi da frutto, di piccoli orti per la produzione familiare e di pertinenze agricole.



Foto 15: in primo piano prati nella valle di Berzo San Fermo verso il Pizzo Quaglia



Foto 16: altra vista di prati in comune di Trescore Balneario (valle Roveto)



Foto 17: prati nella piana di Zandobbio, verso la Selva, con sullo sfondo il monte del Castello

2.6.2.6 Pascoli

In questa categoria d'uso del suolo sono state ricomprese le superfici regolarmente pascolate; si tratta in particolare dei pascoli ubicati alle quote superiori, in particolare nell'area dei Colli di San Fermo e di Torrezzo in sx idrografica e soprattutto nell'area di Sparavera e di Botta verso Monte Grione in sx idrografica, dove si ritrovano gli alpeggi caricati con mandrie bovine.



Foto 18 I pascoli di Botta sotto Monte di Grione

2.6.2.7 Legnose agrarie

Questa categoria d'uso del suolo comprende tre sottocategorie (non differenziate a livello cartografico) ed in particolare:

- Vigneti;
- Oliveti;
- Principali frutteti



Foto 19 i vigneti “aziendali” sono presenti a Trescore Balneario e nella valle di Cenate Sopra

2.6.2.8 Vegetazione naturale

Questa categoria d'uso del suolo comprende le seguenti sottocategorie (non differenziate a livello cartografico) ed in particolare:

- Vegetazione palustre (e delle torbiere): questa sottocategoria è stata utilizzata per la vegetazione presente ai bordi del Lago d'Endine e del Lago di Gaiano, in particolare canneti a *Phragmites*;
- Vegetazione rupestre e praterie xeriche del piano montano;

- Aree con presenza di individui a portamento arboreo o di macchie di vegetazione in avanzata evoluzione verso forme forestali (praterie montane xeriche in fase di iniziale ricolonizzazione boschiva);
- Aree con presenza di individui a portamento arboreo o di macchie di vegetazione in avanzata evoluzione verso forme forestali (ex aree agricole di fondovalle e di basso versante in abbandono).



Foto 20 vegetazione naturale – ricolonizzazione a Robinia pseudoacacia su ex aree agricole di basso versante in abbandono a Vigano san Martino



Foto 21 vegetazione naturale – praterie montane xeriche in fase di ricolonizzazione con abete rosso nella zona della I'peggio di Botta



Foto 22 vegetazione naturale – canneti a Phragmites sul lago d'Endine

2.6.2.9 Boschi

Questa categoria d'uso del suolo è stata utilizzata per tutte le superfici classificabili come bosco secondo l'attuale normativa forestale regionale; in particolare si è fatto riferimento all'art. 42 della l.r. 31/2008, nonché alle specifiche circolari applicative (D.G.R. 8/2024 dell'8 marzo 2006); in particolare si ricorda che sono considerati bosco "...le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri...".

Il PIF tuttavia, da un lato, per oggettivi limiti metodologici, legati all'unità minima restituibile cartografabile (1 cmq) ed alla scala utilizzata (1:10.000), che crea una lacuna rispetto all'unità minima riconducibile a bosco (2.000 mq), d'altro lato, per oggettiva impossibilità ad individuare e delimitare le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni dell'art. 42 della l.r.31/2008, non determina cogenza per quelle superfici oggettivamente non riconducibili a bosco ed erroneamente cartografate come tali, così come non può "svincolare" superfici oggettivamente riconducibili a bosco seppur non individuate e delimitate dal PIF stesso; dunque l'individuazione e la delimitazione del bosco in seno al PIF, restituita in cartografia, assume cogenza solo per quelle superfici oggettivamente riconducibili a bosco.

In pratica Bosco è ciò che oggettivamente risponde ai requisiti fissati dalla normativa vigente e non ciò che viene restituito da una qualsivoglia cartografia, cui la normativa affida tale compito nel rispetto della definizione di bosco fissata dalla medesima normativa (cfr. Sentenza di Corte di Cassazione Penale Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864 *"...un'area boscata è qualificabile dalla presenza effettiva del bosco, quando un terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, abbia i requisiti indicati dalla normativa in materia e ciò indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale in specifici elenchi..."* ed ancora *"...la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale..."*).

Peraltro esplicita molto bene il "conflitto" vigente tra normativa statale e regionale la Sentenza di Corte di Cassazione Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874...*"...La definizione della nozione di bosco ai fini delle tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che la esercita attraverso il comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs n. 227 del 18 maggio 2001, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un altro concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc. E' evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico, finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato.(Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizioni delle competenze regionali tra Stato e Regioni).*

2.6.3 USI DEL SUOLO: DATI DI SINTESI

Nella tabella seguente si riportano una serie di dati numerici di sintesi relativi alle elaborazioni derivate dalla Carta degli Usi del suolo.

CODICE	CATEGORIA	SUPERFICIE COMPLESSIVA (ettari)	SUPERFICIE %
A	AREE IDRICHE	241,26	2,16%
B	BOSCHI	6.470,58	57,95%
C	PASCOLI	213,84	1,92%
L	LEGNOSE AGRARIE	99,27	0,89%
N	VEGETAZIONE NATURALE	237,21	2,12%
P	PRATI	2.406,06	21,55%
R	AREE STERILI	92,32	0,83%
S	SEMINATIVI	77,26	0,69%
U	AREE URBANIZZATE	1.327,14	11,89%
TOTALE		11.164,95	100,00%

Tabella 6 Analisi territoriale degli usi del suolo presenti nel territorio indagato

La seguente figura evidenzia la distribuzione delle diverse categorie d'uso.

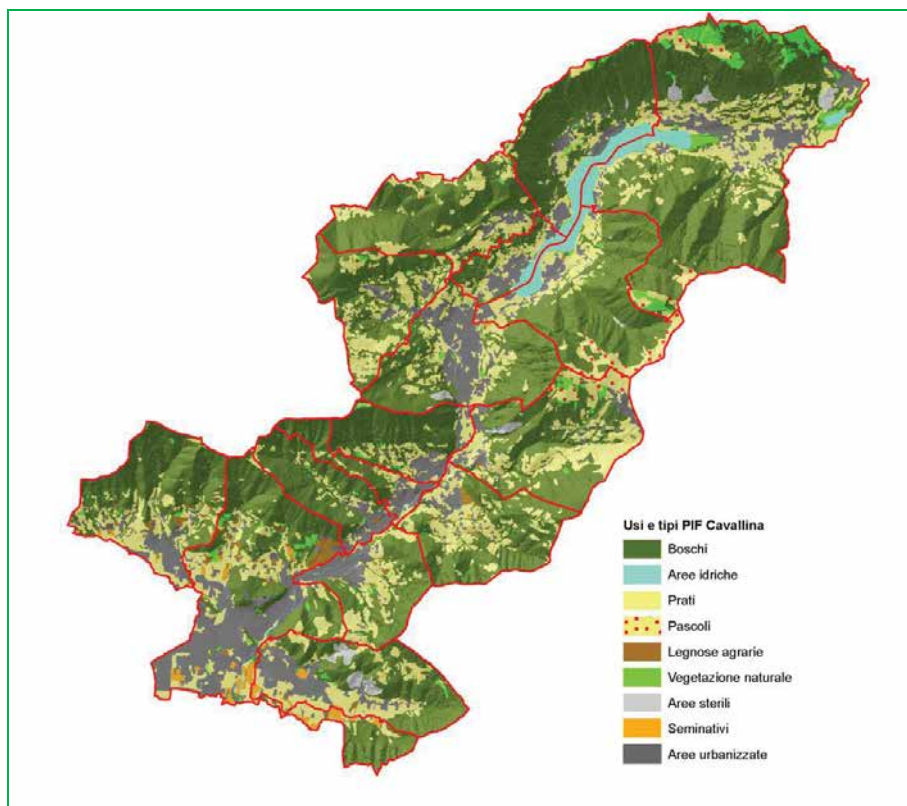


Figura 6 Rappresentazione schematica degli usi del suolo presenti nel territorio indagato

Le prime considerazioni che si riportano sono relative alle diverse categorie d'uso del suolo rilevate nell'ambito delle elaborazioni cartografiche.

La categoria d'uso del suolo decisamente prevalente e quindi maggiormente rappresentata nel territorio indagato è la categoria del bosco: le aree boscate, estese per circa 6.471 ettari, coprono quasi il 58% dell'intero territorio amministrativo dei sedici Comuni analizzati, dato davvero significativo e decisamente superiore ai dati medi fornite dall'ISTAT, che restituisce l'immagine di un territorio e di un paesaggio fortemente caratterizzato in senso forestale.

I prati si estendono per circa 2.406 ettari, rappresentando il 21,55%: dalla figura sopra riportata è facilmente intuibile che i prati sono prevalentemente ubicati nelle aree di

fondovalle e di basso versante (dove però le aree urbanizzate hanno notevolmente ridotto l'estensione delle superfici prative), nella ma anche nei versanti di mezza costa (Gaverina Terme) e a monte dell'abitato di Grone verso i Colli di San Fermo.

Le aree urbanizzate si estendono per 1.327 ettari circa, coprendo quasi il 12% del territorio.

I seminativi occupano meno dello 0,7%, a testimonianza di un territorio ormai scarsamente vocato, per ragioni principalmente storico-evolutive se non geomorfologiche e geografiche, a questa tipologia di colture agrarie.

Le superfici pascolive si estendono per circa il 2% del territorio: nonostante la consolidata contrazione delle tradizionali pratiche alpicolturali, nel territorio indagato il sistema degli alpeggi in quota nella zona di Sparavera e di Botta è ancora ben rappresentato e i pascoli sono regolarmente caricati nelle stagioni estive.

Le aree a vegetazione naturale coprono anch'esse circa il 2%: si tratta in particolare di praterie di alta quota, di praterie xeriche dei magri versanti carbonatici e di aree a vegetazione palustre (vegetazione presente ai bordi del Lago d'Endine e del Lago di Gaiano, in particolare canneti a *Phragmites*), nonché di aree con presenza di alcuni individui a portamento arboreo o di macchie di vegetazione in avanzata evoluzione verso forme forestali (praterie xeriche in fase di iniziale ricolonizzazione boschiva e ex aree agricole di fondovalle e di basso versante in abbandono). Tali aree, ad esclusione di quelle più impervie, erano un tempo certamente pascolate con greggi ovicaprine mentre oggi risultano abbandonate e prive di interesse zootecnico. Questi fenomeni di abbandono favoriscono (e favoriranno) la ricolonizzazione boschiva, in particolare alle quote inferiori e nei pressi di aree boscate consolidate: è dunque ragionevole supporre che tali aree continueranno a diminuire, seppur lentamente in virtù di difficili condizioni stazionali che di fatto rendono generalmente lento (spesso impossibile, alle quote superiori) il ritorno al bosco. Molto più veloce e dinamica è invece la ricolonizzazione forestale a scapito delle aree ex agricole di fondovalle e di basso versante in abbandono.

3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA E VINCOLISTICA

3.1.1 PTR

Il PTR della Regione Lombardia, adottato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 874 del 30/07/2009 e approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 951 del 19/01/2010, è il principale strumento di programmazione per le politiche di salvaguardia e sviluppo del territorio della Lombardia. Il Piano ha acquisito piena efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della sua pubblicazione sul BURL regionale.

Il **PTR**, in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, **ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico** ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs n.42/2004), infatti in tal senso il PTR recepisce, assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente in Lombardia dal 2001 e ne integra la sezione normativa, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi, confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il **Piano Paesaggistico Regionale** diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Il PTR è dunque strumento composito di pianificazione territoriale regionale in Lombardia, che ha nel Documento di Piano l'elemento cardine di riferimento.

Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il PTR definisce **tre macro-obiettivi** quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini:

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
- riequilibrare il territorio lombardo
- proteggere e valorizzare le risorse della regione.

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori.

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza dell'azione passa attraverso l'individuazione e l'articolazione nei **24 obiettivi** che il PTR propone. Essi rappresentano una "meridiana" ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti di azione l'immagine dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere.

Tra gli obiettivi del PTR, più "strettamente" correlati al PIF, si segnalano il n. 7 *"Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente, la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico"*; il n. 8 *"Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull'utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque"*; il n. 14 *"Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat"*; il n. 16 *"Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attraverso l'utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l'efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti"*; il n. 17 *"Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climateranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata"* il n. 20 *"Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l'identità della Lombardia"* e il n. 21 *"Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l'agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio"*.

Il PTR identifica le **zone di preservazione e salvaguardia ambientale**, con riferimento diretto al macro-obiettivo "Proteggere e valorizzare le risorse della regione"; è bene ribadire che la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturali, ecologiche ha contestualmente l'effetto di concorrere all'ulteriore rafforzamento della competitività regionale e di consentire a ciascun territorio di sviluppare il proprio potenziale. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini necessariamente passa anche dalla

costruzione e dal potenziamento di un territorio di qualità, anche dal punto di vista paesistico, ambientale e per la fruizione sociale degli spazi. Molta parte del territorio regionale presenta caratteri di rilevante interesse ambientale e naturalistico che sono già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni di settore che ne tutelano ovvero disciplinano le trasformazioni o le modalità di intervento. In particolare vengono identificate come zone di preservazione e salvaguardia ambientale:

- Fasce fluviali del Piano per l'Assetto Idrogeologico
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato
- Aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4 (studi geologici a supporto della pianificazione comunale)
- Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale)
- Sistema delle Aree Protette nazionali e regionali
- Zone Umide della Convenzione di Ramsar
- Siti UNESCO (Piano Paesaggistico – normativa art.23)

Il PTR riconosce e rimanda ai diversi piani settoriali e alle specifiche normative il puntuale riconoscimento di tali ambiti e la disciplina specifica, promuovendo nel contempo una forte integrazione tra le politiche settoriali nello sviluppo di processi di pianificazione che coinvolgano le comunità locali.

Il PTR individua le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli obiettivi di piano, quali la **Rete Verde Regionale (ob. PTR 10,14,17,19,21)**: Valore strategico prioritario viene riconosciuto alla Rete Verde Regionale, intesa quale sistema integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia.

Il Piano Paesaggistico disciplina puntualmente la costruzione della Rete Verde Regionale (Piano Paesaggistico – normativa art.24).

L'articolazione della Rete Verde Regionale è sviluppata all'interno dei PTCP e nei piani dei Parchi. I comuni partecipano all'attuazione della Rete Verde Regionale con la definizione del sistema del verde comunale nei PGT e, in particolare, tramite l'individuazione dei corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato (l.r. 12/05 art. 9 comma 1). Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della Rete Verde Regionale e assumono in tal senso specifico valore paesaggistico i **Piani di indirizzo forestale**, i Parchi locali di interesse sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i progetti di

ricomposizione paesistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici. La Giunta regionale individua e disciplina tramite specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza regionale considerati strategici per la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio rurale e urbano regionale, con specifica attenzione anche alla riconfigurazione paesistica dei territori interessati dalla previsione di nuove infrastrutture della mobilità e agli ambiti a rischio di degrado paesaggistico di rilevanza regionale.

Il PTR individua tra le altre infrastrutture strategiche per il conseguimento degli obiettivi di piano, la **Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19)**. La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali:

- riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità
- individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica
- fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per: l'inclusione dell'insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali; l'identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale
- articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale.

La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua:

- siti di Rete Natura 2000
- Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)
- principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica
- ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti
- corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione

- principali progetti regionali di rinaturazione.

La traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER. I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono:

- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica
- la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all'efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni
- la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico
- la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale
- l'integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l'individuazione delle direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.

Il PTR, inquadra il territorio di indagine del PIF, nel **Sistema territoriale della montagna e nello specifico nell'ambito territoriale prealpino**, in cui si delineano tra gli obiettivi principali ST2.1 "la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano", tra cui si segnala il sottoobiettivo *"Conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l'estensione e migliorandone la stabilità e la resistenza, attraverso metodi naturali di rinnovazione forestale e l'impiego di specie arboree autoctone"*, ST2.2 "la tutela degli aspetti paesaggistici del territorio", tra cui si segnalano i sottoobiettivi *"Sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante, valorizzare il patrimonio forestale e sviluppare nuove forme di integrazione fra attività agro-forestali e tutela del territorio"* e *"Promuovere un attento controllo dell'avanzamento dei boschi al fine di contenere la progressiva riduzione di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, a salvaguardia della varietà dei paesaggi"*, ST2.3 "Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi", tra cui si segnala il sottoobiettivo *"Incentivare il presidio del territorio montano per garantire la costante manutenzione dei reticoli idrici minori e dei boschi ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico"*, ST2.4 "Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell'ambiente", tra cui si segnala il sottoobiettivo *"Sostenere l'economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di reddito per la popolazione montana"*, ST2.5 "Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la qualità", tra cui si segnalano i sottoobiettivi *"Promuovere la manutenzione e l'utilizzo della rete sentieristica ai fini di un turismo ecocompatibile e per la valorizzazione e la fruizione paesaggistica dei territori"* e *"Gestire in modo sostenibile l'uso delle foreste montane a scopi ricreativi, per non*

pregiudicare la conservazione e il rinnovamento delle foreste e tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali”.

3.1.2 PTCP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il PTCP della Provincia di Bergamo, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 40 del 22/04/2004, è un atto di programmazione generale e definisce gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistica, ambientale ed urbanistica di rilevanza sovracomunale.

Le principali tematiche di interesse territoriale articolate nei contenuti del PTCP sono:

- tutela del suolo e regimazione delle acque;
- aspetti paesistico ambientali e sistema delle reti ecologiche;
- infrastrutture per la mobilità;
- organizzazione e disciplina degli insediamenti

Gli interventi individuati nel Piano sono normati in seno alle NTA del piano stesso secondo tre diversi livelli di regolamentazione: prescrizioni, direttive ed indirizzi. In particolare le prescrizioni sono vincolanti, hanno valore cogente e prevalgono sugli strumenti urbanistici generali subordinati. Tali prescrizioni riguardano principalmente gli ambiti e gli elementi a valenza paesistica, la difesa del suolo e le infrastrutture della mobilità.

Il territorio indagato dal PIF si relaziona con diversi ambiti individuati previsti dal PTCP; in questo senso, in relazione alla analisi svolte nel PIF, assumono maggiore valenza e importanza gli ambiti a valenza paesistica di cui alla Tavola E.2 del PTCP; di seguito si propone un elenco dei principali ambiti di interesse, unitamente ad uno stralcio delle prescrizioni fondamentali ad essi riferite nelle NTA.

- **CONTESTI DI ELEVATO VALORE NATURALISTICO** (art. 54): ambiti caratterizzati da un insieme articolato di elementi di valenza ambientale e paesistica con presenza di interesse storico, geomorfologico, naturalistico tali da determinare situazioni di particolare interesse in ordine alla necessità di azioni di tutela e valorizzazione. In tali ambiti è da perseguire la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio solo se finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola e agro-silvo-pastorale.

- **VERSANTI BOSCATI (art. 57):** il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico. Gli interventi ammessi in tali ambiti devono rispondere al principio della valorizzazione. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate il PTCP individua nel Piano di Indirizzo Forestale lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e per l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento.
- **PAESAGGIO MONTANO ANTROPIZZATO CON INSEDIAMENTI SPARSI E PAESAGGIO MONTANO DEBOLMENTE ANTROPIZZATO (art. 58):** il PTCP individua gli ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi del paesaggio montano debolmente antropizzato e di relazione con insediamenti di versante e fonodalle o caratterizzato da pascoli montani e boschi, con interposte aree prative e edificazione scarsa. Gli interventi ammessi in tali ambiti devono avvenire nel rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici.
- **VERSANTI DELLE ZONE COLLINARI E PEDEMONTANE (art. 59):** il PTCP individua tali ambiti quali aree sensibili in quanto elementi fortemente percepibili caratterizzati da un sistema integrato di valenze naturalistiche, agrarie e insediative. Gli interventi ammessi in tali ambiti devono avvenire nel rispetto della naturalità degli equilibri idrogeologici e degli aspetti paesaggistici.

3.1.3 PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE

Il PFV della Provincia di Bergamo è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 79 del 10/07/2013; nell'ambito del PIF si è tenuto conto, esclusivamente per alcune elaborazioni cartografiche, delle delimitazioni degli istituti faunistici e delle zone di divieto venatorio previste nel suddetto Piano Faunistico Venatorio. In particolare per il territorio indagato dal PIF si è tenuto conto esclusivamente dei seguenti proposti ambiti di protezione e/o riserva:

- Oasi di Protezione Lago di Endine (1.042,41 ha)
- Oasi di Protezione Rio Seniga (415,13 ha)
- Oasi di Protezione Valpredina (210,07 ha)
- Zona di Ripopolamento e cattura Monte Grione (220,33 ha)
- Zone di protezione lungo le rotte di migrazione: loc. Colle Croce, San Fermo e Prati Alti

3.1.4 LE AREE PROTETTE E I PLIS

Nel territorio indagato si rilevano interferenze con aree protette istituite ai sensi di normativa regionale e comunitaria (rete Natura 2000) e con PLIS; in particolare le aree protette e i PLIS presenti sono:

- SIC IT 2060016 Valpredina e Misma
- Riserva regionale Valpredina
- PLIS del lago di Endine
- PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli

La successiva immagine evidenzia la localizzazione di tali ambiti, riportando anche il SIC Valle del Freddo, confinante con l'area di indagine, mentre per una maggiore definizione si rimanda alla Carta dei vincoli (Tav. 6).

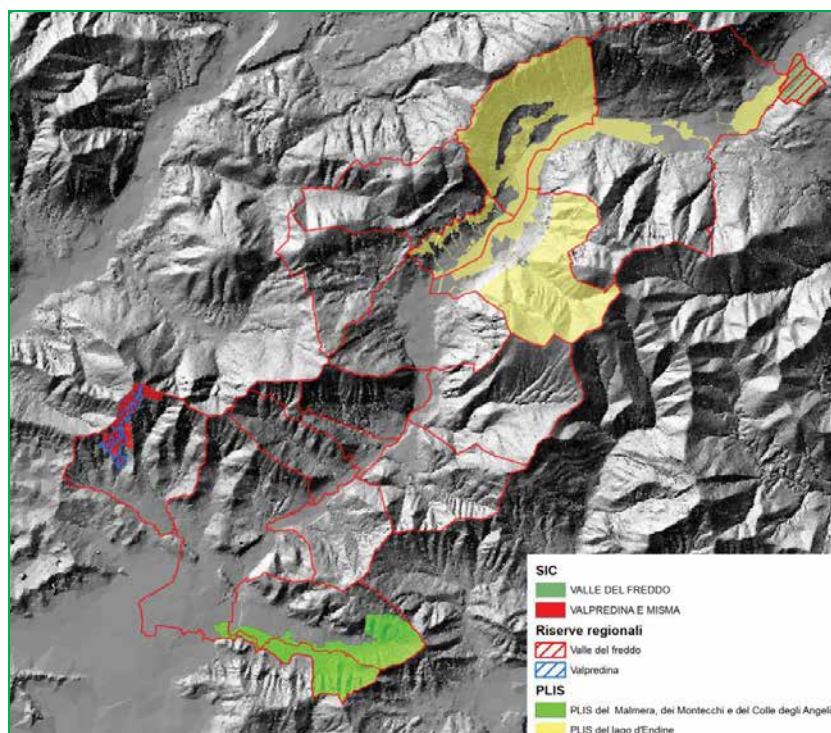


Figura 7 Rappresentazione schematica delle aree protette e dei Plis presenti nel territorio indagato

L'interferenza in termini di superficie delle aree protette e dei Plis rispetto al territorio indagato è evidenziato nella successiva tabella:

AMBITO	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE %
Area di indagine	11.164,95	100,00%
SIC IT 2060016 Valpredina e Misma	90,51	0,81%
Riserva regionale Valpredina	48,50	0,43%
PLIS del Lago di Endine	1.602,03	14,35%
PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli	389,50	3,49%

Tabella 7 Aree protette e territorio indagato

In seno alla procedura di VAS risulta di particolare importanza rendere conto delle interferenze con i siti Natura 2000: secondo la D.c.r. 351/2007 (Indirizzi generali per la valutazione de Piani e dei programmi) il procedimento di VAS disciplina il raccordo con le norme in materia di valutazione ambientale, la VIA e la Valutazione di incidenza. La D.c.r. stabilisce inoltre che per i Piani che interessano siti Natura 2000 in sede di Conferenza di Valutazione è necessario acquisire il parere obbligatorio in merito alla Valutazione di incidenza e pertanto il rapporto ambientale deve essere corredato dalla documentazione prevista per la VIC ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale (D.P.R. 357/1997; D.G.R.14106 dell'8/8/2003; D.G.R. n.8/6648 del 20 febbraio 2008).

In relazione alla vigente normativa l'Ente competente per la Valutazione di Incidenza è la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia, previo parere dell'ente gestore della Riserva Regionale Valpredina (ai sensi della D.g.r. 14106/2003).

In seno al presente elaborato vengono fornite una serie di informazioni generali riguardo al SIC presente, desunte da bibliografia (in particolare dal Piano di Gestione del SIC IT 2060016 Valpredina e Misma.

- Nome Sito: Valpredina e Misma
- Codice: IT2060016;
- Ente Gestore: WWF Italia ONG - Onlus
- Superficie complessiva: 90,51 ha
- Comune interessato: Cenate Sopra

- Ambiente e vegetazione del torrente Predina:** Il torrente Predina ha agito nel tempo facendosi strada tra le principali formazioni geologiche dell'area del SIC (Sass de la Luna, Banchi caotici, etc.) e rodendole e originando così la valle da cui trae il nome il SIC stesso: la Valpredina. L'alveo del torrente Predina risulta vario ed articolato, zone con ampi salti si alternano a zone in cui il corso d'acqua è spazialmente limitato dagli affioramenti rocciosi circostanti inframezzati a loro volta da zone in cui l'alveo risulta ben più ampio ed a pendenza costante tanto da formare lunghi o brevi scivoli naturali dal fondo liscio e privo di detrito sui quali concreziona il carbonato di calcio. Il corso del torrente ospita ambienti differenziati e particolarmente interessanti direttamente correlati al regime pluviometrico stagionale ed alle sue dinamiche caratterizzate anche da eventi meteorologici eccezionali che condizionano la portata e la distribuzione del detrito al fondo. Il rispetto della disponibilità idrica naturale permetterebbe il mantenimento del deflusso minimo vitale e quindi il buono sviluppo di habitat peculiari; tuttavia nel tempo, la presenza di strutture abusive, nella fattispecie captazioni idriche, ha limitato quantitativamente la disponibilità di acqua compromettendo lo sviluppo delle condizioni ambientali ideali. Ove il flusso idrico e la conformazione dell'alveo lo permettono, l'acqua va a formare pozze in alveo, habitat ideali per la specie prioritaria *Austropotamobius pallipes*. Il gambero di fiume autoctono trova condizioni ideali in pozze poco profonde, ombreggiate e con detrito sedimentario ed organico a granulometria da fine a grossolana ove gli individui adulti, di abitudini notturne, e le larve possono trovare riparo durante le ore diurne. Le pozze sono ambienti ad acqua relativamente ferma, zone ottimali per la riproduzione di anfibi quali la *Salamandra salamandra* e ad alta biodiversità soprattutto in termini di specie bentoniche (larve appartenenti a svariate specie di Ditteri, Tricotteri, Efemerotteri, etc.) ed appartenenti al neuston (Gerridi). Le zone dove il flusso è ridotto, sono interessate da stillicidio e deposizione di carbonato di calcio e rientrano nell'Habitat di importanza comunitaria prioritaria 7220. Le peculiarità dell'Habitat sono strettamente connesse alla disponibilità idrica che, insieme alle condizioni microclimatiche delle stazioni fresche e ombreggiate, risulta fondamentale e da garantire anche mediante operazioni di miglioramento ambientale ed interventi di ripristino che prevedano tra gli altri la dismissione delle captazioni abusive. Il torrente Predina si pone come evidenza naturalistica dalle ottime potenzialità e merita l'istituzione di una nuova Unità didattica da posizionarsi in località Cà Pessina, dove sarà anche opportuno approntare una pozza didattica corredata da bacheca illustrativa. La fruizione di questa zona dovrà essere vincolata alla presenza di una guida naturalistica autorizzata dall'Ente gestore e sarà previsto l'accesso alla pozza didattica solo per gruppi accompagnati nell'area protetta.
- Ambiente e vegetazione delle pareti rocciose:** Sul versante meridionale del Monte Misma è distinguibile, nel mezzo del colore uniforme della vegetazione, una bianca banda di roccia calcarea affiorante. La zona è facilmente identificabile da lontano data la vistosa presenza di potenti pareti rocciose, uno squarcio apertosi nella notte dell'8 dicembre 1992, ad oggi attraversato da un sentiero comunale (CAI 626). Data la situazione geomorfologica potenzialmente instabile, per ragioni di sicurezza è fatto divieto da un'ordinanza comunale di sostare nei tratti interessati dalla frana e da pareti a picco sul sentiero. La frana ha aperto una netta spaccatura entro il banco di Maiolica unità stratigrafica depostasi nel periodo compreso tra il Titoniano Superiore (Giurassico) e l'Aptiano Inferiore (Cretacico), periodo caratterizzato da avvicendamento di diversi paleoambienti deposizionali, in cui si verificarono alternanze di fasi di sedimentazione in condizioni pelagiche a profondità superiori ai 200 m intervallate da eventi anossici e torbidi. [P.G.T. Caprino B.sco, 2007]. Il periodo di distacco della frana è piuttosto recente e la colorazione nocciola di alcune zone della parete ne è la testimonianza (SGN, 2007). Numerosi noduli di selce punteggiano i blocchi staccatisi durante l'evento franoso ed ora ben visibili a bordo sentiero offrendo spunti all'approfondimento delle origini geologiche dell'area del SIC durante le visite guidate. Tale zona rappresenta un'interessante possibilità per l'osservazione di specie appartenenti alla flora spontanea che, seppur spesso non raggiungibili direttamente dai visitatori, determinano un variegato arricchimento del paesaggio durante i periodi di fioritura. La popolazione di *Saponaria ocymoides* tinge il riverberante biancore delle pareti di una vivace sfumatura fucsia particolarmente in corrispondenza di piccoli terrazzamenti naturali. *Verbascum* sp., *Medicago* sp., *Arabis turrita*, etc. portano le proprie sfumature di giallo più o meno intenso a lato del sentiero ed offrono fioriture e fruttificazioni particolari e ben visibili durante le varie fasi stagionali in quanto osservabili da vicino. Altro motivo di interesse è rappresentato dall'aspetto faunistico. In questa parte del territorio del SIC "Valpredina e Misma" è possibile incontrare il Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*) la Vipera (*Vipera aspis*) e Colubridi quali Biacco (*Hierophis viridiflavus*) e Saettone (*Zamenis longissima*). L'avifauna frequentante questa zona è notevole, si registrano le presenze di Pellegrino e Corvo imperiale (anche nidificanti), Poiane, Pecchiaioli e Gheppi facilmente osservabili in volo veleggiato o atteggiamento predatorio. Resta da indagare la presenza di colonie estive o invernali di Chiroteri in corrispondenza di fessurazioni nella roccia. Tale ambiente richiederà anche uno specifico monitoraggio floristico che ne approfondisca la conoscenza e registri l'ingresso di nuove specie che nel tempo andranno a colonizzare la parete rocciosa con particolare attenzione da riservare alle zone in ombra d'acqua.
- Ambiente e vegetazione delle praterie sommitali:** Parte della cima del Monte Misma risulta compresa all'interno dei confini attuali del SIC "Valpredina e Misma" e ne rappresenta un ambiente significativo tanto da essere stato inserito tra gli Habitat di importanza comunitaria segnalati per il SIC. La prateria si presenta estremamente ricca in specie vegetali che caratterizzano il paesaggio rendendolo vario e differenziato durante ogni stagione. Nella zona è particolarmente significativa la presenza di svariate

specie di orchidee spontanee oltre che di molte specie tipiche dei prati aridi. La prateria sommitale è il risultato di attività di disboscamento eseguite in tempi storici allo scopo di ricavarne zone a pascolo che ad oggi risultano abbandonate. Il prato arido sommitale è l'esempio di come anche ambienti di origine antropica si collochino in una posizione di rilievo nella produzione e mantenimento di un buon grado di biodiversità. Il pascolo e lo sfalcio rappresentano attività compatibili e pressoché essenziali per il mantenimento di questo ambiente se condotte con criterio e nell'ottica della sostenibilità; per un'area relativamente limitata come quella in oggetto è da preferire lo sfalcio al pascolo. Nell'area si riscontra un'ottima presenza di entomofauna i cui rappresentanti più vistosi sono certamente i Lepidotteri, specialmente diurni, presenti con popolazioni numericamente abbondanti. La ricchezza in specie erbacee dalla fenologia differenziata consente il sostentamento sia degli adulti che degli stadi larvali. Nelle giornate estive più calde è possibile osservare decine di esemplari di *Melanargia galathea*, numerose specie di Zigenidi (*Zygaena filipendulae*, *Jordanita globulariae*, etc.) oltre che iridescenti esemplari di *Callophrys rubii*. Altro carattere interessante di questo ambiente è rappresentato senz'altro dalla flora degli affioramenti calcarei tra cui spiccano endemiti quali *Saxifraga hostii rhaetica* e vistose specie di Succulente quali *Sedum album* e *Sempervivum tectorum*. Data l'origine semi-naturale di questo ambiente sarà necessario ponderare nel tempo delle strategie di gestione che prevedano la limitazione dell'avanzata delle specie arbustive ed arboree in fase di colonizzazione per garantire il mantenimento della ricchezza floristica e la presenza delle caratteristiche che favoriscono la fauna selvatica. L'area è significativa, infatti, anche per la presenza di avifauna annoverata nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409 quali il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), l'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), l'Averla piccola (*Lanius collurio*) e il Pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) tutte specie che scelgono questo habitat per la nidificazione o come zona di alimentazione. Di innegabile importanza è la ricchezza quali-quantitativa di entomofauna come principale caratteristica ambientale che attira annualmente numerosi Rondoni (*Apus apus*), Ralestrucci (*Delichon urbica*) e Rondini (*Hirundo rustica*) alla scelta proprio della prateria sommitale del Monte Misma quale zona di foraggiamento. Questo ambiente è tra i più soggetti al disturbo antropico data l'abbondante frequentazione da parte di tanti gitanti spesso poco consci della preziosità di tale ambiente che si lasciano andare quindi a comportamenti non consoni quali l'abbandono di rifiuti organici e non, l'introduzione di cani liberi entro i confini del SIC, per non parlare dei tracciati creati dagli pneumatici dei mezzi motorizzati che creano tra l'altro zone d'impluvio connesse a loro volta a situazioni di erosione del suolo. La prateria sommitale rappresenta l'ambiente più ricco e vivace dell'intero SIC "Valpredina e Misma" e quasi tutti i sentieri didattici proposti per l'intera area si spingono fino a questa zona tanto rilevante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, in grado di riservare sorprendenti incontri e panorami interessanti in ogni stagione dell'anno.

Il PIF tiene conto nelle sue elaborazioni della presenza nell'ambito del territorio amministrativo di competenza della suddetta area protetta, senza tuttavia porsi l'obiettivo di collidere con le norme gestionali particolari dettate per la suddetta area né fornire norme e/o indicazioni gestionali che determinino, né direttamente né indirettamente, effetti sui beni territoriali ed ambientali e sulle ragioni che ne hanno motivato l'istituzione, nel rispetto peraltro della normativa che assegna all'Ente gestore dell'area protetta competenza specifica in materia di rilascio autorizzazioni per la Trasformazione del bosco di cui al comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008 ed un ruolo cardine al Piano di gestione dell'area protetta.

Il PIF individua nei suoi elaborati cartografici di analisi il perimetro delle suddette aree protette e relative aree di rispetto, al solo fine di consentirne l'individuazione sul territorio, onde consentire la definizione di più ampie ed articolate strategie di gestione territoriale ed ambientale.

3.1.5 VINCOLISTICA

Nel presente paragrafo si evidenziano schematicamente i principali vincoli esistenti nel territorio in esame ai sensi delle vigenti normative; tali vincoli hanno importanti ricadute sul

territorio e dunque anche sul territorio boscato; i vincoli di cui si tiene conto sono di tipo paesaggistico e idrogeologico

In particolare per quanto riguarda il VINCOLO PAESAGGISTICO, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si riporta uno stralcio dei due articoli di riferimento:

▪ Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

▪ Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico.*

Per quanto riguarda il VINCOLO IDROGEOLOGICO si rimanda alla specifica normativa di cui al R.D. 3267/1923.

Nella successiva figura si evidenziano sommariamente alcuni dei vincoli presenti sopra descritti, mentre per una maggiore definizione si rimanda alla Carta dei vincoli (Tav. 6).

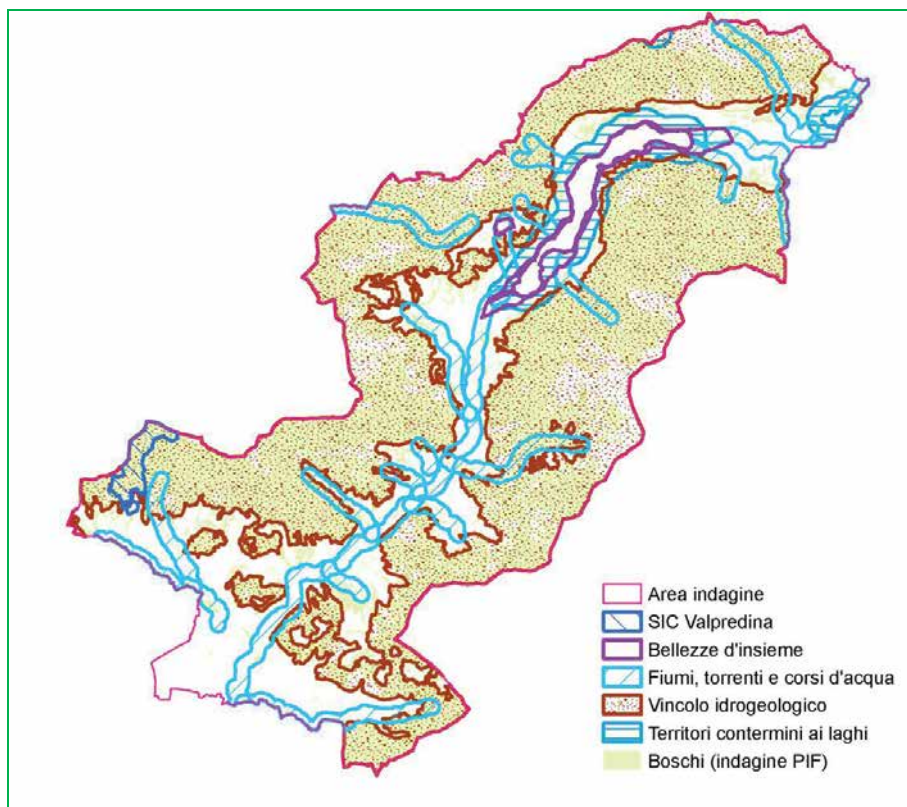


Figura 8 Rappresentazione schematica dei principali vincoli presenti nel territorio indagato

4 ANALISI FORESTALE

4.1 INQUADRAMENTO TIPOLOGICO-FORESTALE GENERALE

Ai fini della descrizione delle tipologie forestali presenti nel territorio indagato non si può prescindere da una generale analisi della collocazione geografica del territorio oggetto di analisi, con particolare riferimento alle Regioni forestali; tali regioni rappresentano le unità forestali-paesaggistiche introdotte dal sistema di classificazione tipologico-forestale della Regione Lombardia, caratterizzate da simili aspetti fitogeografici, climatici e geo-litologici e che si caratterizzano per essere l'*optimum* di specie arboree di notevole importanza forestale o di alcune categorie tipologiche.

Il territorio analizzato ricade principalmente nella regione forestale denominata "esalpica centro orientale esterna", ovvero la regione che s'incontra successivamente alle prime fasce collinari risalendo dalla pianura e che comprende i primi rilievi prealpini, ma "sconfina" anche nella regione "avanalpica"; infatti la Valle Cavallina oltre Entratico, è certamente attribuibile alla regione forestale "esalpica", mentre la porzione meridionale della Valle Cavallina e i rilievi collinari contermini di Entratico, Trescore Balneario, Zandobbio e Cenate Sopra, che digradano verso l'alta pianura bergamasca possono essere certamente attribuiti alla regione "avanalpica", ovvero quella dei primi rilievi che si affacciano sulla pianura. La successiva figura evidenzia la collocazione del territorio indagato all'interno della Provincia, in relazione alle altre regioni forestali.

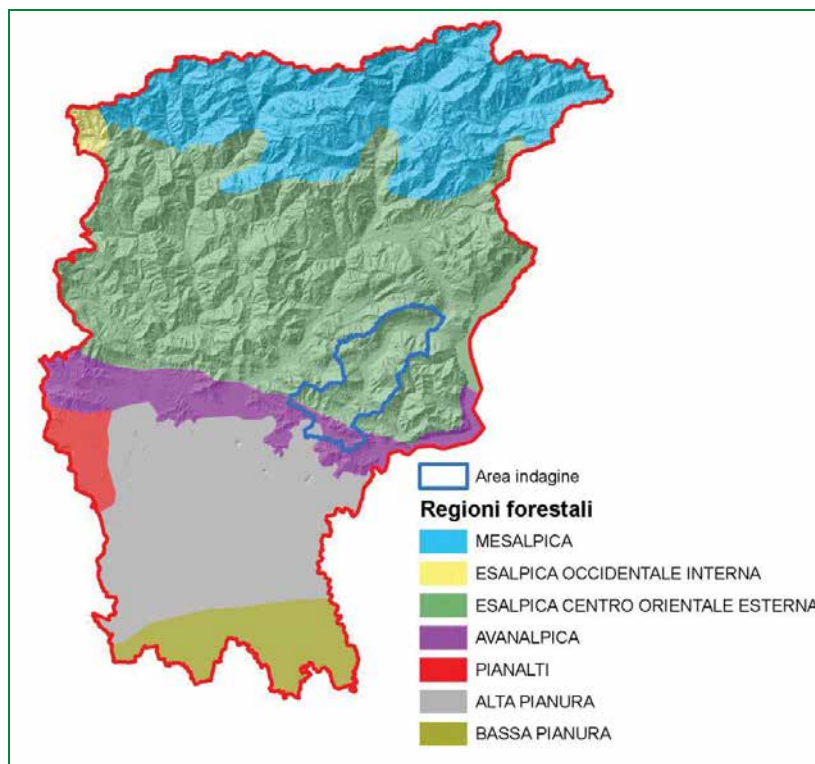


Figura 9 Rappresentazione schematica delle regioni forestali presenti nella Provincia di Bergamo

La figura evidenzia che rispetto all'estesa fascia dei rilievi esalpici la zona indagata si colloca nella porzione centromeridionale orientale, ed in particolare anche in ambiti compresi nella regione forestale avanalpica: le condizioni stazionali, e dunque le formazioni forestali presenti, possono quindi essere molto diversificate.

Nell'ambito territoriale indagato i parametri stazionali che contribuiscono a diversificare il paesaggio forestale e dunque a rendere possibile la presenza di soprassuoli forestali ascrivibili a diverse tipologie forestali, sono ovviamente molteplici. Accanto a parametri strettamente connaturati alla geomorfologia dei luoghi (esposizione, pendenza del versante,...) vi sono parametri di tipo climatico (temperature medie, minime e massime,...) e parametri connessi alla tipologia di substrato geologico presente (valore pedogenetico, tipo di suolo, presenza di acqua...).

Notevole importanza, come anticipato nei paragrafi precedenti, assume la natura dei substrati geologici presenti e dunque della relativa capacità di generare suoli forestali evoluti;

le diverse formazioni geologiche (caratterizzate da valori pedogenetici ben diversi), unitamente agli altri parametri stazionali (quota, temperature, esposizione,...) favoriscono la presenza di specie arboree e dunque di categorie tipologiche ben diversificate all'interno di una medesima regione forestale e di un ambito territoriale più ristretto.

Nella regione forestale avanalpica e nei rilievi pedecollinari le specie forestali potenzialmente presenti sono le querce (in particolare rovere e/o farnia nelle stazioni più umide e pedotroficamente più evolute), rappresentate dalle categorie tipologiche dei Querceti e dei Querco-carpineti, oltre che il castagno e soprassuoli riconducibili alla categoria tipologica degli Orno-ostrieti (o soprassuoli in transizione verso i querceti di roverella nelle stazioni più assolate) alle quote poco superiori a quelle basali e nelle stazioni meno evolute. In questi ambiti pedecollinari della Valle Cavallina, come in generale in provincia di Bergamo, trova ampia diffusione la robinia, specie fortemente competitiva che ha sostituito la vegetazione forestale esistente costituendo soprassuoli forestali praticamente puri (robinieti puri) o consociati ad altre specie (robinieti misti).

Nella regione esalpica trovano il loro optimum sui substrati carbonatici, nettamente prevalenti nel territorio in esame, il carpino nero e l'orniello alle quote più basse, mentre salendo di quota si ritrova il faggio: alle quote inferiori dominano soprassuoli riconducibili alla categoria tipologica degli orno-ostrieti (o soprassuoli in transizione verso i querceti di roverella nelle stazioni più assolate), mentre verso l'alto si ritrovano le faggete. Ovviamente le situazioni stazionali sono molteplici e dunque sono anche altre le categorie tipologiche che possono trovarsi in ambito esalpico: ad esempio i castagneti sono presenti in particolare laddove le condizioni pedotrofiche migliorano e nel suolo si ritrovano matrici più evolute, mentre gli aceri-frassineti si collocano nelle stazioni più fresche e con buone condizioni di umidità edafica (condizioni tipiche nei bassi versanti, nei versanti con esposizioni fresche e negli impluvi).

La presenza delle conifere, in particolare dell'abete rosso, dovrebbe essere assolutamente sporadica e limitata comunque alle quote superiori dell'orizzonte montano. La presenza di soprassuoli dominati dall'abete, nella regione esalpica, è da collegarsi principalmente all'attività antropica; l'uomo ha storicamente "consentito" una abbondante diffusione/rediffusione secondaria dell'abete rosso, conifera estranea al paesaggio forestale più tipico di queste aree montane su substrato calcareo della regione esalpica. Di origine artificiale sono ovviamente i soprassuoli di conifere chiaramente riconducibili ad attività di rimboschimento eseguiti negli ultimi decenni in particolare con i pini.

I rilievi condotti e le successive analisi cartografiche hanno consentito l'elaborazione della Carta delle Tipologie forestali (Tav. 3 – scala 1:10.000 e Tav. 3A, 3B, 3C, 3D – scala 1:10.000) e la derivata Carta delle Categorie forestali (Tav. 4 – scala 1:25.000).

4.2 CATEGORIE E TIPI FORESTALI: DATI DI SINTESI

Nelle tabelle seguenti si riportano una serie di dati numerici di sintesi dedotti dalle elaborazioni derivate dalla Carta delle Tipologie forestali e dalla Carta delle categorie forestali, mentre nel successivo paragrafo si darà una descrizione più esaustiva in merito alle categorie e ai tipi forestali individuati.

La ripartizione del territorio forestale nelle diverse categorie tipologiche è evidenziata nella seguente tabella:

CATEGORIA	SUPERFICIE (ettari)	SUPERFICIE %
Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	513,76	7,94%
Alneti	27,14	0,42%
Betuleti e corileti	49,07	0,76%
Castagneti	834,30	12,89%
Faggete	67,47	1,04%
Formazioni antropogene	729,63	11,28%
Formazioni particolari	66,68	1,03%
Neoformazioni	23,17	0,36%
Orno-ostrieti	3.812,19	58,92%
Peccete	7,99	0,12%
Querceti	334,99	5,18%
Quercio-carpineti e carpineti	4,19	0,06%
	6.470,58	100,00%

Tabella 8 Categorie forestali presenti nel territorio indagato: dati di sintesi

In generale la categoria maggiormente presente, peraltro in modo decisamente e significativamente (dal punto di vista ecologico-forestale) prevalente, è quella degli orno-ostrieti che si estende per ben quasi 3.812 ettari, rappresentando circa il 59% dell'intera superficie boscata; sono poi discretamente rappresentati i castagneti (13% circa) e le formazioni antropogene (11,3% circa) e in misura minore gli aceri-frassineti (8% circa) e i querceti (5,2% circa); tra le categorie minori, meno rappresentate vi sono le faggete (1%), gli alneti (0,4%) decisamente interessanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico-forestale, i betuleti e corileti (0,76%), le formazioni particolari (1%), le neoformazioni (0,36%), le

peccete (0,12) e i querceto-carpineti e carpineti (0,06%), presenti solo con una superficie di 4,19 ha, ma assai significativi dal punto di vista ecologico-forestale

La netta prevalenza degli orno-ostrieti è testimonianza ecologica di un territorio che è davvero rappresentativo della regione forestale esalpica, così come la discreta presenza di formazioni antropogene (in particolare robinieti) declina la presenza della regione forestale avanalpica. La scarsa presenza di faggete, che in ambiente esalpico dovrebbero “chiudere” l’orizzonte vegetazionale, rende conto della relativa scarsa altimetria (max 1.381 m s.l.m.) del territorio indagato, con relativa scarsa presenza di un vero orizzonte montano.

Nel complesso è decisamente evidente che nel territorio indagato si ritrovano in netta prevalenza formazioni forestali tipicamente esalpiche, ovvero cenosi dominate da latifoglie, e nello specifico dal carpino nero, diversamente consociate, in ragione delle molteplici condizioni stazionali rinvenibili in un territorio così ampio. La successiva figura evidenzia la distribuzione sul territorio delle diverse categorie forestali individuate.

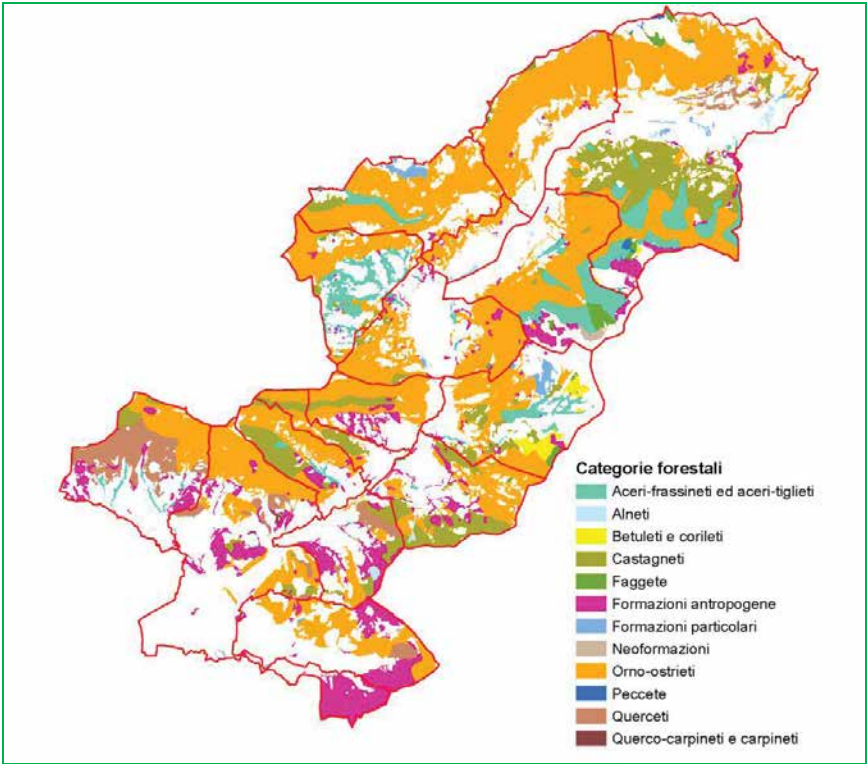


Figura 10 Rappresentazione schematica delle categorie forestali presenti nel territorio indagato

La suddivisione dei boschi secondo i diversi tipi è riportata nella successiva tabella.

COD.	CATEGORIA	TIPOLOGIA FORESTALE	SUPERFICIE (ettari)	SUPERFICIE %
5	Querce-carpineti e carpineti	Querce-carpineto collinare di rovere e/o farnia	4,19	0,06%
20	Querceti	Querceto di roverella dei substrati carbonatici	304,31	4,70%
26	Querceti	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici	11,50	0,18%
27	Querceti	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. con castagno	4,12	0,06%
28	Querceti	Cerreta	15,06	0,23%
49	Castagneti	Castagno dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	834,30	12,89%
63	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto primitivo di rupe	74,38	1,15%
64	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto primitivo di falda detritica	44,98	0,70%
65	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto tipico	3423,19	52,90%
67	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto tipico var. con cerro	16,12	0,25%
68	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto tipico var. con faggio	216,64	3,35%
70	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto tipico var. con carpino bianco	12,39	0,19%
203	Omo-ostrieti	Omo-ostrieto tipico var. con castagno	24,49	0,38%
72	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	Aceri-frassineto con ostraia	41,38	0,64%
73	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	Aceri-frassineto tipico	454,86	7,03%
79	Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti	Aceri-frassineto con faggio	17,52	0,27%
84	Betuleti e corileti	Betuleto secondario	25,97	0,40%
86	Betuleti e corileti	Corileto	23,11	0,36%
89	Faggete	Faggeta submontana dei substrati carbonatici	24,85	0,38%
97	Faggete	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	32,19	0,50%
98	Faggete	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete rosso	10,42	0,16%
153	Peccete	Pecceta secondaria montana	7,99	0,12%
172	Alneti	Alneto di ontano nero d'impluvio	13,35	0,21%
174	Alneti	Alneto di ontano nero perilacustre	13,78	0,21%
177	Formazioni particolari	Saliceto di ripa	5,41	0,08%
188	Formazioni antropogene	Robiniето puro	0,84	0,01%
189	Formazioni antropogene	Robiniето misto	514,80	7,96%
191	Formazioni antropogene	Rimboschimenti di conifere	203,57	3,15%
192	Formazioni antropogene	Rimboschimenti di latifoglie	1,51	0,02%
205	Formazioni antropogene	Rimboschimento misto di conifere e latifoglie	8,90	0,14%
199	Formazioni particolari	Formazioni a populus	12,86	0,20%
200	Neoformazioni	Neoformazioni	23,17	0,36%
202	Formazioni particolari	Formazioni igrofile	4,98	0,08%
204	Formazioni particolari	Formazione eterogenea di latifoglie con abete rosso	19,98	0,31%
206	Formazioni particolari	Formazione eterogenea di latifoglie	23,45	0,36%
			6.470,58	100,00%

Tabella 9 Tipi forestali presenti nel territorio indagato: dati di sintesi

La prevalenza degli orno-ostrieti rispetto alle altre categorie è pure messa in evidenza nel successivo grafico.

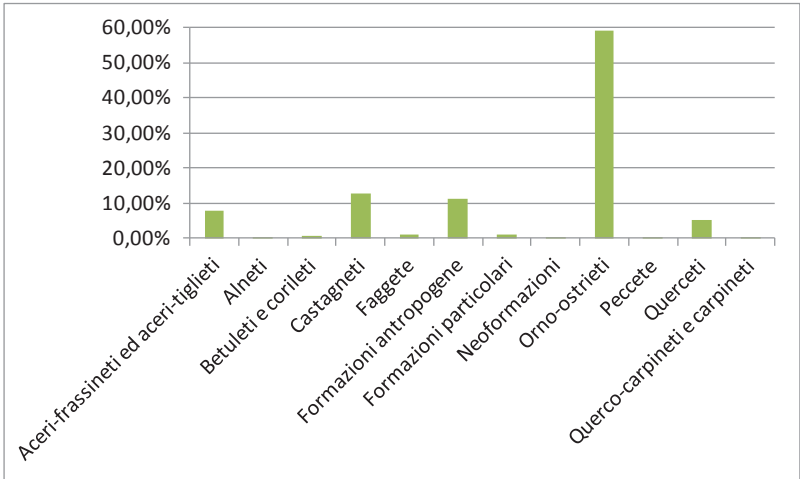


Grafico 1 Analisi delle categorie forestali presenti nel territorio del PIF

4.3 CATEGORIE E TIPI FORESTALI: DESCRIZIONE GENERALE

La categoria tipologica maggiormente rappresentata, come già anticipato, è quella degli ORNO-OSTRIETI, che rappresenta circa il 59% delle superfici boscate; la prevalenza di questo tipo di soprassuoli, dominati dal carpino nero e dall’orniello, è comune in generale a tutto il territorio prealpino della Regione Lombardia: l’abbondante presenza di substrati calcarei e dolomitici massicci determina la presenza di suoli scarsamente evoluti, dove sono altamente competitive specie “rustiche” come quelle tipiche degli orno-ostrieti, in particolare il carpino nero. Gli orno-ostrieti sono distribuiti nell’intero territorio indagato, con prevalenza nelle aree a substrato carbonatico massiccio; in ragione della loro abbondante e pressoché ben distribuita presenza nel territorio indagato non possono essere segnalate località particolari più significative, bensì si segnala quale “areale significativo” l’intero versante in destra idrografica a monte del Lago di Endine, interamente dominato dal carpino nero dal basso versante sino al limite vegetazionale esistente alle quote più elevate.

Gli orno-ostrieti, categoria estremamente plastica, sono dunque presenti sia alle quote minori dei primi versanti di fondovalle, sia alle quote più elevate, anche fin verso l’orizzonte montano, dove permangono condizioni di xericità stagionale.



Foto 23: vista panoramica generale del versante in dx idrografica che va dai prati di Poiana sino a Sparavera e Monte di Grione, con gli alpeggi di Sparavera e Botta, e verso il basso versante i conoidi detritici sopra Endice Gaiano; gli orno-ostrieti dominano nettamente l'intero versante e salgono dal basso versante fino alle quote più elevate al limite vegetazionale esistente.

Nell'ambito della categoria il tipo assolutamente più diffuso è l'*Orno-ostrieto tipico*, che rappresenta da solo quasi il 53 % della formazioni forestali del territorio; è poi presente l'*Orno-ostrieto primitivo di rupe* (ubicato nelle stazioni caratterizzate da parametri geomorfologici molto pronunciati, dove l'evoluzione dei soprassuoli è fortemente limitata) e pure l'*Orno-ostrieto primitivo di falda detritica* che risulta presente in particolare sui depositi di basso versante (conoidi detritici) in destra idrografica del lago di Endine.



Foto 24: vista panoramica generale del versante in sx idrografica che domina Casazza: gli orno-ostrieti dominano nettamente l'intero versante e salgono dal basso versante fino alle quote più elevate al limite vegetazionale esistente, passando dall'orno-ostrieto tipico fino agli orno ostrieti primitivi di rupe.



Foto 25 vista particolare del versante in dx idrografica che digrada verso Endine Gaiano: nel basso versante i conoidi detritici sono caratterizzati dagli orno-ostrieti primitivi di falda detritica, lungo il versante, dove maggiore è l'accumulo di suolo, seppure xerico, gli orno-ostrieti tipici dominano nettamente l'intero versante mentre in alto alle quote più elevate verso il limite vegetazionale esistente si passa all'orno-ostrieto tipico variante con faggio, che viene sporadicamente accompagnato da abete rosso.

L'orno-ostrieto tipico si presenta anche nelle diverse varianti: con il faggio (versanti verso il Monte Sparavera e i prati/pascoli di Botta), con il cerro (nei pressi di Col Croce), con il carpino bianco (Valle Rossa e Valle Acqua); rispetto alla nomenclatura tradizionale della Regione Lombardia è stata introdotta una nuova variante, dal momento che la variabilità riscontrata dei soprassuoli dominati dal carpino nero è stata talmente elevata che si è reso opportuno utilizzare alcune varianti più consone. Infatti non è stato infrequente rinvenire soprassuoli di carpino nero misto a castagno (ma con aliquote comunque inferiori rispetto ai castagneti) e/o a specie più tipicamente mesofile (soprattutto frassino maggiore) tipiche degli aceri-frassineti: è stata quindi introdotta la variante con castagno.

Nei versanti assolati al carpino nero si affianca spesso la roverella, che può risultare la specie prevalente in particolare nei boschi ubicati più a meridione, a ridosso della fascia avanalpica: è il caso dei versanti a monte di Cenate Sopra che salgono verso il Misma e di alcuni ambiti più ristretti localizzati a Zandobbio, Trescore Balneario e Entratico, ma anche in

ambito esalpico come a Luzzana, Vigano San Martino e Berzo San Fermo; questi boschi termofili dominati dalla roverella sono ascrivibili alla categoria dei QUERCETI e alla tipologia forestale dei *querceti di roverella dei substrati carbonatici*.



Foto 26 vista panoramica del versante in dx idrografica sotteso dal Monte Mismo che domina Cenate
Sopra: i querceti di roverella sono il tipo prevalente nel versante; la roverella si inserisce nell'orno-ostrieto, nei versanti più caldi e assolati, con un aliquota di partecipazione superiore al 25%

Alle quote inferiori e sui suoli più evoluti sono saltuariamente presenti soprassuoli con buona aliquota di querce (rovere, scarsa farnia): si tratta di soprassuoli abbastanza “caotici” dal punto di vista compositivo, dal momento che spesso si rilevano solo singole querce, sostituite frequentemente dalla robinia; è il caso dei versanti più freschi che gravitano sulla piana di Zandobbio: le condizioni stazionali (morfologiche e tipo di substrato) sono ottimali per lo sviluppo di soprassuoli forestali di pregio, ma attualmente la situazione reale è fortemente condizionata dal progressivo e indisturbato affermarsi della robinia nei recenti decenni, in sostituzione delle specie autoctone; l'avvento della robinia, specie fortemente competitiva e dinamica, ha comportato la scomparsa pressoché totale di soprassuoli riconducibili alla categorie dei querceti, che residuano a piccoli lembi e come sporadiche presenze in compartecipazione neo soprassuolo forestale. E' risultata invece più significativa

la presenza del cerro: questa quercia partecipa spesso nei consorzi più termofili insieme alla roverella, ma in determinati ambiti localizzati è risultata la specie prevalente fino a formare soprassuoli di assoluto pregio: è il caso della Cerreta nei pressi della località Cascina Portico nel Comune di Trescore Balneario, purtroppo oggetto di tagli irrazionali.



Foto 27 Nel basso versante che digrada dal Pizzo Casgnola verso il fondovalle, in aree a prevalenza di substrato marnoso-arenaceo, è presente un soprassuolo dominato dal cerro, una bella fustaia di Cerro purtroppo oggetto di tagli irrazionali

In generale la prevalenza degli orno-ostrieti e dei querceti di roverella è la chiara testimonianza delle condizioni climatiche e geologiche “medie” rinvenibili sul territorio; la presenza di versanti assolati, dove le temperature medie si mantengono elevate e la prevalenza di substrati carbonatici poco alterabili favorisce la prevalenza di soprassuoli termofili e fortemente competitivi nelle condizioni di xericità tipiche dei versanti di questo ambito territoriale. L'ambito di indagine è caratterizzato comunque frequentemente anche da condizioni di maggiore freschezza e mesofilia (temperature più fresche, suoli con maggiore disponibilità idrica): sia in ragione delle quote dei rilievi montuosi, sia per la presenza di valli laterali in cui permangono maggiormente le condizioni di freschezza e sia per la presenza di substrati che hanno favorito la presenza di suoli evoluti e freschi. Queste condizioni stazionali hanno favorito la presenza dei castagneti e degli aceri-frassineti.

La presenza del castagno e dei soprassuoli riconducibili alla categoria dei CASTAGNETI è risultata ampiamente diffusa nel territorio indagato; sono stati rilevati infatti nuclei considerevoli sia a meridione (nei pressi del Misma), sia in estese formazioni nelle valli laterali “centrali” (in quasi tutti i Comuni), così pure nell'estrema porzione settentrionale, in particolare nel territorio di Endine Gaiano dove i castagneti (ed in particolare ex castagneti

da frutto...) si estendono nei bassi versanti tra Valmaggior e San Felice e allignano su freschi suoli derivanti da substrati afferenti all'Argillite di Riva di Solto.



Foto 28 Nella testata della Valle del Bescasolo (Berzo San Fermo) sono presenti boschi dominati dal castagno

Le cenosi appartenenti alla categoria degli ACERI-FRASSINETI sono rappresentate da soprassuoli forestali dominati da acero di monte e/o frassino maggiore, accompagnati da altre specie come il faggio, il tiglio ma ancora frequentemente il carpino nero; gli aceri-frassineti sono ubicati più frequentemente nella porzione settentrionale del territorio indagato, in particolare nei freschi impluvi a monte di Valmaggior, nella Valle di Torrezzo, nella Valle Rossa, negli impluvi che gravitano sotto Gaverina Terme oltre che nella valle di San Fermo. L'*aceri-frassineto tipico* è il tipo prevalente nell'ambito della categoria. Solo in poche situazioni gli aceri-frassineti entrano in diretto contatto con tipi forestali adattati a condizioni molto più sfavorevoli, come gli orno-ostrieti: il tipo che si ritrova in queste aree è l'*aceri-frassineto con ostraia*.

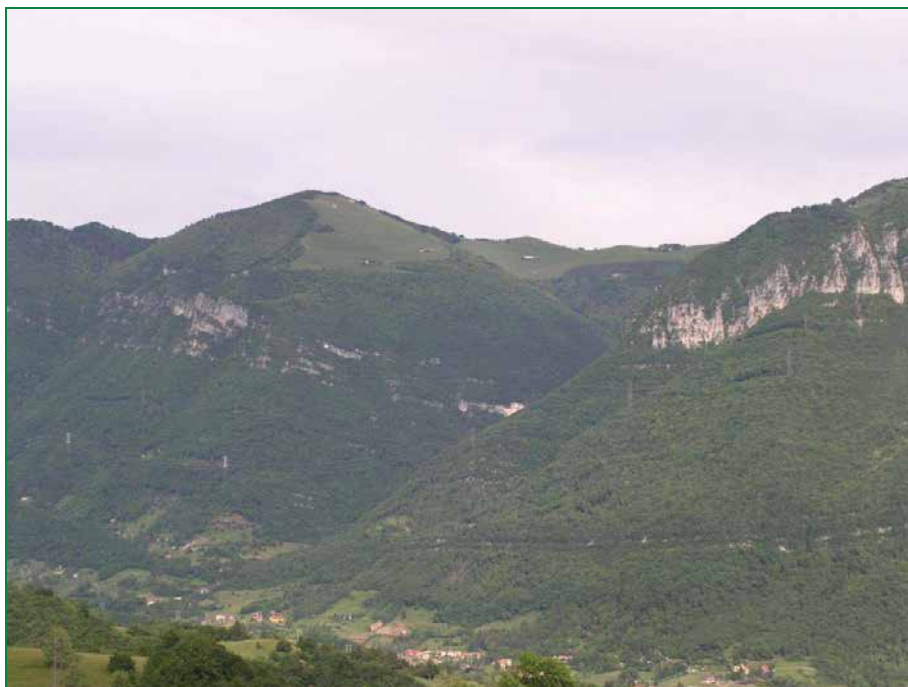


Foto 29 Vista generale del Monte Torrezzo e della valle omonima: alle quote superiori dell'impluvio i soprassuoli sono dominati da aceri di monte e frassini maggiori

Alle quote superiori invece la vegetazione è chiusa solo in alcuni ambiti particolari dal faggio, in particolare verso nord e nei rilievi più importanti; le sporadiche FAGGETE sono localizzate sui versanti del Monte Foppa, del Monte Torrezzo e del Monte Grione oltre che nei pressi della località Poiana; la tipologia di riferimento è quella *faggete montane dei substrati carbonatici*: si tratta di soprassuoli dominati dal faggio misto a minoritario acero di monte e/o frassino, sorbo montano, sporadico abete rosso; la tipologia delle *faggete submontane dei substrati carbonatici*, ovvero delle faggete direttamente a contatto con gli orno-ostrieti, sempre presente in modo sporadico, è invece localizzata presso l'impluvio sotto Botta e nell'alta valle di Palate, presso i prati di Altinello e in alto versante del monte di Grone o Gaiana (bosco Faeto), preferendo attribuire i consorzi misti di carpino e faggio alla variante con faggio degli orno-ostrieti, in ragione della preponderanza del carpino nero.



Foto 30 vista particolare del versante in dx idrografica che digrada verso Endine Gaiano: in alto alle quote più elevate verso il limite vegetazionale esistente si passa all'orno-ostrieto tipico variante con faggio, che viene sporadicamente accompagnato da abete rosso, e verso Monte Grione si registra la presenza delle faggete montane dei substrati carbonatici tipiche.

È risultata discreta anche la presenza di soprassuoli forestali riconducibili alla categoria dei BETULETI E CORILETI, ubicati in particolare negli alti versanti del bacino idrografico della Valle di San Fermo; in particolare si sono rilevati alcuni soprassuoli afferenti al tipo dei *betuleti secondari*, localizzati nei pressi di ex superfici prative/pascolive abbandonate. Infatti la betulla ricolonizza facilmente, spesso come prima specie arborea, le vecchie aree prative/pascolive formando soprassuoli progressivamente sempre più consolidati con copertura maggiore: il soprassuolo nel tempo si arricchisce di altre specie (eventualmente anche preesistenti rispetto alla betulla) ma nel complesso quest'ultima specie risulta ancora la prevalente. La presenza di *corileti* è risultata significativa sempre nel medesimo contesto territoriale, nel versante che gravita verso il Monte di Gaiana: è infatti presente un esteso soprassuolo a forte prevalenza di nocciolo, misto ad altre specie (latifoglie e sporadico abete rosso) che costituiscono il piano dominante.



Foto 31 Vista generale dei Colli di San Fermo: nelle aree boscate contermini all'urbanizzato sono frequenti i soprassuoli di betulla, specie pioniera e colonizzatrice di ex aree prati-pascolive in abbandono

La presenza di soprassuoli afferenti alla categoria delle FORMAZIONI ANTROPOGENE è risultata elevata, sia per quanto riguarda la notevole presenza di impianti artificiale di conifere che per quella dei robinieti.

L'intervento dell'uomo ha infatti determinato soprattutto la presenza di fustaie di conifere, in particolare con la realizzazioni di impianti effettuati, in genere, sia nel periodo compreso tra le due guerre mondiali sia nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale; in quei periodi infatti sono stati eseguiti molti rimboschimenti con l'utilizzo di svariate conifere, in prevalenza pino nero e pino silvestre ma anche pino strobo e larice giapponese. Il tipo di riferimento è quello dei *rimboschimenti di conifere*; i rimboschimenti più estesi sono ubicati nella porzione settentrionale del territorio indagato: sono presenti rimboschimenti sia di modeste dimensioni che di superficie estesa, sia in aree limitrofe al fondovalle che alle quote più elevate dei rilievi (in particolare ve ne sono di estesi nei versanti sommitali del Monte Ballerino e Torrezzo).



Foto 32 I rimboschimenti di conifere sono ampiamente diffusi nella Valle Cavallina, in particolare nei versanti medio terminali del Monte Torrezzo e Ballerino; nella foto un rimboschimento di conifere in località Prato Bello

La diffusione dei *robinieti*, formazioni di latifoglie afferenti alla categoria delle formazioni antropogene, è cospicua; la robinia è una specie alloctona fortemente competitiva che nelle regioni esalpica e avanalpica partecipa in numerose cenosi forestali e velocemente, in particolare in seguito a reiterati tagli, può divenire la specie dominante e formare soprassuoli quasi puri. L'alta competitività della robinia deriva dall'elevato tasso di germinazione dei semi e dall'elevata vigoria dei polloni: favorita da queste caratteristiche la robinia si diffonde facilmente fino a impoverire notevolmente la variabilità forestale di determinati ambiti boscati. In prevalenza i robinieti si ritrovano nel distretto avanalpico, ma sono ben presenti anche in aree decisamente più esalpiche; queste formazioni forestali sono prevalentemente ubicate nel fondovalle o in posizione di basso versante, quasi mai in aree isolate in posizione di alto versante e lontano da aree urbane. Nel territorio indagato la diffusione della robinia è quindi elevata nelle colline e nei bassi versanti nella porzione meridionale (in particolare a Zandobbio dove ormai tutti i versanti in sinistra idrografica sono attribuibili a questa tipologia) ma anche più a nord lungo il fondovalle cavallino e i bassi versanti (la specie è ampiamente diffusa fino a Casazza, quindi diviene sporadica).



Foto 33 il versante avanalpico che domina il lato meridionale della piana di Zandobbio, dominato dalla robinia.

Il determinismo antropico ha inoltre favorito e condizionato la presenza di un'altra specie: l'abete rosso. Il peccio è infatti sempre stato favorito dall'uomo che storicamente ha dapprima favorito la "coltura" dell'abete rosso, attraverso tagli su larga scala (in particolare nelle aree delle faggete) e successiva rinnovazione artificiale posticipata mediante rimboschimenti con l'abete, prevalentemente a scapito del faggio e con successivi interventi gestionali selvicolturali mirati alla conservazione dell'abete rosso. Nel territorio indagato la presenza delle peccete è assolutamente minoritaria: piccoli nuclei di soprassuoli attribuibili a questa categoria sono diffusi solo nelle dorsali sommitali del Monte Grione; si tratta per lo più di nuclei di ridiffusione secondaria proveniente dalle peccete, ben più estese, presenti nella limitrofa Val Gandino; queste fustaie sono inquadrabili come *peccete secondarie montane*, dominate dall'abete rosso e caratterizzate da scarsa presenza di altre latifoglie, anche del faggio. Nella valle Cavallina il peccio è stato anche utilizzato nei rimboschimenti: questi soprassuoli di chiara origine antropica e più "recenti" sono stati comunque attribuiti alla tipologia dei rimboschimenti di conifere. In ogni caso, come per le altre conifere, va considerato il fatto che nel territorio indagato l'abete rosso è da ritenersi specie sostanzialmente estranea al paesaggio forestale: l'abete rosso trova infatti il suo optimum nei piani altimontano e subalpino della regione mesalpica ed endalpica, molto più interne nelle Alpi; l'abete rosso in queste aree fuori areale mostra precoci fenomeni di senescenza ed è frequentemente soggetto ad attacchi di insetti che facilmente si sviluppano a scapito di queste conifere indebolite dai frequenti stress di tipo idrico a cui sono soggette visto che crescono in ambienti sfavorevoli; le condizioni fitosanitarie si presentano quindi precarie in numerosi aree.

Meritano infine alcune considerazioni i soprassuoli afferenti alle categorie degli ALNETI e delle FORMAZIONI PARTICOLARI: si tratta di cenosi minori ma che nel territorio indagato assumono una discreta rilevanza, sia in termini di estensione superficiale ma anche, e soprattutto, quale arricchimento della biodiversità forestale dal momento che spesso si tratta di soprassuoli di particolare pregio naturalistico ed ecologico.

Nella categoria degli alneti sono ricomprese le tipologie degli *alneti di ontano nero tipico* e degli *alneti di ontano nero perilacustre*; i soprassuoli afferenti al primo tipo sono ubicati lungo alcuni impluvi minori o comunque aree con notevole ristagno di umidità; si tratta sempre di soprassuoli molto circoscritti, di dimensioni contenute ma di indubbio valore ecologico. Assumono invece maggiore rilevanza le cenosi forestali ascrivibili al tipo degli alneti perilacustri: infatti lungo le sponde del lago di Endine sono frequenti le aree caratterizzate da notevole ristagno e proprio in queste condizioni si sviluppano soprassuoli dominati dall'ontano nero con salice bianco e pioppo nero minoritari. Si tratta di aree boscate di notevole pregio naturalistico, anche in ragione della scarsa presenza di questo tipo nel territorio bergamasco e lombardo più in generale.



Foto 34 allo sbocco del lago di Endine è presente un bell'alneto

Sempre nelle aree umide limitrofe al lago o comunque nei pressi di canali/impluvi ubicati in aree sub pianeggianti sono inoltre presenti altri soprassuoli interessanti: si tratta di *Saliceti di ripa*, caratterizzati dalla presenza prevalente del salice bianco, oltre che da quella minoritaria dell'ontano nero e del pioppo nero.

4.4 SCHEDE TIPI FORESTALI

In allegato si riportano le schede descrittive dei tipi rilevati, secondo l'ordine riportato nella successiva tabella:

COD.	CATEGORIA	TIPOLOGIA FORESTALE
5	Querce-carpineti e carpineti	Querce-carpineto collinare di rovere e/o farnia
20	Querceti	Querceto di roverella dei substrati carbonatici
26	Querceti	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici
27	Querceti	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. con castagno
28	Querceti	Cerreta
49	Castagneti	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
63	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto primitivo di rupe
64	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto primitivo di falda detritica
65	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto tipico
67	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto tipico var. con cerro
68	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto tipico var. con faggio
70	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto tipico var. con carpino bianco
203	Orno-ostrieti	Orno-ostrieto tipico var. con castagno
72	Aceri-frassineti ed aceri-tiglie	Aceri-frassineto con ostra
73	Aceri-frassineti ed aceri-tiglie	Aceri-frassineto tipico
79	Aceri-frassineti ed aceri-tiglie	Aceri-frassineto con faggio
84	Betuleti e corileti	Betuleto secondario
86	Betuleti e corileti	Corileto
89	Faggete	Faggeta submontana dei substrati carbonatici
97	Faggete	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica
98	Faggete	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete rosso
153	Peccete	Pecceta secondaria montana
172	Alneti	Alneto di ontano nero d'impluvio
174	Alneti	Alneto di ontano nero perilacustre
177	Formazioni particolari	Saliceto di ripa
188	Formazioni antropogene	Robiniето puro
189	Formazioni antropogene	Robiniето misto
191	Formazioni antropogene	Rimboschimenti di conifere
192	Formazioni antropogene	Rimboschimenti di latifoglie
205	Formazioni antropogene	Rimboschimento misto di conifere e latifoglie
199	Formazioni particolari	Formazioni a populus
200	Neoformazioni	Neoformazioni
202	Formazioni particolari	Formazioni igrofile
204	Formazioni particolari	Formazione eterogenea di latifoglie con abete rosso
206	Formazioni particolari	Formazione eterogenea di latifoglie

Tabella 10 Elenco delle schede dei tipi forestali

4.5 PIANIFICAZIONE FORESTALE ESISTENTE

Il territorio della ex Comunità Montana Valle Cavallina risulta già dotato dello strumento applicativo storico di pianificazione forestale e gestione: si tratta del Piani di Assestamento Forestale, strumenti gestionale, specifico per singole proprietà pubbliche o private.

In particolare, si rileva la presenza di un Piano comprensoriale e cioè del *Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina, piano di 1° impianto vigente per il periodo 1997-2011* e quindi di fatto scaduto.

La seguente tabella riporta i dati salienti del Piano di assestamento (PAF) esistente e le superfici interessate, distinte per proprietà comunale secondo la classica metodologia assestamentale.

COMUNE	SUPERFICIE COMPLESSIVA (ha)	SUPERFICIE PUBBLICA PAF (ha)	SUPERFICIE BOSCATA COMPLESSIVA (ha)	% SUPERFICIE PAF/BOSCHI TOTALI
BERZO SAN FERMO	587,33	53,4977	366,4519	14,60%
BIANZANO	666,73	117,7100	486,9627	24,17%
BORGIO DI TERZO	182,21	18,3353	114,6616	15,99%
CASAZZA	711,92	150,4067	387,9275	38,77%
CENATE SOPRA	699,29	0,0000	433,3803	0,00%
ENDINE GAIANO	2.103,76	371,3138	1.261,3805	29,44%
ENTRATICO	418,93	60,0324	213,5260	28,11%
GAVERINA TERME	520,77	145,0072	314,8631	46,05%
GRONE	779,25	0,0000	408,9260	0,00%
LUZZANA	340,76	81,5266	251,9554	32,36%
MONASTEROLO DEL CASTELLO	853,95	219,4284	553,2611	39,66%
RANZANICO	725,70	143,6286	469,6145	30,58%
SPINONE AL LAGO	203,12	25,6070	72,9683	35,09%
TRESCORE BALNEARIO	1.346,19	4,8610	574,1246	0,85%
VIGANO SAN MARTINO	372,62	137,5151	248,6616	55,30%
ZANDOBBIO	652,43	0,0000	311,9172	0,00%
	11.164,95	1.528,87	6.470,58	23,63%

Tabella 11: Dati del Piano di assestamento esistente (periodo di validità 1997-2011)

Nel complesso questo PAF interessa una corposa superficie (1.529 ettari circa), che rappresenta quasi il 13,7% dell'intero territorio amministrativo della Comunità Montana. Le sole superfici forestali assestate (circa 1.479 ettari) rappresentano oltre il 22,9% delle

superfici forestali dell'intero territorio della C.M. (circa 6.471 ettari), come evidenziato nella seguente tabella.

Qualità di coltura	superfici (ha)	classi economiche: Boschi
Bosco alto fusto	4,86	A
Bosco ceduo	1473,76	G, O, P, Y
Incolto sterile	31,42	
Superfici escluse dal PAF	18,84	
Totali	1528,88	1478,62

Tabella 12: Dati del Piano di assestamento esistente (periodo di validità 1997-2011)

E' assolutamente evidente l'assoluta scarsità di fustaie (classe economica A), presente con soli 4,86 ha, in un'unica particella di Pineta a Pino silvestre a Trescore Balneario e quindi l'assoluta dominanza del bosco ceduo (classi G, O, P, Y).

Nella seguente tabella l'evidenza della presenza delle diverse classi economiche distinte per Comune: nel complesso la classe economica più rappresentativa del territorio è il ceduo matricinato; i cedui intensamente matricinati (da convertire) sono presenti a BIANZANO, CASAZZA, ENDINE GAIANO, ENTRATICO e MONASTEROLO DEL CASTELLO, i cedui di protezione sono presenti a RANZANICO e a ENDINE GAIANO, mentre i cedui coniferati sono presenti a BERZO SAN FERMO, CASAZZA, SPINONE AL LAGO e VIGANO SAN MARTINO.

COMUNE	CLASSE ECONOMICA A: FUSTAIA (ha)	CLASSE ECONOMICA G: CEDUO CONIFERATO (ha)	CLASSE ECONOMICA O: CEDUO INTENS. MATR. (ha)	CLASSE ECONOMICA P: CEDUO MATR. (ha)	CLASSE ECONOMICA O: CEDUO MATR. di PROTEZ. (ha)	totali
BERZO SAN FERMO	0,00	46,73	0,00	2,09	0,00	48,82
BIANZANO	0,00	0,00	46,24	70,80	0,00	117,04
BORGO DI TERZO	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49
CASAZZA	0,00	48,56	10,90	75,94	0,00	135,40
CENATE SOPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDINE GAIANO	0,00	0,00	99,77	19,45	249,40	368,62
ENTRATICO	0,00	0,00	6,30	53,29	0,00	59,59
GAVERINA TERME	0,00	0,00	0,00	144,37	0,00	144,37
GRONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZZANA	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	81,31
MONASTEROLO DEL CASTELLO	0,00	0,00	77,84	119,46	0,00	197,30
RANZANICO	0,00	0,00	0,00	92,14	49,78	141,92
SPINONE AL LAGO	0,00	10,59	0,00	14,33	0,00	24,92
TRESCORE BALNEARIO	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
VIGANO SAN MARTINO	0,00	31,47	0,00	105,51	0,00	136,98
ZANDOBBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,86	137,35	241,05	796,18	299,18	1.478,62

Tabella 13: Dati del Piano di assestamento esistente (periodo di validità 1997-2011)

La successiva figura evidenzia sommariamente le aree interessate dal PAF esistente.

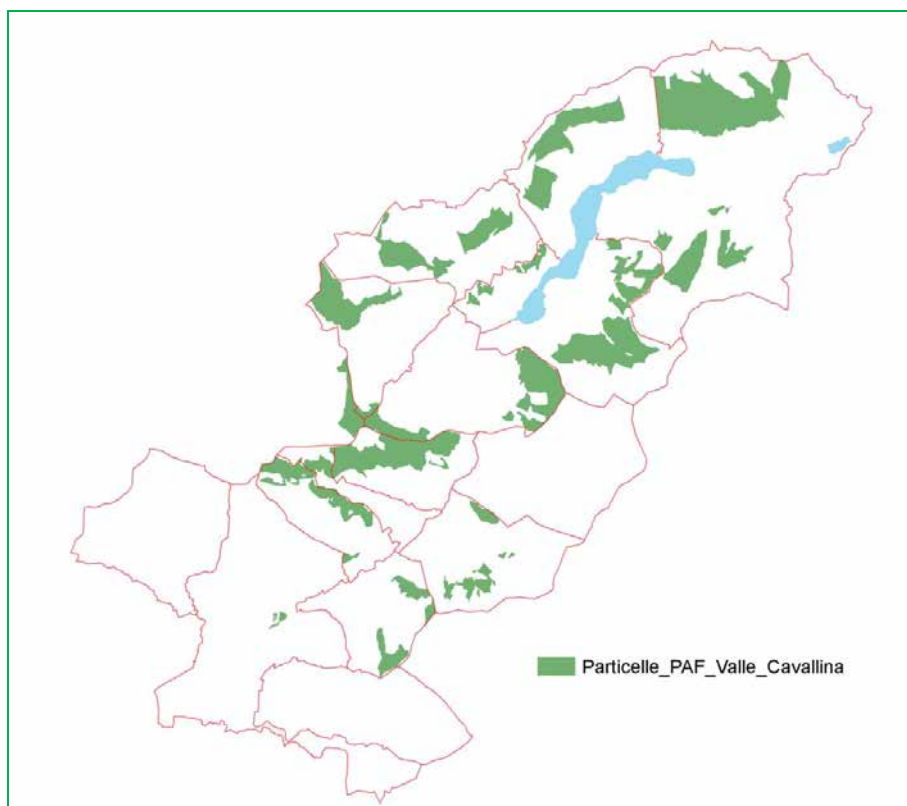


Figura 11 Rappresentazione schematica delle aree comprese nel PAF

Nell'ambito dei territori assoggettati contemporaneamente a PAF e PIF ai sensi della vigente normativa (art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008), prevalgono le norme gestionali contenute nel PAF. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Reg. Reg. 5/2007 va poi rilevato che le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti al momento di entrata in vigore del suddetto regolamento regionale, mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione, mentre ai sensi dell'art. 44 si sancisce che gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al Regolamento, cioè alle NFR, e quindi non valgono più le eventuali indicazioni in deroga contenute nel PAF.

Il PIF ha comunque considerato le principali indicazioni del PAF scaduto, peraltro piuttosto vetusto e datato anche con riferimento al periodo di esecuzione dei rilievi (1990-1991).

4.6 UTILIZZAZIONI FORESTALI E NOTE FILIERA FORESTA-LEGNO

L’analisi delle utilizzazioni forestali effettuate nel territorio in esame è stata effettuata verificando i dati forniti dalla Comunità Montana, relativi alle denunce di taglio del periodo 2006 - 2011 e archiviate tramite l’applicativo “Denuncia taglio boschi” predisposto dalla Regione Lombardia.

Nel complesso nel periodo esaminato la Comunità Montana, quale ente competente sul proprio territorio, ha ricevuto 1.839 denunce di taglio, come risulta dalla seguente tabella, che suddivide anche i dati in relazione al tipo di governo.

Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
N° Denunce	293	323	292	305	297	329	1839
N° Alto Fusto	3	6	6	3	4	6	28
N° Misto	1	3	1	6	3	2	16
N° Ceduo	289	314	285	296	290	321	1795
Sup. Alto Fusto Ha	0,25	1,505	2,91	3,4	0,8185	4,3	13,1835
Massa Alto Fusto m3	36	250	213	760	167	668	2.094
Sup. Ceduo Ha	62,317	82,839	72,735	82,3687	80,7975	85,822	466,8792
Massa ceduo q.li	58645	74195	61125	71845	73810	76120	415.740

Tabella 14 Analisi del numero di denunce di taglio presentate nel periodo 2006 - 2011

E’ evidente la netta preponderanza del numero di denunce presentate per il taglio del bosco ceduo che è ovviamente da collegare alla tipologia dei boschi presenti (netta dominanza di boschi cedui di latifoglie), peraltro con un quantitativo medio di prelievo per denuncia pari a 230 q.li circa/denuncia, soprattutto legato al fatto che si tratta in netta prevalenza di domande presentate da privati per il consumo familiare di legna da ardere.

La relativa omogeneità del dato di superficie cedua annua sottoposta al taglio, prossima ai complessivi 80 ha circa, evidenzia che le utilizzazioni forestali nel territorio della Comunità Montana, pur legate a prelievi di scarsa/modesta quantità per il consumo familiare di legna da ardere, sono comunque presenti e il prelievo complessivo di legna da ardere nel periodo considerato è pari a oltre 400.000 quintali; in ragione di questi numeri è possibile affermare che la gestione del bosco per assecondare questa “classica” attitudine produttiva è da ritenersi ancora radicata nel territorio.

La successiva immagine evidenzia l'ubicazione dei tagli boschivi effettuati invece nel periodo gennaio 2011/febbraio 2013, suddivisi in base al quantitativo di massa tagliato, dati desunti dal portale della Regione Lombardia.

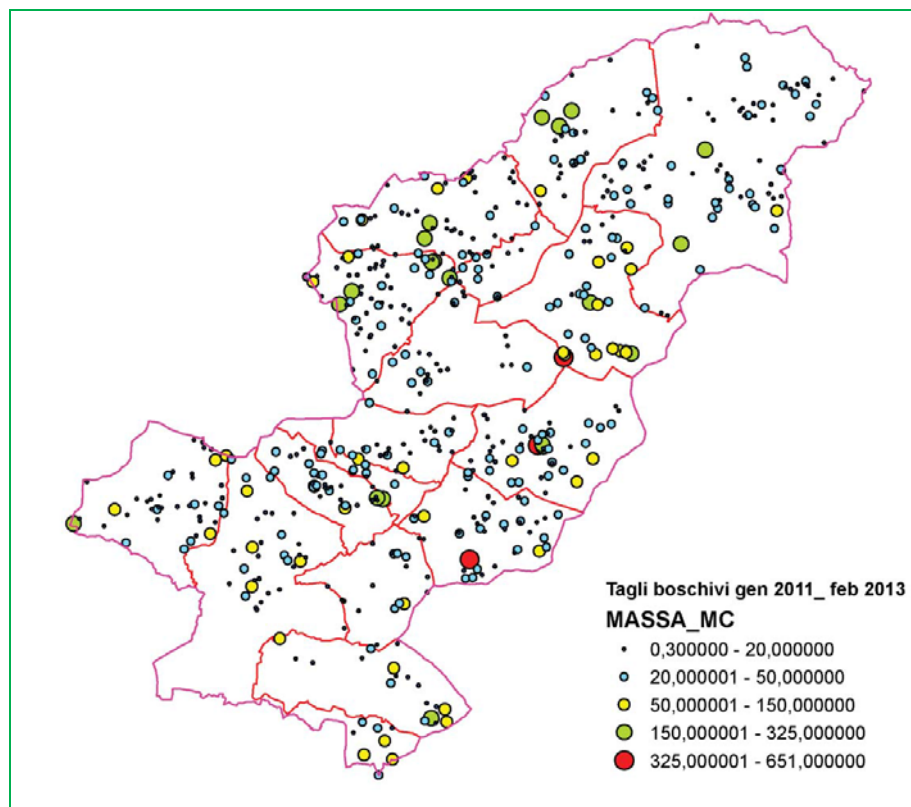


Figura 12 Rappresentazione schematica della distribuzione sul territorio dei tagli effettuati nell'ultimo biennio

Per quanto attiene all'analisi della filiera bosco legno si riporta che nel territorio in esame si registra la presenza di due Imprese Boschive, regolarmente iscritte all'Albo regionale delle Imprese Boschive della Regione Lombardia, frutto di recenti iscrizioni (nell'ultimo quinquennio), di cui una con sede a Berzo San Fermo e una con sede a Trescore Balneario; così pure si registra la presenza di un'unica segheria (a Entratico) di un certo rilievo che lavora il tondame: le attività economiche connesse al settore forestale sono dunque decisamente contenute e marginali sotto il profilo economico

4.7 NOTE FITOSANITARIE

Per quanto attiene alla situazione fitosanitaria complessiva, in assenza di specifici rilievi, si può esclusivamente osservare:

- una sostanziale assenza di fenomeni particolari di deperimento asintomatico a carico del complesso dei boschi e/o di singole specie;
- una presenza tutto sommato contenuta di processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) a carico dei rimboschimenti di conifere dominati dal genere *Pinus*, ovunque diffusi nel territorio del PIF, seppure con diversi gradi di intensità, mai particolarmente significativi;
- una presenza piuttosto diffusa ma non preoccupante in prospettiva, grazie alla naturale evoluzione verso uno stato di equilibrio del cinipide galligeno del castagno o vespa del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), anche grazie ai “lanci” dell’antagonista biologico, il parassitoide naturale (*Torymus sinensis*), già effettuati nella valle.

4.8 ATTITUDINI POTENZIALI DEL BOSCO

4.8.1 PREMESSA E METODOLOGIA

L’attitudine potenziale di un bosco è la predisposizione del bosco stesso ad erogare in misura rilevante un particolare bene o servizio; il Piano di Indirizzo Forestale definisce tale attitudine per tutti i boschi presenti nell’ambito di analisi: in tal modo si riconosce a tutti i soprassuoli forestali una molteplicità di attitudini, servizi e funzioni, a testimonianza del valore multiforme che tutti i boschi hanno.

Le attitudini potenziali riconosciute a tutti i boschi sono le seguenti:

- PRODUTTIVA
- PROTETTIVA
- NATURALISTICA
- PAESAGGISTICA
- TURISTICO-RICREATIVA

Il processo di valutazione adottato è stato realizzato mediante modelli di analisi territoriale con software GIS, capaci di integrare tra loro le molteplici informazioni raccolte,

elaborate e acquisite nel corso delle indagini di campo. L'attribuzione delle attitudini è stata articolata secondo tre categorie principali di informazioni, secondo la seguente suddivisione:

- componente forestale: attiene esclusivamente al bosco e alle caratteristiche proprie di ogni tipo;
- componente territoriale: attiene alle condizioni morfologiche e stagionali del territorio e alla presenza di particolari emergenze;
- componente istituzionale: attiene alla presenza di vincolistiche di tipo normativo.

L'attitudine potenziale di ogni bosco è stata valutata attribuendo a ciascun strato informativo considerato un valore (indice numerico compreso tra 1 e 5), che esprime la potenzialità del bosco ad erogare quella specifica attitudine. Mediante analisi di sovrapposizione topologica dei vari strati informativi è stato possibile determinare il valore finale (equivalente alla sommatoria degli indici di ciascun strato) di attitudine potenziale di ciascun poligono derivato, considerando anche i diversi pesi attribuiti a ciascuna delle tre componenti sopra esposte. Tale valore finale è stato normalizzato secondo cinque classi numeriche che esprimono sinteticamente in maniera quantitativa il valore di attitudine potenziale e permettono la comparazione dei dati ottenuti; per la normalizzazione dei dati si è adottato il criterio di suddivisione delle "interruzioni naturali", mediante algoritmi di calcolo del software GIS che minimizzano la varianza interna a ciascuna classe.

Le cinque classi numeriche derivanti dalla normalizzazione sono state rapportate alle seguenti classi qualitative:

VALORE FINALE	ATTITUDINE
1	Scarsa
2	Sufficiente
3	Discreta
4	Buona
5	Ottima

Tabella 15 Classi qualitative delle attitudini potenziali

Le suddette analisi hanno consentito l'elaborazione delle Carte delle attitudini funzionali dei territori boschivi (Tav. 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F).

L'identificazione delle diverse attitudini potenziali non ha dirette ricadute normative a livello selvicolturale, ma fornisce validi orientamenti per gli strumenti pianificatori subordinati; le carte delle attitudini potenziali sono inoltre propedeutiche per la definizione delle Destinazioni selvicolturali che invece designano specifici indirizzi gestionali.

4.8.1.1 Componente forestale: indici attribuiti

Le caratteristiche ecologiche e dendrometriche-strutturali di ogni tipo forestale concorrono a determinare una diversa predisposizione dei soprassuoli forestali a svolgere le diverse funzioni/attitudini che sono riconosciute ai boschi. In questo senso nella metodologia adottata per definire le attitudini potenziali è stato appunto necessario attribuire ad ogni tipo forestale un diverso indice ad ognuna delle attitudini indagate. Nella tabella che segue si riportano i valori attribuiti alla componente forestale; tale tabella è la base di tutte le elaborazioni successive, come evidenziato nei prossimi paragrafi.

	PROTETTIVA	PRODUTTIVA	NATURALISTICA	PAESAGGISTICA	TURISTICA
Querceto-carpineti collinari di rovere e/o farnia	3	4	4	4	3
Querceto di roverella dei substrati carbonatici	3	3	3	3	2
Querceto di rovera dei substrati carbonatici dei suoli mesici	3	4	4	4	3
Querceto di rovera dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. con castagno	3	4	3	4	2
Cerreta	3	4	4	4	3
Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	3	3	3	3	2
Orno-ostrieto primitivo di rupe	5	1	4	3	2
Orno-ostrieto primitivo di falda detritica	5	1	4	3	2
Orno-ostrieto tipico	3	3	3	3	2
Orno-ostrieto tipico var. con cerro	3	3	3	3	2
Orno-ostrieto tipico var. con faggio	3	3	3	3	2
Orno-ostrieto tipico var. con carpino bianco	3	3	3	3	2
Orno-ostrieto tipico var. con castagno	3	3	3	3	2
Aceri-frassineto con ostraia	3	3	3	3	2
Aceri-frassineto tipico	3	4	3	4	3
Aceri-frassineto con faggio	3	4	3	3	2
Betuleto secondario	3	1	3	3	2
Corileto	3	1	3	3	1
Faggeta submontana dei substrati carbonatici	3	3	3	3	2
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	3	4	4	4	3
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete rosso	3	4	3	3	3
Pecceta secondaria montana	3	3	2	3	2
Alneto di ontano nero d'impluvio	4	2	4	3	2
Alneto di ontano nero perilacustre	4	2	4	3	2
Saliceto di ripa	4	1	4	3	1
Robinetto puro	3	4	1	1	2
Robinetto misto	3	4	2	1	2
Rimboschimenti di conifere	2	2	1	1	1
Rimboschimenti di latifoglie	2	3	2	1	2
Rimboschimento misto di conifere e latifoglie	2	2	2	1	1
Formazioni a populus	2	3	2	2	1
Neoformazioni	2	1	3	2	1
Formazioni igrofile	4	3	3	3	1
Formazione eterogenea di latifoglie con abete rosso	3	3	3	3	2
Formazione eterogenea di latifoglie	3	3	3	3	2

Tabella 16 Tipi forestali e indici attitudinali attribuiti

4.8.2 ATTITUDINE PROTETTIVA

L'attitudine protettiva dei soprassuoli forestali si esprime sia come predisposizione alla protezione di dissesti di ordine geomorfologico e gravitativo (secondo la classica accezione di boschi protettivi propria dell'assestamento forestale) ma anche (secondo una più recente e moderna concezione di protezione territoriale) come predisposizione alla protezione nei

confronti di dissesti di tipo idrogeologico legati ai corsi d'acqua e delle risorse idriche più in generale (falde, sorgenti, fitodepurazione).

In questo senso il concetto di attitudine protettiva dei soprassuoli forestali si articola quindi secondo tre diverse componenti:

- eteroprotettiva: fa riferimento alla protezione svolta dai soprassuoli forestali nei confronti di fattori esterni (abitati, infrastrutture) e contro i dissesti in generale;
- autoprotettiva: fa riferimento alla capacità di autoprotezione del bosco, ai fini del suo mantenimento e autoperpetuamento; questa funzione si esplica maggiormente nei tipi che allignano in condizioni stazionali fortemente limitanti dove l'autoprotezione è espressa ai massimi gradi, e negli ambiti interessati da dissesti (come gli incendi);
- idroprotettiva: fa riferimento alla protezione esercitata dai boschi nei confronti degli ecosistemi acquatici, in particolare svolgendo attività di fitodepurazione, controllo inquinanti e come fasce tampone.

I criteri utilizzati per l'attribuzione dei diversi valori sono i seguenti:

- componente forestale: l'attitudine eteroprotettiva è svolta maggiormente da quei soprassuoli forestali che, per condizioni ecologiche proprie delle specie che lo compongono, riescono a svilupparsi e mantenersi in condizioni stazionali particolarmente difficili (rupi, stazioni fortemente acclivi o fortemente xeriche per pietrosità diffusa); analogamente la funzione idroprotettiva (in particolare protezione dei corsi d'acqua) è svolta in maniera ottimale da quei tipi che, per esigenze ecologiche, allignano in prossimità dei corsi d'acqua.
- componente territoriale: l'attitudine protettiva dei soprassuoli forestali nel territorio si manifesta ed è strettamente connessa alla presenza di dissesti idrogeologici, alle condizioni geomorfologiche (in particolare della pendenza) e alla presenza del reticolo idrico;
- componente istituzionale: la vincolistica istituzionale considerata è quella del vincolo idrogeologico.

La successiva tabella riporta la matrice dei valori assegnati e del peso assegnato a ciascuna componente.

	FATTORE	VALORE		PESO
COMPONENTE FORESTALE	Tipo forestale	vedi tabella generale dei tipi		0,2
COMPONENTE TERRITORIALE	Pendenza	0-20%	1	0,7
		20-40%	2	
		40-60%	3	
		60-100%	4	
		>100%	5	
	Boschi limitrofi ai corsi d'acqua principali (buffer 25 m)	3		
	Boschi limitrofi ai corsi d'acqua minori (buffer 5 m)	3		
	Elementi di pericolosità e di rischio idrogeologico: ambiti a rischio elevato (Banca dati Progetto IFFI)	Aree franose	5	
		Aree soggette a crolli	5	
		Conoidi	5	
COMPONENTE ISTITUZIONALE	Boschi in vincolo idrogeologico	1		0,1

Tabella 17 Attitudine protettiva: matrice dei valori e dei pesi

Nel complesso l'attitudine protettiva dei soprassuoli risulta bassa su buona parte del territorio forestale, in particolare in ragione delle condizioni stagionali; l'indice risulta ovviamente elevato laddove si localizzano i dissesti e dove le condizioni geomorfologiche sono più impervie.

I risultati dell'elaborazione sono evidenziati nel grafico seguente e nella successiva figura.

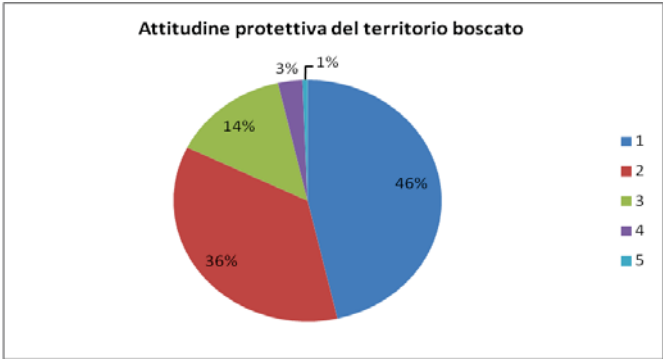


Grafico 2 Analisi della ripartizione percentuale delle diverse classi di attitudine protettiva

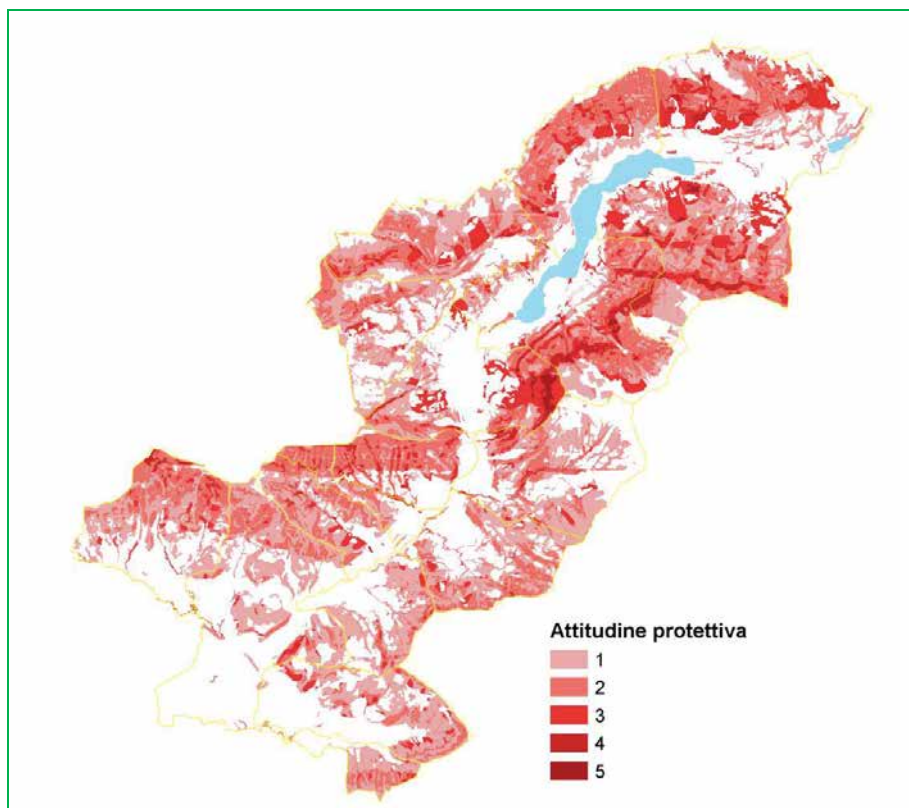


Figura 13 Rappresentazione schematica dell'attitudine protettiva dei soprassuoli forestali

4.8.3 ATTITUDINE NATURALISTICA

L'attitudine naturalistica è riconosciuta a quei soprassuoli forestali che si caratterizzano per la presenza di elevata naturalità, ricchezza di specie botaniche o faunistiche, presenza di emergenze o endemismi; in tal senso l'attitudine naturalistica è pertanto definita comunque dalla presenza di regimi di tutela già riconosciuti (zone a "parco naturale", riserve, biotopi, monumenti naturali) integrata da quei boschi dove, in base alla risultanze dei rilievi condotti e della documentazione bibliografica acquisita, siano stati riconosciuti elementi di rarità botanica o forestale o elementi di complementarietà ecosistemica (siti di nidificazione, presenza di specie faunistiche rare, superfici che costituiscono corridoio ecologico etc.).

I criteri utilizzati per l'attribuzione dei diversi valori sono i seguenti:

- componente forestale: è stato riconosciuto un indice di attitudine naturalistica maggiore ai tipi forestali ecologicamente più coerenti con il territorio in esame, nonché ai tipi che presentano maggiore ricchezza di specie e di valenza naturalistica in generale;
- componente territoriale: l'attitudine naturalistica è stata considerata maggiormente elevata ai soprassuoli forestali prossimi alle aree idriche principali del territorio e cioè ai Laghi di Endine e Gaiano e al fiume Cherio, in ragione dell'importanza in chiave ecologico-naturalistica (corridoi ecologici) di tali aree, nonché a tutti i corsi d'acqua prossimi agli altri corsi d'acqua;
- componente istituzionale: gli ambiti territoriali ai quali è già riconosciuta una valenza naturalistica da strumenti di pianificazione vigenti sono le aree della rete Natura 2000 (SIC Valpredina), Riserva naturale regionale Valpredina, gli ambiti di rilevanza ambientale del PTCP, le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura del Piano Faunistico Venatorio (proposta 2013), le aree di elevata naturalità del PTR e i PLIS presenti sul territorio.

La successiva tabella riporta la matrice dei valori assegnati e del peso assegnato a ciascuna componente.

	FATTORE	VALORE	PESO
COMPONENTE FORESTALE	Tipo forestale	Vedi tabella generale dei tipi	0,2
COMPONENTE TERRITORIALE	Aree limitrofe ai fiume Cherio e Laghi(buffer 50m)	4	0,2
	Boschi limitrofi gli altri corsi d'acqua principali e minori (buffer 25 m e 5 m)	3	
COMPONENTE ISTITUZIONALE	SIC Valpredina	5	0,6
	PLIS	1	
	Ambiti rilevanza ambientale PTCP	1	
	Oasi di protezione e ZRC del Piano Faunistico venatorio(proposta 2013)	2	
	Aree di elevata naturalità (PTR)	1	

Tabella 18 Attitudine naturalistica: matrice dei valori e dei pesi

I risultati dell'elaborazione sono evidenziati nella successiva figura.

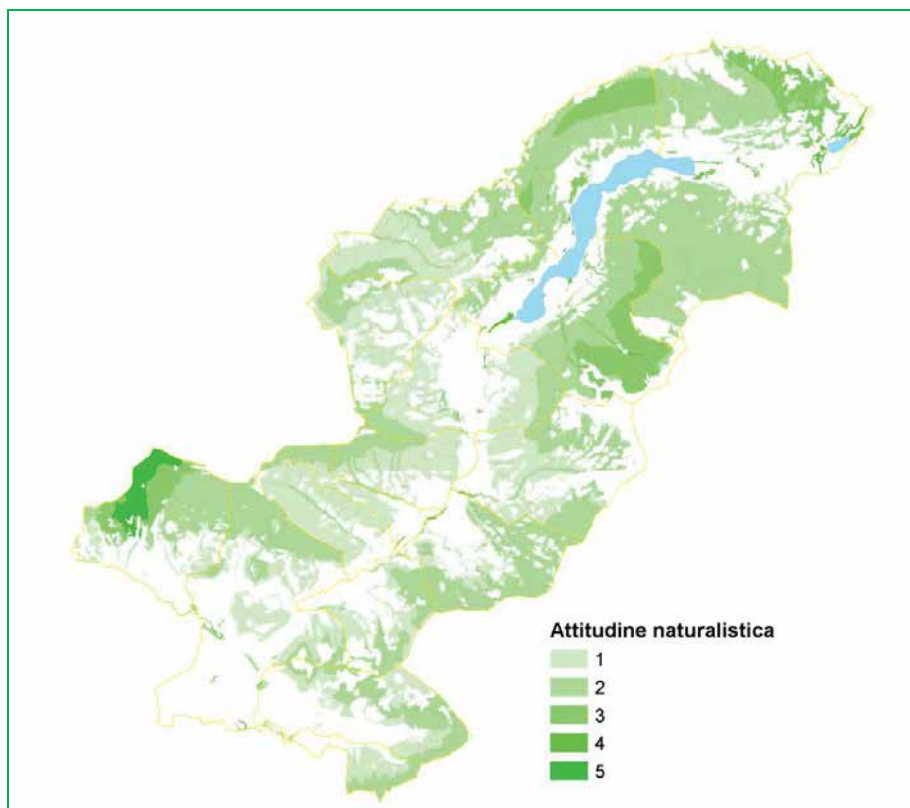


Figura 14 Rappresentazione schematica dell'attitudine naturalistica dei soprassuoli forestali

L'attitudine naturalistica dei soprassuoli forestali si articola in maniera abbastanza composita; in generale prevalgono indici medio-bassi, ma laddove sono presenti ambiti di protezione naturalistica il valore di attitudine risulta più elevato, in particolare nell'area a monte del Comune di Cenate Sopra: la presenza del SIC e della Riserva naturale regionale della Valpredina (componente istituzionale) rende quest'area fortemente caratterizzata da elevati valori naturalistici. Il successivo grafico evidenzia in maniera quantitativa i risultati dell'elaborazione.

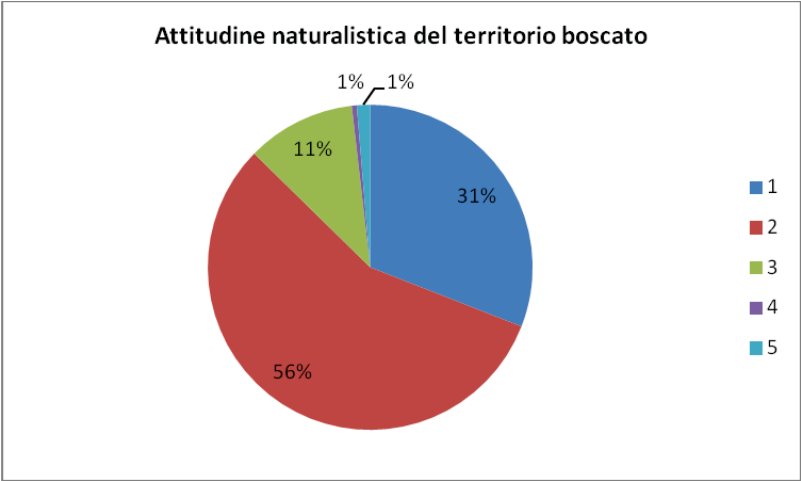


Grafico 3 Analisi della ripartizione percentuale delle diverse classi di attitudine naturalistica

4.8.4 ATTITUDINE PRODUTTIVA

L'attitudine produttiva è riferita a quei boschi che presentano caratteristiche tali per cui è possibile l'applicazione di una gestione selvicolturale ordinaria, non solamente per la possibilità di ricavare assortimenti pregiati o riprese provvigionali elevate, ma anche in relazione alle attuali infrastrutture presenti (viabilità agro-silvo-pastorale e principale viabilità ordinaria), alle condizioni stagionali (orografia "semplice") e alle possibilità di esbosco con costi contenuti.

Allo stato attuale del settore forestale le condizioni del mercato "globale" (quindi anche dei prodotti forestali) modificano di molto le possibilità di effettuare utilizzazioni forestali e di ricavare prodotti che siano concorrenziali, dal punto di vista del prezzo, con il materiale di provenienza estera. Le oscillazioni dei prezzi di mercato possono comunque rendere più vantaggiosi quei boschi ai quali è riconosciuta la massima attitudine produttiva.

I criteri utilizzati per l'attribuzione dei diversi valori sono i seguenti:

- componente forestale: i valori più elevati sono stati assegnati ai tipi forestali che per condizioni dendrometrico-strutturali evidenziano una maggiore propensione alla produzione (sia in termini provvigionali che di qualità degli assortimenti legnosi);

- componente territoriale: la valutazione è stata effettuata considerando sia parametri di accessibilità dalla viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale, sia parametri stazionali (pendenza e valore pedogenetico dei substrati);
- componente istituzionale: in questo caso non è stato considerato alcun fattore.

La successiva tabella riporta la matrice dei valori assegnati e del peso assegnato a ciascuna componente.

	FATTORE	VALORE		PESO
COMPONENTE FORESTALE	Tipo forestale	Vedi tabella generale dei tipi		0,2
COMPONENTE TERRITORIALE	Pendenza	0-20%	5	0,8
		20-40%	4	
		40-60%	3	
		60-100%	2	
		>100%	1	
	Accessibilità	Strade ASP classe I (buffer 100 m)	4	
		Strade ASP classe II (buffer 100 m)	3	
		Strade ASP classe III (buffer 100 m)	2	
		Strade ASP classe IV (buffer 100 m)	1	
		Principali strade ordinarie (buffer 100 m)	4	
	Valore pedogenetico dei substrati	VP=1	1	
		VP=2	2	
		VP=3	3	
		VP=4	4	
		VP=5	5	

Tabella 19 Attitudine produttiva: matrice dei valori e dei pesi

I risultati sono evidenziati nella successiva figura e nel grafico che segue.

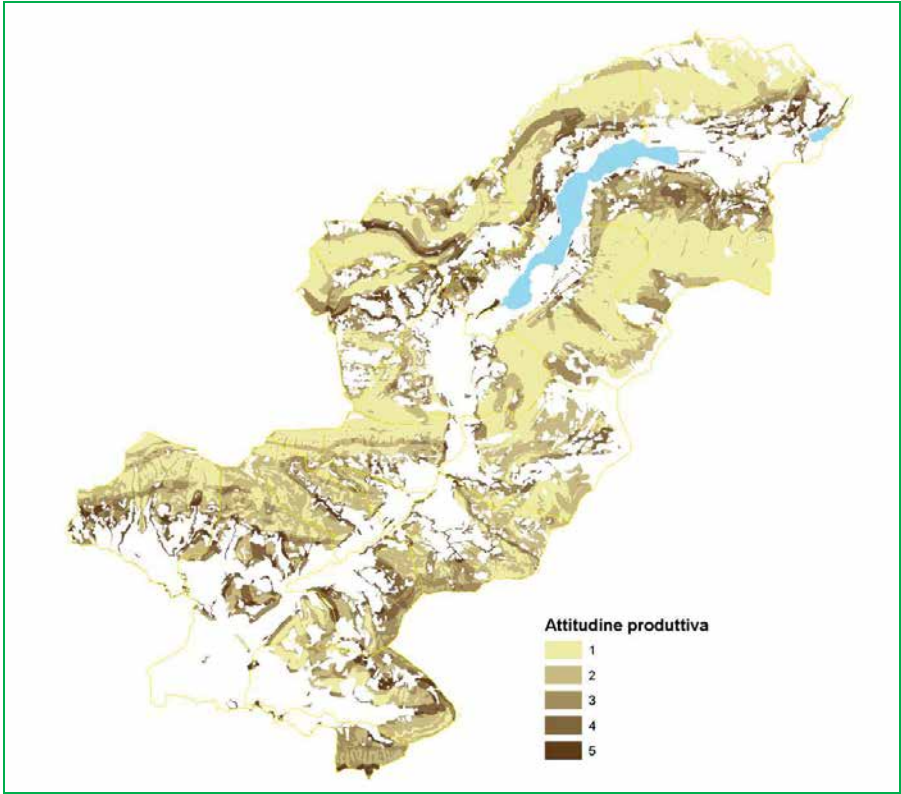


Figura 15 Rappresentazione schematica dell'attitudine produttiva dei soprassuoli forestali

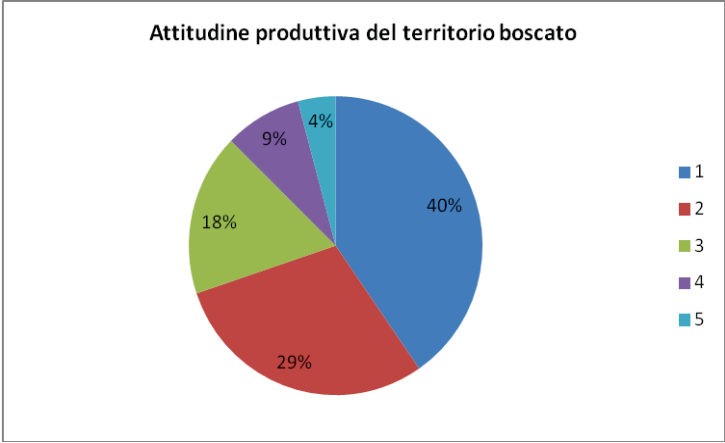


Grafico 4 Analisi della ripartizione percentuale delle diverse classi di attitudine produttiva

4.8.5 ATTITUDINE PAESAGGISTICA

L'attitudine paesaggistica dei soprassuoli forestali fa riferimento alla predisposizione dei boschi di caratterizzare un determinato paesaggio o ambito territoriale; tale predisposizione fa riferimento sia a componenti intrinseche del bosco (struttura, composizione, articolazione dei colori e delle forme) sia estrinseche, ovvero alla possibilità dei boschi di caratterizzare in modo armonioso gli ambiti in cui sono inseriti (prati, fondovalle, specchi d'acqua...).

I criteri utilizzati per l'attribuzione dei diversi valori sono i seguenti:

- componente forestale: la valutazione dell'attitudine paesaggistica dei diversi tipi forestali ha considerato in particolare il mutamento cromatico delle chioma in relazione nel corso della stagione, l'eventuale fruttificazione abbondante e il possibilità dei singoli soggetti di giungere a portamenti notevoli;
- componente territoriale: nella valutazione sono state considerate le principali emergenze paesistiche del territorio, vale a dire i principali punti panoramici, le principali vette e il corso d'acqua del fiume Cherio;
- componente istituzionale: gli ambiti considerati fanno riferimento alle previsioni normative paesistiche; in particolare: aree contermini ai laghi per una fascia di 300 m, aree finitime ai corsi d'acqua principali, il territorio della Riserva naturale regionale, le bellezze individuali e d'insieme e i territori boscati.

La successiva tabella riporta la matrice dei valori assegnati e del peso assegnato a ciascuna componente.

	FATTORE	VALORE		PESO
COMPONENTE FORESTALE	Tipo forestale	Vedi tabella generale dei tipi		0,3
COMPONENTE TERRITORIALE	Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica (PTCP)	Emergenze paesistiche (buffer 100 m)	2	0,2
		Principali punti panoramici (buffer 100 m)	2	
		Principali vette e cime (buffer 100 m)	2	
		Fiume Cherio e Laghi (buffer 100 m)	2	
COMPONENTE ISTITUZIONALE	Vincolo fiumi	2		0,5
	Vincolo Laghi	2		
	Bellezze individue e d'insieme	2		
	Riserve naturali	2		
	Bosco (PIF)	2		

Tabella 20 Attitudine paesaggistica: matrice dei valori e dei pesi

Il successivo grafico riporta i risultati ottenuti: la metodologia adottata ha determinato nel complesso un'attribuzione tendenzialmente bassa di attitudine paesaggistica ai soprassuoli forestali.

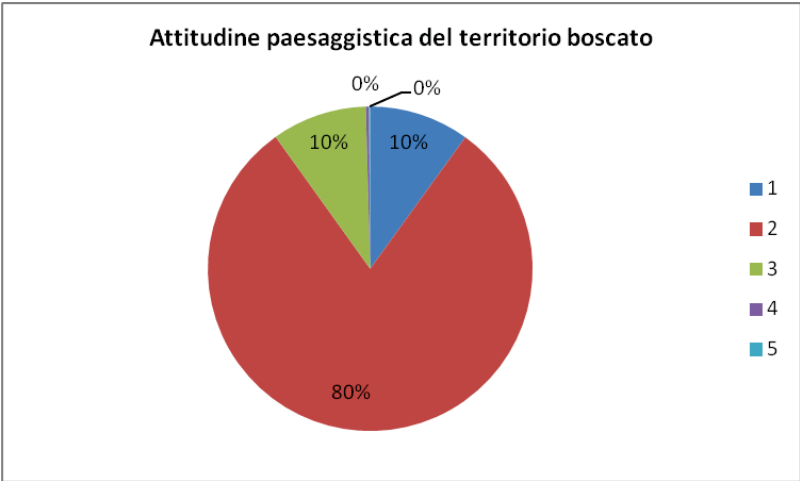


Grafico 5 Analisi della ripartizione percentuale delle diverse classi di attitudine paesaggistica

La successiva figura evidenzia chiaramente che i soprassuoli forestali a maggiore attitudine paesaggistica sono quelli ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della vigente normativa.

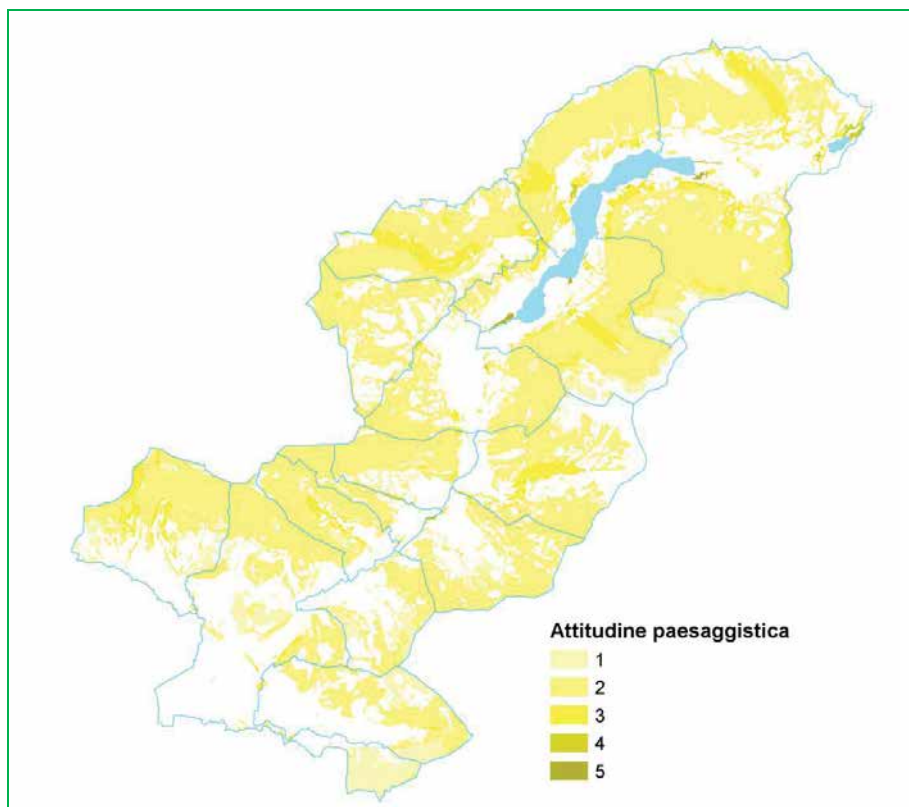


Figura 16 Rappresentazione schematica dell'attitudine paesaggistica dei soprassuoli forestali

4.8.6 ATTITUDINE TURISTICO-FRUITIVA

L'attitudine ricreativa è riconosciuta ai soprassuoli forestali prossimi ai percorsi escursionistici e ai luoghi che si caratterizzano per la presenza di strutture ricettive o che ospitano attività ricreative o didattico-ambientali.

I criteri utilizzati per l'attribuzione dei diversi valori sono i seguenti:

- componente forestale: la valutazione dell'attitudine turistico-ricreativa dei soprassuoli forestali è stata valutata principalmente in relazione alle

caratteristiche strutturali dei boschi che meglio garantiscono la fruibilità ed in relazione alle caratteristiche stazionali “medie” (bassa attitudine ai tipi collocati in ambiti molto impervi);

- componente territoriale: è stata presa in considerazione la rete sentieristica principale quale fattore che generalmente influenza l'accessibilità;
- componente istituzionale: è stato attribuito un valore maggiore ai boschi compresi nel SIC Valpredina e nel territorio dei PLIS.

La successiva tabella riporta la matrice dei valori assegnati e del peso assegnato a ciascuna componente.

	FATTORE	VALORE	PESO
COMPONENTE FORESTALE	Tipo forestale	Vedi tabella generale dei tipi	0,1
COMPONENTE TERRITORIALE	Sentieri e percorsi principali (buffer 30 m)	5	0,6
COMPONENTE ISTITUZIONALE	SIC Valpredina	3	0,3
	PLIS	1	

Tabella 21 Attitudine turistico-fruttiva: matrice dei valori e dei pesi

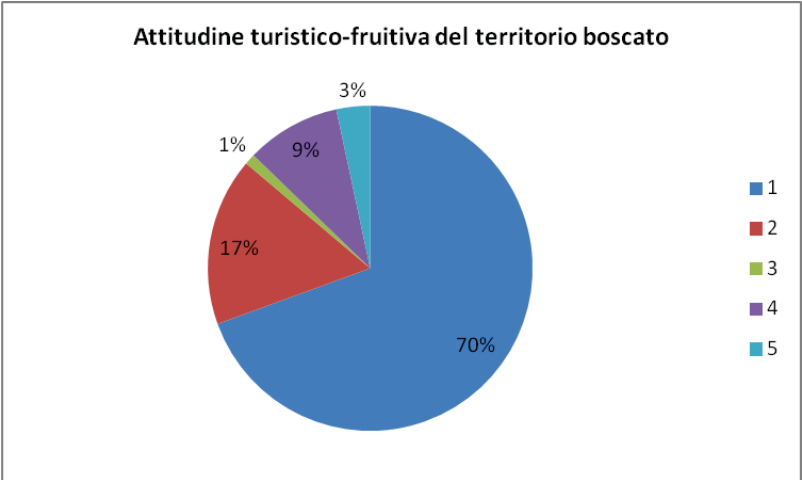


Grafico 6 Analisi della ripartizione percentuale delle diverse classi di attitudine turistico-fruttiva

Il precedente grafico evidenzia che l'attitudine turistico ricreativa del bosco è generalmente bassa e risulta maggiore in particolare nell'area della Pineta di Clusone, come risulta nella successiva figura.

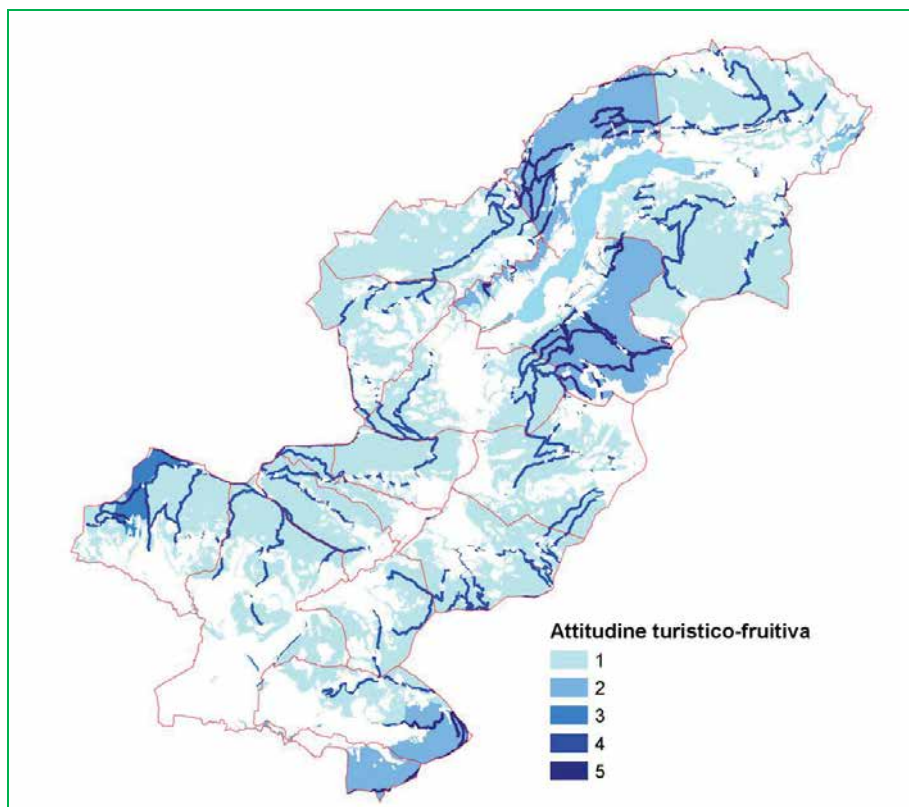


Figura 17 Rappresentazione schematica dell'attitudine turistico-fruttiva dei soprassuoli forestali

4.8.7 VALORE MULTIFUNZIONALE

Le analisi condotte hanno consentito infine di sintetizzare i risultati in merito alle diverse attitudini considerate in un'unica tavola che evidenzia il valore multifunzionale dei soprassuoli forestali, dato dalla sommatoria delle diverse attitudini.

La successiva figura evidenzia gli ambiti che nel complesso sono caratterizzati da un valore maggiore: si tratta sempre delle aree che gravitano attorno all'area della Riserva naturale regionale della Valpredina dove si estende anche il SIC Valpredina.

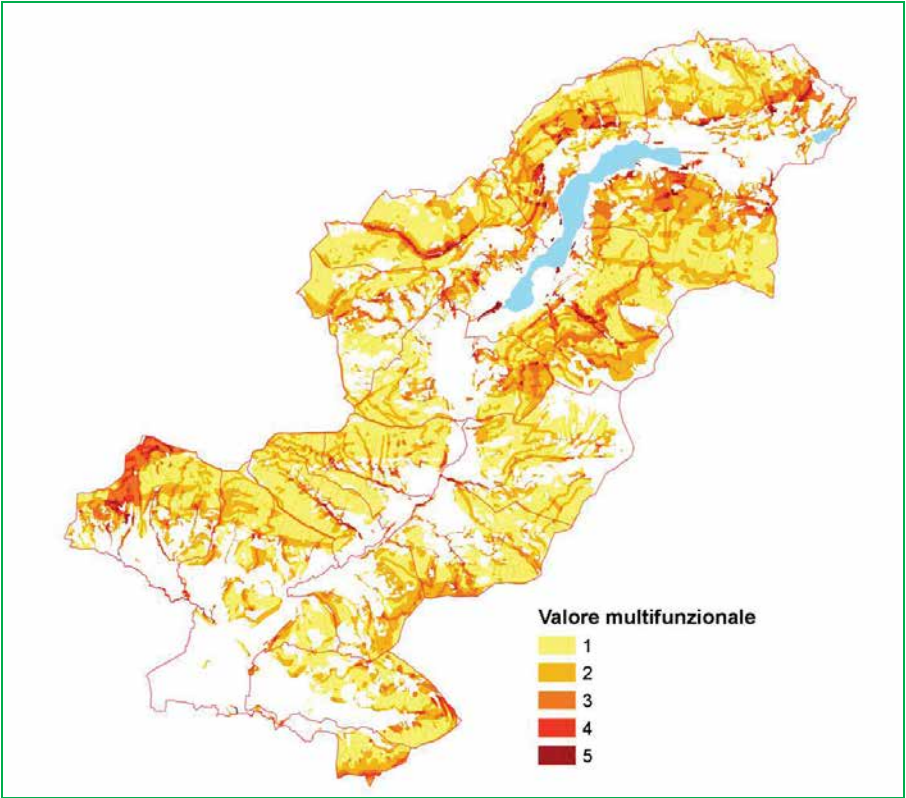


Figura 18 Rappresentazione schematica del valore multifunzionale dei soprassuoli forestali

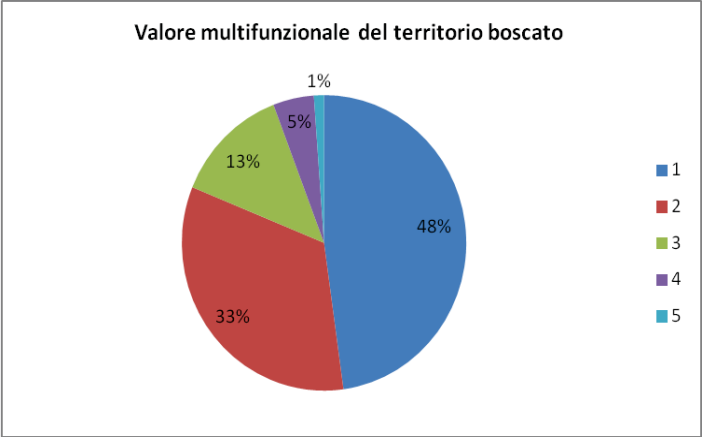


Grafico 7 Analisi della ripartizione percentuale delle valore multifunzionale

FASE TERZA: SINTESI E PIANIFICAZIONE

5 DESTINAZIONI SELVICOLTURALI

La stima delle diverse attitudini potenziali dei soprassuoli forestali ha fornito valide indicazioni per determinare le destinazioni selvicolturali, che rappresentano l'effettiva destinazione funzionale dei boschi e a cui si associano linee di modelli selvicolturali e gestionali. Tali indirizzi devono consentire il mantenimento del bosco nel migliore stato di funzionalità ed efficienza rispetto al contesto in cui è posto ed agli obiettivi specifici di tutela cui è destinato.

Il percorso metodologico di individuazione delle diverse destinazioni ha comportato le seguenti fasi sequenziali, che hanno consentito l'individuazione delle diverse destinazioni per successive fasi ad esclusione:

- Individuazione aree nell'ambito di Siti Rete Natura 2000, con definizione della destinazione naturalistica;
- Individuazione dei boschi che esercitano massimamente funzioni pubbliche, in particolare di difesa del suolo, nei quali si impongono limitazioni gestionali di varia natura, con definizione della destinazione protettiva;
- Successiva e finale identificazione dei boschi in cui non ci sono particolari limiti gestionali, determinata per esclusione/sottrazione delle precedenti aree individuate, con definizione della destinazione multifunzionale.

Le destinazioni selvicolturali individuate sono pertanto le seguenti:

- NATURALISTICA;
- PROTETTIVA;
- MULTIFUNZIONALE

La successiva carta evidenzia i risultati delle decisioni assunte in merito alle destinazioni selvicolturali.

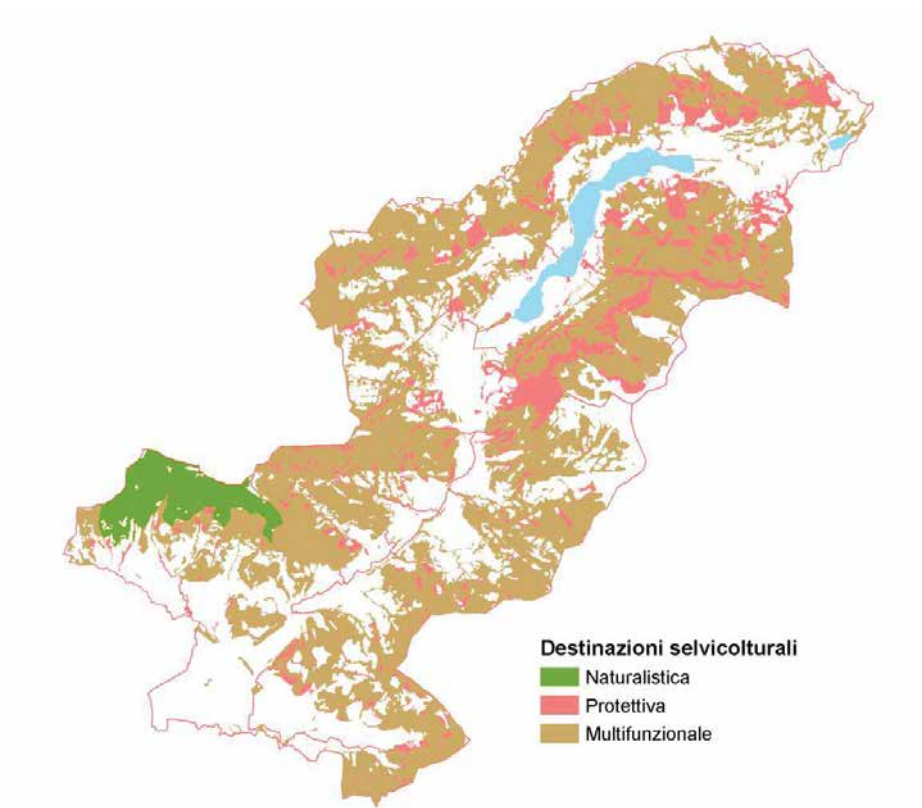


Figura 19 Rappresentazione delle destinazione selvicolturali nel territorio indagato

I risultati numerici sono evidenziati nella tabella seguente:

DESTINAZIONE	SUPERFICIE (ha)	%
Naturalistica	342,12	5,29%
Protettiva	1.062,96	16,43%
Multifunzionale	5.065,50	78,29%
TOTALE	6.470,58	100,00%

Tabella 22 Destinazioni selvicolturali: dati di sintesi

5.1 DESTINAZIONE SELVICOLTURALE NATURALISTICA

La destinazione naturalistica è stata assegnata ai boschi ubicati all'interno delle aree già soggette ad un regime di tutela naturalistica ai sensi della normativa vigente e ai boschi delle

relative aree di rispetto; si tratta quindi di ambiti di Siti Rete Natura 2000 e relative aree di rispetto, nello specifico del SIC IT T2060016 Valpredina e Misma, il cui valore naturalistico è indubitabile, peraltro riconosciuto storicamente a livello regionale, anche dal fatto che tali aree, nell'ambito del territorio indagato, si sovrappongono e per buona parte coincidono con la Riserva Naturale Regionale di Valpredina.

5.2 DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA

La destinazione selvicolturale protettiva è stata assegnata, a quei soprassuoli forestali che concorrono in maniera fondamentale alla protezione del territorio, nelle aree di potenziale dissesto, ad esclusione delle aree già assegnate alle predette destinazioni naturalistica; tale protezione si esplica sia nei confronti dei dissesti di ordine geomorfologico e gravitativo (secondo la classica accezione di boschi protettivi propria dell'assestamento forestale) quanto nei confronti dei dissesti di tipo idrogeologico legati ai corsi d'acqua (reticolo idrico principale e secondario).

L'azione dei soprassuoli e della copertura forestale è quindi esercitata nei confronti di fattori esterni (abitati, infrastrutture), contro i dissesti idrogeologici in generale e anche nei confronti degli ecosistemi acquatici.

La stima delle attitudini potenziali assunte dai soprassuoli forestali ha fornito le indicazioni di base in merito alle aree da attribuire effettivamente alla destinazione selvicolturale protettiva; in particolare in questa destinazione sono state considerate:

- tutte le superfici boscate ubicate in aree di potenziale dissesto (aree franose, aree soggette a sprofondamenti e crolli, conoidi).

5.3 DESTINAZIONE SELVICOLTURALE MULTIFUNZIONALE

La destinazione selvicoltura è stata assegnata a tutti i boschi del territorio non compresi nei boschi a destinazione naturalistica e protettiva; tale destinazione identifica i boschi in cui non sono previsti particolari vincoli a livello gestionale, o meglio boschi in cui non è prevalente in modo spiccato una particolare destinazione funzionale.

6 MODELLI SELVICOLTURALI

Premessa obbligatoria, nell'accingersi a delineare indirizzi gestionali-selvicolturali per i soprassuoli forestali indagati, è costituita dal fatto che è opportuno ricordare che, ai sensi della vigente normativa (art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008), si impone che:

- I Piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.
- Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme gestionali contenute nel PAF.

Dalle analisi effettuate in seno al PIF, risulta evidente che, nell'ambito del territorio in oggetto, prevale nettamente la proprietà privata e il bosco ceduo e quindi la maggior parte del territorio boscato ceduo è assoggettato alle NFR e quindi non assoggettato alle norme gestionali previste di PAF. Nel complesso il PAF interessa comunque una corposa superficie (1.529 ettari circa), che rappresenta quasi il 13,7% dell'intero territorio amministrativo della Comunità Montana. Le sole superfici forestali assestate (circa 1.479 ettari) rappresentano oltre il 22,9% delle superfici forestali dell'intero territorio della C.M. (circa 6.471 ettari),

Nell'ambito dei territori assoggettati contemporaneamente a PAF e PIF ai sensi della vigente normativa (art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008), prevalgono le norme gestionali contenute nel PAF. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Reg. Reg. 5/2007 va poi rilevato che le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti al momento di entrata in vigore del suddetto regolamento regionale, mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione, mentre ai sensi dell'art. 44 si sancisce che gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al Regolamento, cioè alle NFR, e quindi non valgono più le eventuali indicazioni in deroga contenute nel PAF.

Il PIF ha comunque considerato le principali indicazioni del PAF scaduto, peraltro piuttosto vetusto e datato anche con riferimento al periodo di esecuzione dei rilievi (1990-1991).

Va poi ricordato che sulla realtà territoriale in oggetto risulta peraltro altrettanto evidente, dall'analisi di settore relativa alla filiera foresta-legno, che la pressione selvicolturale sul territorio forestale è alquanto esigua in termini di lotto medio di taglio, identificato in circa 150-200 q.li annui pari ad una superficie forestale media per singolo lotto di taglio oscillante tra i 1.000 e i 1.500 mq.

In ragione dei suddetti disposti normativi, delle considerazioni suesposte, e del fatto che già sussiste un articolato e ricco, se non complesso, quadro di norme di riferimento per la gestione forestale, recentemente approvate (NFR - Reg. Reg. n. 5/2007), non si ritiene opportuno declinare linee di indirizzi gestionali particolari da applicarsi con cogenza, in deroga alle NFR, per il territorio in oggetto.

Pur tuttavia, per i boschi caratterizzati da destinazione selvicolturale protettiva, naturalistica e multifunzionale, vengono comunque di seguito forniti dei modelli selvicolturali, da assumersi come principi ispiratori per la buona e sostenibile gestione selvicolturale, che la Comunità Montana, per il territorio in indagine, dovrà recepire e far propri per gli interventi di tipo pubblico e che dovrà cercare di trasmettere ai "portatori di interesse" (utilizzatori forestali a vario titolo) in termini di indirizzo, mediante azioni informative di sportello. Tuttavia, questi indirizzi sono vincolanti nei casi stabiliti dall'art. 41 del regolamento del presente PIF.

6.1 MODELLI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA

I soprassuoli a cui è stata assegnata destinazione selvicolturale protettiva allignano generalmente in ambiti fragili dal punto di vista idrogeologico e svolgono inoltre importanti funzioni protettive nei confronti di abitati e infrastrutture. Le priorità in questi soprassuoli sono migliorare la protezione nei confronti dei dissesti di ordine geomorfologico e gravitativi e garantire la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore.

Nelle suddette aree occorre evitare di effettuare il taglio su superfici accorpate superiori ai 1.000 mq e le tagliate devono distare almeno 30 metri da altre tagliate effettuate nei cinque anni precedenti.

Nelle aree boscate interessate da potenziali dissesti geomorfologici (aree franose, aree soggette a scivolamenti...) la gestione dei soprassuoli deve essere subordinata al rispetto dei seguenti indirizzi e criteri:

- nei boschi cedui evitare appesantimenti eccessivi del soprassuolo, tagliando le vecchie matricine o i soggetti/polloni di dimensioni maggiori che possono essere sradicati dal vento e innescare movimenti franosi e mantenere comunque un adeguato grado di copertura, funzionale a non pregiudicare il già precario equilibrio idrogeologico, evitando dunque tagli di eccessiva intensità capaci di indurre e/o innescare fenomeni di erosione superficiali e/o ruscellamento superficiale;

- creare e mantenere strutture giovani e per piccoli gruppi, anche con ceduazioni su ridotte superfici in popolamenti a regime, per ottenere soprassuoli leggeri;
- nelle fustaie evitare appesantimenti eccessivi del soprassuolo, tagliando i soggetti di dimensioni maggiori che possono essere ribaltati dal vento e innescare movimenti franosi;
- limitare la presenza di piante instabili in quanto con il loro sradicamento possono innescare fenomeni di erosione;

Nelle aree boscate interessate da problematiche connesse a fenomeni di tipo gravitativo la gestione di tali soprassuoli è subordinata al rispetto dei seguenti indirizzi e criteri:

- in occasione dei tagli del ceduo è necessario rilasciare almeno 250 matricine ad ettaro per tutti i tipi forestali;
- mantenere il più a lungo possibile le matricine o i soggetti di dimensioni maggiori, finché stabili;
- a monte delle strade ordinarie, della VASP, dei fabbricati e di altre infrastrutture, prevedere il rilascio di una fascia di rispetto di almeno 50 m;

Nelle aree boscate a destinazione funzionale protettiva, limitrofe ai corsi d'acqua del reticolo idrico, e comunque in generale lungo le fasce boscate adiacenti il reticolo idrico, la gestione dei soprassuoli è subordinata al rispetto dei seguenti indirizzi e criteri:

- garantire il taglio della componente arborea e arbustiva direttamente in alveo per assicurare le sezioni minime di deflusso necessarie allo smaltimento delle acque;
- provvedere alla manutenzione degli alvei mediante tagli di rimozione dei soggetti schiantati, sradicati, pericolanti, stramaturi, con evidenti segni di deperimento, scalzati al piede;
- sulle sponde limitrofe ai corsi d'acqua del reticolo principale interessati da portate idriche consistenti evitare il taglio raso matricinato o comunque tagli che creino discontinuità eccessive della copertura forestale e possano indebolire eccessivamente la stabilità delle scarpate; il taglio può avere una intensità elevata solo nei tratti a monte dei ponti o di particolari infrastrutture limitrofe all'alveo, fatto comunque salvo le disposizioni tecniche rilasciate dalla Comunità Montana;
- nelle aree riparie dei fiumi principali soggette a saltuaria sovralluvione favorire il mantenimento di soprassuoli giovani con struttura stabile, irregolare per gruppi e densità non eccessiva, per garantire la presenza di un buon strato arbustivo che contribuisca alla dissipazione dell'energia dell'acqua;

- il legname di risulta e le ramaglie derivanti dalle utilizzazioni devono essere depezzati e accatastati immediatamente in condizioni di sicurezza in idonee aree extra alveo;
- lo sradicamento delle ceppaie è evitato al fine di non innescare fenomeni erosivi, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana;
- utilizzare sistemi di esbosco che non arrechino danni al suolo o favoriscano l'innescio di smottamenti, ancorché di piccola intensità;
- gli interventi di manutenzione delle aree boscate limitrofe ai corsi d'acqua derogano la durata minima dei turni previsti per le diverse tipologie forestali

6.2 MODELLI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE NATURALISTICA

I soprassuoli a cui è stata assegnata destinazione selvicolturale naturalistica allignano in ambiti caratterizzati da valenze “ambientali” tali per cui le tradizionali e storiche attitudini forestali in chiave produttiva risultano subordinate e per tanto le priorità in questi soprassuoli sono il mantenimento e il miglioramento dei parametri ecologico-forestali in un’ottica multifunzionale; in queste aree è necessario evitare il taglio di carattere esclusivamente ordinario a finalità commerciale e deve essere privilegiata quella forma di selvicoltura prossima alla natura mirata esclusivamente alla conservazione e perpetuazione del bosco, con particolare riferimento al mantenimento e miglioramento degli habitat nei SIC e a al mantenimento e miglioramento degli habitat in funzione della fauna nella ZPS.

6.3 MODELLI SELVICOLTURALI PER I BOSCHI A DESTINAZIONE MULTIFUNZIONALE

I boschi a destinazione selvicolturale multifunzionale presentano caratteristiche tali per cui è possibile l'applicazione di una gestione selvicolturale ordinaria, anche in relazione alle attuali infrastrutture presenti (viabilità agro-silvo-pastorale). La gestione deve comunque essere condotta secondo i principi della valorizzazione e massimizzazione della destinazione assegnata, evitando interventi che possano compromettere o deprimere il funzionamento del sistema, in ragione delle oggettive condizioni strutturali, dei parametri dendrometrici fondamentali e del tipo forestale caratterizzanti il bosco.

7 TRASFORMAZIONI DEL BOSCO

La normativa forestale regionale assegna notevole importanza ai PIF quali strumenti di pianificazione territoriale, oltre che come strumenti di gestione forestale; in tal senso infatti i piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di analisi, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata e definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco.

La coerenza di tali previsioni in ordine alla trasformabilità delle aree boscate, nei confronti degli strumenti urbanistici comunali, è stabilita precisamente nelle norme vigenti: infatti i PIF costituiscono variante al PGT sia per quanto riguarda le delimitazioni delle aree boscate che per quanto riguarda le prescrizioni sulla trasformazione del bosco.

Queste determinazioni sono state riprese anche dalla l.r. 12/2005, che stabilisce che i PGT, nell'ambito del piano delle regole, debbano recepire le indicazioni ed i contenuti del PIF; la suddetta norma comunque specifica inoltre che i PGT, in sede di redazione del piano delle regole, possono apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.

I boschi, ai sensi delle recenti disposizioni di cui alla D.g.r. 7728/2008, possono essere suddivisi in:

- BOSCHI NON TRASFORMABILI;
- BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI ORDINARIE
 - a) Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta
 - b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale
- BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI SPECIALI;

Le analisi svolte e le successive fasi di sintesi hanno consentito di classificare le aree boscate, per il territorio dei Comuni della ex C.M. Valle Cavallina, secondo le suddette categorie e dunque è stata redatta la Tav. 12 Carta delle trasformazioni del bosco, che contiene le indicazioni fondamentali in ordine alle trasformazioni territoriali consentite.

7.1 BOSCHI NON TRASFORMABILI

I boschi non trasformabili sono le **aree boscate che non possono essere trasformate**; l'individuazione di tali aree ha seguito lo schema proposto dalle recenti disposizioni normative, pertanto in tali aree boscate non trasformabili sono stati compresi:

- I boschi a destinazione selvicolturale naturalistica, cioè i boschi ubicati all'interno delle aree già soggette ad un regime di tutela naturalistica ai sensi della normativa vigente e ricedenti nelle relative aree di rispetto; si tratta quindi di quei boschi ubicati nei Siti Rete Natura 2000 e nelle relative aree di rispetto, nello specifico del SIC T2060016 Valpredina e Misma, il cui valore naturalistico è indubitabile, peraltro riconosciuto storicamente a livello regionale, anche dal fatto che tali aree, nell'ambito del territorio indagato, si sovrappongono e per buona parte coincidono con la Riserva Naturale Regionale di Valpredina
- Tra le categorie forestali "minori" (ovvero categorie con estensione inferiore al 5% dell'intero territorio boscato), quelle caratterizzate da maggiore valenza ecologico-naturalistico-forestale) e quindi i boschi appartenenti alla categoria delle Faggete.
- le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa (art. 10 L. 353/2000) si tratta di un vincolo temporaneo a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni (rif. dati cartacei - schede rilevazione incendi del CFS – Modelli AIB/FN, per l'ambito di analisi (periodo 1996-2011), forniti dai Comandi Stazione del CFS di Trescore Balneario e di Lovere per tramite della Comunità Montana, in archivio).
- Boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea":
 - tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici;
 - Saliceto di ripa;
 - Alneto di ontano nero di impluvio;
 - Alneto di ontano nero perilacuale;
 - tutti i tipi appartenenti alla categoria Acero-frassineti (tranne gli acero frassineti di neo colonizzazione su terreni ex agricoli);
 - Boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n.2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La normativa sancita dal presente PIF (con rif. ai Criteri per la redazione dei PIF, pag. 55) precisa comunque che **alcuni interventi sono sempre eseguibili in tutti i boschi**, quindi anche nei "boschi non trasformabili"; si tratta in particolare di:

- opere pubbliche;

- interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP od altri interventi di miglioramento forestale previsti dalla pianificazione forestale;

Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove.

Nella categoria dei boschi non trasformabili si sottolinea di nuovo come siano state anche inserite le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa si tratta di un vincolo temporaneo della durata di 15 anni a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di destinazione diversa dalla preesistente ed alcun intervento edificatorio per almeno 10 anni.

7.2 BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI ORDINARIE

I boschi in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie identificano le aree boscate cartografate nella Tav.12. Sono previste due tipologie di trasformazioni:

- trasformazioni a **delimitazione esatta**, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico;
- trasformazioni a **delimitazione areale**, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del PIF, nonché a interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio.

Per quanto attiene alle trasformazioni di tipo urbanistico si è fatto riferimento alle previsioni degli ambiti di trasformazione e dei piani attuativi desunti dal Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali, per i Comuni di Casazza, Entratico, Monasterolo del Castello e Trescore Balneario (PGT in corso di redazione, Comuni che non hanno fornito alcuna "proposta" di PGT), si è fatto riferimento alle previsioni degli ambiti di trasformazione e dei piani attuativi desunti dalle "proposte di PGT, per i Comuni di Gaverina Terme, Grone, Ranzanico, Zandobbio (PGT in adozione, proposte trasmesse), mentre si è fatto direttamente riferimento alle previsioni degli ambiti di trasformazione, dei piani attuativi e delle aree di completamento contenute nei PGT (PGT già approvati) per i Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Luzzana, Spinone al Lago, Vigano San Martino.

Per quanto riguarda alle previsioni del piano cave si è fatto riferimento al vigente Piano Cave della Provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda le aree a trasformazione areale sono state comprese tutte le aree boscate ad esclusione di quelle non trasformabili, dal momento che si è ritenuto di non porre alcun vincolo alle trasformazioni di tipo agricolo o paesaggistico; questa scelta deriva dal fatto che si tratta di tipologie di trasformazioni finalizzate allo sviluppo di attività agricole di mantenimento del paesaggio o comunque di trasformazioni di tipo strettamente paesaggistico. Tale scelta è inoltre motivata dal fatto che questo tipo di trasformazioni sono scarsamente frequenti nel territorio in esame, dal momento che soprattutto la pressione verso il territorio boscato per lo sviluppo di nuove colture o attività agricole è assolutamente irrilevante.

7.3 BOSCHI IN CUI SONO PERMESSE TRASFORMAZIONI SPECIALI

I boschi in cui sono permesse trasformazioni speciali identificano le aree boscate trasformabili delle quali non è possibile la redazione di specifica cartografia e che pertanto sono identificabili e descritte unicamente a livello di regolamento.

Nei boschi oggetto di trasformazione speciale il PIF permette il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco solo in uno o più dei seguenti casi:

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purché tali interventi non comportino incremento di volumetria
- adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio
- trasformazioni legate a piccoli interventi per l'esercizio dell'attività venatoria e la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta.

7.4 TRASFORMAZIONI DEL BOSCO DATI DI SINTESI

Nelle successive tabelle si riportano i dati di sintesi relativi alle Trasformazioni del bosco.

	SUPERFICIE (ha)	% sul bosco
BOSCO	6.470,58	100,00%
BOSCO NON TRASFORMABILE (escluse aree incendiate)	1.189,09	18,38%

Tabella 23 Trasformazioni del bosco: dati di sintesi

	Superficie totale	Superficie boscata interessata (ha)	% della superficie boscata	Superficie boscata (ha) non trasformabile interessata
TRASFORMAZIONI ORDINARIE ESATTE	258,19	13,02	0,20%	1,28
TRASFORMAZIONI ORDINARIE AREALI	5.281,49	5.281,49	81,62%	0,00

Tabella 24 Trasformazioni ordinarie del bosco: dati di sintesi

7.5 RAPPORTI DI COMPENSAZIONE E COSTO DEL SUOLO

Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione del bosco. L'attribuzione del rapporto di compensazione è stabilita sulla base di elaborazioni e considerazioni concettuali derivanti dall'interpolazione dei risultati delle analisi territoriali contenute nel piano, con riferimento alle tipologie di interventi di trasformazione e della loro reversibilità e ubicazione, nonché dei principi ispiratori della normativa in materia di pianificazione, recepiti nella pianificazione sovraordinata, che mirano alla minimizzazione del consumo di suolo.

- Nei boschi non trasformabili il rapporto di compensazione è di 1:2;
- Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione areale il rapporto di compensazione è di 1:1;

- Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta il rapporto di compensazione è di 1:3 per le trasformazioni a fini urbanistici e 1:2 per le trasformazioni legate al Piano cave;
- Per le trasformazioni speciali, ovunque ubicate, il rapporto di compensazione è 1:1, salvo che nei boschi non trasformabili in cui è 1:2;

Il Piano di Indirizzo Forestale poi in virtù di quanto disposto in seno alla D.G.R. n. 8/675 del 21 settembre 2005, "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi", disposti ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 31/2008 e dell'art. 4 del D.Lgs 227/2001, così come modificata dalla D.g.r. 27 luglio 2006 n. 3002, può modificare i valori di "costo del suolo" al fine di renderli più aderenti alla realtà, stabilendone con precisione le modalità di determinazione.

In tal senso i valori dei VAM relativi al bosco individuati dalla Commissioni Camerali della Camera di Commercio di BG e adottati dalla Regione Lombardia, paiono sovradimensionati e meritevoli di significativa riduzione (cfr. con altri VAM dei terreni boscati delle regioni agrarie delle altre province lombarde montane).

Pertanto il presente, opera tale riduzione e determina che il "costo del suolo" da applicare nel calcolo del "costo di compensazione", sia pari alla media aritmetica del Valore Agricolo Medio, del bosco di uguale forma di governo di quello trasformato, delle regioni agrarie montane delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

7.6 OPERE DI COMPENSAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nelle attività selvicolturali di cui all'art. 50 della l.r. 31/2008 gli interventi compensativi, privilegiando in termini di priorità realizzativa quelle attività che sono in piena coerenza tipologica ed ubicativa con le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale, di cui al set di Tav. 13.

Gli interventi compensativi disposti a seguito di trasformazione del bosco, saranno dunque realizzati prioritariamente in raccordo con le aree su cui eseguire le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale. L'insieme delle aree destinate all'esecuzione prioritaria degli interventi di compensazione è costituito dall'insieme delle seguenti TAVOLE:

- Tav. n. 13.a: Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno;

- Tav. n. 13.b: Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
- Tav n. 13.e: Carta delle azioni per la fruizione e l'escursionismo nelle aree boscate

Nell'ambito di tali aree, comunque la priorità è assegnata alle proprietà pubbliche.

8 PIANO VASP

8.1 PREMESSA

L'art. 59 della l.r. 31/2008 e s.m.i. definisce la viabilità agro-silvo-pastorale e enuncia alcune disposizioni in merito alla disciplina al transito su questo tipo di viabilità, prevedendo anche alcuni divieti e limitazioni.

In particolare il comma 1 del suddetto art. 59 stabilisce che *“Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, il cui transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.*

Il comma 2 prevede inoltre che le Comunità Montane predispongano, nell'ambito del PIF, un Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (Piano VASP) allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare quelle esistenti; in particolare *“Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente”.*

Nel corso della redazione del presente PIF, la Comunità Montana Laghi Bergamaschi ha più volte sollecitato i Comuni dell'Area Val Cavallina alla segnalazione e attivazione per la redazione del Piano VASP in seno al PIF, senza però ottenere particolari riscontri.

Peraltro nel corso degli anni a seguire il 2003, anno di emanazione della Direttiva sulla VASP da parte della Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 14016 del 8 agosto 2003, la ex Comunità Montana Valle Cavallina aveva già più volte tentato di realizzare un Censimento della VASP sul territorio di competenza ai fini della redazione del suddetto Piano VASP, senza tuttavia ottenere riscontri da parte dei Comuni interessati.

Le “remore” alla segnalazione e realizzazione di un Piano VASP, che portasse alla concreta e oggettiva regolamentazione del transito sulle strade erano prevalentemente legate alla forte e preponderante presenza sul territorio indagato della proprietà privata (ivi comprese le strade) e alla scarsa presenza di strade “comunali”.

Le suddette “remore” sono rimaste tali e non sono peraltro mutate le oggettive condizioni che determinano una “resistenza” alla realizzazione del Piano VASP.

Pur tuttavia, nel corso della redazione del presente PIF sono pervenute entro il 28/02/2013 alcune “caotiche” segnalazioni da parte di alcuni comuni, finalizzate prevalentemente al censimento della VASP, ma pressoché senza alcuna possibilità di attivare il percorso di realizzazione del Piano VASP per mancanza del requisito fondamentale richiesto dalla norma vigente e cioè la presenza di un Regolamento di chiusura al transito delle VASP segnalate (Regolamento che dovrebbe essere regolarmente approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale), ad eccezione del Comune di Bianzano

Nelle seguenti tabelle sono comunque riportate le segnalazioni pervenute, con riferimento a quanto depositato in archivio presso la Comunità Montana Laghi Bergamaschi:

Comune	Protocollo CM Laghi
Bianzano	N. 4623 del 07/06/2011
Borgo di Terzo	N. 366 del 15/01/2013
Spinone	N. 4959 del 26/06/2012
Vigano San Martino	N. 367 del 15/01/2013

Tabella 25 protocolli d’archivio segnalazioni comunali per Vasp

Comune	Nome	Tipologia	Regolamento
Bianzano	1 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
	2 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
	3 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
	4 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
	5 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
	6 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
	7 - (Rif. All. B Delibera C.C. del 19/05/2011)	Strada ASP	Si
Borgo di Terzo	Strada Comunale del Vago (rif prot. N. 366 del 15/01/2013)	Strada ASP	No
Spinone	Sentiero n. 1 (Rf. Prot. 1805 del 21/06/2012 Comune di Spinone)	Sentiero	No
	Sentiero n. 2 (Rf. Prot. 1805 del 21/06/2012 Comune di Spinone)	Sentiero	No
	Sentiero n. 3 (Rf. Prot. 1805 del 21/06/2012 Comune di Spinone)	Sentiero	No
	Sentiero n. 4 (Rf. Prot. 1805 del 21/06/2012 Comune di Spinone)	Sentiero	No
Vigano San Martino	Strada Comunale della Moja (rif prot. N. 367 del 15/01/2013)	Strada ASP	No
	Strada vicinale di Fou di sotto (rif prot. N. 367 del 15/01/2013)	Strada ASP	No

Tabella 26 strade e sentieri esistenti: segnalazioni comunali per Vasp

Comune	Nome	Tipologia
Borgo di Terzo	Strada dei canali	Strada ASP
Vigano San Martino	Fienile Piazzolo - Fienile Gandelli	Strada ASP
	Fienile Piazzolo - Fou di Sotto	Strada ASP
	Fou di sotto - Fou di Sopra	Strada ASP

Tabella 27 strade in progetto: segnalazioni comunali per Vasp

A seguito peraltro delle reiterate sollecitazioni della Comunità Montana, sono giunte nel dicembre 2014, una serie di segnalazioni integrative da parte dei Comuni del territorio, di seguito elencate in tabella e riprese nell'apposita cartografia di Piano:

NOME STRADA	Regolamento	Tipologia	COMUNE
strade e sentieri non denominati, rif. cartografico Tav. 10	NO	varie	Berzo San Fermo
Sentiero comunale Bosco Canali	D.C.C n. 17 del 07/11/2014	Sentiero	Borgo di Terzo
Strada di Botta Alta e di Botta Bassa	No	Strada II categoria	Endine Gaiano
Strada di Parete Alto e Valle del Botto	No	Strada II categoria	Endine Gaiano
Tratto di strada da Valmaggione a Rumignano	No	Strada II categoria	Endine Gaiano
Strada da valletta Pendesico a Prati Alti	D.C.C n. 31 del 07/11/2014	Strada III categoria	Luzzana
Strada delle Murte	D.C.C n. 31 del 07/11/2014	Strada III categoria	Luzzana
Sentiero dei Boschi	D.C.C n. 31 del 07/11/2014	Sentiero	Luzzana
Sentiero dei Grumelli e Pedestretta	D.C.C n. 31 del 07/11/2014	Sentiero	Luzzana
Sentiero di Sopra	D.C.C n. 31 del 07/11/2014	Sentiero	Luzzana
Sentiero dei Casneti di Sopra	D.C.C n. 31 del 07/11/2014	Sentiero	Luzzana
Strada della Comununaglia	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Strada III categoria	Ranzanico
Via Cadorna	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Strada II categoria	Ranzanico
Via della Lana	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Sentiero	Ranzanico
Strada Comunale di Bondo	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Strada III categoria	Ranzanico
San Gaulberto/Carnida	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Strada III categoria	Ranzanico
Strada di San Fermo	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Sentiero	Ranzanico
Res	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Mulattiera	Ranzanico
Via Lago	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Mulattiera	Ranzanico
Crocetta	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Strada III categoria	Ranzanico
Crotte	D.C.C n. 27 del 07/11/2014	Sentiero	Ranzanico
Fonti - La Costa	D.C.C n. 22 del 28/11/2013	Sentiero	Spinone al Lago
Sorgente Minerale	D.C.C n. 22 del 28/11/2013	Sentiero	Spinone al Lago
Sentiero per Bianzano	D.C.C n. 22 del 28/11/2013	Sentiero	Spinone al Lago
Spineda	D.C.C n. 22 del 28/11/2013	Sentiero	Spinone al Lago
Strada di Tu Brigher	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Strada III categoria	Vigano San Martino
Sentiero da Cascina Moj a Tu Brigher	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Sentiero	Vigano San Martino
Sentiero delle Catene	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Sentiero	Vigano San Martino
Sentiero da Fienile Piazzolo a Stalle Fou di Sotto	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Sentiero	Vigano San Martino
Sentiero Fienile Gandello-Gromloé-Prà del Pero-Fou di Sopra	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Sentiero	Vigano San Martino
Sentiero Fou di Sopra - Cesuli- Monte di Faeto- Monte Pranzà	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Sentiero	Vigano San Martino
Sentiero Prà del Pero-Gromloé-Stalla del Balli- Fienile Gandello	D.C.C n. 24 del 07/11/2014	Sentiero	Vigano San Martino

Tabella 28 strade e sentieri esistenti: segnalazioni integrative comunali per Vasp dic 2014

8.2 PROPOSTA DI PIANO VASP

Nell'ambito del territorio di competenza del PIF, nella fase di esecuzione dei rilievi in campo e avvalendosi dell'ausilio delle ortofoto digitali, sono state comunque censite

numerose strade ritenute di interesse VASP, da proporre in prospettiva quali costituenti del redigendo Piano VASP.

Nell'ambito del presente PIF la Tav.10 “Carta dei dissesti e delle infrastrutture” ha infatti comunque individuato la Viabilità di interesse agro-silvo-pastorale esistente sul territorio di competenza del PIF, classificandola secondo le classi di transitabilità codificate dalla Direttiva sulla VASP da parte della Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 14016 del 8 agosto 2003. Le analisi hanno consentito di elaborare i seguenti dati:

Classe transitabilità	N.	Lunghezza complessiva (m)
I	2	4.392
II	8	7.944
II	80	75.318
IV	65	39.899
	155	127.553

Tabella 29 Classi di transitabilità e parametri della viabilità di interesse asp rilevata sul territorio del PIF

Tale individuazione, una volta che si ritenga opportuno attivare il percorso di realizzazione concreta del Piano VASP, può fungere da spunto per le amministrazioni comunali.

9 LE AZIONI DI PIANO

9.1 PREMESSA

La valorizzazione delle aree forestali e più in generale del territorio del PIF si articola in una serie di azioni che intendono proporre le principali misure volte a valorizzare le risorse silvo-pastorali e paesaggistico-ambientali, nonché lo sviluppo del settore economico ad esse connesso.

Le azioni di piano previste sono:

- **AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI, PASTORALI E DELLA FILIERA BOSCO-LEGNO:** si tratta di una serie di misure finalizzate all'attuazione di interventi ritenuti prioritari per la valorizzazione dei soprassuoli forestali del territorio del PIF;
- **AZIONI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE:** si tratta di una serie di misure finalizzate alla salvaguardia del territorio in relazione alle problematiche di tipo idrogeologico e idraulico-forestale;
- **AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE:** l'azione si articola in una serie di misure finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, in particolare degli ambiti territoriali ai quali è riconosciuta maggiore valenza ecologico-naturalistica da pianificazioni sovraordinate, nello specifico i Siti Rete Natura 2000;
- **AZIONI PER IL RECUPERO DEL PAESAGGIO E DELLA CULTURA RURALE:** gli obiettivi previsti delle misure inserite in questa azione sono il recupero/mantenimento e la valorizzazione di alcuni ambiti di paesaggio a forte valenza paesistico-culturale;
- **AZIONI PER LA FRUIZIONE E L'ESCURSIONISMO NELLE AREE BOScate:** l'azione si articola in una serie di misure finalizzate alla valorizzazione e al miglioramento della fruibilità delle aree forestali maggiormente vocate.

Le diverse azioni si articolano in molteplici misure, così come riportato nei successivi paragrafi; ogni misura è descritta secondo i seguenti elementi:

- **codice:** è il codice alfanumerico identificativo di ogni misura;
- **obiettivi:** sono indicati i principali obiettivi da raggiungere nell'applicazione della misura;
- **ubicazione:** si riporta brevemente la localizzazione degli interventi;

- tipologia: sono indicate le modalità attuative della misura.

9.2 AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E PASTORALI

9.2.1 SOSTITUZIONE DI CONIFERE FUORI AREALE

- **CODICE:** A.1
- **OBIETTIVI:** la misura è finalizzata alla sostituzione dei popolamenti di conifere fuori areale presenti nel territorio indagato per favorire la rinaturalizzazione di tali soprassuoli verso tipi forestali ecologicamente coerenti con il paesaggio forestale del territorio della Valle Cavallina indagato dal PIF.
- **UBICAZIONE:** le aree di intervento coincidono con i boschi attribuiti alle tipologie forestali dei rimboschimenti di conifere.
- **MODELLI SELVICOLTURALI:** l'intervento deve essere adattato alle diverse situazioni presenti nel territorio; nelle aree in cui il soprassuolo di conifere si presenta giovane e molto denso è necessario intervenire con dei tagli di diradamento, il cui grado di intensità è in relazione alla quantità di latifoglie presenti nel piano dominante e/o codominante e alla presenza di rinnovazione naturale nel piano dominato (strato arbustivo). Se le latifoglie sono assenti è necessario procedere in maniera graduale, attraverso una serie di interventi di diradamento, cadenzati nel tempo, rilasciando all'atto del primo diradamento misto circa 600-800 individui a ettaro. La possibilità di rilasciare 500-600 individui a ettaro è condizionata in quelle stazioni in cui è presente rinnovazione di latifoglie nel piano basso e alto arbustivo, seppur non ancora pienamente affermata (altezza inferiore a 2,5 metri). Nei nuclei in cui le latifoglie sono presenti e ben affermate è possibile invece procedere più celermente all'eliminazione delle conifere, attuando un primo intervento che può assumere i connotati del taglio di sementazione ed un successivo intervento, connotabile come taglio di sgombero della componente a conifere, distanziato di almeno 10 anni, prevedendo comunque qualche rilascio per favorire la biodiversità specifica. Le latifoglie già affermate non devono essere danneggiate in occasione dei tagli ed è possibile prevedere ripuliture per favorire l'affermazione di queste latifoglie e di quelle eventualmente impiantate per velocizzare il passaggio verso boschi autoctoni. In tali aree non devono essere previsti interventi a favore delle conifere. Nei casi in cui siano presenti problemi seri di ordine fitopatologico a carico della componente a conifere sarà sempre possibile indirizzare l'intervento verso il taglio di sgombero delle conifere, anche nelle forme del taglio raso, fermo restando la necessità, in caso di assenza di rinnovazione naturale affermata di latifoglie sotto copertura, di "aiutare" la dinamica successionale garantendo un adeguato intervento di rimboschimento artificiale utilizzando specie ecologicamente coerenti.

9.2.2 VALORIZZAZIONE TIPI FORESTALI D'ECCELLENZA

- **CODICE:** A.2
- **OBIETTIVI:** la misura prevede interventi finalizzati alla “valorizzazione” dei tipi forestali d'eccellenza, in particolare prevede il miglioramento dei parametri compositivi e strutturali delle formazioni forestali ecologicamente e tipologicamente più interessanti e significative, seppur presenti spesso in chiave più potenziale che reale, al fine di “riqualificare la presenza dei tipi forestali” più interessanti e pregevoli nell'ambito territoriale.
- **UBICAZIONE:** gli interventi sono ubicati in aree forestali principalmente riconducibili ai tipi dei quercu-carpineti, dei querceti di rovere, delle cerrete, degli alneti perilacustri e degli alneti di impluvio, e secondariamente anche nelle aree (versante nord Colle Lucetto alla Selva di Zandobbio e altre aree) che seppur occupate da altri tipi (soprattutto robinieti misti), rilevano la presenza in prevalente chiave potenziale dei suddetti tipi d'eccellenza, presentando nella composizione del soprassuolo singoli soggetti arborei o anche piccoli nuclei di soggetti arborei delle specie ecologicamente coerenti, a formare una “intelaiatura” compositiva-strutturale di base del tipo potenziale.
- **MODELLI SELVICOLTURALI:** la “valorizzazione” deve essere attuata attraverso il miglioramento e la riqualificazione dei soprassuoli forestali puntando al miglioramento e arricchimento dei parametri compositivi e strutturali: si attueranno interventi selvicolturali attivi con taglio di ripulitura del soprassuolo dei soggetti fenotipicamente peggiori e in mediocri condizioni fitosanitarie, si attueranno interventi di rinfoltimento e arricchimento forestale mediante interventi di piantumazione, adeguatamente sostenuti da interventi di ripulitura della vegetazione aduggiante, e interventi di “limitazione” della robinia, ove ritenuti tecnicamente efficaci (tagli di sgombero, laddove invecchiata, accompagnati da reimpianti si specie ecologicamente coerenti in sostituzione della robinia); nelle fustaie “transitorie” favorire ulteriormente il passaggio ad un governo a fustaia definitivo, attraverso gli opportuni tagli di diradamento, fino a portare alla rinnovazione il bosco con i tagli successivi.

9.2.3 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE TIPI FORESTALI D'ECCELLENZA

- **CODICE:** A.3
- **OBIETTIVI:** la misura prevede interventi finalizzati al “recupero e riqualificazione” dei tipi forestali d'eccellenza, in particolare prevede il miglioramento dei parametri compositivi e strutturali delle formazioni forestali ecologicamente e tipologicamente più interessanti e significative, seppur presenti in chiave più potenziale che reale, al fine di “riqualificare la presenza dei tipi forestali” più interessanti e pregevoli nell'ambito territoriale.

- **UBICAZIONE:** gli interventi sono ubicati principalmente nelle aree forestali (versante nord Colle Lucetto alla Selva di Zandobbio e altre aree presso Trescore Balneario verso Redona) che seppur occupate da altri tipi (soprattutto robinieti misti), rilevano la presenza in prevalente chiave potenziale dei suddetti tipi d'eccellenza, presentando nella composizione del soprassuolo singoli soggetti arborei o anche piccoli nuclei di soggetti arborei delle specie ecologicamente coerenti, a formare una "intelaiatura" compositiva-strutturale di base del tipo potenziale.
- **MODELLI SELVICOLTURALI:** il "recupero" e la "riqualificazione" devono essere attuati attraverso il miglioramento e la riqualificazione dei soprassuoli forestali puntando al miglioramento e arricchimento dei parametri compositivi e strutturali: si attueranno interventi selvicolturali attivi con taglio di ripulitura del soprassuolo dei soggetti fenotipicamente peggiori e in mediocri condizioni fitosanitarie, si attueranno interventi di rinfoltimento e arricchimento forestale mediante interventi di piantumazione, adeguatamente sostenuti da interventi di ripulitura della vegetazione aduggiante, e interventi di "limitazione" della robinia, ove ritenuti tecnicamente efficaci (tagli di sgombero, laddove invecchiata, accompagnati da reimpianti di specie ecologicamente coerenti in sostituzione della robinia); nelle fustaie "transitorie" favorire ulteriormente il passaggio ad un governo a fustaia definitivo, attraverso gli opportuni tagli di diradamento, fino a portare alla rinnovazione il bosco con i tagli successivi.

9.2.4 RECUPERO DEI CASTAGNETI

- **CODICE:** A.4
- **OBIETTIVI:** la misura è finalizzata al recupero dei principali castagneti presenti nel territorio della Comunità Montana.
- **UBICAZIONE:** gli interventi sono ubicati in aree forestali riconducibili alla categoria dei castagneti.
- **MODELLI SELVICOLTURALI:** tale misura si concretizza sia attraverso interventi di valorizzazione dei boschi cedui presenti, assecondando e favorendo la naturale propensione di questi cedui ad erogare particolari assortimenti (paleria), sia attraverso il recupero dei vecchi castagneti da frutto mediante azioni di ripristino (spollonature, potature di rimonda, di produzione, innesti) e di recupero (ripulitura sottobosco, taglio vegetazione arborea e arbustiva invadente, ricostituzione cotico erboso..)

9.2.5 VALORIZZAZIONE DEI PASCOLI

- **CODICE:** A.5
- **OBIETTIVI:** la misura è finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione dei pascoli presenti nel territorio indagato.

- **UBICAZIONE:** gli interventi sono ubicati nelle aree pascolive individuate con l'analisi degli usi del suolo.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** tale misura si concretizza attraverso una serie di interventi da valutare in relazione ai diversi pascoli e alle diverse situazioni presenti nel territorio; gli interventi possibili e auspicabili sono: recupero e miglioramento del valore pabulare del cotico erboso, ripristino di superfici pascolive degradate, ristrutturazione dei fabbricati d'alpeggio, adeguamento alle normative igienico-sanitarie dei locali di caseificazione, adeguamento della rete idrica e del sistema acquedottistico a servizio delle strutture, adeguamento o realizzazione nuovi punti di abbeverata, miglioramento delle strade di accesso; da valutare inoltre la possibilità di una valorizzazione generale del settore o delle realtà più attive attraverso azioni comuni di informazione e pubblicità.

9.2.6 VALORIZZAZIONE DELLA VASP

- **CODICE:** A.6
- **OBIETTIVI:** la misura si prefigge l'obiettivo di migliorare e valorizzazione la viabilità di interesse agro-silvo-pastorale presente nel territorio;
- **UBICAZIONE:** Viabilità agro-silvo-pastorale.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si articola secondo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove strade ASP.

9.2.7 INTERVENTI STRAORDINARI DI RICOSTITUZIONE BOSCHIVA

- **CODICE:** A.7
- **OBIETTIVI:** la gestione forestale diventa di primaria importanza per la salvaguardia del territorio, intesa come manutenzione funzionale finalizzata a massimizzare la naturale propensione e attitudine dei soprassuoli forestali alla protezione del suolo e delle risorse idriche, in modo particolare quando è finalizzata alla ricostituzione di soprassuoli forestali danneggiati da avversità abiotiche (schianti, sradicamenti, crolli strutturali in occasione di eventi meteo intensi) e biotiche (*Yps typographus*, *Yps acuminatus*, *Yps sexdentatus*); la misura, pur non individuando interventi specifici sul territorio, riconosce massimo rilievo a questa tipologia di interventi (anche in relazione alla priorità di accesso ai finanziamenti) destinati alla ricostituzione boschiva e più in generale alla difesa del territorio).
- **UBICAZIONE:** soprassuoli forestali danneggiati per cause di natura abiotica e biotica.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si concretizza, in relazione alle diverse tipologie di avversità, attraverso tagli di rimozione ed esbosco dei soggetti morti, schiantati, sradicati o dei soprassuoli crollati in occasione di eventi meteo intensi o in concomitanza con eventi di dissesto idrogeologico; l'intervento di ricostituzione boschiva

può attuarsi inoltre con interventi di messa a dimora di piantine forestali, riconducibili al tipo forestale ecologicamente coerente alle condizioni stazionali, affinché sia garantita una più rapida ripresa della copertura forestale.

9.2.8 INTERVENTI STRAORDINARI DI LOTTA FITOSANITARIA E DI BONIFICA PAESAGGISTICA

- **CODICE:** A.8
- **OBIETTIVI:** la gestione forestale diventa di primaria importanza per la salvaguardia del territorio, per il mantenimento del paesaggio forestale e anche per la risoluzione di problematiche di tipo sanitario quando è finalizzata alla risoluzione di problematiche fitosanitarie dei soprassuoli forestali causate da avversità biotiche (in particolare bostrico e processionaria); la misura, pur non individuando interventi specifici sul territorio, riconosce massimo rilievo (anche in relazione alla priorità di accesso ai finanziamenti) agli interventi di lotta fitosanitaria e alla ricostituzione boschiva dei soprassuoli forestali danneggiati da avversità biotiche; l'intervento è pure finalizzato alla bonifica dei vecchi nuclei di piante bostricate presenti nelle peccete, al fine principale di bonificare dal punto di vista paesaggistico queste aree.
- **UBICAZIONE:** soprassuoli forestali danneggiati per cause di natura biotica; principali nuclei di piante bostricate presenti.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si concretizza attraverso diverse tipologie di intervento in relazione ai differenti tipi di danno o patogeno; sono pertanto possibili azioni di monitoraggio, finalizzate a massimizzare l'efficacia degli interventi di lotta fitosanitaria, connotandoli effettivamente come pronto intervento, nonché i rituali interventi di tagli di rimozione ed esbosco dei soggetti danneggiati in vario modo da patogeni forestali, e gli interventi specifici finalizzati alla lotta contro insetti dannosi (es. processionaria); l'intervento può essere completato dalla ricostituzione boschiva dei soprassuoli danneggiati con interventi di messa a dimora di piantine forestali, riconducibili al tipo forestale ecologicamente coerente alle condizioni stazionali, affinché sia garantita una più rapida ripresa della copertura forestale; l'intervento si configura come un taglio di bonifica paesaggistica e non come un intervento straordinario di difesa fitosanitaria di nuclei nuovi di piante bostricate; l'intervento è quindi privo di finalità commerciali attraverso il recupero di piante recentemente bostricate, quanto piuttosto è finalizzato al taglio e alla rimozione delle vecchie piante bostricate "morte in piedi" da ormai qualche anno: tali piante, ormai prive di qualsiasi valori commerciale, causano un peggioramento del paesaggio forestale di queste zone e determinano un negativo impatto visivo. E' quindi necessario procedere al taglio delle piante secche morte in piedi, con successivo depezzamento e allontanamento del materiale di risulta.

9.2.9 STUDIO DI FATTIBILITÀ FILIERA BIOMASSE

- **CODICE:** A.9
- **OBIETTIVI:** l'utilizzo di biomasse forestali di origine locale per il funzionamento di impianti di riscaldamento per edifici pubblici può rappresentare un valido contributo allo sviluppo e alla valorizzazione del settore forestale del territorio, ma deve essere supportato da una preliminare analisi di fattibilità.
- **UBICAZIONE:** intero territorio del PIF.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** lo studio di fattibilità deve analizzare, in relazione allo sviluppo di questi interventi, i vantaggi per la filiera bosco-legno e per il territorio in generale oltre che considerare le problematiche di ordine tecnico ed economico connesse alla realizzazione degli impianti.

9.2.10 AGGIORNAMENTO PIF SCADUTO

- **CODICE:** A.10
- **OBIETTIVI:** aggiornare il Piano di Indirizzo Forestale e assicurare la redazione delle necessarie varianti in relazione a sostanziali modifiche legislative di settore e/o necessità congiunturali che si dovessero manifestare a livello di territorio comunitario.
- **UBICAZIONE:** territorio indagato.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** aggiornamento del PIF scaduto o redazione di Varianti.

9.2.11 AGGIORNAMENTO PAF SCADUTO

- **CODICE:** A.11
- **OBIETTIVI:** aggiornare il Piano di Assestamento Forestale nel periodo di validità del PIF, in relazione all'importanza riconosciuta a questo strumento di pianificazione e gestione delle proprietà forestali pubbliche del territorio.
- **UBICAZIONE:** PAF ex C.M. Valle Cavallina (proprietà pubbliche del territorio indagato).
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** aggiornamento del PAF scaduto.

9.3 AZIONI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

9.3.1 MANUTENZIONE DELLE AREE BOSCADE LIMITROFE AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

- **CODICE:** B.1
- **OBIETTIVI:** la gestione forestale diventa di primaria importanza per la salvaguardia del territorio quando è finalizzata alla manutenzione delle aree boscate prossime ai corsi d'acqua: il PIF riconosce massimo rilievo a questa tipologia di interventi (anche in relazione alla priorità di accesso ai finanziamenti) destinati ad aumentare l'attitudine

idroprotettiva dei soprassuoli forestali e la difesa del territorio. La misura prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua principali attraverso interventi di taglio e manutenzione a carico della vegetazione limitrofa agli alvei.

- **UBICAZIONE:** aree boscate limitrofe al fiume Cherio e agli altri corsi d'acqua del reticolo idrico principale.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si realizza attraverso interventi a carico della vegetazione limitrofa agli alvei, mediante tagli di rimozione dei soggetti schiantati, sradicati, pericolanti, nonché della componente arboreo-arbustiva che impedisce il corretto deflusso delle acque.

9.3.2 MANUTENZIONE DELLE AREE BOSCADE LIMITROFE AL RETICOLO IDRICO MINORE

- **CODICE:** B.2
- **OBIETTIVI:** la gestione forestale diventa di primaria importanza per la salvaguardia del territorio quando è finalizzata alla manutenzione delle aree boscate prossime ai corsi d'acqua: il PIF riconosce massimo rilievo a questa tipologia di interventi (anche in relazione alla priorità di accesso ai finanziamenti) destinati ad aumentare l'attitudine idroprotettiva dei soprassuoli forestali e la difesa del territorio. La misura prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua minori attraverso interventi di taglio e manutenzione a carico della vegetazione limitrofa agli alvei.
- **UBICAZIONE:** aree boscate limitrofe ai corsi d'acqua del reticolo idrico minore.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si realizza attraverso interventi a carico della vegetazione limitrofa agli alvei, mediante tagli di rimozione dei soggetti schiantati, sradicati, pericolanti, nonché della componente arboreo-arbustiva che impedisce il corretto deflusso delle acque.

9.3.3 VALORIZZAZIONE DELLA CAPACITÀ PROTETTIVA DELLE AREE BOSCADE A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA

- **CODICE:** B.3
- **OBIETTIVI:** la gestione forestale diventa di primaria importanza per la salvaguardia del territorio quando è finalizzata alla manutenzione delle aree boscate a destinazione selvicolturale protettiva, ovvero quelle ubicate in ambiti territoriali in cui sono presenti elementi di fragilità idrogeologica (aree franose, aree soggette a crolli o sprofondamenti); il PIF riconosce massimo rilievo a questa tipologia di interventi (anche

in relazione alla priorità di accesso ai finanziamenti) destinati ad aumentare l'attitudine protettiva dei soprassuoli forestali e la difesa del territorio.

- **UBICAZIONE:** aree boscate a destinazione selvicolturale protettiva.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si realizza attraverso interventi specifici da valutare in relazione alle oggettive condizioni stazionali: sono quindi concessi tagli di alleggerimento del soprassuolo, tagli di sgombero dei soggetti schiantati, sradicati o schiantati, ma anche operazioni di rimboschimento o rinfoltimento, mediante messa a dimora di piantine forestali, riconducibili al tipo forestale ecologicamente coerente alle condizioni stazionali, affinché sia garantita una più rapida ripresa della copertura forestale laddove siano accorsi eventi calamitosi che abbiano danneggiato il bosco.

9.3.4 INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

- **CODICE:** B.4
- **OBIETTIVI:** la gestione forestale diventa di primaria importanza per la salvaguardia del territorio quando è finalizzata risoluzione di problematiche idrogeologiche (sia quelle storiche, già individuate e cartografate, ma anche quelle recenti causate da eventi meteo intensi); il PIF riconosce massimo rilievo a questa tipologia di interventi (anche in relazione alla priorità di accesso ai finanziamenti) destinati alla difesa del territorio.
- **UBICAZIONE:** intero territorio indagato (ambito extra-urbano).
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si realizza attraverso interventi specifici da valutare in relazione al tipo di dissesto; i lavori sono preferibilmente riconducibili alle tipologie di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica (di cui alle D.g.r. n. 6586/1995, n. 29567/1997, n. 48740/2000 e n. 2571/2000) comunque integrate dalle classiche tecniche di SIF che non prevedono l'utilizzo di materiale vegetale.

9.4 AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

9.4.1 VALORIZZAZIONE DELLE AREE BOSCHIVE A DESTINAZIONE NATURALISTICA

- **CODICE:** C.1
- **OBIETTIVI:** valorizzazione delle aree boscate alle quali è stata riconosciuta massima valenza naturalistica.
- **UBICAZIONE:** Riserva regionale naturale Valpredina e SIC "Valpredina e Misma" e relative fasce di rispetto
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si concretizza attraverso interventi di rinaturalizzazione dei soprassuoli forestali presenti (in particolare eventuali rimboschimenti di conifere) affinché sia garantita la presenza esclusiva di tipi forestali

assolutamente coerenti con le condizioni ecologico-forestale dell'area; sono inoltre previsti interventi in senso generale a favore del mantenimento degli habitat e in senso particolare a favore dei soggetti arborei a valenza monumentale o comunque dal portamento maestoso, interventi a favore delle specie minoritarie o rare, interventi a favore degli arbusti eduli per l'avifauna e la microfauna, interventi finalizzati a migliorare la fruibilità in senso didattico-ambientale di tali aree boscate.

9.4.2 VALORIZZAZIONE DELLE AREE BOScate LIMITROFE AI LAGHI E AL FIUME CHERIO

- **CODICE:** C.2
- **OBIETTIVI:** valorizzazione delle aree boscate alle quali è stata riconosciuta ampia importanza in qualità di corridoi ecologici.
- **UBICAZIONE:** aree boscate limitrofe ai laghi e al fiume Cherio
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si concretizza attraverso interventi di valorizzazione dei soprassuoli forestali presenti, attraverso interventi a favore dei soggetti arborei a valenza monumentale o comunque dal portamento maestoso, interventi a favore delle specie minoritarie o rare, interventi a favore degli arbusti eduli per l'avifauna e la microfauna, interventi finalizzati a migliorare la fruibilità in senso didattico-ambientale di tali aree boscate,

9.4.3 MIGLIORAMENTI FORESTALI AI FINI FAUNISTICI

- **CODICE:** C.3
- **OBIETTIVI:** valorizzazione ai fini faunistici delle aree boscate ricomprese in ambiti di tutela riconosciuti dal Piano Faunistico Venatorio vigente.
- **UBICAZIONE:** aree boscate interne a Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e cattura presenti nel Territorio e Zone di protezione lungo le rotte di migrazione
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** la misura si concretizza attraverso la realizzazione di interventi finalizzati a aumentare la complessità strutturale dei soprassuoli forestali, alla creazione o al miglioramento delle aree ecotonali verso le aree prative, a aumentare la complessità del mosaico forestale, a favorire la presenza di specie minoritarie o rare, a favorire la presenza di alberi e arbusti eduli per l'avifauna e la microfauna.

9.5 AZIONI PER IL RECUPERO DEL PAESAGGIO E DELLA CULTURA RURALE

9.5.1 MANTENIMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PRATI NELLE AREE A MAGGIORE VOCAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

- **CODICE:** D.1

- **OBIETTIVI:** valorizzazione dei prati presenti nelle aree a maggiore valenza naturalistica e paesaggistica e dove il mantenimento delle tradizionali attività agricole consente la valorizzazione del territorio, del paesaggio e delle risorse naturali.
- **UBICAZIONE:** prati di fondovalle e di alto versante, interne a: Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (PTCP), Pascoli d'alta quota (PTCP), Aree elevata naturalità (PTPR).
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** tale misura si concretizza attraverso una serie di interventi da valutare in relazione ai diversi prati e alle diverse situazioni presenti nel territorio; gli interventi possibili e auspicabili sono: ripristino di superfici prative degradate, contributi a favore degli sfalci, ristrutturazione dei fabbricati rurali, recupero e miglioramento del valore pabulare del cotico erboso, adeguamento della rete idrica e del sistema acquedottistico a servizio delle strutture, adeguamento o realizzazione nuovi punti di abbeverata.

9.5.2 RECUPERO DI EX AREE PRATIVE O PASCOLIVE NELLE AREE A MAGGIORE VOCAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

- **CODICE:** D.2
- **OBIETTIVI:** recupero di ex aree prative o pascolive (prati e pascoli magri) presenti nelle aree a maggiore valenza naturalistica e paesaggistica e dove il mantenimento delle tradizionali attività agricole consente la valorizzazione del territorio, del paesaggio e delle risorse naturali.
- **UBICAZIONE:** ex aree prative o pascolive interne a: Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (PTCP), Pascoli d'alta quota (PTCP), Aree elevata naturalità (PTPR).
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** tale misura si concretizza attraverso una serie di interventi finalizzati al ripristino di superfici pascolive o prative abbandonate, attraverso incentivi e contributi a favore degli sfalci o del pascolamento, a favore degli interventi di ripulitura dai rovi o dalla vegetazione arborea in iniziale fase di ricolonizzazione.

9.5.3 RECUPERO TERRAZZAMENTI E MURETTI A SECCO

- **CODICE:** D.3
- **OBIETTIVI:** recupero dei terrazzamenti e dei muri a secco presenti in ambito collinare, quali elementi di fondamentale importanza nell'ambito del paesaggio e della cultura rurale.
- **UBICAZIONE:** terrazzamenti e muri a secco in ambiti boscati inseriti nel paesaggio dei Versanti delle zone collinari e pedemontane (PTCP) o in altri ambiti definiti in fase di analisi.

- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** interventi ad esclusiva finalità agricolo-paeaggistica rivolti al recupero e ricostruzione di terrazzamenti e muri a secco secondo le classiche tecniche costruttive locali, interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva e arborea invadente, recupero di vecchie aree prative abbandonate.

9.6 AZIONI PER LA FRUIZIONE E L'ESCURSIONISMO NELLE AREE BOSCADE

9.6.1 MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA PRINCIPALE

- **CODICE:** E.1
- **OBIETTIVI:** valorizzazione dei principali sentieri presenti nel territorio indagato
- **UBICAZIONE:** principali sentieri presenti nel territorio.
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza, manutenzione o creazione della segnaletica, azioni divulgative e informative finalizzate ad aumentare la conoscenza di tali infrastrutture.

9.6.2 VALORIZZAZIONE DELLE AREE BOSCADE IN AMBITI DI PARTICOLARE VALENZA FRUITIVA DIDATTICA (OASI DI VALPREDINA)

- **CODICE:** E.2
- **OBIETTIVI:** valorizzazione in chiave fruitiva e didattica dell'Oasi di Valpredina
- **UBICAZIONE:** Oasi di Valpredina
- **TIPOLOGIA INTERVENTO:** interventi di gestione definiti da specifico Piano di Gestione di dettaglio della Riserva di Valpredina, inclusa la gestione selvicolturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri presenti, la realizzazione di nuovi sentieri e percorsi tematici, la realizzazione di dotazioni e attrezzature (bacheche, tavoli, punti sosta) o manutenzione di quelle presenti, le ripuliture dei soggetti arborei schiantati e sradicati, le azioni divulgative e informative finalizzate ad aumentare la conoscenza di tali aree.

9.7 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE

Nel prospetto della pagina seguente si riporta una sintesi delle misure previste nell'ambito del PIF Area Val Cavallina; in accordo con le recenti disposizioni normative le azioni sono articolate secondo differenti gradi di importanza, urgenza e frequenza che saranno utilizzati:

- per l'attribuzione dei punteggi di priorità in occasione dei bandi di finanziamento pubblico;

- per individuare gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco eseguiti dal destinatario delle autorizzazione;
- per individuare gli interventi che l'ente forestale deve eseguire con priorità utilizzando le risorse a disposizione o potenzialmente disponibili (quali gli introiti delle monetizzazioni a seguito di trasformazione del bosco, i proventi delle sanzioni della l.r. 31/2008, i bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali).

AZIONE	CODICE	MISURA	IMPORTANZA		URGENZA				FREQUENZA			
			Indispensabili	Utili	Entro 5 anni	Entro 10 anni	Entro 15 anni	Differibili	Annuale	Pluriennale	Saltuario	Unico
Azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco-legno	A.1	Sostituzione conifere fuori areale	●		●						●	
	A.2	Valorizzazioni tipi forestale d'eccellenza	●		●						●	
	A.3	Recupero e riqualificazione dei tipi forestale d'eccellenza	●		●						●	
	A.4	Recupero dei castagneti	●		●							●
	A.5	Valorizzazione dei pascoli		●			●					●
	A.6	Valorizzazione della viabilità di interesse agrosilvopastorale		●			●					●
	A.7	Interventi straordinari di ricostituzione boschiva		●			●					●
	A.8	Interventi straordinari di difesa fitosanitaria		●			●					●
	A.9	Studio di fattibilità ipotesi filiera biomasse		●	●							●
	A.10	Aggiornamento PIF scaduto	●				●					●
	A.11	Aggiornamento PAF scaduto	●				●					●
Azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche	B.1	Manutenzione aree boscate reticolo idrico principale	●		●						●	
	B.2	Manutenzione aree boscate reticolo idrico minore	●		●						●	
	B.3	Valorizzazione della capacità protettiva delle aree boscate a destinazione selvicolturale protettiva		●			●				●	
	B.4	Interventi straordinari di sistemazione idraulico-forestale	●				●					●
Azioni per la conservazione del patrimonio naturale	C.1	Interventi di manutenzione e miglioramento delle aree boscate a destinazione naturalistica		●			●				●	
	C.2	Valorizzazione e manutenzione aree boscate limitrofe ai laghi e al fiume Chero		●			●				●	
	C.3	Miglioramenti forestali a fini faunistici		●			●				●	
Azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale	D.1	Mantenimento, valorizzazione e recupero dei prati nelle aree maggiore vocazione agricola e paesaggistica		●			●					●
	D.2	Recupero di ex aree prative o pascolive nelle aree a maggiore vocazione naturalistica e paesaggistica		●			●					●
	D.3	Recupero terrazzamenti e muretti a secco		●			●					●
Azioni per la fruizione e l'escursionismo nelle aree boscate	E.1	Mantenimento e valorizzazione della rete sentieristica principale	●				●			●		
	E.2	Valorizzazione delle aree boscate in ambiti di particolare valenza fruitiva-didattica		●			●				●	

Tabella 30 Sintesi delle azioni di Piano

Il grado di importanza delle azioni esprime quanto la realizzazione delle stesse risulti determinante per il raggiungimento degli obiettivi fondanti del PIF. Gli interventi sono distinti in:

- **INTERVENTI INDISPENSABILI:** si tratta di azioni i cui interventi non possono prescindere dall'essere realizzati per il perseguimento degli obiettivi di Piano, seppure con orizzonti temporali ampi. Generalmente vengono considerati indispensabili interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, alla conservazione del patrimonio in termini di sostenibilità futura, alla tutela di componenti del paesaggio a rischio di irrimediabile compromissione.
- **INTERVENTI UTILI:** azioni la cui realizzazione risulta altamente auspicabile ai fini della valorizzazione di alcuni aspetti del territorio e del sistema agro-silvo-pastorale. La mancata realizzazione degli stessi non compromette tuttavia la conservazione e la durevolezza delle risorse naturali in oggetto;

L'urgenza degli interventi fornisce indicazioni circa la priorità con cui realizzare le azioni del piano. L'urgenza contribuisce pertanto, unitamente alle indicazioni di importanza, a definire le priorità con cui eseguire gli interventi proposti.

- **INTERVENTI DA REALIZZARE ENTRO 5 ANNI:** interventi urgenti, la cui non realizzazione potrebbe compromettere la sicurezza di cose o persone o provocare perdite al patrimonio silvo-pastorale nonché all'intero sviluppo del settore;
- **INTERVENTI DA REALIZZARE ENTRO 10 ANNI:** interventi ad urgenza media, la cui mancata realizzazione non comporta compromissioni permanenti del patrimonio silvo-pastorale ma tuttavia auspicabili a causa del carattere di importanza che rivestono (indispensabili o utili).
- **INTERVENTI REALIZZABILI ENTRO IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO, OSSIA ENTRO 15 ANNI:** interventi non particolarmente urgenti ma comunque importanti per la migliore riuscita del perseguimento degli obiettivi del Piano.
- **INTERVENTI DIFFERIBILI AL SUCCESSIVO PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO:** interventi suggeriti dal PIF in quanto facenti parte della strategia di valorizzazione delle risorse forestali, privi di urgenza ma comunque incentivati dal Piano.

La frequenza di intervento esprime la temporalità con cui viene eseguita ciascuna azione.

- **PERIODICO A CADENZA ANNUALE:** interventi da realizzarsi con frequenza annuale;
- **PERIODICO A CADENZA PLURIENNALE:** interventi da realizzarsi con cadenza pluriennale (specificata);

- SALTUARIO: interventi ripetuti nel tempo ma privi di periodicità strettamente codificate.
- INTERVENTO UNICO: sono interventi da realizzarsi una tantum.

ALLEGATI: SCHEDE TIPI FORESTALI

Regolamento del Piano di Indirizzo Forestale**Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al settore della Valle Cavallina****Sommario****Parte I - Generalità**

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Art.3 – Attuazione del Piano

Art.4 – Interventi correttivi del Piano

4.1 Rettifiche:**4.2 Modifiche:****4.3 - Varianti:**

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Parte II –Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

Art.9 - Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

Art. 10 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Art. 11- Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFV)

Art. 12 – Rapporti con le Riserve Naturali ed i siti NATURA 2000

Art. 13 – Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

Art. 14 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

Parte III –Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti

Art.17 – Arboricoltura da legno

Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”

Parte IV–Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art.19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse

Art.21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Art.22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura, biodiversità e paesaggio)

Art.23 – Trasformazioni speciali non cartografate

Art.24 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

Art.25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

Art.26 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

Art.27 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

Art.28 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

Art.29 – Soglia di compensazione

Art.30 – Rapporti di compensazione

Art.31 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi

Art.32 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Art.33 – Interventi compensativi ammessi

Art.34 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Art.35 – Albo delle Opportunità di compensazione

Art. 36 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

Art. 37 – Monetizzazioni e cauzioni

Parte V–Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 38 – Il Piano VASP

Art. 39 – Piano VASP: contenuti

Parte VI–Attività selvicolturali

Art. 40– Destinazione selvicolturale dei boschi

Art. 41 – Modelli selvicolturali

Parte VII–Parte finanziaria

Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Art. 43 –Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

Allegato 1 – Specie utilizzabili

Allegato 2 – Modelli selvicolturali per il SIC Valpredina – Misma e relativa area di rispetto

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

1. Il Piano di Indirizzo Forestale ha validità a decorrere dalla data di approvazione.
2. Il Piano di Indirizzo Forestale disciplina le attività selvicolturali, di cui all’art. 50 della l.r. 31/2008 e le trasformazioni del bosco e relativi interventi compensativi, di cui all’art. 43 della l.r. 31/2008, nel territorio dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio (Area Val Cavallina – ex C.M. Valle Cavallina), nell’ambito del territorio di competenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e delle riserve naturali intercluse.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

1. Il presente PIF è costituito dai seguenti elaborati e tavole:

- Relazione;
- Regolamento (Norme Tecniche di attuazione);
- Modelli selvicolturali per i siti natura 2000 e relative aree di rispetto;
- Tavole di analisi:
 - 01 - Carta dell'uso del suolo;
 - 01 A - Carta dell'uso del suolo (settore Nord-Est);
 - 01 B - Carta dell'uso del suolo (settore Sud-Ovest);
 - 02 - Carta dell'attitudine alla formazione di suolo;
 - 03 - Carta dei tipi forestali;
 - 03 A - Carta dei tipi forestali (settore Nord-Est);
 - 03 B - Carta dei tipi forestali (settore Sud-Ovest);
 - 04 - Carta delle categorie forestali;
 - 05 - Carta del governo e dello stadio evolutivo;
 - 06 - Carta dei vincoli;
 - 07 - Tavola di inquadramento delle Previsioni del PTCP;
 - 08 - Carta dei piani di assestamento esistenti
 - 09 A - Carta dell'attitudine protettiva (classi da 1 a 5);
 - 09 B - Carta dell'attitudine naturalistica (classi da 1 a 5);
 - 09 C - Carta dell'attitudine produttiva (classi da 1 a 5);
 - 09 D - Carta dell'attitudine paesaggistica (classi da 1 a 5);
 - 09 E - Carta dell'attitudine turistico fruitiva (classi da 1 a 5);
 - 09 F - Carta del valore multifunzionale (classi da 1 a 5);
 - 10 - Carta dei dissesti e delle infrastrutture;
- Tavole di pianificazione:
 - 11 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
 - 12 - Carta delle trasformazioni;
 - 13 A - Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco-legno;
 - 13 B - Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
 - 13 C - Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale;
 - 13 D - Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale;
 - 13 E - Carta delle azioni per la fruizione e l'escursionismo nelle aree boscate;

Art.3 – Attuazione del Piano

1. Gli interventi correttivi del PIF che riguardano il territorio all'interno di Riserve Naturali potranno essere portati avanti:
- a) su formale richiesta da parte dell'Ente gestore della Riserva Naturale;
 - b) d'ufficio, da parte della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, d'intesa con l'Ente gestore della Riserva Naturale.

Art.4 – Interventi correttivi del Piano

1. In fase di gestione il Piano può essere oggetto di rettifiche, modifiche o varianti, secondo quanto previsto da Regione Lombardia, ossia:

4.1 Rettifiche:

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

1. meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati, ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione, ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
2. modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento delle tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
3. cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto, ecc.);
4. previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza;
5. proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF), nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento del PIF;
6. proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. n° VIII/7728/2008.

Nei casi 5) e 6), la rettifica del PIF è resa dalla Comunità Montana nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4 della d.g.r. n° VIII/7728/2008.

4.2 Modifiche:

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006.

L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio e come tali sono approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Si elencano le correzioni che rientrano fra le "modifiche":

1. l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
2. piccole modifiche alle previsioni di intervento (aumento di una classe di transitabilità, piccoli prolungamenti di percorso ecc.), purché con valutazione di incidenza positiva, qualora prevista)
3. la correzione di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
4. modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
5. recepimento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000.

La Comunità Montana acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia. La modifica è approvata con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

La Comunità Montana trasmette i provvedimenti finali di modifica, secondo competenza, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale Regionale di Regione Lombardia;

4.3 - Varianti:

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF e devono essere approvate da Regione Lombardia.

Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS. Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF, la Comunità Montana, attraverso i propri uffici, si fa carico di:
 - a) raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; controlli tagli boschivi) ed inserimento dei dati nei sistemi informativi regionali;
 - b) raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia, anche attraverso comunicazione almeno annuale dell'elaborazione di cui alla precedente lettera a), secondo modalità concordate con la medesima;
 - c) trasmettere periodicamente gli aggiornamenti del Piano alla Provincia e a Regione.

Parte II –Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del PTR. Per i combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
2. Il Piano supporta il PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, costituisce specifico Piano di settore del PTCP ed è quindi stato redatto in piena coerenza coi contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004 e della D.G.P. n. 578 del 22

febbraio 2007 “Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCF”.

Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della l.r. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell’art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell’art. 48 della l.r. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all’art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
2. Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica-forestale e cogenza urbanistico-forestale solo all’interno dei boschi compresi nel territorio di competenza del presente PIF.
3. Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’art. 8 “Documento di piano” della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della “determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma 2 lettera f) dell’art. 8 della medesima l.r. 12/2005 e s.m.i.
4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare *“rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”*, conseguenti quindi ad un’analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovracomunale a quella comunale.
5. I PGT dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e silvo-pastorale, e dovranno rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale, con particolare riguardo alle aree a bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, alle aree a vegetazione naturale, agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi) costituenti i sistemi lineari verdi, alle aree pascolive, verificandone l’effettiva presenza ed estensione territoriale.
6. La procedura di VAS dei PGT e dei progetti comunali, o la VIA nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà considerare e render conto degli effetti delle scelte inerenti alle superfici boscate individuate dal PIF, o definite dall’analisi di maggior dettaglio del PGT o piano locale.

Art.9 - Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente (che ha, ai sensi dell’art. 10 della l.r.14/1998, il valore e gli effetti di Piano Territoriale Regionale relativo ad un settore funzionale, ex art. 4 della l.r. n. 51/1975, attualmente sostituito dalla l.r. 12/2005 e s.m.i.), e tiene conto delle relative previsioni, riconoscendo e consentendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi.
2. Gli interventi di riassetto ambientale, di cui all’art. 14 della l.r.14/1998, previsti per il recupero ambientale a seguito della attività di coltivazione di cava, non possono essere inquadrati e considerati quali interventi compensativi o di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all’interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti dal Piano Cave; pertanto non potranno essere considerati e computati tra le opere di compensazione dovute, a seguito di trasformazione del bosco, nell’ambito dei suddetti ATE.

3. Gli interventi compensativi disposti dall'Ente forestale, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all'interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.
4. In caso di modificazione o integrazione al PCP, il PIF indica le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione; il PIF recepisce, attraverso la procedura di "rettifica", gli aggiornamenti del PCP.

Art. 10 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.
2. Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 11- Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFV)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Bergamo, per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.
2. Le Misure previste dalle Azioni finalizzate alla conservazione e al miglioramento degli habitat e delle specie faunistiche previste dal PIF devono essere eseguite in conformità al Quaderno delle Opere e degli Interventi Tipo previste dal Piano di Miglioramento Ambientale di cui alla l.r. 26/93 e approvate con D.C.P. n 96 del 4 ottobre 2010
3. I modelli selvicolturali del PIF tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 12 – Rapporti con le Riserve Naturali ed i siti NATURA 2000

1. Il PIF tiene conto nelle sue elaborazioni della presenza, nell'ambito del territorio amministrativo di competenza, della Riserva Naturale Valpredina istituita con D.C.R. n. III/2114 del 27 marzo 1985 e del SIC IT 2060016 Valpredina e Misma, riconosciuto come tale dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 30 marzo 2009, senza tuttavia porsi l'obiettivo di collidere con le norme gestionali particolari dettate per le suddette aree né fornire o dettare norme o indicazioni gestionali che determinino, né direttamente né indirettamente, effetti sui beni territoriali ed ambientali e sulle ragioni che ne hanno motivato l'istituzione, nel rispetto peraltro della normativa che assegna all'Ente gestore dell'area protetta competenza specifica in materia di rilascio autorizzazioni per la Trasformazione del bosco di cui al comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008 ed un ruolo cardine al Piano di gestione dell'area protetta.
2. Il PIF individua nei suoi elaborati cartografici di analisi il perimetro delle suddette aree protette e le relative fasce di rispetto, al solo fine di consentirne l'individuazione sul territorio, onde consentire la definizione di più ampie ed articolate strategie di gestione territoriale ed ambientale.
3. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità alle misure di conservazione di cui all'allegato del Regolamento del PIF, sia all'interno del SIC, che nella relativa area di rispetto, non richiedono la valutazione di incidenza.
4. Gli interventi di trasformazione del bosco, se non già previsti dal Piano di Gestione, sono invece soggetti a valutazione di incidenza o a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

5. Il PIF interessando territori della rete ecologica europea “Natura 2000” è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all’art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e dal Titolo IIbis della l.r. n.86/83 e s.m.i. secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003 e s.m.i.

Art. 13 – Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. La gestione delle aree boscate all’interno dei PLIS istituiti è assoggettata alle norme previste dal presente PIF.

Art. 14 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

1. I Piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.
2. I Piani ordinari sono previsti per “complessi forestali” con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.
3. Nel periodo di validità del presente PIF, in considerazione delle destinazioni selvicolturali prevalenti assegnate al territorio boscato e dell’interesse nei confronti dei boschi cedui quali produttori di biomassa legnosa per “produzione di energie alternative” è prevista la revisione in forma ordinaria del seguente PAF dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina, attualmente scaduto.

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE	Periodo di validità
Piano comprensoriale di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina	1997-2011

Parte III –Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

1. Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell’art. 42 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate a bosco (Tavola 3 Carta dei Tipi Forestali).
2. In ragione delle differenti scale di lavoro la Comunità Montana, a seguito di segnalazioni, o durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l’esattezza delle delimitazioni del perimetro di bosco ai sensi di legge. In caso si rilevassero imprecisioni o errori materiali del perimetro del bosco dei tipi forestali, in particolare nel caso del passaggio di scala, è necessario procedere secondo quanto previsto all’art. 4.
3. Eventuali neocolonizzazioni forestali saranno classificate bosco solo in occasione di varianti del PIF.

Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell’ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.
2. Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana.

3. Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008.

Art.17 – Arboricoltura da legno

1. L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 3 d.lgs. 34/2018 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.
2. Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”

1. Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e per attività di formazione di programmi operativi.
2. Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante i sistemi verdi “fuori foresta”, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Parte IV–Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art.19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare prioritariamente, nel territorio di competenza del PIF, le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale, da realizzarsi nelle aree individuate all'art. 34.
3. Le trasformazioni superiori ai 100 mq sono inoltre sottoposte a interventi compensativi, tramite realizzazione di appositi interventi compensativi, secondo i rapporti di compensazione di cui all'art. 30, da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione, salvo i casi previsti a compensazione nulla di cui all'art. 31 e i casi a compensazione ridotta di cui all'art. 32.
4. La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana, accompagnata dalla documentazione progettuale di rito, dalla documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e, nel caso di interventi di trasformazione del bosco superiori ai 100 mq, da apposita Relazione Forestale di dettaglio, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifichi in chiave tipologico-forestale, determinando altresì i relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente richieda la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del Progetto degli interventi compensativi dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.
5. Gli eventuali progetti compensativi, inerenti attività selvicolturali, dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità

agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti ai sensi di legge e abilitati all'esercizio professionale.

6. L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.
7. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme di cui al presente Titolo III del Regolamento del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti tipologie di trasformazione del bosco:
 - a) Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, indicate all'art. 21, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e di trasformazione legate all'attuazione del Piano Cave;
 - b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale, di cui all'art. 22, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del Piano, nonché ad interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità e del paesaggio;
 - c) Trasformazioni speciali non cartografate, di cui all'art. 23, che identificano le aree trasformabili delle quali non è possibile la redazione della cartografia e che pertanto sono individuabili e descritte solo ed unicamente a livello di regolamento;
2. Salvo i casi di esonero, le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o cosiddetta monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione indicati all'art. 30, da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art.21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella Tavola 12 del Piano. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto degli elementi di valenza individuati in sede di analisi.
2. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 30.

Art.22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura, biodiversità e paesaggio)

1. Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura, preferibilmente non intensiva e consona al paesaggio agricolo-forestale locale (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a esclusivo servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni, fatta salva la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione dell'Ente forestale, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Art.23 – Trasformazioni speciali non cartografate

1. Il presente PIF considera come trasformazioni speciali:
 - a) opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità, se non diversamente ubicabili;
 - b) interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;
 - d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - e) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - f) manutenzione, ristrutturazione restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.
 - g) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio;
 - h) interventi minimali per l'esercizio della attività venatoria;
 - i) opere di antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
 - j) opere per la fruizione delle aree boscate, quali posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta;
 - k) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
 - l) progetti di rilevante interesse sovracomunale, provinciale, regionale, statale o unionale, non diversamente ubicabili
 - m) realizzazioni di orti familiari su massimo 100 mq di pertinenza ad abitazioni esistenti;
2. Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite nei boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle fuori bosco.

Art.24 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

1. I Boschi non trasformabili comprendono:
 - a) i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica;
 - b) tra le categorie forestali "minori" (ovvero categorie con estensione inferiore al 5% dell'intero territorio boscato), quelle caratterizzate da maggiore valenza ecologico-naturalistico-forestale) e quindi i boschi appartenenti alla categoria delle Faggete; i boschi appartenenti alla suddetta categoria forestale "minore", di regola non trasformabili, trovano eccezionalmente un limite alla non trasformabilità, nel caso in cui l'intervento di trasformazione del bosco proposto, contenga in sé adeguato intervento di ripristino e ricostruzione (sia in termini quantitativi che qualitativi), del tipo forestale minore, soppresso nell'ambito della trasformazione stessa.
 - c) I boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o

“importanti a livello di Unione Europea”:

- tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Quercio-carpineti;
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici
- Saliceto di ripa;
- Alneto di ontano nero di impluvio;
- Alneto di ontano nero perilacuale;
- tutti i tipi appartenenti alla categoria Acero-frassineti (tranne gli acero frassineti di neo colonizzazione su terreni ex agricoli);

- d) le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa (art. 10 L. 353/2000) si tratta di un vincolo temporaneo a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni (rif. dati cartacei - schede rilevazione incendi del CFS – Modelli AIB/FN) per l'ambito di analisi (periodo 1996-2011), forniti dai Comandi Stazione del CFS di Trescore Balneario e di Lovere per tramite della Comunità Montana, in archivio).
 - e) i boschi soggetti al vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del R.D.L. 3267/1923;
 - f) i boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n.2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Nei “boschi non trasformabili” sono possibili solo le trasformazioni speciali indicate all'art. 23, tranne quelle indicate alla lettera m).
 - 3. Le aree boscate non trasformabili sono indicate in tavola 12.
 - 4. In caso di errore di perimetrazione in tavola 12 si procederà con la procedura di rettifica del PIF, come indicato in articolo 4.

Art.25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

- 1. Sono formate dalle aree dei PGT vigenti, individuate secondo le modalità dettagliate nella Relazione del PIF.
- 2. Le aree sono riportate in Tavola 12 con apposita perimetrazione.
- 3. In questi boschi sono ammissibili anche le trasformazioni speciali (art. 23) e le trasformazioni per cave (art. 21) e per finalità agricole (art. 22).

Art.26 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

- 1. Le aree boscate suscettibili di autorizzazione alla trasformazione ordinaria a delimitazione areale per finalità agricola, indicate nell'articolo 22 del presente Regolamento, sono rappresentate dalle aree boscate che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a. essere perimetrate in tavola 12, in aree definite come “Trasformazioni areali”;
 - b. non essere perimetrate come “boschi non trasformabili” in tavola 12;
 - c. non essere state oggetto miglioramenti con fondi pubblici dal 1985 compreso in poi
 - d. non essere rappresentate da nuovi boschi realizzati con fondi pubblici dal 1924 compreso in poi;
 - e. non essere costituiti da aree boscate in cui il piano prevede di realizzare interventi per valorizzare la destinazione selvicolturale protettiva, come indicati in tavola 13B “Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

1. In questi boschi, oltre alle areali, sono possibili trasformazioni per:
 - SIF;
 - strade ASP previste dal presente PIF nelle tavole 10 o 13A;
 - trasformazioni speciali non cartografate;
2. Non è possibile autorizzare trasformazione a finalità agricola in altre aree, salvo le fattispecie previste all'art. 23 c. 1;
3. Se si eseguono interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli nei "boschi non trasformabili".

Art.27 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

1. Le tipologie di interventi indicate nell'elenco di cui all'art. 23 comma 1 lettere da a) ad l) sono sempre ammissibili in tutti i boschi, ovunque ubicati, indipendentemente dalla suddivisione dei boschi operata dal presente PIF, di cui all'art. 20 delle norme dettate nel presente regolamento e quindi anche nei boschi non trasformabili, sempre fatto salvo il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

Art.28 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

1. Con le procedure di modifica indicate all'articolo 4 potranno essere individuate, in conformità al presente articolo, ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta.
2. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, per interventi di espansione urbanistica di tipo insediativo, nei seguenti casi:
 - a) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei "Boschi non trasformabili", come indicati in tavola 12;
 - b) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei "Boschi non trasformabili per finalità urbanistiche", come indicati in tavola 12;
 - c) soprassuoli forestali nei "Boschi da seme";
 - d) soprassuoli forestali localizzati nei perimetri individuati dagli artt. 54-55-56-57 delle NTA del PTCP e cartografati nella tavola E2 Paesaggio e Ambiente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - e) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte della fattibilità geologica di supporto agli strumenti urbanistici comunali;
 - f) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Siti Natura 2000;
 - g) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale istituiti, salvo che siano riconducibili alle categorie forestali delle Formazioni antropogene e alle Neoformazioni;
 - h) soprassuoli oggetto di miglioramenti con fondi pubblici o tramite interventi compensativi dal 1985 compreso in poi;
 - i) nuovi boschi realizzati con fondi pubblici dal 1924 compreso in poi.
3. Possono essere autorizzati ai fini della trasformazione del bosco quegli interventi che, pur ricadendo nella lettera b) del precedente comma, abbiano ottenuto dalla Provincia di Bergamo la

conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In tal caso si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art.30.

4. Ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio, a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni.
5. Ulteriori o differenti aree suscettibili di trasformazione potranno essere individuate con la procedura di "variante" del PIF indicata all'art. 4.

Art.29 – Soglia di compensazione

1. Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art.30 – Rapporti di compensazione

1. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è stabilita sulla base di elaborazioni e considerazioni concettuali derivanti dall'interpolazione dei risultati delle analisi territoriali contenute nel piano, con riferimento alle tipologie di interventi di trasformazione e della loro reversibilità e ubicazione, nonché dei principi ispiratori della normativa in materia di pianificazione, recepiti nella pianificazione sovraordinata, che mirano alla minimizzazione del consumo di suolo.
2. Il rapporto di compensazione è così stabilito:
 - Nei boschi non trasformabili il rapporto di compensazione è di 1:3;
 - Nei boschi non trasformabili a finalità urbanistiche il rapporto di compensazione è di 1:2;
 - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione areale il rapporto di compensazione è di 1:1;
 - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta il rapporto di compensazione è di 1:3 per le trasformazioni a fini urbanistici e 1:2 per le trasformazioni legate al Piano cave;
 - Per le trasformazioni speciali, ovunque ubicate, il rapporto di compensazione è 1:1, salvo che nei boschi non trasformabili in cui è 1:3;
3. Per ogni mq di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31 del 5 dicembre 2008 e dalle norme di cui al presente Titolo III nonché, per quanto non espressamente prescritto nel presente regolamento, dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
4. Il "costo del suolo" da applicare nel calcolo del "costo di compensazione", sarà pari alla media aritmetica del Valore Agricolo Medio, del bosco di uguale forma di governo di quello trasformato, della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Art.31 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

1. Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 commi 5, 6 e 8, il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.
2. Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:
 - Sistemazioni del dissesto idrogeologico, eseguite a parità di efficacia tramite le tecniche

dell'ingegneria naturalistica;

- Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purchè prevista nel PIF, ivi compresa la manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- Conservazione della biodiversità e del paesaggio nelle aree perimetrate in tavola 13 C "Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale", quali il recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio, interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive invase da vegetazione naturale-forestale, gli interventi di conservazione o ripristino di viste paesaggistiche o percorsi panoramici;
- Interventi di miglioramento forestale, ivi comprese le opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali (vegetazione naturale), purchè previste nell'ambito di PIF o di PAF approvati;
- Interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, nelle aree perimetrate in tavola 13 D "Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale" purchè esterne alle "aree non trasformabili" riportate in tavola 12, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in collina e montagna, che comprendono il ripristino dell'agricoltura su superfici, con recupero di balze e/o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli, in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca relativamente recente, e da destinare all'agricoltura preferibilmente non intensiva e consona al paesaggio agricolo-forestale locale (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti).

Art.32 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

1. Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5, 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione ridotta.
2. Sono soggette a sconto variabile sul costo di compensazione i seguenti interventi:
 - a. Realizzazione o manutenzione straordinaria di altra viabilità agro-silvo-pastorale o di strade, esclusivamente con caratteristiche costruttive rurali, di allacciamento viario e completamento su proprietà private: sconto del 30%;
 - b. Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria nelle aree perimetrate in tavola 13 C "Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale", che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo³¹ o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo: sconto del 30%

Art.33 – Interventi compensativi ammessi

1. Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all'interno di cui eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività compensative. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 30.
2. Sono considerati interventi compensativi:

- a. Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- b. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale in tavola 10;
- c. Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- d. Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura, solo in aree perimetrate in tavola 13 C “Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale”;
- e. Interventi di conversione all’alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell’attitudine prevalente dell’area interessata, esclusivamente nelle aree perimetrate nelle tavole 13A e 13B;
- f. Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi), esclusivamente nelle aree perimetrate nelle tavole 13C.

Art.34 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, raccordandole con le aree su cui eseguire le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale. L’insieme delle aree destinate all’esecuzione degli interventi di compensazione è costituito dall’insieme delle seguenti TAVOLE:
 - a) Tav. n. 13.a: Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno;
 - b) Tav. n. 13.b: Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
 - c) Tav. n. 13.e: Carta delle azioni per la fruizione e l’escursionismo nelle aree boscate, per quanto individuato quale tipologia E.1;
2. Nell’ambito di tali aree, comunque la priorità è assegnata alle proprietà pubbliche e alle aree private all’interno di Rete Natura 2000 e delle Aree Protette (Riserve Naturali e PLIS).

Art.35 – Albo delle Opportunità di compensazione

1. Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità Montana redige l’Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l’elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all’art. 33.
2. Nell’ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui al set delle Tavole 13 relative alle “azioni di Piano”.

Art. 36 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

1. Il Piano di Indirizzo Forestale dispone limiti in ordini all’entità delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano:
 - a) entità massima di superfici forestali trasformabili, per finalità legate allo sviluppo dell’attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 60 ha, pari a circa lo 1,1% della superficie individuata per la trasformazione a delimitazione areale;

- b) entità massima della singola trasformazione, per finalità legate allo sviluppo dell'attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 4,5 ha, fatto salvo la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione della Comunità Montana, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento;
- c) le nuove aree suscettibili di trasformazione di cui all'art. 28 non potranno superare, nel periodo di validità del piano, lo 0,2% della superficie boscata complessiva del PIF.

Art. 37 – Monetizzazioni e cauzioni

- 1. L'Ente forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera.
- 2. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Parte V–Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 38 – Il Piano VASP

- 1. Il presente PIF rappresenta il piano VASP della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al settore della Valle Cavallina.
- 2. Le strade esistenti e in progetto sono indicate nella tavola 10 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture".
- 3. La descrizione del piano VASP è riportata nel capitolo 8 della Relazione del PIF.

Art. 39 – Piano VASP: contenuti

- 1. Nel capitolo 8 della Relazione del PIF e nella tavola 10 sono indicate:
 - la classificazione delle strade esistenti;
 - la previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
 - le previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.
- 2. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate con le procedure indicate all'articolo 4.

Parte VI–Attività selvicolturali

Art. 40– Destinazione selvicolturale dei boschi

- 1. Il presente PIF prevede tre destinazioni selvicolturali: naturalistica, protettiva, multifunzionale esistenti, riportate nell'omonima tavola 11.

Art. 41 – Modelli selvicolturali

1. Il presente PIF definisce propri modelli selvicolturali solo nei siti Natura 2000 e nelle aree di rispetto.
2. I modelli selvicolturali costituiscono misure di conservazione dei siti stessi e pertanto il loro integrale rispetto esonera dalla Valutazione di incidenza.
3. I presenti modelli selvicolturali sono comunque obbligatori per l'esecuzione di interventi compensativi, per l'esecuzione di interventi realizzati con fondi pubblici e per il rilascio di autorizzazioni o pareri da parte degli Enti forestali interessati.

Parte VII–Parte finanziaria**Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici**

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:
 - a) le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
 - b) le migliorie e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 13A, 13B, 13C, 13D e 13E, secondo le modalità e i limiti previsti nel PIF e, ove esistenti, nei modelli selvicolturali;
 - c) gli interventi compensativi indicati nel precedente articolo 33, nelle aree indicate nel precedente articolo 34;
 - d) di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Recupero dei Castagneti da frutto – A4" nella Tavola 13A;
 - e) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dal presente PIF;
 - f) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
 - g) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
 - h) di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei Siti Natura 2000;
 - i) di lotta e prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
 - j) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.
2. Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo di bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.
3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:
 - a) gli interventi di utilizzazione forestale;
 - b) gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
 - c) gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del

dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 10 dei dissesti e delle infrastrutture.
5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le azioni previste dal presente PIF.

Art. 43 –Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

1. La classificazione degli interventi finanziabili per importanza e urgenza è indicata al paragrafo 9.7 della Relazione del presente PIF.

Allegato 1 – Specie utilizzabili

Le specie utilizzabili nelle attività selvicolturali sono le seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero campestre, Oppio	Acer campestre L.	albero
Acero riccio	Acer platanoides L.	albero
Acero di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero
Ontano bianco	Alnusincana (L.) Moench	albero
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.	albero
Carpino bianco	Carpinusbetulus L.	albero
Castagno	Castanea sativa Miller	albero
Bagolaro	Celtis australis L.	albero
Faggio	Fagus sylvatica L.	albero
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero
Orniello	Fraxinusornus L.	albero
Noce comune	Juglans regia L.	albero
Carpino nero	Ostrya carpinifoliaScop.	albero
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)	albero
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.	albero
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.	albero
Cerro	Quercus cerris L.	albero
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Roverella	Quercus pubescensWilld.	albero
Farnia	Quercus robur l.	albero
Salice bianco	Salix alba l.	albero
Sorbo montano	Sorbus aria (l.) Crantz	albero
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia l.	albero
Ciavardello	Sorbus torminalis (l.) Crantz	albero
Tasso	Taxus baccata l.	albero
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Crespino	Berberisvulgaris l.	arbusto
Corniolo	Cornus mas l.	arbusto
Sanguinella	Cornus sanguinea l.	arbusto
Nocciolo, Avellano	Corylusavellana l.	arbusto
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus l.	arbusto
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Agrifoglio	Ilexa quifolium l.	arbusto
Ginepro comune	Juniperus communis l.	arbusto
Maggiociondolo	Laburnuman agyroides Medicus	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare l.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Prugnolo	Prunus spinosa l.	arbusto
Alaterno	Rhamnus alaternus l.	arbusto
Spinocervino	Rhamnus catharticus l.	arbusto
Rosa canina	Rosa canina l. sensu Bouleng.	arbusto
Salicone	Salix caprea l.	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto
Salice fragile	Salix fragilis L.	arbusto
Salice odoroso	Salix pentandra L.	arbusto
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto
Ginestra odorosa	Spartium junceum L.	arbusto
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto

Allegato 2 – Modelli selvicolturali per il SIC Valpredina – Misma e relativa area di rispetto

Nelle sole aree boscate presenti nell'ambito del SIC Valpredina – Misma e nelle aree di rispetto contigue individuate nella Tav. n. 6 del PIF "Carta dei vincoli", vigono i seguenti modelli selvicolturali, che costituiscono **Misure di conservazione per la gestione selvicolturale nell'ambito del SIC Valpredina – Misma e della relativa area di rispetto**. Per i modelli selvicolturali si applica quanto previsto dal Regolamento all'art. 41.

Premessa

La gestione delle aree boscate nell'ambito del SIC Valpredina – Misma e nelle aree di rispetto contigue individuate nella Tav. n. 6 del PIF "Carta dei vincoli", avrà come primario obiettivo il miglioramento dell'habitat forestale di interesse comunitario segnalato (Boschi termofili a *Quercus pubescens*), attuando interventi di sfollamento per la valorizzazione delle essenze autoctone a lento accrescimento ed interventi di eliminazione degli esemplari di specie alloctone, in particolare resinose e specie inserite nella Lista nera regionale (L.r. n.10/2008). Ulteriore indicazione di gestione selvicolturale sarà la conversione verso l'alto fusto delle aree boscate ceduate.

In tutte le aree boscate sono necessarie l'individuazione e la marcatura degli alberi da destinare all'accrescimento indefinito e degli alberi monumentali.

Le principali azioni per la gestione, declinate per gli habitat di interesse comunitario e per le differenti tipologie forestali, sono proposte di seguito.

BOSCHI DI ROVERELLA (HABITAT 91HO*) - QUERCETO DI ROVERELLA DEI SUBSTRATI CARBONATICI

Obiettivi

- Miglioramento delle caratteristiche dendro-strutturali dei popolamenti forestali a roverella
- Miglioramento della biodiversità specifica
- Tutela delle aree più rappresentative dell'habitat

Indicazioni gestionali

- Favorire la conversione verso l'alto-fusto nelle aree stazionali più favorevoli, finalizzando l'intervento al miglioramento delle caratteristiche strutturali e forestali generali, evitando asportazioni di massa rilevanti o determinando estese interruzioni della copertura forestale. E' necessario quindi intervenire con una bassa intensità di taglio e prevedere un rilascio abbondante dei soggetti gamici/agamici presenti, comunque calibrato in ragione delle diverse condizioni stazionali, mantenendo i soggetti migliori e ben conformati da seme o da pollone, in particolare delle specie quercine e delle specie diverse dal carpino nero, intervenendo principalmente con tagli di ripulitura e bonifica dei polloni malandati, seccaginosi o eccessivamente sottoposti.
- Nelle aree in cui il soprassuolo è più giovane, è sufficiente intervenire con leggeri tagli di ripulitura degli arbusti che contengono lo sviluppo dei soggetti arborei più promettenti o la rinnovazione ben affermata delle querce.
- In occasione dei tagli di conversione o in quelli ordinari, è necessario favorire il rilascio delle specie quercine e di quelle minoritarie (acero campestre, olmo, ciliegio), provvedendo al mantenimento dei soggetti arborei (di origine gamica o agamica) di sviluppo più promettente e meglio conformati.

- Assicurare il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento indefinito, da scegliersi preferibilmente tra specie quercine e, secondariamente, tra le specie minoritarie.
- Individuare le aree caratterizzate dalle migliori condizioni dendro-strutturali da lasciare alla libera evoluzione naturale.

FORESTE DI CASTANEA SATIVA DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESOXERICI

Obiettivi

- Miglioramento delle caratteristiche dendro-strutturali dei popolamenti forestali a castagno
- Miglioramento della biodiversità
- Individuazione delle aree più rappresentative

Indicazioni gestionali

- Favorire la conversione verso l'alto-fusto nelle aree stazionali più favorevoli, dove il ceduo di castagno risulta particolarmente invecchiato, al fine di migliorare le caratteristiche strutturali e forestali generali, selezionando i polloni migliori sulle ceppaie (2-3 nelle aree più invecchiate, 3-4 in quelle più giovani), senza creare ampie aperture, al fine di evitare riscoppi eccessivi sulle ceppaie.
- Recupero dei castagneti degradati mediante tagli di ripulitura dei soggetti morti, deperenti o in precarie condizioni fitosanitarie colpiti dal cancro corticale.
- Favorire la presenza di specie diverse dal castagno per assicurare una composizione specifica più variegata e migliorare la biodiversità dei soprassuoli (in particolare querce, nelle aree più calde e aceri, negli impluvi).
- Assicurare il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento indefinito, da scegliersi preferibilmente tra i vecchi castagni e secondariamente tra le specie minoritarie.
- Individuazione delle aree caratterizzate dalle migliori condizioni dendro-strutturali da lasciare alla libera evoluzione naturale.

ORNO-OSTRIETO TIPICO E ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO DI RUPE

Obiettivi

- Miglioramento delle caratteristiche dendro-strutturali dei popolamenti forestali
- Miglioramento della biodiversità

Indicazioni gestionali

- Favorire la conversione verso l'alto-fusto nelle aree stazionali più favorevoli, con lo scopo di migliorare le caratteristiche strutturali e forestali generali. E' dunque necessario evitare asportazioni di massa rilevanti o determinare estese interruzioni della copertura forestale. E' necessario quindi intervenire con una bassa intensità di taglio e prevedere un rilascio abbondante dei soggetti gamici/agamici presenti, comunque calibrato in ragione delle diverse condizioni stazionali, mantenendo i soggetti migliori e ben conformati da seme o da pollone, in particolare delle specie quercine e delle specie diverse dal carpino nero, intervenendo principalmente con tagli di ripulitura e di bonifica dei polloni malandati, seccaginosi o eccessivamente sottoposti.
- Lasciare all'evoluzione naturale i soprassuoli che allignano nelle stazioni più primitive e dirupate.
- Assicurare una matricinatura abbondante qualora siano effettuati occasionali tagli ordinari finalizzati alla asportazione di legna da ardere (da effettuarsi esclusivamente in cedui di età maggiore ai 20 anni e su superfici contenute).

- In occasione dei tagli di conversione o in quelli ordinari, favorire il rilascio delle specie quercine e di quelle minoritarie (acero campestre, olmo, ciliegio), provvedendo al mantenimento dei soggetti arborei (di origine gamica o agamica) di sviluppo più promettente e meglio conformati.

ROBINIETO MISTO

Obiettivi

- Favorire la sostituzione della robinia con specie autoctone
- Impedire ulteriori diffusioni della robinia

Indicazioni gestionali

- Assicurare l'invecchiamento dei soprassuoli a robinia, evitando di intervenire in tali zone con tagli (anche su altre specie) che possano favorire ulteriormente lo sviluppo dei robinieti.
- Favorire la presenza e lo sviluppo di specie locali, eventualmente anche con ripuliture localizzate del rovo, per liberare e consentire la crescita delle specie già presenti.

RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE

Obiettivi

- Favorire la graduale sostituzione delle conifere di impianto con specie autoctone

Indicazioni gestionali

- Promuovere i tagli di sostituzione delle conifere fuori areale presenti nel territorio del SIC per favorire un progressivo ritorno delle latifoglie autoctone. Dovranno essere mantenuti solo gli esemplari di maggiori dimensioni, anche se interessati da cavità e scortecciamenti, in quanto elementi di interesse per la fauna selvatica.
- Escludere dalle attività selvicolturali la messa a dimora di conifere nel territorio del SIC e nella relativa area di rispetto.

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

D.g.r. 18 marzo 2019 - n. XI/1401
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Lombardia per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca acque interne e dei relativi personale ed uffici»;
- il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che, all'articolo 15, prevede che «... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) pena la nullità degli stessi...»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1995, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato»;
- la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante il «potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», che prevede l'immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stipula con le regioni;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi» che:
 - assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative e informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendi o ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
 - all'articolo 5 prevede che le Regioni, per la realizzazione di programmi formativi e informativi relativi alle attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva, possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni, negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- la legge 9 novembre 2001, 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 «ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e s.m.i., recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, all'articolo 24, comma 9 che prevede:

«ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di program-

ma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni»;

- la legge 27 dicembre 2007 n. 296, art. 1, comma 439, che stabilisce: «per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi (...) di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli Enti locali...»;
- la legge regionale 05 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede, all'art. 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria) che la Regione per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, possa instaurare rapporti di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di volontariato;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 9 che attribuisce al *Corpo nazionale dei Vigili del fuoco le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:*
 - a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
 - b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
 - c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali»;
- la d.g.r. 29 dicembre 2016, n. 6093 con la quale è stato approvato il «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000)»;
- il Protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 5 aprile 2017 che disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- l'Accordo quadro approvato il 4 maggio 2017 in Conferenza Stato - Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il decreto legislativo n. 1/2018 «Codice della protezione civile» che all'art. 11 lett. m), attribuisce alle regioni la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 353/2000 e dal Decreto legislativo 177/2016, fatte salve le competenze statali in materia;
- le «Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti», per la campagna estiva 2018, del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2018, prot. n. PRE/0035240;
- il «Protocollo d'intesa per le attività antincendi boschivi a tutela delle aree protette statali» sottoscritto in data 9 luglio 2018 dal Ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco che all'art. 5 comma 2, così recita: *«In caso di incendio boschivo che interessi le aree protette statali, qualora non sia presente un DOS individuato dall'Ente regionale, il DOS del Corpo svolge i compiti assegnati dalla legge, compresa la direzione delle operazioni di spegnimento e del concorso aereo AIB»;*

Considerato che:

- Regione Lombardia ha rilevato la necessità di potenziare il proprio dispositivo regionale riguardante la lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione/informa-

zione indirizzate alla cittadinanza ed al personale volontario AIB;

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è caratterizzato da specifica qualificazione tecnico-operativa, anche a seguito del transito di personale ex Corpo Forestale dello Stato dotato di particolare esperienza nella materia, che lo identifica come struttura pubblica idonea a fornire, per quanto di competenza, il necessario supporto di conoscenza, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali nelle attività riguardanti la lotta attiva agli incendi boschivi, soprattutto per quanto concerne il coordinamento delle operazioni di spegnimento, inteso come attività di Sala Operativa e Direzione delle operazioni di spegnimento;

Ritenuto necessario assicurare continuità alla collaborazione in atto tra i due Enti, iniziata a partire dal 1 gennaio 2017 e sancita dalla nota della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia protocollo dipvfv.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0036255.29-12-2016, con la quale la Direzione Regionale comunicava la disponibilità a garantire continuità del Centro Operativo Antincendi Boschivi di Curno (COAB) e di personale qualificato per il coordinamento delle attività antincendi boschivi;

Valutato che Regione Lombardia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 353/2000, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, in tema di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

Riferito degli incontri tenutisi tra i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia e l'Assessore al Territorio e Protezione Civile nonché tra gli uffici della Direzione Generale medesima con i rappresentanti della Direzione Regionale per la messa a punto di una bozza di convenzione tra le Parti;

Richiamate:

- la nota protocollo Z1.2019.0007308 del 21 febbraio 2019 con la quale la Struttura Gestione delle Emergenze della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha trasmesso alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco «Lombardia» lo Schema di Convenzione e il relativo Allegato Tecnico, concordati e condivisi;
- la nota dipvfv.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007331.08-03-2019 (in Atti Regionali al n. Z1.2019.9387 del 13 marzo 2018), con la quale la Direzione Regionale VV.F. «Lombardia», in considerazione del parere favorevole espresso dall'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, trasmette alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile lo schema di Convenzione e il relativo allegato tecnico per gli adempimenti di competenza regionale;

Vista lo schema di convenzione, predisposto dalla competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e condivisa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia, che:

- disciplina le seguenti attività di comune interesse, anche in attuazione del Piano regionale di cui alla citata d.g.r. n. 6093 del 29 dicembre 2016:
 - a) Coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale, in applicazione delle procedure contenute nel Piano AIB, effettuato presso il COR AIB (Centro Operativo Anti Incendio Boschivo) di Curno dei VV.F.;
 - b) potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) mediante qualificato personale VV.F.;
 - c) organizzazione di squadre VV.F. dedicate all'antincendio boschivo per una efficace integrazione operativa alle risorse del volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione medesima, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi;
 - d) formazione e addestramento del personale VV.F. della Lombardia sulle procedure contenute nel Piano AIB;
 - e) partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale mediante incontri, riunioni, commissioni tecniche, tavoli tecnici e gruppi di lavoro finalizzati alla pianificazione/predisposizione di indirizzi e procedure operative sull'impiego coordinato delle risorse

umane, dei mezzi aerei, dei mezzi di terra e delle attrezzature ritenute idonee per affrontare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

- f) attività di valutazione, ricerca e sperimentazione AIB;
- g) raccolta, elaborazione e trasmissione di dati giornalieri e periodici sugli incendi e costituzione e mantenimento, su questa base, di una banca dati AIB, secondo le indicazioni e le necessità della Regione;

- prevede, a favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia, un contributo annuo di € 300.000,00, ritenuto congruo rispetto alle funzioni e alle attività di presidio e di intervento richieste, come riportate nello schema di convenzione;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare il suddetto schema di convenzione tra la Regione Lombardia ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- demandare al Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato e la nomina dei due componenti regionali della Commissione paritetica, deputata a gestire i rapporti istituzionali e dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti prevista dalla Convenzione di cui allo schema allegato;
- demandare al Dirigente competente pro tempore della Struttura Gestione delle Emergenze gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

Considerato che per l'attuazione della Convenzione di cui allo schema allegato la copertura finanziaria è individuata sul capitolo 10055 «Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per attività di antincendio boschivo» del corrente bilancio, per l'importo complessivo di Euro 900.000, come di seguito specificato:

- € 300.000,00 esercizio 2019
- € 300.000,00 esercizio 2020
- € 300.000,00 esercizio 2021

Valutato che lo schema di Convenzione oggetto della presente deliberazione riguarda attività istituzionale e di cooperazione tra pubbliche amministrazioni con trasferimento intra-statale di fondi;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, il Risultato Atteso TER.11.01.177 «Antincendio boschivo: ottimizzare l'efficacia delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva»;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lombardia, allegato quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, con validità dal quindicesimo giorno dalla stipula, così come previsto dall'Accordo Quadro Nazionale approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, fino al 31 dicembre 2021;

2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato e la nomina dei due componenti regionali della Commissione paritetica, deputata a gestire i rapporti istituzionali e dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti prevista dalla Convenzione di cui allo schema allegato;

3. di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle Emergenze gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

4. di dare atto che l'attuazione della Convenzione di cui allo schema allegato trova copertura finanziaria sul capitolo

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

n. 10055 «Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali per attività di antincendio boschivo» del corrente bilancio, per l'importo complessivo di Euro 900.000, come di seguito specificato:

- € 300.000,00 esercizio 2019
- € 300.000,00 esercizio 2020
- € 300.000,00 esercizio 2021

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

La **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154), Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (d'ora in avanti solo Regione) in persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, in forza della d.g.r. n. del ;

il **Ministero dell'interno** Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato dal Prefetto di Milano,, in applicazione del D.M. del 15/07/2009;

la **Direzione regionale dei VV.F. Lombardia**, con sede legale in Via Ansperto n. 4 – 20123 Milano, C.F. 97646840153 (d'ora in avanti solo Corpo) in persona del Direttore Regionale pro-tempore, Ing. Dante Pellicano, giusta delega Ministeriale nota;

nel seguito congiuntamente indicati anche come “le Parti”;

Visti:

- il D.P.R. 15/01/1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca acque interne e dei relativi personale ed uffici”;
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1995, n. 59”;
- la legge 10 agosto 2000, n.246, recante il “potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, che prevede l'immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stipula con le regioni;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la legge 9 novembre 2001, 401, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 “ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 e s.m.i., recante: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- la legge 27 dicembre 2007 n. 296, art. 1, comma 439;
- la legge regionale 05/12/2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art.

- 9 "Attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato";
- la d.g.r. 29 dicembre 2016, n. 6093 "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000)";
 - l'Accordo quadro approvato il 4 maggio 2017 in Conferenza Stato - Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - il Protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri e i CNVV.F. del 5 aprile 2017 che disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
 - il decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della protezione civile";
 - le "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", per la campagna estiva 2018, del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2018, prot. n. PRE/0035240;
 - il "Protocollo d'intesa per le attività antincendi boschivi a tutela delle aree protette statali" sottoscritto in data 9 luglio 2018 dal Ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco;
 - VISTA la delibera della Giunta regionale n.....del.... con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Considerato che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., all'articolo 15, prevede che "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) pena la nullità degli stessi...";
- il Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative e informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendi o ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- il medesimo provvedimento normativo, all'articolo 5, prevede che le Regioni, per la realizzazione di programmi formativi e informativi relativi alle attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva, possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- la stessa legge 21 novembre 2000, n. 353 all'art.7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni, negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n.97, all'articolo 24, comma 9 prevede inoltre che *"ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della*

legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni";

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, all'articolo 9, dispone che "...al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali";
- la legge 27 dicembre 2006, n° 296, all'articolo 1, comma 439, stabilisce che "per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi (...) di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli Enti locali ...";
- la Regione Lombardia ha rilevato la necessità di potenziare il proprio dispositivo regionale riguardante la lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione/informazione indirizzate alla cittadinanza ed al personale volontario AIB;
- il CNVV.F. è caratterizzato da specifica qualificazione tecnico-operativa, anche a seguito del transito di personale ex C.F.S. dotato di particolare esperienza nella materia, che lo identifica come struttura pubblica idonea a fornire, per quanto di competenza, il necessario supporto di conoscenza, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali nelle attività riguardanti la lotta attiva agli incendi boschivi, soprattutto per quanto concerne il coordinamento delle operazioni di spegnimento, inteso come attività di Sala Operativa e Direzione delle operazioni di spegnimento;
- l'art. 11 lett. m) del Decreto legislativo n. 1/2018 attribuisce alle regioni la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 353/2000 e dal Decreto legislativo 177/2016, fatte salve le competenze statali in materia;
- il Piano Regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2017-2019, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6093 del 29.12.2016, individua la figura del DOS quale responsabile della direzione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi;
- il "Protocollo d'intesa per le attività antincendi boschivi a tutela delle aree protette statali" sottoscritto in data 9 luglio 2018 dal Ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, all'art. 5 comma 2, così recita: "In caso di incendio boschivo che interessi le aree protette statali, qualora non sia presente un DOS individuato dall'Ente regionale, il DOS del Corpo svolge i

compiti assegnati dalla legge, compresa la direzione delle operazioni di spegnimento e del concorso aereo AIB;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse, oggetto e finalità)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Ferma restando la competenza primaria della Regione in materia di lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi, la presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, da parte della Regione Lombardia, del compito di supportare il proprio sistema di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, specificando:
 - a. la tipologia e la quantificazione dei servizi forniti a tal fine dai Vigili del Fuoco,
 - b. gli oneri finanziari e le risorse strumentali a carico della Regione,
 - c. gli impegni rispettivi delle Parti.
3. La stessa Convenzione quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, **definisce e** disciplina le attività di collaborazione tra Regione Lombardia (di seguito denominata Regione) e Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Lombardia (di seguito denominato Corpo), individuando i principi direttivi, i criteri e le modalità generali con cui il Corpo, nell'ambito di quanto previsto dal *"Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"* della Regione Lombardia - di seguito semplicemente Piano AIB - fornisce tale supporto.
4. Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo, della sua natura giuridica ed ordinamentale nonché dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate ai Vigili del fuoco da ogni legge o regolamento dello Stato, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione regionale VV.F. Lombardia.
5. Per quanto previsto ai commi precedenti, nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione regionale VV.F. Lombardia.

Articolo 2

(Struttura regionale VV.F.)

In Lombardia la struttura organizzativa del Corpo è così articolata:

- a. Direzione regionale VV.F. della Lombardia, nel capoluogo di regione, cui è preposto un Direttore Regionale;
- b. Comandi provinciali nei capoluoghi di Provincia, cui è preposto un Comandante Provinciale, con le relative articolazioni territoriali costituite da distaccamenti permanenti e/o volontari.

Articolo 3

(Servizi forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Tipologia servizi

Il Corpo, tramite la Direzione regionale VV.F. Lombardia, collabora con Regione nelle attività antincendio boschivo di seguito indicate:

- a) Coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale in applicazione delle procedure contenute nel Piano AIB previste a tale scopo.

Tale coordinamento viene effettuato presso il COR AIB (Centro Operativo Anti Incendio Boschivo) di Curno dei VV.F., con il supporto della SOR (Sala Operativa Regionale di Protezione Civile), mediante operatori VV.F. adeguatamente formati e con modalità che garantiscano la funzionalità del servizio.

La Sala operativa regionale di Protezione civile (SOR) mantiene le proprie competenze svolgendo quindi, fra l'altro, attività di supporto al COR per gli incendi boschivi in atto e di coordinamento delle attività di protezione civile eventualmente determinate dai medesimi incendi.

Resta fermo che, in caso di attivazione della piena operatività della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) nelle fattispecie previste dal Piano AIB per garantire il coordinamento delle attività tra le strutture regionali, le strutture statali e le organizzazioni di volontariato AIB, la Direzione regionale VV.F. fornisce anche qualificati operatori VV.F. a tale struttura;

- b) Potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) mediante qualificato personale VV.F..

Tale personale VV.F. è ufficialmente riconosciuto come "DOS" da Regione Lombardia in base al piano formativo seguito e alle indicazioni del Piano AIB. Lo stesso personale assume quindi gli obblighi e le responsabilità previste nel Piano medesimo per tutti i DOS della Lombardia, compreso quello dell'aggiornamento periodico e viene inserito nell'elenco regionale dei DOS abilitati.

Essi sono chiamati ad operare, come tutti gli altri DOS della Lombardia, secondo criteri di impiego e rotazione previsti nell'Allegato tecnico alla presente Convenzione;

- c) Organizzazione di squadre VV.F. dedicate all'antincendio boschivo attivate, in disponibilità, solo su specifica e preventiva richiesta della Regione Lombardia (SOR PC) tramite il COR AIB, per una efficace integrazione operativa alle risorse del volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione medesima, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi;
- d) Formazione e addestramento del personale VV.F. della Lombardia sulle procedure contenute nel Piano AIB;
- e) Partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale mediante incontri, riunioni, commissioni tecniche, tavoli tecnici e gruppi di lavoro finalizzati

alla pianificazione/predisposizione di indirizzi e procedure operative sull'impiego coordinato delle risorse umane, dei mezzi aerei, dei mezzi di terra e delle attrezzature ritenute idonee per affrontare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per la standardizzazione delle attrezzature e l'aggiornamento del manuale speditivo per l'operatore AIB;

- f) Attività di valutazione, ricerca e sperimentazione AIB (ad esempio valutazione operativa dei sistemi previsionali, analisi degli indici di rischio incendi e della loro applicabilità, studio dei sistemi di avvistamento e di monitoraggio incendi, studio delle tecniche di fuoco prescritto, sviluppo congiunto di Sistemi di Supporto alle Decisioni per la gestione degli eventi), anche attraverso la partecipazione a progetti che prevedano il coinvolgimento di Università, Istituti di Ricerca, Istituzioni nazionali o internazionali o Associazioni operanti nel settore AIB;
- g) Raccolta, elaborazione e trasmissione di dati giornalieri e periodici sugli incendi e costituzione e mantenimento, su questa base, di una banca dati AIB, secondo le indicazioni e le necessità della Regione. La lista dei dati in questione e le modalità di trasmissione sono preventivamente concordati dalla Regione con la Direzione Regionale VV.F.. Inoltre il Corpo mette annualmente a disposizione di Regione, su idoneo programma informatico fornito dalla stessa, i dati in possesso relativi agli incendi boschivi dell'anno precedente elaborati in forma statistica.

2. Quantificazione

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1. del presente articolo, il Corpo, tramite l'intera struttura VV.F. presente sul territorio regionale, fornisce:

- a) per le attività di coordinamento da svolgere presso il COR AIB in h24 (365 gg/anno),
 - nei periodi di Allerta AIB e di Alto rischio incendi boschivi - almeno n. 2 operatori in turno diurno e n. 1 operatore in turno notturno, integrati da un funzionario in disponibilità, eventualmente con suo rientro in servizio per i turni necessari;
 - nei restanti periodi dell'anno - almeno n. 1 operatore per turno;
- b) per lo svolgimento della funzione DOS,
 - unità operative (n. 1 operatore VV.F. specializzato DOS + n. 1 operatore VV.F. di supporto + n. 1 automezzo), in disponibilità, nella misura di almeno n. 3 unità a copertura dell'intera regione nei periodi in cui vige lo "stato di alto rischio incendi boschivi" formalmente dichiarato da Regione;
 - in numero adeguato, negli altri periodi di volta in volta concordati fra Regione e Direzione Regionale VV.F..

Si fa riferimento, ad esempio, ai periodi di "allerta AIB" seguenti l'emissione di un "avviso di criticità regionale" o alle situazioni più critiche caratterizzate da scenari di interfaccia (anche solo potenziali) o comunque da incendi di complessità tale da costituire un serio pericolo anche per gli stessi operatori AIB;

- c) per il concorso alla lotta attiva,
 - squadre VV.F. (n. 1 capo partenza + n. 4-5 addetti + almeno n. 1 automezzo allestito AIB) in disponibilità attivate, su richiesta di Regione (SOR PC) tramite il COR AIB, nei periodi in cui vige lo "stato di alto rischio incendi boschivi" formalmente dichiarato da Regione e in altri periodi concordati, con particolare riguardo per quelli di "allerta AIB" seguenti l'emissione di un "avviso di criticità regionale";
- d) per i servizi di cui alle lettere da d) a g) del comma 1 del presente articolo,
 - qualificate risorse VV.F. secondo necessità.

Articolo 4*(Gestione delle emergenze incendi)*

1. Il "codice" a cui l'intero sistema AIB regionale fa riferimento per svolgere al meglio le attività AIB è rappresentato dal vigente "Piano AIB. Ogni attore di tale sistema deve quindi conoscerne i contenuti e applicare le procedure dallo stesso stabilite;
2. I criteri e le modalità generali con cui operano concordemente il Corpo, la Regione e le altre componenti afferenti al sistema regionale AIB, con particolare riguardo per le procedure operative e per i conseguenti standard formativi, sono precisati nell'Allegato tecnico che fa parte integrante della Convenzione.

Articolo 5*(Oneri finanziari a carico di Regione e modalità di erogazione dei fondi)*

1. Regione Lombardia concorre alle spese sostenute dal Corpo per lo svolgimento delle attività previste della presente convenzione, in aggiunta alle risorse tecnologiche e strumentali messe a disposizione secondo quanto previsto dall'articolo seguente, con un contributo finanziario annuale pari a € 300.000,00 (diconsi TRECENTOMILA/00), a copertura de:

- il servizio di coordinamento della lotta attiva di cui alla voce a) dell'articolo 2, reso con connotazione di continuità nell'intero anno solare;
- il servizio di disponibilità prestato, per le funzioni b) e c) del medesimo articolo 2;
- il servizio svolto per l'espletamento dei compiti convenzionali di cui alle voci da d) a g), salvo possibili collaborazioni comportanti un rilevante impegno di risorse umane e strumentali.

Il contributo indicato comprende anche il ristoro della partecipazione a tutte le attività preparatorie e programmatiche delle attività antincendio boschivo, nonché delle spese per lavoro ordinario e straordinario, di missione e per il consumo dei pasti del personale impiegato nell'attività AIB, per la minuta manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature AIB e per il consumo presunto di gasolio degli automezzi fuoristrada.

2. L'importo dovuto per ogni anno di durata della convenzione è versato da Regione, in un'unica soluzione, in conto entrate dello Stato, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - Capo XIV - Art. 11 presso la Tesoreria dello Stato di Milano, per la successiva assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo, entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte della Direzione regionale VV.F. Lombardia, di una documentata relazione annuale sui servizi erogati a fronte delle attività previste nell'ambito della presente convenzione.
3. Regione invia tempestivamente al Corpo comunicazione dell'avvenuto versamento con allegata la relativa quietanza.
4. Ogni eventuale onere eccedente la previsione di spesa di cui sopra sarà a carico del Corpo.

5. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al presente articolo è affidata al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 6

(Risorse logistiche, tecniche e strumentali a carico della Regione)

- **Apparati radio**

Atteso che le comunicazioni radio sul teatro delle operazioni sono fondamentali per la buona riuscita degli interventi e per la sicurezza degli operatori, Regione assicura i collegamenti radio tra il Corpo, gli Enti territoriali competenti per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (Province, Comunità Montane, enti gestori di Parchi e Riserve regionali) e le Organizzazioni di volontariato AIB, mettendo a disposizione dello stesso Corpo, in comodato d'uso gratuito, un numero adeguato, commisurato alle esigenze prospettate, di apparati radio ricetrasmittenti con le frequenze regionali AIB e di apparati radio TBT per le comunicazioni radio con i mezzi aerei, completi di carica batterie.

Contestualmente il Corpo assicura, da parte dei reparti dipendenti, l'impiego degli apparati radio ricevuti e la verifica della loro funzionalità, curando altresì l'aggiornamento degli elenchi degli apparati in comodato d'uso e provvedendo a segnalare a Regione gli eventuali malfunzionamenti, le necessità di manutenzione, di messa fuori uso e di sostituzione degli stessi.

- **Dati e banche dati**

L'accesso alle banche dati e la disponibilità di dati, in particolare di cartografia e rappresentazione del territorio regionale, sono particolarmente utili alle finalità di cui alla presente Convenzione. Per questo Regione, che cura le attività di monitoraggio e controllo del territorio attraverso i propri sistemi informativi, mette a disposizione le proprie banche dati anche al Corpo. Tale risorsa è regolamentata tramite opportune intese.

- **Iniziative formative**

L'aggiornamento del personale nelle materie AIB è particolarmente importante per cui Regione favorisce la partecipazione di personale VV.F. ad iniziative formative, corsi, seminari, attività di aggiornamento in materia AIB organizzati o promossi dalla stessa Regione.

Articolo 7

(Impegni comuni alle Parti)

1. Le Parti contraenti si impegnano:

- a. ad assicurare il reciproco e tempestivo scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente Convenzione, come ad esempio le segnalazioni di incendi dalle Sale Operative Provinciali VV.F. alla SOR PC – COR AIB – SOUP, dati riferiti agli incendi etc., o comunque utili per le finalità che essa persegue. Ciò riguarda anche eventuali comunicati stampa, materiale informativo, materiale fotografico etc. che espressamente siano riferibili alle suddette attività;
- b. ad allineare gli aspetti operativi riguardanti le attività di cui alla presente Convenzione, con particolare riguardo agli standard formativi, alle abilitazioni, alle procedure operative, con quanto stabilito dal Piano AIB;

- c. a valutare congiuntamente in corso d'opera l'idoneità del presente accordo in termini di efficacia ed efficienza rispetto alle finalità perseguite ed a provvedere ai conseguenti aggiornamenti ed adeguamenti operativi;
 - d. a far mantenere ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività di cui al punto 1. Tali dati ed informazioni potranno essere divulgati, congiuntamente o da una Parte, solo per fini istituzionali e, nel caso dei risultati, sempre informandone l'altra Parte e citando il contributo ad essi fornito dalla medesima.
2. I dati personali forniti o raccolti in conseguenza della Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità indicate ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. I responsabili del trattamento dei dati personali sono per Regione il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e per il Corpo il Direttore pro-tempore della Direzione regionale VV.F. Lombardia.

Articolo 8

(Commissione paritetica e risoluzione delle controversie)

1. All'entrata in vigore della presente Convenzione sarà istituita una Commissione paritetica formata da quattro membri, di cui due individuati dal Corpo e due individuati dalla Regione.
2. Essa ha la funzione di monitoraggio e di verifica dell'attuazione della Convenzione, di eventuale proposizione di nuove attività che si rendessero necessarie nel periodo di validità dello stesso atto, può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla Convenzione anche alla luce dei risultati della verifica predetta, nonché di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e può essere altresì convocata su richiesta di una delle Parti.
4. Eventuali controversie dovranno essere affrontate dalla Commissione Paritetica entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle Parti all'altra, con la quale si solleva la questione controversa.
5. Ove non fosse possibile risolvere le eventuali controversie secondo quanto indicato al punto precedente, le questioni saranno rimesse a livello istituzionale.

Articolo 9

(Clausola di esecutività)

L'esecutività della presente convenzione è subordinata ai controlli preventivi di legittimità e di regolarità amministrativo – contabile presso i competenti Organi di controllo.

Articolo 10

(Registrazione, oneri fiscali, tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firme digitali delle Parti sottoscriventi, con registrazione esclusivamente in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico

della Parte richiedente. L'accordo è esente da imposta di bollo, così come previsto dall'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

2. Le attività della presente Convenzione, in quanto riferite ad amministrazioni pubbliche svolgenti fini istituzionali, sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11

(Durata dell'Accordo, rinnovo, disdetta, modifiche ed integrazioni)

1. La Convenzione entrerà in vigore al quindicesimo giorno dalla stipula, così come previsto dall'Accordo Quadro Nazionale approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, a seguito di firma digitale da parte dei rappresentanti autorizzati alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed avrà, da allora, validità fino al 31 dicembre
2. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, con formale disdetta da notificarsi alla controparte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza proposta.
3. Le Parti si riservano altresì la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo in relazione a processi interni di riorganizzazione delle Parti, a rilevanti innovazioni legislative, a fatti specifici, di ordine amministrativo e formale, ed a eventuali nuove attività richieste al Corpo da Regione.
4. La mancata corresponsione da parte della Regione del contributo finanziario annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 a Milano, data della firma digitale.

Per la Regione Lombardia

Per il Ministero dell'Interno
Il Prefetto di Milano

Per il Corpo Nazionale VV.F.
Direzione Regionale Lombardia

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO – LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

ALLEGATO TECNICO

Principi generali

Regione Lombardia attua gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi e, quindi, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, verifica allarme e spegnimento, attraverso il proprio sistema regionale AIB cui concorre, in base alla presente convenzione, anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – nel seguito semplicemente il Corpo.

A tale fine, il Corpo, con proprio personale, mezzi e attrezzature (sia proprie che concesse in comodato d'uso gratuito da Regione) garantisce i servizi convenzionati previsti dalla presente Convenzione.

Le attività stabilite all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione, concernenti il coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale (attività di sala operativa specializzata) e lo svolgimento della funzione di Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), sono svolte secondo le procedure operative stabilite dal Piano AIB. La Direzione regionale VV.F. forma quindi il personale VV.F. Lombardia sui contenuti e sulle procedure operative in esso contenute.

Ai sensi del D.Lgs. 139/2006, come modificato dal D.Lgs. 97/2017, l'impiego del personale VV.F. nelle attività previste in Convenzione costituisce, a tutti gli effetti, servizio d'istituto.

Per la buona riuscita degli interventi e per la sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi Regione Lombardia mette a disposizione la propria rete radio regionale dedicata alle attività AIB a tutti gli attori (Regione, Enti territoriali Forestali, OO.VV.) compresi, ora, gli operatori VV.F..

Gli stessi attori sono quindi tenuti all'utilizzo della stessa nel rispetto delle regole fissate dal Piano AIB – in particolare sulla gerarchia delle comunicazioni – anche in considerazione del fatto che vari Enti territoriali si sono dotati di una propria rete radio distinta dalla precedente.

A tale fine potranno essere organizzati opportuni incontri addestrativi fra i citati attori del sistema.

Sale operative

Il coordinamento nello scacchiere regionale delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è assicurato, nei vari periodi dell'anno (Ordinario – Allerta – Alto rischio) e su tutto il territorio regionale, dal **COR AIB** (Centro Operativo Regionale Antincendi boschivi) VV.F. di Curno, comprende, in linea di massima:

- la ricezione delle segnalazioni di incendi boschivi dalle SSOO 115, dal 1515 o da altra fonte es. cittadino;
- l'attivazione della loro verifica
 - la verifica della segnalazione pervenuta è disposta dal COR AIB all'Ente forestale competente, che provvede attraverso le proprie squadre AIB,
 - in caso di partenza anche di squadre VV.F., il COR AIB ne avvisa tempestivamente l'Ente e lo mantiene aggiornato sull'esito di tale intervento;
- l'avvio, in caso di conferma dell'incendio boschivo, delle procedure previste dal Piano (punto 6.2) per la gestione dell'attività AIB e, tempestivamente, l'informazione alla S.O. 115 competente, alla Centrale Operativa dell'Arma dei Carabinieri 1515 e alla SOR PC;
- la presa d'atto della presenza, su ciascun evento che lo necessiti, del DOS dell'Ente competente e, in mancanza, per assenza o indisponibilità dello stesso, la ricerca ed invio sul posto di altro DOS. Questo viene individuato nell'Elenco regionale dei DOS riconosciuti, scelto fra i DOS disponibili con il criterio della rapida impiegabilità (DOS che impiega meno tempo ad arrivare sul teatro delle operazioni fatte salve condizioni di rischio incendi nella zona di provenienza);
- il mantenimento di un continuo collegamento con il DOS presente su ciascun evento o, sino all'arrivo del DOS, con il caposquadra AIB che organizza e coordina le operazioni di estinzione in riferimento alla propria squadra;
- la supervisione del corretto uso della rete radio regionale AIB dai vari teatri delle operazioni di spegnimento;
- il ricevimento delle richieste di intervento dei mezzi aerei regionali e nazionali dai vari teatri delle operazioni e, previa valutazione delle stesse, l'attivazione dei velivoli d'intesa rispettivamente con la SOR PC o tramite il COAU
 1. l'attivazione dei velivoli della flotta regionale consiste nell'impiego, da parte del COR AIB, degli elicotteri "disponibili" presso le basi operative dislocate sul territorio della Regione e nella richiesta alla SOR PC, della eventuale disponibilità di ulteriori velivoli "integrativi",
 2. l'attivazione dei velivoli della flotta di Stato avviene in osservanza delle procedure previste dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'applicazione delle procedure per la disattivazione e riattivazione delle linee elettriche di alta ed altissima tensione;
- l'invio, ove ritenuto opportuno, delle squadre elicooperanti in servizio presso le basi elicotteristiche regionali;
- la richiesta alla SOR PC, qualora necessario, dell'attivazione di squadre volontarie con elevata specializzazione che lo stesso COR possa impiegare al di fuori del territorio di loro competenza;
- la ricerca ed invio sul posto, su eventuale richiesta del DOS competente, di altro personale formato DOS per integrare la catena di comando (Direzione delle operazioni di spegnimento), anch'esso individuato nell'Elenco regionale dei DOS riconosciuti, scelto con il criterio della rapida impiegabilità (DOS che impiega meno tempo ad arrivare sul teatro delle operazioni fatte salve condizioni di rischio incendi nelle zone di provenienza);
- il costante monitoraggio degli eventi (incendi boschivi, territoriali o d'interfaccia) in atto;
- la tempestiva informazione alla SOR PC sulla evoluzione degli incendi in atto, con particolare riguardo per quelli che richiedano (in atto o in potenza) il soccorso e/o l'assistenza alle persone.

La **SOR PC**, oltre a svolgere il coordinamento delle attività di protezione civile eventualmente determinate dagli incendi boschivi in atto, supporta il COR AIB nei suoi compiti curando in particolare le sotto elencate macro-attività:

- l'assistenza tecnica e scientifica al COR AIB anche ai fini del collegamento dello stesso con le strutture territoriali del Corpo;
- il mantenimento e la comunicazione al COR AIB dell'elenco aggiornato dei DOS riconosciuti da Regione;
- la raccolta, e la comunicazione periodica al COR AIB, delle disponibilità dei DOS riconosciuti da Regione che afferiscono agli Enti;
- la supervisione della flotta aerea regionale tramite
 - la presa d'atto dell'impiego, da parte del COR AIB, degli elicotteri "disponibili" presso le basi operative dislocate sul territorio della regione,
 - la comunicazione al COR AIB, su sua richiesta, degli ulteriori velivoli "integrativi";
- la comunicazione al COR AIB, su sua richiesta, della disponibilità di squadre volontarie con elevata specializzazione che il COR AIB possa impiegare al di fuori dal territorio di loro competenza.

La **SOR PC** comunica "*immediatamente*" al COR AIB, e viceversa, le eventuali segnalazioni di incendio ricevute direttamente.

Inoltre, per agevolare il Corpo nel previsto inserimento dei dati di riferimento di ogni incendio nel Sistema dedicato ALINA (Allertamento Incendi in Atto), di ogni incendio, anche qualora non sia intervenuto il personale VV.F., comunica al COR AIB i seguenti dati minimi:

- comune (e località) colpito da incendio;
- estensione dell'incendio (in ettari);
- superficie interessata dall'incendio (boscata o non boscata);
- fotografie e video della situazione in essere;
- mezzi aerei impiegati (elicotteri della flotta regionali e dello Stato);
- personale intervenuto (VV.F., CC.F. Volontari, altro);
- eventuali infortuni occorsi.

La **SOUP**, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 353/2000 viene attivata nelle fattispecie previste dal Piano AIB, per garantire il coordinamento delle attività tra le strutture regionali, le strutture statali e le organizzazioni di volontariato AIB. Tale attivazione avviene mediante provvedimento del Dirigente responsabile di Regione e, in tal caso, la Direzione regionale VV.F. fornisce qualificati operatori VV.F. a tale struttura.

Le **SS.OO.115** dei Comandi provinciali VV.F. della Lombardia assicurano stretta collaborazione con il COR AIB e la SOUP, ove costituita.

Quando le SS.OO.115 ricevono eventuali segnalazioni di principi d'incendio di vegetazione (boschivo o territoriale) anche attraverso i canali convenzionali per la segnalazione delle emergenze (NUE), informano "*immediatamente*" il COR AIB che, come già indicato, provvede ad avvisare tempestivamente l'Ente Forestale territorialmente competente e, in caso di conferma dell'evento, la **SOR PC**.

Fermo restando che, in base al Piano AIB, la verifica della segnalazione pervenuta è disposta dal COR AIB all'Ente forestale competente, il Comando provinciale VV.F., in base alle notizie acquisite, può inviare sul posto una propria squadra dandone contestuale notizia al COR AIB.

In tal caso, come già previsto, il COR AIB avvisa tempestivamente l'Ente e lo mantiene aggiornato sull'esito di tale intervento.

Direttore Operazioni di Spegnimento (DOS)

Il DOS è il responsabile apicale dell'intervento di spegnimento di un incendio boschivo; il personale che svolge tale funzione è in possesso di specifica abilitazione riconosciuta dalla Regione in base al superamento del percorso formativo previsto nel Piano AIB o altro percorso formativo riconosciuto, dalla stessa Regione, come equivalente.

La funzione di DOS infatti, oltre che a personale dipendente dagli Enti o dalle Associazioni di volontariato AIB, *può essere svolta da personale di Istituzioni attraverso forme di convenzionamento con Regione Lombardia (punto 6.1.4 del Piano AIB).*

L'elenco complessivo dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di DOS (incaricati da ciascun Ente ovvero, a seguito della Convezione, appartenenti ai VV.F. della Lombardia) è tenuto costantemente aggiornato da Regione.

A tale scopo la Direzione regionale VV.F. Lombardia trasmette periodicamente alla SOR PC l'elenco del proprio qualificato personale da inserire in tale elenco.

Le eventuali "reperibilità" del personale abilitato DOS afferente agli Enti territoriali, raccolte dalla SOR PC, sono comunicate al COR AIB per l'inserimento in apposito calendario.

Le modalità di distribuzione giornaliera sul territorio regionale del personale VV.F. abilitato, redatte dalla Direzione regionale VV.F. d'intesa con i Comandi provinciali, sono inserite nel medesimo calendario a disposizione del COR AIB.

Lo stesso calendario è comunicato, per doverosa conoscenza, anche alla SOR PC.

Laddove la verifica di una segnalazione di incendio boschivo, disposta dal COR AIB, confermi l'esistenza di un incendio boschivo "conclamato", l'Ente forestale territorialmente competente invia sul posto il proprio DOS, se non già presente.

Qualora l'Ente territorialmente competente non sia in grado di inviare tempestivamente un proprio DOS, il COR AIB, tenuto conto anche del calendario delle "reperibilità", invia sul posto altro personale abilitato DOS (iscritto cioè nell'Elenco regionale dei DOS abilitati, compresi quindi i DOS-VV.F.) disponibile, notiziandone il suo Ente di riferimento e la SOR PC.

In tal caso l'Ente forestale territorialmente competente gli assicura il supporto del proprio Responsabile AIB/Referente operativo AIB/Capo squadra OO.VV. o comunque di personale dell'Ente, per le comunicazioni con le squadre del volontariato AIB, per la loro gestione, per l'impiego delle risorse disponibili per l'attività di spegnimento e per il supporto logistico necessario alla miglior soluzione delle criticità presenti sul teatro delle operazioni.

Prima dell'arrivo del DOS in posto, le operazioni di contrasto all'incendio boschivo, come già previsto nel Piano AIB, sono decise dal Referente Operativo/Caposquadra AIB dell'Ente. Nel caso sia presente in loco anche una squadra VV.F., il capo partenza VV.F. e il Referente Operativo/Caposquadra AIB dell'Ente, concordano insieme come meglio operare nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

Qualora l'evoluzione dell'incendio conclamato porti a situazioni di maggiore complessità/pericolosità (p.e. con la necessità di settorializzazione dell'incendio stesso), sulla base delle esigenze rappresentate dal DOS sul posto, vengono inviate dal COR AIB,

se disponibili, ulteriori risorse abilitate DOS ad integrazione della catena di comando, anch'esse individuate con il criterio della rapida impiegabilità.

Tale personale, giunto sul posto, si rapporta con il DOS già presente e, d'intesa con lo stesso, assume uno dei ruoli della catena di comando (per esempio la responsabilità di un "settore" o di una funzione ovvero la stessa responsabilità del "teatro") che viene attuata in loco; tale catena di comando comprende anche i capi squadra delle unità d'intervento del volontariato AIB ed i capi-partenza delle eventuali squadre VV.F. presenti in posto.

In caso di incendio che, per la sua localizzazione, estensione e diffusività richieda (in atto o in potenza) il soccorso e/o la assistenza di persone o possa colpire strutture o infrastrutture di rilevante importanza, il coordinamento fra le operazioni di soccorso e l'attività di lotta attiva all'incendio boschivo, è assunta dal personale VV.F.. Allo scopo il ROS VV.F. e il DOS - "responsabile del teatro" presente sul posto collaborano, nel rispetto dei relativi ruoli.

Mezzi aerei AIB

Per quanto riguarda i mezzi aerei AIB della flotta regionale, il DOS presente sul posto dirige il loro intervento direttamente o tramite delega ad altro personale afferente alla catena di comando predisposta.

Come previsto dal Piano Regionale AIB, spetta al DOS sul posto richiedere al COR AIB l'intervento dei velivoli AIB della flotta dello Stato e, direttamente o tramite delega ad altro personale abilitato DOS afferente alla catena di comando predisposta, coordinarne l'intervento.

Squadre VV.F. boschive

Allo scopo di fornire una efficace integrazione operativa alle risorse del Volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia attiva squadre VV.F. specificamente preposte all'antincendio boschivo su richiesta di Regione

Tali squadre VV.F. boschive, possono essere impiegate anche in servizi di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ovvero di servizi esterni, anche mobili, di presidio avanzato di aree a particolare incidenza del fenomeno incendi.

Tali servizi sono conseguenti a proposte della Regione, d'iniziativa o a seguito di segnalazioni e/o richieste avanzate dagli Enti Forestali o dal Corpo, valutate congiuntamente fra il Corpo stesso e la Regione.

Tali squadre VV.F. boschive sono costituite da 1 capo-partenza + 4-5 operatori collocate in disponibilità presso sedi VV.F. (o sedi temporaneamente a disposizione del Corpo), che si trovino in posizione strategica rispetto alle aree più colpite dagli incendi.

A seguito della richiesta di Regione, la predisposizione delle suddette squadre VV.F. boschive avviene quanto prima e comunque entro le 12 ore.

Per ragioni organizzative, il periodo minimo di impiego delle squadre, in disponibilità o in attività, è fissato di regola pari a 4 turni (da 12 ore).

In caso di necessità le squadre VV.F. boschive ricevono l'attivazione operativa dal COR AIB, d'intesa con i rispettivi Comandi provinciali.

Attività di formazione

Il Corpo garantisce, in convenzione, la formazione e l'addestramento del proprio personale VV.F. della Lombardia anche sulle procedure contenute nel Piano AIB.

Al riguardo, ai fini della massima omogeneizzazione possibile, Regione Lombardia, sia direttamente sia tramite gli Enti formatori da essa accreditati (Scuola Superiore di Protezione Civile – S.S.P.C.), si avvale di qualificato personale VV.F. nell'attività di indirizzo e pianificazione delle iniziative di formazione previste dal Piano AIB.

D.g.r. 18 marzo 2019 - n. XI/1402

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 - n. XI/64;

Richiamati:

- d.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 «Programma triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- d.g.r. XI/1332 del 4 marzo 2019 «Programma operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo - (a seguito di parere della commissione consiliare)»;

Visti:

- l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 - Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
- le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che «lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica» e «le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano ... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)»;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il decreto legislativo n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e in particolare l'art. 12;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- il d.l. 244/2016 (convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017) che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017 in materia di registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- la legge 57/2001 ed il recente d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- la d.g.r. n. X/7551 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018/2020»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) con riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in particolare:

- il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio;
- il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi;

- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 20 dicembre 2017 - numero SA.49905, con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018 - 2020»;

Considerato che in materia di cultura la Regione può concedere contributi per il sostegno di progetti e iniziative, relativamente agli Ambiti di intervento sotto elencati con i rispettivi riferimenti agli articoli della l.r. n. 25/2016:

1. Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art.8);
2. Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
3. Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
4. Valorizzazione di musei (art.16);
5. Aree e parchi archeologici (art.17);
6. Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
7. Promozione educativa e culturale (art. 26);
8. Promozione della musica e della danza (art. 32);
9. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 33);
10. Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

Considerata la necessità di garantire *ex ante* criteri minimi uniformi per valutare le tipologie di finanziamento regionale al settore culturale così da permettere, l'emanazione di regimi o aiuti ad hoc con inquadramento e motivazione conformi al diritto dell'UE, come richiesto sia a seguito della politica della Commissione di modernizzazione della disciplina aiuti, sia dagli obblighi di condizionalità *ex ante* propria dei Regolamenti inerenti i Fondi strutturali europei;

Visto il considerando (72) del reg. UE 651/2014 che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possano non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. X/7551/2017 e con quanto indicato nei capitoli 2.6,6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri) le iniziative relative ai seguenti Ambiti di intervento riconducibili agli articoli della l.r. n. 25/2016:

- Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
- Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- Valorizzazione di musei (art.16);
- Aree e parchi archeologici (art.17);
- Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
- Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

Valutato, in particolare, che le attività previste negli Ambiti «Aree e parchi archeologici» e «Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e itinerari culturali», coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. n. X/7551 del 18 dicembre 2017, tenendo conto anche del Considerando 72 del reg. (UE) 651/2014 rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico; esse, in particolare, potranno riguardare solo interventi

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

finalizzati alla conoscenza, fruizione pubblica, al miglioramento dell'accessibilità e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, degli itinerari culturali e dei siti Unesco, interventi urgenti di recupero di beni culturali mobili ed immobili destinati ad attività culturali;

Ritenuto inoltre che gli interventi di cui al punto precedente «Aree e parchi archeologici» e «Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e itinerari culturali» non potranno considerare attività economiche se non in misura residuale;

Dato atto inoltre che, relativamente all'Ambito riconducibile all'art. 8 della l.r.25/2016 «Soggetti Partecipati da Regione Lombardia» (con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo) e all'Ambito riconducibile all'art. 32 della l.r. 25/2016 «Promozione della musica e della danza», in data 18 aprile 2017, sono state approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Considerato che per le attività relative ai seguenti Ambiti:

- Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
- Promozione educativa e culturale (art. 26);
- Promozione della Musica e della Danza (art. 32);
- Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva (art. 33);

potranno essere presentati progetti con differente dimensione, localizzazione e bacino di utenza, e sarà pertanto necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;

Considerato che le attività relative agli Ambiti di cui al punto precedente:

1. potranno avere rilevanza non economica o non incidere, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, perché:

- finalizzate a sostenere la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;
- possono presupporre una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione; e pertanto non rilevano ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;

2. potranno - per dimensione e portata degli eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione - presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione, in tal caso:

- gli stessi saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
- come previsto dai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, come previsto dai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 i metodi di calcolo all'interno delle misure attuative potranno essere:
 - per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
 - per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione (funding gap); ciò deve essere garantito ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa, per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE)

n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

- sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;

Considerato, inoltre, che le iniziative aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2 del punto precedente saranno adottate e attuate nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse; a tale proposito sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;

Ritenuto che i finanziamenti a valere sui bandi/Avvisi, rilevanti ai fini della normativa sugli aiuti di stato, che saranno adottati a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati:

- a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;
- a imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Visti:

- il d.lgs. 33/2013 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2019 n. XI/1222, che prevedono il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico inadempienti in materia di pubblicazione e trasparenza e comunque prima della verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, circa l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016;

Preso atto che i dirigenti pro tempore delle Strutture regionali competenti provvederanno agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm. e ii. in tema di registro nazionale aiuti, sopra richiamati;

Ritenuto, opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali, per progetti e iniziative culturali, relativamente agli Ambiti di intervento di cui ai seguenti Allegati A (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione):

- A1 Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
- A2 Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
- A3 Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- A4 Valorizzazione di musei (art.16);
- A5 Aree e parchi archeologici (art.17);
- A6 Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
- A7 Promozione educativa e culturale (art. 26);

- A8 Promozione della musica e della danza (art. 32);
- A9 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 33);
- A10 Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

Ritenuto di sostenere per l'anno 2019 i soggetti pubblici e privati che operano in campo culturale attraverso i seguenti strumenti:

- bandi per la selezione di progetti relativi a promozione educativa e culturale, biblioteche e archivi storici, musei, promozione e diffusione delle attività cinematografiche, audiovisive, musicali e di danza, aree archeologiche e Siti Unesco, patrimonio immateriale;
- collaborazioni con Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

Dato atto:

- che le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 6.058.667,00, e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2019 e 2020;
- che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con appositi atti di variazione a seguito di economie tra i vari ambiti nonchè per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che ne individuano i beneficiari;

Considerata la suddivisione delle risorse tra i vari ambiti come segue:

A2 - € 550.000,00 per la concessione di contributi per la valorizzazione della lingua lombarda e del patrimonio immateriale (art. 13 e art. 24):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 112.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 300.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 37.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

- Linea 1 € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e feste tradizionali;
- Linea 3 € 150.000,00 per progetti relative alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali

A3 - € 450.667,00 per la concessione di contributi a favore di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 233.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 105.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 77.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

A3 € 650.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 300.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 187.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 100.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 62.500,00

A4 - € 400.000,00 per la valorizzazione dei musei e delle raccolte museali (art. 16):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 33.333,00

A4 - € 800.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (art. 16)

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 350.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 250.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 116.667,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 83.333,00

A5 - € 100.000,00 per progetti di valorizzazione e promozione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 25.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 50.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 8.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 16.667,00

A5 - € 500.000,00 per il miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 175.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 200.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 58.333,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 66.667,00

A6 - € 180.000,00 per promozione di siti Unesco e degli itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 100.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 33.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 11.667,00

A6 - € 1.000.000,00 per il miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 442.625,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 307.375,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 147.541,67

Capitolo 5.01.203.12075 per € 102.458,33

A7 - € 830.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale (art. 26):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 422.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 140.833,00

- € 630.000,00 iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali;
- € 200.000,00 per iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo;

A8 - € 328.000,00 per la concessione di contributi nel settore musicale e di danza (art. 32):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 246.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 82.000,00

A9 - € 130.000 per la concessione di contributi nel settore cineaudiovisuale (art. 33):

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 97.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

A10 - € 140.000 per la concessione di contributi per la catalogazione del patrimonio culturale (art. 38):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 63.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 42.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 14.000,00

Acquisito in data 12 marzo 2019 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 «Individuazione dei componenti del Comitato di valutazione Aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 3839/2015 all. F»;

Ritenuto infine di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali 2019, per progetti e iniziative culturali, relativamente agli Ambiti di intervento di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- A1 Soggetti partecipati da Regione Lombardia (art. 8);
- A2 Patrimonio immateriale e lingua Lombarda (artt. 13, 22 e 24);
- A3 Valorizzazione di biblioteche e archivi storici (artt. 14 e 15);
- A4 Valorizzazione di musei (art. 16);
- A5 Aree e parchi archeologici (art. 17);
- A6 Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e Itinerari culturali (artt. 18 e 20);
- A7 Promozione educativa e culturale (art. 26);
- A8 Promozione della musica e della danza (art. 32);
- A9 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 33);
- A10 Catalogazione patrimonio culturale (art. 38);

2. di stabilire con riferimento ai seguenti Ambiti di intervento e relativi allegati:

- A1 Soggetti partecipati da Regione Lombardia (con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo);
- A7 Promozione educativa e culturale;
- A8 Promozione della musica e della danza;
- A9 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

che in sede istruttoria dei progetti presentati, sarà valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili, come aiuto di Stato, tenendo anche in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo approvate dal Coordinamento Tecnico Stato Regioni e Province Autonome. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

3. di stabilire che i finanziamenti a favore degli ambiti di intervento di cui al punto 2 che svolgono attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551;

4. di definire l'ammontare complessivo per la concessione di contributi per progetti, iniziative e interventi culturali in € 6.058.667,00 e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2019 e 2020, e che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con apposite atti di variazione a seguito di economie tra i

vari ambiti nonchè per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che ne individuano i beneficiari, suddivise come segue:

A2- € 550.000,00 per la concessione di contributi per la valorizzazione della lingua lombarda e del patrimonio immateriale (art. 13 e art. 24):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 112.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 300.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 37.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

- Linea 1 € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e feste tradizionali;
- Linea 3 € 150.000,00 per progetti relativi alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali;

A3 - € 450.667,00 per la concessione di contributi a favore di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 233.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 105.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 77.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

A3 € 650.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi storici (art. 14 e 15):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 300.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 187.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 100.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 62.500,00

A4 - € 400.000,00 per la valorizzazione dei musei e delle raccolte museali (art. 16):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 33.333,00

A4 - € 800.000,00 per il miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (art. 16):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 350.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 250.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 116.667,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 83.333,00

A5 - € 100.000,00 per progetti di valorizzazione e promozione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 25.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 50.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 8.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 16.667,00

A5 - € 500.000,00 per il miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (art. 17):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 175.000,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 200.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 58.333,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 66.667,00

A6 - € 180.000,00 per promozione di siti Unesco e degli itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 100.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 35.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 33.333,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 11.667,00

A6 - € 1.000.000,00 per il miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20):

Bilancio 2019

Capitolo 5.01.203.12830 per € 442.625,00

Capitolo 5.01.203.12075 per € 307.375,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.01.203.12830 per € 147.541,67

Capitolo 5.01.203.12075 per € 102.458,33

A7 - € 830.000,00 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale (art. 26):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 200.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 422.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 66.667,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 140.833,00

- € 630.000,00 iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali;
- € 200.000,00 per iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che siano contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo;

A8 - € 328.000,00 per la concessione di contributi nel settore musicale e di danza (art. 32):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 246.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 82.000,00

A9 - € 130.000,00 per la concessione di contributi nel settore cineaudiovisuale (art. 33):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12083 per € 97.500,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

A10 - € 140.000,00 per la concessione di contributi per la catalogazione del patrimonio culturale (art. 38):

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 63.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 42.000,00

Bilancio 2020

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 14.000,00

5. di demandare ai Dirigenti competenti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione e gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA;

6. di demandare a successivi provvedimenti la possibilità di accogliere le proposte pervenute dagli enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla stessa Regione, così come indicato nell'allegato A1, ferma restando la disponibilità di risorse su capitoli della Direzione;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

Procedura per l'assegnazione di contributi economici ai soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 l.r. 25/2016

L'art. 8 della l.r. 25/2016, comma 1, stabilisce che *“la Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche id respiro nazionale e internazionale”*.

Per enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla Regione, ai sensi del suddetto articolo 8, si intendono i soggetti per i quali:

1. La partecipazione di Regione Lombardia è prevista dalla legge;
2. Regione Lombardia ha deliberato l'adesione e la partecipazione ai sensi della l.r. 50/1986

Il comma 2 del richiamato art. 8, stabilisce che *“la Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali”*.

Regione individua quindi nei soggetti partecipati un efficace strumento e supporto per la realizzazione delle strategie e priorità individuate dagli atti di programmazione in ambito culturale e intende sostenere l'attività dei predetti soggetti, mediante contributi di natura economica e organizzativa in relazione a specifiche proposte progettuali di particolare interesse regionale, di alto livello qualitativo o innovativo, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza, economicità e imparzialità

Regione Lombardia invita pertanto i soggetti partecipati a inviare, nel corso dell'anno 2019, proposte progettuali relative agli ambiti di attività definiti dall'art. 2 della l.r. 25/2016 e secondo le priorità individuate nei documenti di Programmazione culturale regionale vigenti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it.

Iniziative finanziabili

Le proposte progettuali, relative ad attività o interventi dell'anno in corso, potranno avere ad oggetto:

- Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni, ecc.;
- Esecuzione di opere o lavori nonché realizzazione e/o acquisto di forniture, allestimenti e simili destinati alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà o in disponibilità del richiedente.

Criteri di valutazione

Nella selezione dei progetti sarà data priorità alle proposte che dimostrino capacità consolidata nella gestione e organizzazione di iniziative ed eventi di forte impatto sul pubblico che contribuiscono alla crescita culturale della società lombarda. In particolare, la valutazione dei progetti avverrà in osservanza ai seguenti criteri:

1. Coerenza e adeguatezza della proposta rispetto alla programmazione regionale e alle priorità dell'Amministrazione;
2. Presenza di significativi elementi di qualità artistico-culturale con riferimento all'ambito e alla tematica proposta;
3. Sostenibilità organizzativa ed economica del progetto e capacità di attrarre forme di finanziamento ulteriori rispetto a quelle regionali;

4. Adeguatezza del piano di fattibilità dove precisare modi, tempi, costi, cronoprogramma, quota di cofinanziamento e previsioni di impatto.

Modalità di sostegno: interventi e spese ammissibili

Possono essere concessi, per i progetti selezionati e compatibilmente con le risorse previste nella programmazione regionale:

- un contributo economico non superiore al 70% del costo complessivo delle iniziative, eventi, manifestazioni, previste in progetto e realizzate nell'anno in corso;
- un contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese riferibili all'anno in corso per lavori, acquisto di beni strumentali;
- l'eventuale supporto della comunicazione istituzionale e l'utilizzo di spazi regionali;

Le modalità di sostegno di cui al presente paragrafo possono essere erogate anche in presenza dei contributi di gestione ai soggetti partecipati ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero in forza di altre disposizioni ad hoc o contenute negli statuti dei singoli enti.

Procedura di valutazione

I progetti saranno esaminati da una Commissione costituita con decreto del Direttore Generale Autonomia e Cultura che ne individua composizione, compiti e regole di funzionamento.

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte, e alla individuazione delle modalità di sostegno, sulla base dei criteri e principi di cui al presente provvedimento.

Aiuti di Stato

Con riferimento ai soggetti che non svolgono attività di spettacolo dal vivo, i contributi saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo, solo nel caso in cui, per coprire una frazione del costo effettivo, il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali modifichi il carattere non economico delle stesse.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo, sarà valutato caso per caso se i progetti presentati siano configurabili come aiuto di Stato, ai sensi della normativa europea e tenendo in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo, approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province Autonome.

Allegato A2**AMBITO 2 - PATRIMONIO IMMATERIALE E LINGUA LOMBARDA - ART. 13, ART. 22 e ART. 24 L.R. 25/2016****INDICE**

- 1. Riferimenti normativi specifici**
- 2. Obiettivi**
- 3. Soggetti beneficiari**
- 4. Tipologie progettuali**
- 5. Linee di intervento**
- 6. Dotazione finanziaria**
- 7. Costo minimo del progetto e quota di contributo regionale**
- 8. Criteri di valutazione**
- 9. Premialità**

1. Riferimenti normativi specifici

- "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", Parigi 17 ottobre 2003 - Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
- Legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)".
- D.g.r. 5883 del 28 novembre 2016 "Determinazione in ordine all'attuazione del progetto denominato "Alpfoodway: a cross-disciplinary transnational and participative approach to Alpine food Cultural heritage" – Programma Europeo Interreg Alpine Space – Cooperation Programme 2014-2020.
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 13, art. 22 e art. 24
- D.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 "Programma operativo Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 25/2016"
- D.g.r. XI/1332 del 04/03/2019 "Programma operativo Annuale per la Cultura 2019, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 25/2016"

2. Obiettivi

- Promuovere la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di ricerca e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva per l'implementazione dell'Inventario del Patrimonio Immateriale Regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.) con priorità per le tematiche relative al gioco tradizionale e al patrimonio alimentare dei territori alpini;
- Riconoscere il valore storico e culturale di significative e rilevanti manifestazioni rituali e festive tradizionali;
- Promuovere la conoscenza della lingua lombarda in tutte le sue varianti;
- Favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale alle nuove generazioni attraverso progetti di ricerca, elaborazione e riuso creativo di materiali documentari;

- Favorire il coinvolgimento delle comunità attraverso la loro diretta partecipazione a progetti di salvaguardia del proprio patrimonio.

3. Soggetti beneficiari

I destinatari dei contributi sono:

- enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
- enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
- istituzioni culturali di interesse regionale, ecomusei riconosciuti, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale.

4. Tipologie progettuali

- Progetti di ricerca, studio e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva attinenti elementi significativi del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda nelle sue varianti;
- progetti per l'organizzazione, la valorizzazione e la promozione di eventi rituali e festivi tradizionali;
- progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza della lingua lombarda e delle sue varianti;
- progetti di salvaguardia partecipata con il coinvolgimento delle comunità locali.

5. Linee di intervento

In relazione a quanto previsto dagli strumenti di programmazione triennale e annuale sono individuate le seguenti linee e risorse finanziarie:

- **Linea 1. Progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale**

I progetti di salvaguardia possono riferirsi a uno o più elementi del patrimonio immateriale riguardanti le cinque categorie in cui si articola l'Inventario del Patrimonio Immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.: Oralità, Arti e Spettacolo, Ritualità e Pratiche sociali, Saperi naturalistici, Saperi tecnici e artigianali), con priorità per le tematiche relative al patrimonio alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale. Possono essere progetti di area tematica, coinvolgere una o più comunità di pratica, interessare ambiti territoriali diversi, avere consistenza scientifica e natura innovativa.

In particolare rientrano in questa linea d'azione:

- azioni di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che coinvolgano direttamente le comunità di interesse, di pratica o d'azione anche in attività di formazione attiva, di ricerca sul campo e/o di valorizzazione dei beni immateriali o attraverso l'organizzazione di forum tematici o territoriali che possano coinvolgere reti associative, istituti scolastici, operatori culturali e turistici;
- produzione di studi, ricerche e documentazione sonora e/o visiva, acquisizione e digitalizzazione di documentazione storica e familiare;

- redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'Inventario online del Patrimonio Immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
- produzione di documentazione multimediale di qualità.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, saranno inseriti dell'Inventario del Patrimonio Immateriale regionale Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu) e dovranno prevedere la compilazione della scheda Inventario per la pubblicazione online.

• **Linea 2. Manifestazioni rituali e festive tradizionali**

Promozione di riti religiosi e laici, feste, pratiche sociali collettive e private legate ai cicli di vita e dell'anno, o ad altri momenti significativi, nelle loro sopravvivenze e/o nelle riproposte contemporanee.

Tali manifestazioni rituali e festive tradizionali devono essere documentate da elementi che comprovino la storicità dell'evento da almeno 50 anni, anche se interrotte per periodi significativi, la qualità artistica e creativa, la connessione con il territorio e la comunità locale.

In particolare rientrano in questa linea d'azione:

- materiali di ricerca storica e contemporanea relativi ai processi partecipativi delle comunità per l'ideazione, la preparazione e lo svolgimento dell'evento rituale;
- attività di organizzazione e promozione dell'evento rituale, corredati da materiali di ricerca storica e contemporanea;
- produzione di ricerche, studi, documentazione sonora e/o visiva, acquisizione di archivi familiari, documentazione storica;
- produzione di documentazione multimediale di qualità;
- redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'Inventario online del Patrimonio Immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
- partecipazione a rassegne, eventi culturali o iniziative di interscambio culturale in ambito europeo e internazionale.

I soggetti beneficiari di contributi per l'organizzazione di manifestazioni rituali e festive tradizionali – Linea 2 – devono dimostrarne la titolarità organizzativa e/o amministrativa e contabile al fine di ottenere la concessione dell'eventuale contributo. Il progetto candidato, o singole attività previste, non potranno essere cofinanziati su altri bandi regionali o nazionali.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, saranno inseriti dell'Inventario del Patrimonio Immateriale regionale Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu) e dovranno prevedere la compilazione della scheda Inventario per la pubblicazione online.

• Linea 3. Lingua lombarda attraverso le sue varietà locali

Valorizzazione del patrimonio linguistico lombardo, che si esprime nella grande varietà delle singole voci locali, quale elemento costitutivo del patrimonio culturale e componente essenziale dell'identità sociale e storica regionale.

I progetti possono favorirne la conoscenza attraverso:

- produzione di ricerche, studi, documentazione contemporanea e storica, con priorità riferite a: lessici legati al patrimonio alimentare, lessici legati ai saperi tecnici e produttivi, toponomastica georeferenziata e creazione di inventari di toponimi.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, potranno contribuire alla elaborazione di schede lessicali da inserire nel database dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS).

6. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie ammontano a **€ 550.000,00** così suddivise sulle tre linee:

- Linea 1 **€ 250.000,00** per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 **€ 150.000,00** per progetti relativi a manifestazioni rituali e festive tradizionali;
- Linea 3 **€ 150.000,00** per progetti relativi alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali

Eventuali risorse residue assegnate a una delle tre linee sopra indicate, non utilizzate, potranno essere destinate alle altre linee, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati. In base ai progetti presentati e alla graduatoria finale potranno essere variate le risorse a bilancio tra Istituzioni private e Amministrazioni pubbliche.

Eventuali, ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno ripartite tra le tre linee.

7. Costo minimo del progetto e quota di contributo regionale

La dimensione finanziaria dei progetti dovrà essere almeno pari a 10.000,00 euro, mentre il contributo concedibile sarà pari ad un massimo di 60.000,00 euro.

L'importo complessivo dei singoli progetti potrà superare le dimensioni finanziarie indicate, mentre il contributo concedibile non potrà comunque superare la soglia massima fissata in 60.000,00 euro.

Il soggetto richiedente dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 25% del costo totale del progetto; tale cofinanziamento potrà essere garantito da risorse proprie o di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 75% del costo del progetto indicato nella domanda.

Intensità massima del contributo regionale	Importo minimo del progetto	Importo massimo del contributo regionale
75%	€ 10.000	€ 60.000

8. Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di cui al precedente punto 2 e con gli strumenti di programmazione triennale e annuale della Direzione Generale Autonomia e Cultura, avverrà mediante l'applicazione di criteri scelti nell'ambito del seguente elenco, non necessariamente uguali per tutte le linee:

- coerenza del progetto agli obiettivi generali, alle finalità e alle linee di intervento;
- rilevanza e pertinenza rispetto al contesto di riferimento;
- rilevanza storico-culturale della manifestazione e attività collaterali di studio e ricerca;
- qualità e articolazione del progetto, chiarezza espositiva;
- coerenza del piano di attività agli obiettivi del progetto;
- congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- ricadute sui territori interessati e/o in altri territori;
- competenza ed esperienza del soggetto proponente in riferimento alla proposta progettuale;
- adeguatezza e rilevanza delle professionalità e dei curricula dei soggetti coinvolti;
- percentuale di cofinanziamento.

La valutazione dei progetti produrrà tre distinte graduatorie.

Saranno finanziati i progetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, stabilito nell'Invito pubblico.

9. Premialità

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, saranno inoltre applicate, solo alle proposte progettuali che avranno raggiunto il punteggio minimo richiesto nell'Invito pubblico, dei punteggi premiali scelti nell'ambito del seguente elenco, non necessariamente uguali per tutte le linee:

- progetti presentati da comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15/12/2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27/06/2008;
- progetti che incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
- progetti che sviluppino iniziative collegate alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci;

- progetti che promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione di beni storico artistici delle persone con disabilità.

Allegato A3**AMBITO BIBLIOTECHE E ARCHIVI – ARTT. 14 E 15 L.R. 25/2016****Progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio librario e documentario**

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti che valorizzano il patrimonio librario e documentario e promuovono i servizi offerti a tutti i cittadini lombardi da biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.

INDICE

- 1. Riferimenti normativi specifici**
- 2. Modalità di intervento**
- 3. Soggetti che possono accedere ai contributi**
- 4. 1. Valorizzazione e promozione delle biblioteche e degli archivi (spese correnti)**
 - **Tipologie progettuali**
 - **Risorse finanziarie**
 - **Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento**
 - **Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto**
- 4. 2. Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi (spese di investimento)**
 - **Tipologie progettuali**
 - **Risorse finanziarie**
 - **Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento**
 - **Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto**
- 5. Modalità e procedure**

1. Riferimenti normativi specifici

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.
- L.r. 7 ottobre 2016, n. 25, artt. 14 e 15
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2.Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario e per lo sviluppo dei servizi di biblioteche, sistemi bibliotecari e archivi di enti locali o di interesse locale

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

Enti pubblici e soggetti privati (senza fini di lucro), singoli o associati, proprietari o gestori di biblioteche e archivi di cui garantiscano l'apertura al pubblico.

4.1. Valorizzazione e promozione delle biblioteche e degli archivi (spese correnti)**Tipologie progettuali**

- promozione della lettura con particolare attenzione a specifiche categorie di utenti: portatori di handicap, bambini e anziani;

- incremento della fruizione dei servizi e valorizzazione delle collezioni librerie e documentarie, ai fini dell'ampliamento del pubblico delle biblioteche;
- descrizione archivistica con utilizzo della piattaforma software "Archimista", promossa e sostenuta da Regione Lombardia, che prevede standard descrittivi di riferimento nazionali e internazionali;
- catalogazione per l'arricchimento del catalogo locale e nazionale SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

Risorse finanziarie

Per le attività da realizzare nel 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per l'ambito biblioteche e archivi sono quantificate complessivamente in Euro 450.667,00, salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro. Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto, con risorse proprie e/o con finanziamento di soggetti terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016 nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la fruizione delle raccolte di biblioteche e archivi nonché i servizi messi a disposizione, anche attraverso strategie di fidelizzazione del pubblico;
- qualità e sostenibilità del progetto; congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- rilevanza dei beni culturali oggetto dell'intervento e/o impatto dell'iniziativa proposta, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolta; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

4.2. Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di biblioteche e archivi (spese di investimento)**Tipologie progettuali**

- allestimento e arredo di sezioni e sale di biblioteche e archivi, anche con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e mettere a disposizione nuovi servizi rivolti a specifiche categorie di pubblico;
- implementazione di attrezzature tecnologiche per sviluppare la fruizione delle raccolte e dei servizi, ampliare la connessione con reti e servizi informativi, promuovere la conoscenza delle collezioni documentarie;
- restauro di beni librari e archivistici, già catalogati e disponibili al pubblico.

Risorse finanziarie

Per il biennio 2019-2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per l'ambito biblioteche e archivi sono quantificate complessivamente in Euro 650.000,00 salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 200.000,00 euro. Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto, con risorse proprie e/o con finanziamento di soggetti terzi. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016 nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto;
- congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- realizzazione e avvio di nuovi servizi rivolti a specifiche categorie di pubblico;
- capacità di ampliare l'accesso ai servizi e la fruizione delle raccolte di biblioteche e archivi;
- rilevanza dei beni culturali oggetto dell'intervento e/o impatto della realizzazione sull'ampliamento della fruizione;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari 50% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A4**AMBITO MUSEI – ART. 16 L.R. 25/2016****Progetti per la valorizzazione del patrimonio e dei servizi di musei e raccolte museali, di sistemi museali locali e reti regionali di musei**

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti che promuovono e valorizzano le attività dei musei e il patrimonio di beni e saperi in essi conservato.

INDICE**1.Riferimenti normativi specifici****2.Modalità di intervento****3.Soggetti che possono accedere ai contributi****4.1 Valorizzazione e promozione dei musei e delle raccolte museali (spese correnti)**

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

4.2 Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (spese di investimento)

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

5.Modalità e procedure**1.Riferimenti normativi specifici**

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 16;
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2.Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio e lo sviluppo dei servizi di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei.

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro che siano:

- titolari o gestori di raccolte museali o musei
- coordinatori di sistemi museali locali
- promotori di reti regionali di musei.

Le raccolte museali, i musei, i sistemi museali devono essere istituiti e operativi al momento della presentazione della domanda.

4.1 Valorizzazione e promozione dei musei e delle raccolte museali (spese correnti)

Tipologie progettuali

- Educazione al patrimonio culturale
- Progetti di studio e ricerca
- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale musealizzato anche tramite le tecnologie multimediali
- Formazione del personale museale.

Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio sono quantificate complessivamente in € 400.000,00, salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la valorizzazione e la fruizione dei servizi e del patrimonio di musei e raccolte museali, anche attraverso strategie di fidelizzazione dei diversi pubblici;
- capacità di favorire la qualificazione e la crescita professionale del personale di musei e raccolte museali;
- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- capacità di favorire il raggiungimento o il potenziamento dei requisiti previsti per il riconoscimento regionale (d.g.r. 11643/2002; d.g.r. 8509/2008; d.g.r. 1018/2018);
- rilevanza e impatto dell'iniziativa proposta, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- qualità del partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati da istituti riconosciuti ai sensi della d.g.r. 11643/2002 e della d.g.r. 8509/2008 saranno assegnate premialità; ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

4.2 Miglioramento delle sedi e delle attrezzature di musei e raccolte museali (spese di investimento)

Tipologie progettuali

- Allestimenti museali permanenti, finalizzati al miglioramento dell'esposizione, della conservazione dei beni e della fruizione da parte del pubblico

- Restauro dei beni e delle collezioni facenti parte del patrimonio musealizzato
- Miglioramento dell'accessibilità e della fruizione per categorie di pubblico svantaggiate
- Implementazione di attrezzature tecnologiche per lo sviluppo della fruizione delle raccolte e dei servizi, la conoscenza del pubblico, la connessione con reti e servizi informativi.

Risorse finanziarie

Per il biennio 2019-2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio sono quantificate complessivamente in € 800.000,00, salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 10.000,00 e 200.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di musei e raccolte museali;
- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- capacità di favorire il raggiungimento o il potenziamento dei requisiti previsti per il riconoscimento regionale (d.g.r. 11643/2002; d.g.r. 8509/2008; d.g.r. 1018/2018);
- rilevanza, impatto e/o urgenza dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto.

Ai progetti presentati da istituti riconosciuti ai sensi della d.g.r. 11643/2002 e della d.g.r. 8509/2008 saranno assegnate premialità; ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A5**AMBITO AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI – ART. 17 L.R. 25/2016****Progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico**

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti di conoscenza, protezione, valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità del patrimonio archeologico lombardo.

INDICE**1.Riferimenti normativi specifici****2.Modalità di intervento****3.Soggetti che possono accedere ai contributi****4.1 Valorizzazione e la promozione di aree e parchi archeologici (spese correnti)**

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

4.2 Miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (spese di investimento)

- Tipologie progettuali
- Risorse finanziarie
- Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
- Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

5.Modalità e procedure**1.Riferimenti normativi specifici**

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.R. 25/2016, art. 17
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2.Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la conoscenza, la conservazione, il miglioramento dell'accessibilità e la valorizzazione di aree e parchi archeologici della Lombardia e dei reperti ivi presenti.

3.Soggetti che possono accedere ai contributi

- Soggetti pubblici e privati aventi la disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale;
- Enti pubblici, università pubbliche e private della Lombardia, fondazioni e associazioni in partenariato con i soggetti di cui al punto precedente.

4.1. Valorizzazione e la promozione di aree e parchi archeologici (spese correnti)**Tipologie progettuali**

- Progetti di studio e ricerca aventi ad oggetto aree e parchi archeologici
- Attività di educazione al patrimonio archeologico in aree e parchi archeologici
- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio archeologico anche tramite le tecnologie multimediali.

Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese correnti per l'ambito aree e parchi archeologici sono quantificate complessivamente in € 100.000,00, salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r. 25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- qualità del partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- capacità di incrementare la fruizione culturale dei beni coinvolti da parte di persone con disabilità;
- capacità di incrementare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico anche attraverso strategie di fidelizzazione dei diversi pubblici;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto;
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico nonché sviluppo di attività di archeologia pubblica.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

4.2. Miglioramento delle strutture per la fruizione di aree e parchi archeologici (spese di investimento)**Tipologie progettuali**

- Interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio archeologico;
- Ricerca, scavo e indagine in ambito archeologico;
- Acquisizione da parte di enti pubblici di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici o sui quali insistano beni immobili di interesse archeologico o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici, nonché di aree di rispetto intorno ad aree archeologiche;

- Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di aree e parchi archeologici, realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche;
- Realizzazione e installazione nelle aree e parchi archeologici (o nelle loro immediate vicinanze) di supporti informativi (ad es. pannelli esplicativi, postazioni multimediali, segnaletica), finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dell'area oggetto dell'intervento.

Risorse finanziarie

Per il 2019 e 2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese di investimento per l'ambito aree e parchi archeologici sono quantificate complessivamente in € 550.000,00, salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 10.000,00 e 200.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 50 % del costo complessivo del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r. 25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene coinvolto e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- qualità del partenariato coinvolto; partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- interventi previsti da piani di conservazione programmata già adottati;
- capacità di incrementare la fruizione culturale dei beni coinvolti da parte di persone con disabilità;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto;
- presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale del bene oggetto di intervento;
- urgenza e indifferibilità dell'intervento proposto, adeguatamente documentata (es. con parere espresso dalla competente Soprintendenza);
- funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovraregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico.

Ai progetti presentati potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A6

AMBITO SITI UNESCO E ITINERARI CULTURALI – ARTT. 18 E 20 L.R. 25/2016

Progetti di valorizzazione dei siti UNESCO e degli itinerari culturali.

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti di conoscenza, protezione, valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità dei siti UNESCO lombardi (sia i siti già riconosciuti ed inclusi nella World Heritage List sia quelli per cui sia in corso la candidatura) e degli itinerari culturali (riconosciuti dal Consiglio d'Europa o già inseriti all'interno di specifici progetti di programmazione regionale).

INDICE

1. Riferimenti normativi specifici
2. Modalità di intervento
3. Soggetti che possono accedere ai contributi
4. 1. Promozione di siti UNESCO e itinerari culturali (spese correnti)
 - Tipologie progettuali
 - Risorse finanziarie
 - Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
 - Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
4. 2. Miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti UNESCO e itinerari culturali (spese di investimento)
 - Tipologie progettuali
 - Risorse finanziarie
 - Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
 - Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto
5. Modalità e procedure

1. Riferimenti normativi specifici:

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.R. 25/2016, artt. 17, 18 e 20
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2018, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2. Modalità di intervento

Inviti alla presentazione di progetti per la conoscenza, il miglioramento dell'accessibilità e la valorizzazione del patrimonio archeologico, degli itinerari culturali e dei siti UNESCO lombardi.

3. Soggetti che possono accedere ai contributi

A) Soggetti pubblici e privati aventi la disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale;

B) Enti pubblici, università pubbliche e private della Lombardia, fondazioni e associazioni, in partenariato con i soggetti di cui al punto A.

4.1. Promozione di siti UNESCO e itinerari culturali (spese correnti)

Tipologie progettuali

- Interventi di conoscenza e valorizzazione, educazione al patrimonio culturale afferente ai siti UNESCO
- Attività di sostegno alla ricerca e predisposizione dei materiali per la stesura dei dossier di candidatura
- Attività di sostegno alla realizzazione e aggiornamento dei piani di gestione
- Interventi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale afferente agli itinerari culturali

Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese correnti per l'ambito siti UNESCO e itinerari culturali sono quantificate complessivamente in € 180.000,00 salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 5.000,00 e 30.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r.25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene coinvolto e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolta, partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- inserimento dell'azione all'interno del piano di gestione adottato per il sito;
- capacità di incrementare la fruizione culturale da parte di persone con disabilità;
- percentuale di cofinanziamento garantita al progetto in superamento della quota minima richiesta;
- presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale dei beni oggetto di intervento;
- funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovraregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);
- previsione di iniziative di educazione al patrimonio, finalizzate alla sensibilizzazione della comunità locale nonché sviluppo di attività di archeologia pubblica;
- tipologia delle iniziative di promozione e comunicazione relative al progetto;

4.2. Miglioramento delle strutture per lo sviluppo della fruizione di siti UNESCO (spese di investimento)**Tipologie progettuali**

In coerenza con le finalità previste dalla legge e con gli obiettivi della programmazione regionale si identificano per la concessione dei contributi in conto capitale le seguenti tipologie:

- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia relativi a beni immobili e/o complessi architettonici di interesse culturale ai sensi del d.lsg. del 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", destinati ad uso pubblico con finalità culturali.
- = Interventi di restauro, risanamento conservativo, ricerca, scavo e indagine in ambito archeologico inserito all'interno della WHL-
- Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di siti UNESCO realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche.
- Realizzazione e installazione nei siti (o nelle loro immediate vicinanze) di supporti informativi (ad es. pannelli esplicativi, postazioni multimediali, segnaletica), finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.

Risorse finanziarie

Per il biennio 2019 - 2020 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per spese di investimento per l'ambito siti UNESCO sono quantificate complessivamente in € 1.000.000,00 salvo eventuali ulteriori disponibilità di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo minimo di euro 10.000,00 euro; i soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto. Gli enti locali - per interventi su strutture e impianti di loro proprietà - dovranno garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto.

Il contributo massimo erogabile da Regione Lombardia non potrà superare i 200.000,00 euro.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto presentate tramite inviti

La valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi della l.r. 25/2016 e con le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, sarà svolta utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi, coerenza con gli obiettivi, le linee di intervento e le priorità;
- riconosciuto valore culturale del bene culturale coinvolto e/o impatto dell'intervento proposto, anche con riferimento al bacino di utenza destinatario;
- rete di partenariato coinvolta, partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- interventi previsti da piani di conservazione programmata già adottati;
- capacità di incrementare la fruizione culturale da parte di persone con disabilità;
- percentuale di cofinanziamento garantita al progetto in superamento della quota minima richiesta;
- presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale del bene oggetto di intervento;
- eventuale parere espresso dalla competente Soprintendenza;
- funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovraregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);

- previsione di iniziative di educazione al patrimonio, finalizzate alla sensibilizzazione della comunità locale e attività di archeologia pubblica;
- iniziative di promozione e comunicazione relative al progetto;

Ai progetti presentati tramite invito potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

5.Modalità e procedure

Gli inviti alla presentazione dei progetti - nei quali saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - saranno approvati con atto dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

Allegato A7**AMBITO – PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE – ART. 26 L.R. 25/2016**

- 1. Obiettivi**
- 2. Soggetti beneficiari**
- 3. Tipologie progettuali**
- 4. Dotazione finanziaria**
- 5. Contributo regionale e quota di cofinanziamento**
- 6. Criteri di valutazione**
- 7. Determinazione del contributo**
- 8. Aiuti di stato**
- 9. Responsabile del procedimento**

1. Obiettivi

- Diffusione del patrimonio culturale lombardo attraverso proposte progettuali di ampio respiro che comprendano anche la partecipazione a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali.
- Valorizzazione delle specificità territoriali e delle tradizioni culturali lombarde, con particolare riguardo alle iniziative maggiormente radicate sul territorio e di maggiore richiamo in termini di pubblico.
- Promozione di eventi volti alla celebrazione di fatti, personaggi, avvenimenti, di rilievo storico almeno nazionale e con uno stretto legame con la storia della Lombardia e delle sue comunità.
- Valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea in Lombardia attraverso iniziative che abbraccino l'arte contemporanea in tutte le sue principali forme espressive anche legate alle nuove tecnologie e al digitale.
- Promozione di nuove proposte caratterizzate da un elevato grado di innovazione e creatività e dalla sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali.
- Sostegno a progetti volti al miglioramento dell'accesso e della partecipazione dei cittadini lombardi alla cultura con riferimento particolare alle persone con disabilità.
- Promozione della dimensione terapeutica della cultura, anche mediante forme innovative di arte terapia.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari ammissibili sono soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro, che presentino nello statuto la finalità di promozione educativa e culturale, ovvero dimostrino una consolidata esperienza nel settore e svolgano attività continuativa di promozione educativa e culturale da almeno tre anni in Lombardia.

Esclusioni

Le presenti disposizioni non riguardano i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2016 e che sono stati selezionati, con d.d.s. 29 giugno 2018 n. 9667, quali beneficiari del contributo regionale per l'ambito Promozione educativa culturale iniziative triennali 2018 – 2020.

3. Tipologie progettuali

Progetti annuali di promozione educativa e culturale, quali:

- Eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi;
- Attività didattiche che favoriscono l'integrazione delle attività educative con quelle culturali;

- Eventi divulgativi relativi a ricerche, studi e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali.

Le proposte progettuali devono essere coerenti con le seguenti linee d'intervento:

Linea A. Iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali

Iniziative di interscambio culturale in ambito macroregionale, europeo e internazionale volte a valorizzare l'attrattività del territorio lombardo e a favorire il coinvolgimento del pubblico anche in contesti inusuali o attraverso la sperimentazione di nuove forme di fruizione. Tali iniziative possono essere realizzate privilegiando il modello a rete per favorire scambi sinergici e interdisciplinari.

Iniziative diffuse sul territorio, volte a favorire il recupero e la fruizione della memoria storica e delle tradizioni lombarde anche con un riscontro in ambito nazionale, europeo e internazionale.

Manifestazioni e studi per la commemorazione di personalità storico-artistiche e letterarie che hanno contribuito con la loro opera ad elevare il prestigio e l'immagine della Lombardia a livello nazionale ed internazionale.

Iniziative contraddistinte da elementi di originalità con particolare riferimento al dialogo interattivo tra linguaggi artistici differenti, all'utilizzo di nuove tecnologie, alla sperimentazione e attenzione per i linguaggi artistici contemporanei.

Linea B. Iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo

Iniziative di promozione educativa e culturale che hanno sviluppato nel tempo, in modo regolare e continuativo, esclusive proposte culturali, che si sono concretizzate in attività consolidate, estendendo la diffusione della ricchezza culturale lombarda anche in ambito internazionale

4. Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ammontano complessivamente a **€ 830.000**, così suddivise sulle due linee previste e descritte al punto precedente:

- **€ 630.000** per iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali;
- **€ 200.000** per iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo.

Eventuali risorse residue assegnate a una delle due linee sopra indicate e non utilizzate potranno essere destinate all'altra linea.

5. Contributo regionale e quota di cofinanziamento

Linee	Contributo minimo	Contributo massimo
A. Iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e valorizzazione delle specificità culturali	€ 8.000,00	€ 20.000,00

B. Iniziative a valenza regionale di carattere continuativo che si sono contraddistinte per unicità e innovatività e che nel 2019 celebrano un anniversario significativo	€ 25.000,00	€ 50.000,00
---	-------------	-------------

Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda.

Pertanto il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della restante parte, con risorse proprie o finanziamenti di soggetti terzi pubblici e/o privati, al fine di coprire l'intero costo del progetto.

6. Criteri di valutazione

Relativi al Soggetto

- Capacità di operare in rete e/o in partnership, intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su di un progetto comune.
- Essere/Non essere un soggetto che svolge attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016.

Relativi al Progetto

- Capacità di sostenibilità economica, intesa come orientamento a perseguire maggiori livelli di autonomia economico-finanziaria.
- Coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi, le linee di intervento sopra descritte e con le finalità dettagliate attraverso gli strumenti di programmazione triennale e annuale.
- Qualità della proposta progettuale, relativamente all'efficacia della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale, macroregionale, nazionale e internazionale.

Ai progetti valutati secondo sopradetti criteri, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, potranno essere assegnate delle premialità attinenti a una o più delle seguenti priorità relative a iniziative che:

1. incentivino e supportino **i giovani** nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
2. sviluppino iniziative in occasione di significative **ricorrenze culturali e celebrazioni storiche**, di rilievo regionale o sovraregionale, con particolare riferimento alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, per i centocinquant'anni dalla morte di Carlo Cattaneo, per i duecentovent'anni dalla morte di Giuseppe Parini e per i cento anni dalla nascita di Gianni Brera, nonché alle celebrazioni storiche in memoria della battaglia di Solferino e San Martino, combattuta il 24 giugno 1859;
3. sviluppino **progetti integrati**, nei quali, oltre alle attività prevalenti appartenenti al presente Ambito, siano anche previste azioni strettamente coerenti e collegate ai progetti stessi, riferite ad uno o più degli altri ambiti.
4. promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali delle persone con **disabilità**.

Formazione delle graduatorie

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione e delle eventuali premialità saranno definite due graduatorie di merito in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nell'invito pubblico.

7. Determinazione del contributo

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.

8. Aiuti di Stato

In sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi presuppongano la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità.

Nei casi in cui i progetti presentassero tale capacità e l'attività dei soggetti richiedenti il contributo regionale si configurasse come economica, i relativi aiuti saranno adottati nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, art. 53 e della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01.

In particolare i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d), e), f) e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili di cui al par. 5 dello stesso art. 53.

Ai fini della valutazione economica, saranno considerati i casi in cui l'attività dei soggetti sia finanziata per oltre il 50% da entrate derivanti dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali e abbiano la capacità di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri.

In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 par. 8, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, non potrà in ogni caso superare l'80% delle entrate. La verifica del limite massimo dell'80% relativo all'aiuto pubblico, sarà effettuata, in fase di rendicontazione, considerando sia il contributo regionale a fondo perduto, sia eventuali ulteriori contributi pubblici. Pertanto, in fase di predisposizione del piano finanziario del progetto, il soggetto richiedente dovrà tenere conto del rispetto di tale limite.

Ai fini dell'ammissibilità sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

9. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Autonomia e Attività culturali.

Allegato A8**AMBITO 8 - PROMOZIONE DELLA MUSICA E DELLA DANZA**

- 1. Obiettivi**
- 2. Soggetti beneficiari**
- 3. Linee di intervento e tipologie progettuali**
- 4. Dotazione Finanziaria**
- 5. Soglie minime di accesso e quota di cofinanziamento**
- 6. Criteri di valutazione**
- 7. Determinazione del contributo**
- 8. Aiuti di Stato**
- 9. Responsabile del procedimento**

1. Obiettivi

Regione Lombardia intende sostenere progetti che mirano a promuovere la fruizione dello Spettacolo come fattore di aggregazione e di sviluppo economico e sociale dei cittadini e del territorio di appartenenza e la produzione e circuitazione di spettacoli dal vivo.

In particolare Regione Lombardia intende:

- Promuovere la cultura musicale e coreutica
- Qualificare ed ampliare la diffusione, la circuitazione e la fruizione di musica e di danza in tutte le sue espressioni
- Valorizzare le capacità di costituire forme di partenariato proponendo progetti integrati anche a livello internazionale
- Sostenere la produzione della danza
- Favorire l'ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico
- Promuovere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive
- Promuovere il ricambio generazionale
- Valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale
- Valorizzare il radicamento e l'identità territoriale lombarda

2. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili a contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa
- Presentare nello statuto la finalità di promozione della musica e/o della danza, ovvero dimostrare una consolidata esperienza nel settore
- Svolgere attività continuativa di promozione della musica e/o della danza da almeno tre anni in Lombardia oppure svolgere diretta attività di produzione della danza da almeno tre anni in Lombardia e avere sede legale in Lombardia.

3. Linee di intervento e tipologie progettuali

In relazione a quanto previsto dagli strumenti di programmazione triennale e annuale sono individuate le seguenti linee di intervento:

A. Progetti annuali di promozione e diffusione della Musica

B. Progetti annuali di produzione, promozione e diffusione della danza.**4. Dotazione Finanziaria**

La dotazione dell'Invito è pari a 328.000,00 euro, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, così suddivise sulle due linee previste e descritte al punto precedente:

- 188.000 euro per progetti presentati sulla linea A di promozione e diffusione della Musica
- 140.000 euro per progetti presentati sulla linea B di produzione, promozione e diffusione della danza.

5. Soglie minime di accesso e quota di cofinanziamento

I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore alle soglie minime di seguito indicate:

- 85.000 euro per le attività di promozione e diffusione della Musica
- 60.000 euro per le attività di produzione, promozione e diffusione della Danza

Per tutte le tipologie di attività, il progetto presentato dovrà prevedere da parte del soggetto richiedente un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale, garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il finanziamento regionale potrà risultare inferiore al disavanzo, in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia.

6. Criteri di valutazione

Relativi al Soggetto

- *Capacità di sostenibilità economica*, intesa come orientamento a perseguire maggiori livelli di autonomia economico-finanziaria;
- *Capacità di operare in rete e/o in partnership*, intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su progetti comuni o complementari, a diversi livelli di integrazione delle risorse;

*Relativi al Progetto presentato su **LINEA A - MUSICA***

- *Qualità della proposta progettuale*, relativamente alla qualità artistica e professionale, alla qualità della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale, premi e riconoscimenti ricevuti;
- *Strategie di fidelizzazione del pubblico* (benefici, vantaggi, facilitazioni es. card, abbonamenti, ecc., finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico);
- *Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico*, attività di *audience development* e *audience engagement* per l'avvicinamento e la crescita di nuovi pubblici della cultura musicale;

*Relativi al Progetto presentato su **LINEA B - DANZA***

- *Qualità della proposta progettuale*, relativamente alla qualità artistica e professionale, alla qualità della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale;
- *Numero e qualità delle nuove produzioni e/o coproduzioni*;

- *Strategie di fidelizzazione del pubblico* (benefici, vantaggi, facilitazioni es. card, abbonamenti, ecc., finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico);
- *Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico*, attività di *audience development* e *audience engagement* per l'avvicinamento e la crescita di nuovi pubblici della cultura coreutica;

Premialità:

Ai progetti, valutati secondo gli specifici criteri dei singoli Ambiti, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, saranno assegnate ulteriori premialità relative a una o più delle seguenti priorità:

1. Incentivo e supporto **ai giovani** nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di vitalizzazione dei territori e delle comunità.
2. Sviluppo di un **progetto integrato** che, oltre alle attività prevalenti appartenenti al presente Ambito, prevede anche azioni strettamente coerenti e collegate al progetto stesso ma riferite a uno o più degli altri ambiti.
3. Azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali delle persone con **disabilità**.
4. Progetti presentati da **soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2018-2020**.
5. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. 27 giugno 2008, n.19 nel caso di progetti presentati da comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della **fusione di due o più comuni contigui**, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Formazione Graduatoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione e delle eventuali premialità saranno definite due graduatorie di merito, una sulla linea A e una sulla linea B, in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nell'invito pubblico.

7. Determinazione del contributo

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.

8. Aiuti di Stato

Sarà valutato caso per caso se i progetti presentati siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo di cui al presente Ambito è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Pro tempore della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini.

Allegato A9**AMBITO 9 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA – ART. 33
L.R. 25/2016****INDICE**

- 1. Obiettivi**
- 2. Soggetti beneficiari**
- 3. Tipologie progettuali**
- 4. Dotazione finanziaria**
- 5. Costo minimo del progetto e quota di cofinanziamento**
- 6. Criteri di valutazione**
- 7. Determinazione del contributo**
- 8. Aiuti di Stato**
- 9. Responsabile del procedimento**

1. Obiettivi

Il presente invito prevede l'aiuto ai progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati.

Regione Lombardia intende sostenere progetti che mirano a promuovere la fruizione dello Spettacolo come fattore di aggregazione e di sviluppo economico e sociale dei cittadini e del territorio di appartenenza. In particolare intende:

- Promuovere la cultura cinematografica ed audiovisiva;
- Qualificare ed ampliare la diffusione e la circuitazione dell'offerta di cinema e audiovisivo;
- Valorizzare le capacità di costituire forme di partenariato proponendo progetti integrati anche a livello internazionale;
- Favorire l'ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico;
- Promuovere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive;
- Promuovere il ricambio generazionale;
- Valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale;
- Valorizzare il radicamento e l'identità territoriale lombarda.

2. Soggetti beneficiari

I beneficiari ammissibili sono soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa, che presentino nello statuto la finalità di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, ovvero dimostrino una consolidata esperienza nel settore, e che svolgano la loro attività di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva in modo continuativo da almeno tre anni in Lombardia.

3. Tipologie progettuali

Si prenderà in considerazione il progetto artistico "core", quale, ad es. rassegne, festival, circuiti, progetti speciali di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva e le attività complementari, in particolar modo quelle finalizzate alla promozione e formazione del pubblico.

Non saranno riconosciuti i progetti, con le relative spese, che prevedono attività di produzione, di pre-produzione e sovvenzioni alla distribuzione.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'invito è pari a € 130.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

5. Costo minimo del progetto e quota di cofinanziamento

I Progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore alla soglia minima di € 20.000,00.

Per tutte le tipologie di attività, il progetto presentato dovrà prevedere da parte del soggetto richiedente un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale, garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il metodo di calcolo sarà quello del "funding gap" in base al quale l'importo del contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (disavanzo).

Il finanziamento regionale potrà risultare inferiore al disavanzo, in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia.

6. Criteri di valutazione

Relativi al Soggetto

- *Capacità di sostenibilità economica*, intesa come orientamento a perseguire maggiori livelli di autonomia economico-finanziaria;
- *Capacità di operare in rete e/o in partnership*, intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su progetti comuni o complementari, a diversi livelli di integrazione delle risorse;

Relativi al Progetto

- *Qualità della proposta progettuale*, relativamente alla qualità artistica e professionale, alla qualità della programmazione, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta, alla capacità di diffusione dell'offerta sul territorio regionale;
- *Strategie di fidelizzazione del pubblico* (benefici, vantaggi, facilitazioni es. card, abbonamenti, ecc., finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico);
- *Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico*, rivolte ad intercettare diversi target di popolazione da avvicinare alla cultura cinematografica.

Ai progetti valutati secondo i sopracitati criteri, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, potranno essere assegnate delle premialità attinenti a una o più delle seguenti priorità:

1. Incentivo e supporto ai **giovani** nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
2. Sviluppo di **progetti integrati**, nei quali, oltre alle attività prevalenti appartenenti al presente ambito, siano anche previste azioni strettamente coerenti e collegate ai progetti stessi, riferite ad uno o più degli altri ambiti.
3. Promozione di azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali delle **persone con disabilità**.

Saranno inoltre riconosciute premialità nei casi in cui i progetti siano presentati da

- Soggetti che svolgono attività di promozione della cinematografia riconosciuti di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016;
- Comuni, istituti a seguito di fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Formazione Graduatoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione e delle eventuali premialità, sarà definita una graduatoria di merito in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nell'invito pubblico.

7. Determinazione del contributo

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.

8. Aiuti di Stato

Considerato che potranno essere presentati progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile.

Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti progetti che hanno rilevanza economica o che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri.

Il cofinanziamento regionale sarà concesso sotto la forma di aiuti al funzionamento nei limiti del Regolamento comunitario N.651/UE/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Ai sensi dell'art. 1 il regolamento si applica agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

In particolare i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d), e) e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53.

Ai fini dell'ammissibilità al presente invito sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE in quanto applicabile, nel caso in cui ricorra l'aiuto di Stato.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, nel caso in cui ricorra l'aiuto di Stato.

Nel caso in cui l'attività del progetto di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva non abbia rilevanza economica o non incida, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, in quanto:

- è finalizzata a sostenere la fruizione e la partecipazione delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;
- presuppone una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione;

la stessa attività non rileva ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato.

La domanda del soggetto richiedente dovrà comprovare con elementi oggettivi l'esistenza di uno o di entrambi gli elementi di cui sopra rispetto all'attività finanziata dal contributo regionale.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini.

Allegato A10**AMBITO CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – ART. 38 L.R. 25/2016****Progetti di catalogazione del patrimonio culturale lombardo**

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2019 progetti di catalogazione, documentazione e studio del patrimonio culturale per la diffusione delle conoscenze, per la valorizzazione, anche digitale, dei beni e la promozione del territorio.

INDICE

- 1. Riferimenti normativi specifici**
- 2. Modalità di intervento**
- 3. Soggetti che possono accedere ai contributi**
- 4. Beni oggetto dell'invito**
- 5. Tipologie progettuali**
- 6. Risorse finanziarie**
- 7. Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento**
- 8. Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto**
- 9. Modalità e procedure**

1. Riferimenti normativi specifici

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.r. 7 ottobre 2016, n. 25, artt. 12 e 38;
- Programma Triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

2. Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la catalogazione del patrimonio culturale e la valorizzazione, anche digitale, dei beni e la promozione territoriale dei contesti di riferimento.

3. Soggetti che possono accedere ai contributi

- A)** Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro, aventi la disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale;
- B)** Enti pubblici aventi competenza territoriale sui beni oggetto dell'intervento;
- C)** Università pubbliche e private della Lombardia, fondazioni e associazioni, in partenariato coi soggetti di cui al punto A.

4. Beni oggetto dell'invito

Beni architettonici, parchi e giardini di interesse storico con relative pertinenze decorative; beni e aree archeologiche; beni storico-artistici (compresi oggetti di design), etnoantropologici, storico-militari, fotografici, naturalistici; patrimonio scientifico e tecnologico, fondi fotografici, complessi collezionistici e raccolte.

5. Tipologie progettuali

Progetti di catalogazione e valorizzazione - anche digitale - del patrimonio musealizzato o diffuso sul territorio e di digitalizzazione di risorse informative, con utilizzo degli standard e degli strumenti SIRBeC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali), per le seguenti tipologie di attività:

- Nuove catalogazioni, prosecuzione o completamento di catalogazioni, revisione e aggiornamento di dati già disponibili nelle banche dati SIRBeC
- Riversamento informatico di schede e della relativa documentazione fotografica contenute in cataloghi scientifici a stampa
- Campagne fotografiche e/o digitalizzazione di immagini ad alta risoluzione, campagne di documentazione grafica a completamento di schede preesistenti
- Realizzazione di testi per percorsi tematici e/o territoriali relativi a beni o collezioni musealizzati o diffusi sul territorio già catalogati in SIRBeC e di pertinenza del soggetto presentatore.

6. Risorse finanziarie

Per il 2019 le risorse finanziarie disponibili a bilancio per catalogazione del patrimonio culturale sono quantificate complessivamente in 140.000,00 euro salvo eventuali successive integrazioni di risorse, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

7. Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro. Il soggetto presentante il progetto dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi.

8. Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione dei progetti - considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016 nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale - sarà svolta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- capacità di diffondere la conoscenza, di aumentare la fruizione del patrimonio (da parte di pubblici diversificati e anche di persone con disabilità), di valorizzare e promuovere i contesti culturali e territoriali di riferimento, anche mediante la pubblicazione e fruizione in rete dei dati e l'utilizzo di piattaforme e servizi informatici di Regione Lombardia;
- qualità e sostenibilità del progetto in relazione alla precisione dei risultati attesi, alla congruità dei costi, alla adeguatezza dei profili professionali coinvolti e al potenziamento delle loro competenze, alla produzione di lotti catalografici compiuti anche rispetto al livello di completamento del catalogo dei beni;
- rilevanza/priorità dell'intervento in relazione al contesto culturale e territoriale di appartenenza dei beni e/o all'urgenza della loro catalogazione con particolare riferimento al rischio di degrado o di furto;
- supporto alla promozione e organizzazione di attività culturali e di educazione al patrimonio, incentivazione della fruizione del patrimonio diffuso e potenziamento dei luoghi della cultura come centro di riferimento del territorio;
- rete di partenariato e partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico;
- percentuale di cofinanziamento in misura superiore al minimo previsto, pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Ai progetti presentati tramite invito potranno essere assegnate premialità, secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

9. Modalità e procedure

L'invito alla presentazione di progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di

valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito Nucleo di valutazione. Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati che verranno dettagliati negli atti di pubblicazione dell'Invito.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 15 marzo 2019 - n. 3500

Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di IEPF della Regione Lombardia. Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018/2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e in particolare gli articoli 10 «Sistema di certificazione» e 11 «Natura ed articolazione dell'offerta»;
- la l.r. 15 ottobre 2015, n. 30, «Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul Sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del lavoro»;
- il decreto 20 dicembre 2013, n. 12550, «Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)»;
- il decreto 28 febbraio 2014, n. 7214, «Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di II Ciclo»;
- la d.g.r. 17 gennaio 2018, N. 7765, «Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019», Allegato «D», Linee guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidente delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina;

Visti altresì:

- il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con cui è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale del II Ciclo, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 226/2005;
- l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. n. 226/2005;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, Adozione delle linee guida di cui all'Allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardante organici raccordi tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;
- il decreto 4 agosto 2015, n. 6643, Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard 1 formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Richiamato il Protocollo di intesa per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale dell'offerta di IEPF in regime di sussidiarietà, sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 30 ottobre 2017;

Richiamata la d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3318, con cui sono state stabilite le date relative al calendario scolastico regionale;

Richiamato infine il decreto 14 aprile 2017, n. 4377, «Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi IEPF della Re-

gione Lombardia. Disposizioni applicative dall'anno scolastico e formativo 2016/2017» che, tra le altre cose, approva i formati degli attestati di qualifica, di diploma e delle competenze, da completare con i rispettivi loghi in dipendenza delle fonti di finanziamento dei rispettivi percorsi formativi;

Ritenuto di approvare le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2018/2019, di cui all'Allegato A «Esami di qualifica e di diploma professionale – Percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018/2019», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che le suddette disposizioni sono finalizzate a:

- richiamare, dettagliare operativamente e, dove necessario, integrare le procedure regionali in materia, di cui ai citati decreti n. 12550/2013 e n. 7214/2014, a uso delle istituzioni formative, delle commissioni di esame e dei loro presidenti;
- stabilire le date in cui si svolgeranno le prove centralizzate d'esame relative all'anno formativo 2018/2019;
- disciplinare la possibilità di accesso agli esami da parte di candidati esterni, prevedendo, per una semplificazione procedurale, la presentazione delle istanze direttamente alle istituzioni formative che dovranno valutare i crediti formativi dei candidati ammessi;
- disciplinare l'accesso agli esami da parte degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015;
- disciplinare lo svolgimento dell'esame di abilitazione per figure professionali normate;
- prevedere per gli studenti coinvolti nella sperimentazione attivata con il decreto 4 agosto 2016, n. 7835, la possibilità di sostenere l'esame finale del proprio percorso formativo;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato a seguito di una preventiva informazione nei confronti di una rappresentanza delle istituzioni formative e della dirigenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato in coerenza con i termini fissati per lo svolgimento degli esami dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di qualifica e di diploma, al fine di consentire in tempo utile l'organizzazione lo svolgimento degli stessi anche in relazione al calendario scolastico regionale;

Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale;
- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5, I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura e s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi delle Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali, necessarie per lo svolgimento degli esami di qualifica e diploma per l'anno formativo 2018/2019, di cui all'Allegato A «Esami di qualifica e di diploma professionale – Percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni applicative dall'anno scolastico e formativo 2018-2019», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alle Province, alle Istituzioni Scolastiche e Formative che erogano percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, agli Uffici Territoriali Regionali;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi, nonché sul BURL.

Il dirigente
Paolo Diana

Allegato A

**ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Disposizioni applicative per l'anno scolastico e formativo 2018-2019

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni contengono misure applicative e integrative di quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in particolare:

- punto 4.5.2. dell'Allegato A al **Decreto n. 12550/2013** *"Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (Art. 22 LR n. 19/07)"*, di seguito richiamato come *"Indicazioni"*: requisiti di ammissione degli allievi all'esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione, tipologia delle prove e punteggi;
- punti 2.1. e 2.4. dell'Allegato 1al **Decreto n. 7214/2014** *"Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del DDUO n. 12550 del 20/12/2013"*, di seguito richiamato come *"Procedure"*.

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E QUOTE ORARIE

Le *"Procedure"*, al punto 3, hanno stabilito che le Istituzioni scolastiche e formative sono tenute all'applicazione delle disposizioni regolamentari (le *"Indicazioni"* e le *"Procedure"*) per tutte le classi (prime, seconde, terze e quarte) a decorrere dall'a.f. 2015-2016. Pertanto:

- gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il cui raggiungimento costituisce condizione di ammissione all'esame, trovano riferimento negli allegati 2) e 3) delle *"Procedure"*;
- i parametri delle quote orarie destinate allo sviluppo degli apprendimenti di base e tecnico professionali, trovano riferimento nelle *"Indicazioni"* ai punti 2.10.2. e 2.11.

3. CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)

Il punto 4.5. delle “Indicazioni” prevede l’accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte di candidati esterni presso le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati, di cui all’art. 25 della L.R. n. 19/2007, e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:

- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF), oppure aver frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione, quest’ultimo anche nella modalità dell'ap-prendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l’esame di diploma: attestato di Qualifica leFP o di altro percorso di istruzione (conseguito nell’ordinamento previgente di cui al D.P.R. n. 87/2010) di profilo formativo-professionale coerente.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

B. MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ESAME

La domanda deve essere presentata direttamente dagli interessati ai centri di formazione professionale e alle istituzioni scolastiche utilizzando il modello di cui all’Allegato A1, corredato dalle richieste certificazioni e dichiarazioni sostitutive e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato. Alla richiesta devono essere allegati fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, sia del dichiarante che del candidato, se non coincidenti. Le domande devono pervenire **entro 30 giorni dalla data di svolgimento degli esami**.

C. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Le istituzioni riceventi, verificata la completezza delle domande pervenute entro i termini stabiliti, ammettono il candidato alla valutazione preliminare e agli esami, nel rispetto del numero massimo di quattro candidati esterni per ogni commissione, salvo particolari casistiche, da verificare con Regione Lombardia. A tal fine viene considerato l’ordine cronologico delle domande pervenute.

L’istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo quanto previsto dal punto 2.4.9 dell’Allegato A alle “Procedure”: un’apposita commissione

interna composta dal Responsabile della certificazione di competenza e da almeno due docenti formatori appositamente designati, sulla base dell'esame della documentazione, accerta il raggiungimento di tutti gli OSA dell'ordinamento IeFP, anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto necessario. La commissione quindi determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame (punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti).

D. FIGURE NORMATE

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista nella stessa sessione d'esame di IeFP.

E. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Le istituzioni formative sono tenute a conservare la documentazione relativa all'ammissione e alla valutazione dei crediti formativi, per le necessarie verifiche da parte dei presidenti delle commissioni d'esame.

Al fine dei controlli da parte degli uffici regionali, copia della documentazione presentata dai candidati esterni deve essere trasmessa per conoscenza a Regione Lombardia, corredata da tabella riassuntiva per singolo ente formativo/istituzione scolastica, da compilare secondo il modello che verrà reso disponibile, all'indirizzo: ***privatisti_iefp@regione.lombardia.it***.

4. PERCORSI SPERIMENTALI DI IEFP IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)

Gli studenti coinvolti nella sperimentazione attivata con il Decreto 4/8/2016, n. 7835, che possono sostenere l'esame finale del proprio percorso formativo nel corrente anno, sono equiparati a tutti gli effetti ai candidati esterni, fatte salve le seguenti specifiche deroghe alla disciplina riportata al paragrafo 3:

- gli studenti, purché in possesso dei requisiti per l'accesso all'esame, possono essere ammessi indipendentemente dall'età anagrafica;
- possono essere ammessi più di quattro studenti per ogni commissione d'esame, vista la specificità dell'intervento svolto.

Tali studenti, inoltre, a fronte di documentata motivazione, possono eventualmente essere ammessi a sostenere l'esame nella sessione suppletiva di settembre.

5. ALLIEVI AGGREGATI

Le Istituzioni scolastiche o formative presentano domanda all'Ufficio regionale competente per eventuali allievi aggregati di cui al punto 2.4.8 delle "Procedure". La domanda deve essere inviata alla casella di posta ***privatisti_iefp@regione.lombardia.it*** entro 30 giorni dalla data dell'esame (da segnalare anche a Maria Vignola, mail ***maria_vignola@regione.lombardia.it***).

6. PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

Gli studenti che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto, a giudizio dell'equipe dei docenti, gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle indicazioni regionali, possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al rilascio di qualifica, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale.

Qualora non ci fossero percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al Percorso Personalizzato per Allievi Disabili ai quali aggregare gli alunni, o qualora l'istituzione formativa lo ritenga opportuno, in accordo con la Regione, può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

7. INDICAZIONI PER LE PROVE EQUIPOLLENTI

Le prove equipollenti di cui al punto 2.4.11 delle "Procedure" devono essere predisposte nel rispetto delle seguenti specifiche indicazioni:

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA

Contenuti: Una breve produzione, 10 domande di comprensione, 5-7 domande di lingua (punteggiatura, coerenza testuale, semantica), 8-10 domande di ortografia; 8-10 domande di lessico su unico stimolo.

Processi: comprendere un testo scritto ed essere in grado di elaborarne uno senza errori.

Tipologia: la scelta fra le diverse tipologie di quesiti (aperta, aperta a risposta univoca o chiusa a risposta unica o multipla), è possibile per tutti i contenuti da proporre. Le tipologie della prova di ortografia, potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMPETENZA MATEMATICO-SCIENTIFICA

Contenuti: Algebra, Geometria, Statistica e probabilità, Relazioni e Funzioni con una parte (da definirsi nel caso di prove equipollenti) relativa ad articolazioni professionali specifiche. Per individuazione più precisa fare riferimento alle prove precedenti fornite.

Processi: conoscere ed applicare concetti, proprietà, algoritmi e procedure, ragionare modellizzando, risolvendo problemi, utilizzando gli strumenti della matematica per il trattamento quantitativo dell'informazione.

Tipologia di prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.

La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Contenuti: strutture grammaticali e sintattiche di base.

Processi: comprensione e produzione scritta relativa ad argomenti di vita quotidiana (famiglia, scuola, tempo libero).

Tipologia delle prove: questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.

La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

8. MISURE PER GLI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per i candidati affetti da disturbi di apprendimento si rinvia a quanto previsto dalle “Procedure” al punto 2.4.12.

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei candidati BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative devono essere adeguatamente documentate alla commissione e devono trovare evidenza nel verbale d'esame.

9. SESSIONI D'ESAME E PROVE CENTRALIZZATE

Sono previste 4 sessioni di esame per l'anno formativo 2018/2019:

1. **sessione ordinaria d'esame (prova centralizzata il 4 giugno 2019)** per gli studenti dei percorsi triennali e in apprendistato (qualifica) e per gli studenti dei percorsi di quarto anno e in apprendistato (diploma);
2. **sessione suppletiva di esame (prova centralizzata il 5 settembre 2019)** per gli studenti dei percorsi triennali e in apprendistato (qualifica) e per gli studenti dei percorsi di quarto anno e in apprendistato (diploma), anche come sessione ordinaria per i percorsi in apprendistato;
3. **sessione straordinaria d'esame (prova centralizzata il 10 dicembre 2019)** rivolta ai percorsi in apprendistato sia per la qualifica che per il diploma;
4. **sessione straordinaria d'esame (prova centralizzata il 24 marzo 2020)** rivolta ai percorsi in apprendistato sia per la qualifica che per il diploma.

Con riferimento alla prova professionale, l'istituzione formativa o scolastica è tenuta a predisporre una griglia standard per la valutazione e certificazione dei risultati, in cui trovano evidenza gli elementi minimi indicati al punto 2.4.10 delle "Procedure".

I tempi di esecuzione devono essere coerenti con il contenuto tecnico-professionale della prova.

10. APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 167/2011 e dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015, dovranno svolgersi nelle stesse date sopra previste: possono essere ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame.

11. ATTESTATI E VERBALE

Gli Attestati di competenza e di Qualifica e di Diploma Professionale sono compilati attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo regionale, direttamente da parte delle istituzioni formative, firmati dal rispettivo legale rappresentante, secondo i format di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3 del decreto 14/4/2017, n. 4377.

Ai fini del rilascio degli attestati le istituzioni formative e le Istituzioni scolastiche devono compilare puntualmente i campi previsti nel sistema informativo, con particolare riferimento all'ammissione agli esami, alla idoneità e al voto finale.

12. FIGURE NORMATE

L'abilitazione all'esercizio delle professioni di **acconciatore** e di **estetista** (ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990) può essere acquisita solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle leggi di settore.

In particolare le suddette abilitazioni si acquisiscono con il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa, a seguito di frequenza del quarto anno di un percorso formativo di leFP – con ammissione all'esame di diploma, oppure di un percorso annuale di specializzazione extra DDIF (cui possono accedere candidati maggiorenni che hanno frequentato il corso biennale di cui alle citate leggi, oppure candidati minorenni in possesso della corrispettiva Qualifica di leFP). Nel primo caso, ovvero a seguito di frequenza del quarto anno di leFP, con ammissione all'esame di diploma, gli aventi diritto possono, in concomitanza con l'esame leFP, accedere a un secondo contestuale esame finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale con l'attestato di specializzazione.

Pertanto il diploma professionale di leFP non è abilitante all'esercizio della professione.

Gli allievi risultati non idonei all'esame di diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato. Per gli allievi risultati non idonei nell'esame abilitante, la Commissione deve esprimere e documentare in modo valido e adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità. La relativa documentazione deve essere tenuta agli atti dell'Istituzione formativa. In coerenza con

quanto stabilito nel decreto 20/12/2012, n. 12453, gli allievi dichiarati non idonei al termine dell'esame abilitante, dovranno frequentare un percorso personalizzato extra DDIF per colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità. Relativamente a tale caso, si ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo 2.3.2 dell'allegato A) al decreto n. 12453/2012.

Le due commissioni d'esame sono costituite con il medesimo Presidente nominato dalla Regione e, per la parte abilitante, si avvalgono di un commissario certificatore delle competenze/responsabile della certificazione delle competenze nominato dall'Istituzione formativa e un rappresentante della stessa istituzione, scelto tra docenti e coordinatore del corso, così come previsto dal Decreto regionale n. 4747/2011, per la figura di acconciatore, e dal Decreto regionale n. 4128/2013, per la figura dell'estetista. La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Nella riunione preliminare le due commissioni d'esame operano di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che stabilisce le giornate dedicate all'esame dei candidati che intendono conseguire l'abilitazione professionale. Le due commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova professionalizzante per entrambi gli esami, finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione. E' invece necessario sostenere una specifica prova scritta, anche in forma di test, e una prova orale interdisciplinare.

Le Commissioni per gli esami abilitanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l'abilitazione alla professione di estetista fare riferimento al D.M. n. 392/94).

13. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione che alla pubblicazione dei risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali differenziazioni delle stesse per allievi disabili e/o affetti da DSA. Non deve essere fatta menzione neanche delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure compensative in caso di BES.

14. PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME: NOMINA, GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

Il Presidente delle Commissioni d'esame è nominato dalla Regione ai sensi delle Procedure, della D.G.R. n. 7765/2018 e dei relativi decreti attuativi.

La nomina deve essere svolta attingendo dall'elenco regionale, sulla base di un'istruttoria condotta dagli uffici regionali (centrali e territoriali) e secondo le procedure di seguito descritte:

- l'individuazione avviene secondo l'ordine alfabetico e la provincia di residenza degli iscritti, al fine di garantire il criterio dell'economicità: l'ufficio regionale estrae a sorte la lettera alfabetica da cui iniziare la chiamata; e avvalendosi della possibilità di supporto da parte di propri uffici territoriali, si procede a chiedere in ordine alfabetico la disponibilità degli iscritti e ad assegnare, verificata la loro disponibilità, i presidenti alle commissioni costituite;
- in caso di esaurimento delle disponibilità dei residenti su base provinciale, gli uffici procedono a contattare i candidati domiciliati su base provinciale e, successivamente, i candidati ancora disponibili anche se residenti e/o domiciliati in altre province, secondo il criterio di vicinanza alla sede formativa;
- i suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto;
- in caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti;
- i presidenti nominati possono assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni d'esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

La designazione deve essere fatta in considerazione delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. Il presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio. Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'organismo di formazione interessato.

Ai Presidenti delle Commissioni d'esame è attribuito un **gettone di presenza** di € 80,00 lorde, oltre IRAP e IVA se dovute, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle Commissioni esaminatrici.

Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19.

Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono da considerarsi turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, se non effettuati in continuità con le altre operazioni, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale.

Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore nell'arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali.

Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina in più commissioni, va attribuito un solo gettone per turno.

Le **spese di viaggio** devono essere liquidate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative, secondo le norme vigenti. In caso di nomina nella stessa città di residenza e/o domicilio non si ha diritto ad alcun rimborso di spese di viaggio.

In merito al rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d'esame, in caso di utilizzo:

- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso residenza o domicilio, applicando una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del prezzo vigente del carburante utilizzato;
- del mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute, previa presentazione dei titoli di viaggio.

Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è 500,00 euro.

Il Presidente non ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.

Per quanto concerne i presidenti nominati nelle istituzioni scolastiche statali, la relativa spesa sarà a carico di Regione Lombardia che liquiderà gli importi alle scuole a seguito della presentazione di apposita richiesta e documentazione.

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 18 marzo 2019 - n. 3588

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» decreto del 4 aprile 2018 n. 4741. Revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201700779187, presentata dalla ditta Orlando Carola di Pavia, CUAA: RLNCRL95A71G388E

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;
- n. X/4283 del 06 novembre 2015 «Preso d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;

Richiamato il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Struttura Sviluppo agroalimentare e compatibilità ambientale del 16 dicembre 2015, n. 11437 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Considerato che le disposizioni attuative dell'Operazione 6.1.01, approvate con il decreto sopra richiamato, stabiliscono ai paragrafi:

- 21.1 «Erogazione della prima rata», che «Il beneficiario, dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al 60% dell'importo del premio concesso. La domanda di pagamento della prima rata è presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a Sis.Co., all'Amministrazione competente entro 9 mesi dalla data di concessione, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento. La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.»;
- 30.1 «Impegni essenziali», che il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione di eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, e in particolare alla lettera d), che è essenziale l'impegno a «presentare la domanda di pagamento della prima rata nei termini stabiliti dal paragrafo 21.1.»;

Dato atto che, in applicazione delle suddette disposizioni attuative, con il decreto di questa Struttura del 4 aprile 2018, n. 4741 di approvazione degli esiti istruttori, ammissione a finanziamento delle domande e suddivisione delle risorse finanziarie delle domande pervenute nell'ottavo periodo, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 15 del 10 aprile 2018, la domanda n. 201700779187 presentata dalla ditta Orlandi Carola di Pavia (PV), CUAA: RLNCRL95A71G388E, è stata ammessa a finanziamento per un importo di € 20.000,00 e un punteggio pari a 42;

Considerato che in base alla pubblicazione sul BURL del suddetto decreto di ammissione a finanziamento, per il rispetto del sopra indicato impegno essenziale, il beneficiario doveva presentare domanda di liquidazione della prima rata del premio entro il 10 gennaio 2019 per le domande ammesse a finanziamento e presentate nell'ottavo periodo;

Rilevato che la titolare della ditta Orlandi Carola di Pavia (PV), CUAA: RLNCRL95A71G388E, non ha presentato la domanda di pagamento della prima rata del premio ai sensi dell'Operazione 6.1.01 entro la scadenza sopra indicata;

Preso atto che con nota prot. n. AE10.2019.0002246 del 14 febbraio 2019 l'Ufficio Territoriale di Pavia, Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, ha comunicato alla ditta Orlandi Carola di Pavia (PV), con riferimento alla domanda n. 201700779187, l'avvio del procedimento di decadenza totale dal premio ai sensi della legge n. 241/90, articolo 7, a causa del mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al paragrafo 30.1, lettera d) delle sopra richiamate disposizioni attuative

Considerato che la ditta Orlandi Carola di Pavia (PV) non ha presentato controdeduzioni entro il termine dei 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza totale dal premio, che quindi è confermata;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca del premio e alla decadenza totale dai benefici previsti dall'Operazione

6.1.01 del PSR 2014 - 2020 della Lombardia della domanda n. 201700779187 presentata dalla ditta Orlandi Carola di Pavia (PV), CUAA: RLNCRL95A71G388E;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 9774 del 5 luglio 2018 e n. 13415 del 21 settembre 2018;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza nei termini previsti dal paragrafo 27 delle disposizioni attuative dell'Operazione 6.1.01 approvate con decreto del 16 dicembre 2015, n. 11437;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di revocare per quanto espresso in premessa il premio e confermare la decadenza totale dal premio concesso in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014 - 2020 della Lombardia della domanda n. 201700779187 presentata dalla ditta Orlandi Carola di Pavia (PV), CUAA: RLNCRL95A71G388E;

2. di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla ditta indicata al precedente punto 1) il presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dal richiedente alla presentazione della domanda;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it, sezione Bandi;

4. di trasmettere copia del presente decreto all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 4741 del 4 aprile 2018 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Luca Zucchelli

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 22 marzo 2019

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 41 del 15 marzo 2019

Contributi per interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Terzo provvedimento - Ordinanze commissariali nn. 227 e 280 - Erogazione del contributo a saldo per complessivi € 309.946,18 in favore della società Lavorwash s.p.a. di Pegognaga (MN)

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2020, con legge 4 dicembre 2017, n. 172..

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art.10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto At-

tuatore unico.

Dato atto del fatto che con ordinanza 9 giugno 2016, n. 227 «*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Terzo Provvedimento*», il Commissario ha promosso un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su fabbricati destinati ad attività produttiva e rivolti al raggiungimento almeno del 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, ai sensi di quanto stabilito dall'art.3, comma 10, del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto altresì del fatto che con successiva ordinanza 22 dicembre 2016, n. 280 «*Presa d'atto e approvazione interventi e concessione dei contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 227*», il Commissario, fra l'altro:

- prende atto del contenuto del decreto 6 dicembre 2016, n. 13005 con il quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), di cui all'art. 5, punto 5.1, dell'ordinanza n. 227, rassegna gli esiti istruttori delle istanze presentate entro i termini prescritti a valere su detta ordinanza n. 227, individuando puntualmente gli interventi ammessi al contributo e quelli non ammessi;
- concede il contributo agli interventi, come ammessi dal S.I.I., per un importo complessivo pari a € 2.039.261,99;
- dà mandato allo stesso S.I.I. di gestire le successive fasi istruttorie di analisi delle rendicontazioni presentate dai beneficiari, fino alla definizione del contributo finale da erogare e di trasmettere gli esiti alla Struttura Commissariale per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6°, dell'ordinanza n. 227.

Ricordato che l'articolo 6, comma 6°, della più volte citata ordinanza Commissariale n. 227 affidava già alla Struttura Commissariale il compito di verificare la documentazione di spesa allegata alle domande di erogazione trasmesse dai beneficiari del contributo e di provvedere poi alla liquidazione dei contributi, attraverso appositi ordinativi di pagamento disposti a favore delle imprese beneficiarie, sul conto corrente indicato nella domanda di contributo.

Preso atto che nel corso di diversi incontri di coordinamento delle attività, tenutisi nel corso dell'anno 2017 tra il S.I.I. e la Struttura Commissariale, si è convenuto di trasmettere direttamente alla Struttura Commissariale gli esiti delle istruttorie tecnico-economica sulle rendicontazioni presentate dai beneficiari ed analizzate dal Soggetto incaricato dell'Assistenza Tecnica sul Bando - ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.14 - Finlombarda s.p.a.; al fine di evitare una inutile e ridondante doppia fase di presa d'atto ed approvazione.

Richiamato il proprio precedente decreto 20 novembre 2018, n. 207, con il quale, per il medesimo intervento argomento del presente atto ed a seguito di specifica istruttoria di ammissibilità, si è provveduto all'erogazione di quota parte del contributo a pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori, per complessivi € 171.377,50, in favore della società LAVORWASH s.p.a. di Pegognaga (MN).

Vista la nota del 20 febbraio 2019, trasmessa dalla Società Finlombarda S.p.a. ed assunta agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n.C1.2019.0000929 in data 21 febbraio 2019, con la quale il suddetto Soggetto, titolare dell'Assistenza Tecnica per il bando in argomento, propone le seguenti risultanze dell'analisi tecnico-economica effettuata sulla rendicontazione relativa al termine lavori trasmessa dal relativo beneficiario:

ID	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA RICHIESTA EROGAZIONE	INVESTIMENTO TOTALE AMMESSO SENZA IVA	CONTRIBUTO CONCESSO	SPESE AMMISSIBILI	CONTRIBUTO EROGABILE A SALDO	ECONOMIA
80287707	LA-VORWASH S.P.A.	RIMOZIONE CA-RENZE STRUT-TURALI	€ 699.500,00	€ 489.650,00	€ 687.605,26	€ 309.946,18	€ 8.326,32

Esaminata la documentazione caricata nel sistema informativo di gestione del bando, «GeFO SISMA» e presentata dal suddetto beneficiario a supporto della rendicontazione ed effettuata la relativa istruttoria, ravvisandone la regolarità, la completezza, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

Preso atto del fatto che, per quanto riguarda la prescritta comunicazione antimafia preliminare alla erogazione di contributi pubblici, la Società Finlombarda S.p.a. ha presentato regolare istanza tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno in data 15 ottobre 2018, assunta agli atti della Prefettura di Mantova con protocollo n.PR_MNUTG_Ingresso_0060238_20181015, e che - decorsi 30 giorni - non è pervenuto alcun esito da parte della Prefettura competente territorialmente.

Verificato che alla data del 10 marzo 2019 nel succitato sistema BDNA non risultava ancora disponibile la documentazione antimafia.

Ricordato che, ai sensi dell'art.88, comma 4-bis, e dell'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in tale caso si può procedere al pagamento del contributo sotto specifica condizione risolutiva, comportante la revoca dell'erogazione, qualora il Prefetto rilasciasse successivamente un'informativa Antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Ritenuto conseguentemente di poter procedere alla liquidazione del contributo erogabile a saldo in favore della società LAVORWASH S.P.A., C.F. / PIVA 02228260200, con sede legale in Pegognaga (MN), Via Kennedy, 12, indirizzo di Posta Elettronica: info@pec-lavorwash.it, per un importo complessivo di € 309.946,18, così come risultante dopo l'istruttoria effettuata sulla rendicontazione a saldo presentata e detratto l'importo già erogato al primo stato di avanzamento lavori.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122 intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse afferenti al Fondo INAIL di cui all'art.10, comma 13°, del d.l.n. 83/2012, capitolo 350 (999).

Dato atto che il presente provvedimento non conclude, per il beneficiario in argomento, l'iter relativo alla concessione e liquidazione del contributo richiesto in forza del bando approvato con la più volte citata ordinanza commissariale n. 227, essendo ancora in corso la realizzazione dell'intervento.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riforma della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Assestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto degli esiti dell'istruttoria, effettuata con l'ausilio dell'Assistenza Tecnica di Finlombarda s.p.a., sulla rendicontazione a saldo presentata dalla società LAVORWASH S.P.A., C.F. / PIVA 02228260200, con sede legale in Pegognaga (MN), Via Kennedy, 12, per l'intervento realizzato e per il quale la stessa aveva presentato apposita istanza di concessione di contributi GeFO ID n. 80287707, in forza del bando pubblicato con ordinanza commissariale n. 227;

2. di liquidare in favore della suddetta società LAVORWASH S.P.A., C.F. / PIVA 02228260200, con sede legale in Pegognaga (MN), Via Kennedy, 12, IBAN IT96U0303258010010000000395, la somma complessiva di € 309.946,18, quale pagamento della quota a saldo del contributo spettante per l'intervento realizzato di cui all'istanza di contributo GeFO ID n.80287707 - Bando INAIL-ter - Ordinanza commissariale n. 227;

3. di determinare che l'erogazione di cui al precedente punto 2. viene effettuata sotto espressa e specifica condizione risolutiva, comportante la revoca dell'erogazione al beneficiario: società LAVORWASH S.P.A., C.F. / PIVA 02228260200, con sede operativa in Pegognaga (MN), Via Kennedy, 12, qualora il Prefetto competente rilasciasse successivamente al presente atto un'informativa Antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti di detto beneficiario.

4. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse afferenti al Fondo INAIL di cui all'art. 10, comma 13°, del d.l.n. 83/2012, capitolo 350 (999);

5. di registrare contestualmente un'economia di € 8.326,32, rispetto a quanto provvisoriamente concesso al beneficiario con ordinanza commissariale n. 280;

6. di incaricare la Società Finlombarda s.p.a., nell'ambito dell'incarico di assistenza tecnica vigente per la pratica in argomento, di monitorare periodicamente la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno ai fini del reperimento dell'esito dell'istanza di rilascio di documentazione antimafia da questa effettuata in data 11 luglio 2018, dandone comunicazione alla Struttura Commissariale «Sisma 2012», ai fini della conclusione del procedimento di erogazione.

7. di trasmettere il presente atto al beneficiario del contributo ed alla Società Finlombarda s.p.a. per i seguenti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti